

INDICE N. 248

PANORAMA STATALE

DIFESA DELLO STATO

LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 6 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (GU n. 30 del 6.2.18)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (GU n. 26 del 1.2.18)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 febbraio 2018- Ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del contributo di 111 milioni di euro, per l'anno 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. (GU n. 36 del 13.2.18)

NON AUTOSUFFICIENTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2017

Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017. (BUR n. 33 del 31 9.2.18)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione», in Lauriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 5.2.18)

DECRETO 8 gennaio 2018- Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ali della Fenice - società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 5.2.18)

DECRETO 9 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale - società cooperativa sociale in liquidazione», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 5.2.18)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2018 . Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni. (GU n. 30 del 6.2.18)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Secomart società cooperativa sociale in liquidazione», in Corciano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 30 del 6.2.18)

DECRETO 9 gennaio 2018 -Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 31 del 7.2.18)

DECRETO 17 gennaio 2018 - Liquidazione e coatta amministrativa della «L'Alambiccio - società cooperativa sociale a r.l.», in Montiglio Monferrato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 34 del 10.2.,.18)

DECRETO 18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Baby Junior's Club», in Abano Terme e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 34 del 10.2.18)

DECRETO 18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Assistenza società cooperativa sociale», in Vacri e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 34 del 10.2.18)

DECRETO 18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Euro Servizi società cooperativa sociale in liquidazione», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 36 del 13.2.18)

DECRETO 23 gennaio 2018 . Liquidazione coatta amministrativa della «Ambiente e Servizi Valdarno - soc. cooperativa sociale a resp. lim.», in Santa Maria a Monte e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 36 del 13.2.18)

DECRETO 29 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sipariotv Società cooperativa sociale onlus», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 37 del 14.2.18)

DECRETO 18 gennaio 2018 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Adhara società cooperativa edilizia - società in liquidazione», in Assago e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 37 del 14.2.18)

DECRETO 23 gennaio 2018 .-Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Salute - Società cooperativa sociale in liquidazione », in Casalmaggiore e nomina del commissario liquidatore . .(BUR n. 38 del 15.2.18)

DECRETO 29 gennaio 2018 .Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Primaria Bilingue e dell'Infanzia Paritarie Mondo Azzurro – società cooperativa sociale», in Quartu S. Elena e nomina del commissario liquidatore. .(BUR n. 38 del 15.2.18)

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2017 . Revoca dell'autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. (GU n. 27 del 2.2.18)

TUTELA DEI DIRITTI

LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (GU n. 26 del 1.1.18)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

DGR 29.12.17, n. 651- Relazione sulla performance anno 2016 – Riapprovazione. (BUR n. 12 del 29.1.18)

MOLISE

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XI LEGISLATURA TESTO DI LEGGE DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE. Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n.10, recante “Statuto della Regione Molise”. Pubblicazione ai fini della richiesta di referendum a norma dell'articolo 123, terzo comma, della costituzione e della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36. BUR n. 9 del 12.2.18)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

LAZIO

DGR 16.1.18, n. 4 Approvazione dello schema di "Convenzione per l'adozione di una piattaforma di interoperabilita' tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata "SANASP" della Regione, l'anagrafe amministrativa dei detenuti denominata "AFIS" del Ministero della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale(adulti e minorenni)" tra il Ministero della Giustizia, Federsanita' ANCI e Regione Lazio. (BUR n. 9 del 30.1.18)

BILANCIO

MOLISE

L.R. 30.1.18, n. 2 - Legge di stabilità regionale 2018. (BUR n. 7 del 7 del 1.2.18)

L.R. 1 2.18, n. 3 Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020. (BUR n. 8 del 5.2.18)

VENETO

DGR 26.1.18, 51 .Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2018-2020.(BUR n. 15 del 13.2.18)

TRENTO

L.P. 29.12.17, n. 17 - Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 29.12.17, n. 18 - Legge di stabilità provinciale 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 29.12.17, n. 19 - Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020. (BUR n. 52 del 29.12.17)

BOLZANO

L.P. 20.12.17, n. 22 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità2018. (BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 20.12.17, n. 23 -Legge di stabilità provinciale per l'anno **2018**. (BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 20.12.17, n. 24 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020**LEGGE PROVINCIALE** del 20 dicembre 2017, n. 24 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.(BUR n. 52 del 29.12.17)

DIFESA DELLO STATO

LOMBARDIA

DGR 29.1.18 - n. X/7826 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. (BUR n. 6 del 5.1.18)

PIEMONTE

DGR 2812.17, n. 1-6311 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte. (BUR n. 5 del 1.2.18)

PUGLIA

DGR 12.1.18, n. 7 DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione Gruppo Tecnico Operativo per l'attuazione dei Sistemi di Sorveglianza.(BUR n. 23 del 12.2.18)

VENETO

L.R. 26.1.18, n1 - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". (BUR n. 11 del 30.1.18)

DIPENDENZE

LAZIO

DGR 16.1.18, n. 9- Modifica della DGR 24 maggio 2016 n. 272, "Legge regionale del 5 agosto 2013, n. 5. Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo" e dell'incluso Allegato A. (BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G01081 Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione di ulteriori candidature di esperti, esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo - Legge regionale n. 5 del 5 agosto 2013. (BUR n. 12 dell'8.2.18)

MARCHE

DGR 8.1.18, n 4 - L.R. n. 3 del 07/02/2017 - "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network". Attuazione art. 11 Giornata dedicata alla lotta al GAP.". (BUR n. 7 del 26.1.18)

TOSCANA

L.R. 23.1.18, n. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.(BUR n. 5 del 31.1.18)

RISOLUZIONE 16 gennaio 2018, n. 195 Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 16 gennaio 2018 collegata alla legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013)..(BUR n. 5 del 31.1.18)

EDILIZIA SOCIALE

PIEMONTE

REG. REG.LE 19.1.18, n. 1/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))". (BUR n. 4 del 25.1.18)

DGR 22.12.17, n. 48-6240 -Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2017. (BUR n. 5 del 1.2.18)

DGR 22.12.17, n. 49-6241 Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. DGR n. 21-5075 del 22 maggio 2017. Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale". Ridefinizione termini degli obiettivi. (BUR n. 5 del 1.2.18)

ENTI LOCALI

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 102-6294- Linee di indirizzo per il processo di riconfigurazione organizzativa conseguente alla lr 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)". (BUR n. 5 del 1.2.18)

FAMIGLIA

PIEMONTE

DGR 19.1.18, n. 12-6378- Approvazione dell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per l'attuazione di un intervento di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità. POR FSE 2014/2020, Asse 1 "Occupazione", Priorità 8iv, Ob. Specifico 3, Azione 1, Misura regionale 3. Spesa complessiva di Euro 500.000,00. (BUR n. 5 del 1.2.18)

PUGLIA

DGR 21.12.17, n. 2280 P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Apertura anticipata della seconda finestra temporale per la presentazione da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017. (BUR n. 19 del 5.2.18)

GIOVANI

LAZIO

DGR 30.1.18, n. 34 - Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili" e ss.mm.ii. Perfezionamento linee di indirizzo e di intervento Programma "Lazio Creativo". E.F. 2018. (BUR n. 12 dell'8.2.18)

IMMIGRATI

PUGLIA

DGR 12.1.18, n. 6 Legge Regionale n. 32 del 4.12.2009 - Piano Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020. Approvazione. (BUR n. 23 del 12.2.18)

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

PUGLIA

L.R. 7.2.18, n. 5 “Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - A.Re.S.S.)” . (BUR n. 22 del 9.2.18)

DGR 12.1.18, n. 19 DGR 2281/17 - Coordinamento Inter-agenziale Salute e Ambiente. Nomina Coordinatore per i modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari.(BUR n. 22 del 9.2.18)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

LOMBARDIA

L.R 25.1.18 - n. 4- Modifiche alla l.r. 10/2004 – Interventi di sostegno alle vittime del dovere. (BUR n. 5 del 29.1.18)

NON AUTOSUFFICIENTI

ABRUZZO

DD 5.2.18, n. DRG/05 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e in condizioni di disabilità gravissima. (BUR n. 19 del 9.2.18)

PERSONE CON DISABILITA’

SICILIA

DECRETO 25 gennaio 2018. PO FSE 2014-2020, azione 9.2.1: Approvazione dell’Av viso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, approvato con D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017. Rettifica.

TOSCANA

DGR 29.1.18, n. 76 - Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale della Toscana. (BUR n. 6 del 7.2.18)

UMBRIA

DGR 15.1.18, n. 31 - Attuazione DPCM 28 settembre 2017 “Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2017 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.” Criteri per il riparto. (BUR n. 5 del 31.1.18)

POLITICHE SOCIALI

CAMPANIA

DGR 6.2.18, n. 61 - Istituire il "tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali". (BUR n. 12 del 12.2.18)

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00057 -IPAB Opera Pia Asilo Savoia di Roma. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell’8.2.18)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00058 IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma. Nomina componente Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

PUGLIA

DGR 12.1.18, n. 32 - L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Immacolata", con sede in Galatina (LE) alla via Scolfo, 5. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 23.1.18, n. 50 - Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. (BUR n. 23 del 12.2.18)

UMBRIA

DGR 22.1.18, n. 61 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 e ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB "Opere Pie Riunite" di Perugia in Fondazione. (BUR n. 6 del 7.2.18)

BOLZANO

DGP 19.12.17, n. 1407 - Linee guida per la redazione della carta della qualità dei servizi pubblici locali. (BUR n. 52 del 27.2.18)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

PIEMONTE

DGR 22.12. 2017, n. 51-6243 - Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Costituzione e funzionamento del tavolo regionale. Modifica d.g.r. n. 57-2667 del 21.12.2015 e s.m.i..(BUR n. 5 del 1.1.18)

PUGLIA

DGR 21.12.17, n. 2272 - L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Presa d'atto del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS per l'integrazione della misura SIA e della Misura ReD mediante la cooperazione applicativa. (BUR n. 19 del 5.2.18)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00422 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "AGORA' Società Cooperativa Sociale Rieti" codice fiscale 01150600573, con sede in Rieti via delle Ortensie, 36 c.a.p. 02100 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00423 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GUNNY STORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 13843601009, con sede in Bracciano (Rm) via Santa Lucia, 1/B c.a.p. 00062 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00425 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "LA SPERANZA Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 02498030606, con sede in Sora

(Fr) via Conte Canofari, 10 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00426 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PROXIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02966490605, con sede in Sora (Fr) via Agnone Maggiore, 21 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00427 LL.RR. 24/1996 e 30/1997 "COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "SPAZIO LIBERO" (O.N.L.U.S.)" codice fiscale 06276461008, con sede in Roma (Rm) largo Pannonia, 42 c.a.p. 00183 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00428 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 "ABRUZZO – SANITA' E SOCIALE –Societa' Cooperativa sociale a responsabilita' limitata" codice fiscale 12559801001, con sede in Roma via Manfredi Azzarita, 19 c.a.p. 00189 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00429 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 "WAYS Societa' cooperativa sociale" – O.N.L.U.S. codice fiscale 08407641003, con sede in Roma via Gaetano Filangeri, 4 c.a.p. 00123 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00973 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PROGETTO FUTURO Societa' Cooperativa Sociale" codice fiscale 02138160565, con sede in San Lorenzo Nuovo (Vt) via Guglielmo Marconi, 74 c.a.p. 01020 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 12 dell'8.2.18)

LIGURIA

DGR 28.12.17 n. 1179 - Indirizzi per l'erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale. (BUR n. 5 del 31.1.18)

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 95-6287 Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. . (BUR n. 4 del 25.1.18)

DGR 22.12.17, n. 96-6288 - Sostegno per l'anno 2017 al progetto" Call Center ed accoglienza in emergenza di gestanti e madri con bambino e /o donne sole maltrattate" del Comune di Torino e dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Spesa complessiva di euro 130.000,00 (su capitoli vari del bilancio regionale 2017-2018). (BUR n. 4 del 25.1.18)

PROGRAMMAZIONE SOCIALE

PUGLIA

DGR 28.12.17, n. 2324 - L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 – Piano regionale delle Politiche Sociali IV triennio (2017-2020) – Approvazione del documento tecnico di aggiornamento della programmazione sociale regionale per il quadriennio 20172020. (BUR n. 14 del 26.1.18)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 2.2.18.n. 13 - Presa d'atto ed approvazione dei Documenti tecnici "PDTA Malattie infiammatorie croniche dell'intestino (MICI)" e "Rete senologica - PDTA Carcinoma Mammella" ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 13 del 2.2.18)

DGR 2.2.18.n. 14 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Approvazione delle prime disposizioni attuative..(BUR n. 13 del 2.2.18)

DGR 7.2.18, n. 15 -Presa d'atto e approvazione del documento tecnico "Rete oncologica polmonare - PDTA del tumore del polmone" ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 15 del 7.2.18)

DGR T.2.18, n. 18 - Accordo Rep. Atti n. 118/CSR del 27 luglio 2017 - Art. 1 comma 385 e ss. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: programmi di miglioramento dei L.E.A. Presa d'atto e approvazione del Documento Tecnico recante "Linee Guida Regionali - PDTA frattura collo del femore". (BUR n. 18 del 9.2.18)

BASILICATA

DGR 12.1.18, n.15 - Disposizioni in materia di strutture sociosanitarie.(BUR n. 6 del 1.1.18)

DGR 22.1.18, n.31 - Art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Consolidato preventivo del Servizio Sanitario Regionale anno 2018 - Approvazione. Trasmessa al Consiglio regionale..(BUR n. 6 del 1.1.18)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 30 gennaio 2018, n. U00029 Approvazione dell'Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Determinazione 19 gennaio 2018, n. G00572 Istituzione Gruppo di Lavoro per la reingegnerizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche erogate in Distribuzione Diretta e dei Consumi Ospedalieri. (BUR n. 10 del 1.1.18)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 gennaio 2018, n. T00046- Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00975 Rilascio dell'Anagrafica Unica Regionale dei Dispositivi Medici.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00998 Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale "Percorsi assistenziali a favore delle persone affette da epilessia"(BUR n. 12 dell'8.2.18)

LIGURIA

DGR 28.12.17, n. 1184 - Indicazioni in merito alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.(BUR n. 5 del 31.1.18)

DGR 28.12.17 n. 1185 - Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie: Manuale e procedura per l'accreditamento istituzionale.(BUR n. 5 del 31.1.18)

DGR 28.12.17 n. 1188 Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: elenco tipologie strutture; requisiti e procedure per l'autorizzazione. (BUR n. 5 del 31.1.18)

LOMBARDIA

DGR 28.12.17 n. X/7629 . Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell'età infantile e dell'adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019. (BUR n. 5 del 30.1.18)

MARCHE

DGR 8.1.18, n 1 - Modifica della DGR n. 185 del 7/3/2017 "DGR n. 276 del 10/03/2014 - Nuovo Piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri Modifiche ed integrazioni". (BUR n. 7 del 26.1.18)

DGR 8.1.18, n 2- Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana." (BUR n. 7 del 26.1.18)

DGR 15.1.18, n 11 - Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XVII Edizione 1° aggiornamento 2018. (BUR n. 10 del 1.2.18)

MOLISE

DGR 23.1.18, n. 21 . - Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC molise 2007-2013 asse iv "inclusione e servizi sociali" linea di intervento IV.B "rete sociosanitaria regionale". riprogrammazione economie da finalizzare al servizio di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina. (BUR n. 7 del 1.2.18)

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 114-6306- Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzioni di personale per l'anno 2018. (BUR n. 5 del 1.2.18)

DGR 22.12.17, n. 116-6308 Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da asma. (BUR n. 5 del 1.2.18)

DGR 22.12.17, n. 118-6310 Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Indicazioni operative. (BUR n. 5 del 1.2.18)

DGR 26.1.18, n. 26-6421- Art. 3 bis, commi 5 e ss. d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Assegnazione obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2018. Approvazione criteri e modalita' di valutazione. (BUR n. 5 del 1.2.18)

DGR 22.2.17, n. 110-6302 - Fornitura di immunoterapie specifiche a parziale carico del Servizio sanitario regionale. Integrazioni alla DGR n. 34 - 6237 del 2/08/2013. (BUR n. 5 del 1.2.18)

DGR 22.12.17, n. 73-6265 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa triennale tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono salute" per la realizzazione congiunta di attivita' di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e definizione delle relative "Linee guida" 2017/2020. (BUR n. 5 del 1.2.18)

PUGLIA

DGR 21.12.17, n. 2276 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Puglia. Formalizzazione costituzione Gruppo di lavoro. Approvazione Linee di Indirizzo e Manuale di Gestione. (BUR n. 19 del 5.2.18)

DGR 21.12.17, n. 2279 DGR 885/2017 “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia. Modifica e introduzione del “Calendario operativo per le vaccinazioni dell’adulto”.(BUR n. 19 del 5.2.18)

DGR 28.12.17, n. 2304 Modifica DGR n. 911/2017 - Trattamento economico Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. (BUR n. 20 del 6.2.18)

DGR 12.1.18, n. 7 - DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione Gruppo Tecnico Operativo per l’attuazione dei Sistemi di Sorveglianza. (BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 12.1.18, n. 8 Piano Nazionale della Prevenzione. Attività dei Network nazionali a supporto del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. Approvazione Progetto.(BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 12.1.18, n. 22 Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. (BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 12.1.18, n. 23 Art. 3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. — Avvio del procedimento di verifica dei primi diciotto mesi dell’incarico per i Direttori Generali delle ASL FG e ASL LE. (BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 12.1.18, n. 25 Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio 2017, n. 736: Aggiornamento DGR 1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali ai laboratori di patologia clinica privati accreditati da parte della ASL - Elenco delle prestazioni correlate ad ogni singolo settore specializzato di un laboratorio di base. (BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 12.1.18, n. 34 Processo di riorganizzazione dei laboratori di patologia clinica privati accreditati - Nuovo modello organizzativo - Integrazione schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l.vo 502/92 e ss.mm.ii. - branca di patologia clinica.(BUR n. 23 del 12.2.18)

DGR 23.1.18, n. 50 - Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. (BUR n. 23 del 12.2.18)

SICILIA

DASS 5 ottobre 2017. Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - biennio 2017-2018. (GURS n. 7 del 9.1.2.18)

TOSCANA

RISOLUZIONE 17 gennaio 2018, n. 196 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 gennaio 2018 collegata l’informativa della Giunta regionale n. 11 (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto)..(BUR n. 5 del 31.1.18)

DGR 22.1.18, n. 46 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT (BUR n. 6 dell'8.1.18)

DECRETO 30 gennaio 2018, n. 16 Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico. Costituzione. (BUR n. 6 dell'8.1.18)

UMBRIA

DGR 15.1.18, n. 28 - Piano regionale di prevenzione 2014-2018 - Rimodulazione progetto 2.1 "Lo screening per il rischio cardiovascolare:dallo studio di fattibilità alla sperimentazione".(BUR n. 5 del 31.1.18)

VENETO

DGR 19.1.18, n.48 -linee di indirizzo per la formulazione di piani terapeutici riabilitativi nelle cure integrate per i pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA). (BUR n. 11 del 30.1.18)

TUTELA DEI DIRITTI

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 37-6229- Art. 23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019. (BUR n. 5 del 1.2.18)

L.R. 5.2.18, n. 2. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. (BUR n. 6dell'8.2.18)

TOSCANA

DCR 17.1.18, n. 3Nomina del Difensore civico regionale. (BUR n. 5 del 31.1.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 gennaio 2018 , arretrati compresi

DIFESA DELLO STATO

LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 6 - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (GU n. 30 del 6.2.18)

Capo I

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 1.Ambito di applicazione

1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.

2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

Art. 2. Definizione di testimone di giustizia

1. È testimone di giustizia colui che:

- a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
- b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
- c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
- d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
- e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

Capo II

SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI

Art. 3. Tipologia delle misure

1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 26.

2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 26.

Art. 4. Criteri di scelta delle misure di protezione

1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.

2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte. Le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

Art. 5. Misure di tutela

1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:

- a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
- b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
- c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
- d) il trasferimento in luoghi protetti;
- e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
- f) l'utilizzazione di documenti di copertura;
- g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
- h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6. Misure di sostegno economico

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

- a) il pagamento delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;
- b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;
- c) la sistemazione alloggiativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26 presso le quali possa svolgere attività lavorativa o di volontariato;
- d) il pagamento delle spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;

g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non è risultata possibile.

Art. 7. Misure di reinserimento sociale e lavorativo

1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26;

b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 26. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

e) l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

f) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) , in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione

può essere altresì corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquisito l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26;

i) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

Art. 8. Durata delle speciali misure di protezione

1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquisito l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).

Art. 9. Composizione della commissione centrale e della segreteria

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 -bis . La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o

terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente»;

b) al comma 2 -quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

Art. 10. Rinvio

1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a) , g) e h) , e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17 -bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Art. 11. Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione

1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis , 3 -ter e 3 -quater , del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) , della presente legge.

3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.

Art. 12. Piano provvisorio per la protezione

1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.

2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all'articolo 16.

3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni

titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.

5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta, comunicato alla commissione centrale. Art. 13.

Programma definitivo per la protezione

1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.

2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.

3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.

5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 14. Specificazione e attuazione delle speciali misure di tutela

1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nell'ambito della sezione per i testimoni di giustizia, di cui al medesimo articolo 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, è individuato il referente di cui all'articolo 16 della presente legge. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di tutela, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia

- Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il terzo periodo è soppresso.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15. Norma in materia di collaboratori di giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, si applicano anche in materia di collaboratori di giustizia di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 16. Referente del testimone di giustizia

1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

2. Il referente deve:

a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);

g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.

3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.

4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

Art. 17. Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti

1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

Art. 18. Misure urgenti

1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 26 della presente legge.

2 . Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Art. 19. Interventi finanziari

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Capo IV D ISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20. Abrogazione

1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II -bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 21. Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

Art. 22. Aggravanti per il reato di calunnia

1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Art. 23. Norme transitorie

1. È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II -bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 24. Modifica all'articolo 147 -bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:

«a -bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Art. 25. Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia

1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

Art. 26. Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2 . In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, il regolamento relativo è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, i regolamenti relativi sono predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Art. 27. Relazione del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza degli interessati, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità e all'efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

Art. 28. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3500) :

Presentato dall'on. ROSY BINDI altri il 16 dicembre 2015. Assegnato alla II commissione permanente (giustizia) in sede referente il 16 marzo 2016 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VI (finanze), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), questioni regionali. Esaminato dalla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, in data 7, 13 settembre 2016; 25, 26 ottobre 2016; 16, 23 novembre 2016; 11 gennaio 2017; 1°, 23 febbraio 2017. Esaminato in aula in data 27 febbraio 2017; 1° marzo 2017 ed approvato in data 9 marzo 2017. Senato della Repubblica (atto n. 2740) : Assegnato alla 2ª commissione permanente (giustizia) in sede referente il 27 marzo 2017 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), questioni regionali. Esaminato dalla 2ª commissione permanente (giustizia), in sede referente, in data 4, 18, 20, 25 luglio 2017; 19 settembre 2017; 11, 24 ottobre 2017. E saminato in aula in data 5, 20 dicembre 2017 ed approvato definitivamente il 21 dicembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA: — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2: — Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Note all'art. 5: — Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95.

Note all'art. 6: — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O. — Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura): «Art. 13 (Modalità e termini per la domanda) . — 1. L'elargizione è concessa a domanda. 2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate

le modalità per la relativa tenuta. 3 . Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti. 4 . Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5 . I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.» — Si riporta il testo dell'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008): «615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro dipendente". A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617 -bis . 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 6 17. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».

Note all'art. 7: — Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'art. 2. — Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.): « 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. 3 . I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3 -ter e 3 -quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47 -bis , o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.» — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.): «2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.» — Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12. — La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del

trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2001, n. 58, S.O. — Si riporta il testo dell'art. 10, così come modificato dall'art. 9 della legge qui pubblicata, e dell'art. 16 -bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: «Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione) . — 1. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. 2 -bis . La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dell'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione o di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente. La commissione centrale, presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di dimissioni o di decadenza del presidente. 2 -ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 2 -quater . Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere della Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 2 -quinquies . La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2 -sexies . 2 -septies . 2 -octies . 2 -nonies . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3.» «Art. 16 -bis (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia) . — 1. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tali soggetti sono, ai fini del presente decreto, denominati "testimoni di giustizia". 2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3, salvo avere carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo. 3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.».

Note all'art. 9: — Per le modifiche ai commi 2 -bis e 2 -quater dell'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 7.

Note all'art. 10: — Per il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 7. — Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 18 della legge qui pubblicata: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori) . — 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purché siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a

formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'art. 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può richiedere al Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione. 2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonché ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione. 3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 118 del codice di procedura penale. 4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'art. 17 bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. 5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie. 6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione. 7. Nella relazione prevista dall'art. 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate. 8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione. 9. L'autorità giudiziaria può autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 -quater ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare. 10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura. 11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorità

competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento. 1 2. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni. 13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16 -quater . 1 4. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'art. 17 -bis , comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che già risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa. È fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all'art. 18 -bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. È fatto altresì divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonché di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare. 15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilità in dibattimento, salvi i casi di irripetibilità dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si è verificata la violazione.». — Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 -bis del citato decretollegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: «Art. 11 (Proposta di ammissione). — 1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorché sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo. 2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3 -bis e 3 -quater , del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'art. 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto. 3 . La proposta può essere formulata anche dal Capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2. 4 . Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorché ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'art. 371 -bis del codice di procedura penale e del citato art. 118 -bis delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione centrale. 5 . Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con altre procure e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e sempreché ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione. 6 . Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonché notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione. 7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate. 8 . Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni.». «Art. 17 -bis (Previsione di norme di attuazione). — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla

commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2. 3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'art. 12, comma 2, lettera e), del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'art. 12 -sexies, commi 4 -bis e 4 -ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità. 4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

Note all'art. 11: — Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 10. — Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale: «Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 -bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3 -bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3 -ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 -bis, 416 -ter e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291 -quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3 -ter. Nei casi previsti dal comma 3 -bis e dai commi 3 -quater e 3 -quinqües, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3 -quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3 -quinqües. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 -bis, 600 -bis, 600 -ter, 600 -quater, 600 -quater .1, 600 -quinqües, 609 -undecies, 615 -ter, 615 -quater, 615 -quinqües, 617 -bis, 617 -ter, 617 -quater, 617 -quinqües, 617 -sexies, 635 -bis, 635 -ter, 635 -quater, 640 -ter e 640 -quinqües del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Note all'art. 13: — Si riporta il testo dell'art. 147 -bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dall'art. 24 della legge qui pubblicata: «Art. 147 -bis (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). — 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 1 -bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della

osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; a -bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 -bis, o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 -bis o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti; c -bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'art. 146 -bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.».

Note all'art. 14: — Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). — 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica chene stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. 2.» — Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 così come modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata: «Art. 17 (Oneri finanziari). — 1. All'onere derivante dall'applicazione dei capi II e II -bis, valutato in euro 5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalità organizzata". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di euro 2.065.827,60 (lire 4.000 milioni) sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso". 4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II -bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima. A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica.».

Note all'art. 18: — Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 10.

Note all'art. 19: — Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 14.

Note all'art. 20: — Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 12 (Assunzione degli impegni). — 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte; d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità

giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia; e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti. 3. (Abrogato). 3 -bis . All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2.».

Note all'art. 21: — Si riporta il testo dell'art. 392 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 392 (Casi) . — 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210 e all'esame dei testimoni di giustizia ; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b) ; f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1 -bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 -bis , 600 -ter e 600 -quater , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 -quater .1, 600 -quinqies , 601, 602, 609 -bis , 609 -quater , 609 -quinqies , 609 -octies , 609 -undecies e 612 -bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. 2 . Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'art. 224 -bis .».

Note all'art. 24: — Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell'art. 147 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 13.

Note all'art. 26: — Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) . 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4 . I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .4 -bis . L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4 -ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 26 del 1.2.18)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ALLEGATO 1

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 febbraio 2018- Ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del contributo di 111 milioni di euro, per l'anno 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. (GU n. 36 del 13.2.18)

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che prevede l'attribuzione alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 111 milioni di euro, per l'anno 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si deve provvedere alla ripartizione delle predette risorse, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 24 gennaio 2018, che recepisce la proposta dell'ANCI, con annessa nota metodologica;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del contributo di 111 milioni di euro, per l'anno 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Per l'anno 2018, il contributo a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario previsto dall'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205, per

l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è ripartito secondo i criteri indicati nella nota metodologica di cui all'allegato 1 e per gli importi indicati nell'allegato 2, allegati che costituiscono parte integrante del provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2018

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali

BELGIORNO

Il Ragioniere generale dello Stato FRANCO

A LLEGATO 1

COORDINAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

ACCORDO PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE CITTÀ METROPOLITANE DAL COMMA 838, ART. 1, DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018

Premessa La legge di bilancio 2018 (comma 838) destina alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un importo pari a 111 milioni di euro, accogliendo così parzialmente le richieste formulate da Anci, a fronte di uno squilibrio strutturale del comparto valutabile in oltre 150 milioni annui.

La norma richiamata prevede una proposta da parte dell'ANCI da sottoporre alla Conferenza Stato-città entro il 31 gennaio 2018, in assenza della quale il Governo può procedere autonomamente (entro il 10 febbraio) sulla base di criteri di ultima istanza indicati dalla norma stessa.

La proposta di seguito dettagliata permette di definire un riparto concordato direttamente tra gli enti interessati e caratterizzato da una maggior sostenibilità rispetto al riparto derivante dall'applicazione del criterio di legge, il cui esito presenta diverse criticità e, in particolare, escluderebbe dal contributo 3 città metropolitane.

ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DAI SINDACI METROPOLITANI

Le informazioni utili per elaborare la proposta concordata sono essenzialmente di due tipi: dati sulla dimensione dei sacrifici richiesti a ciascuna CM; dati sulla sofferenza finanziaria di ciascun ente.

Sotto il profilo dimensionale i tagli decisi tra il 2012 (dl 95) e il 2015 (dl 66/2014 e legge di stabilità 2015) costituiscono un punto di riferimento primario. Il contributo quindi punta al parziale ristoro della quota di tagli rimasta a carico di ciascun ente.

Sotto il profilo della sofferenza finanziaria viene considerato il valore del rimborso prestiti annuale quale punto di riferimento, pur parziale, anche perché si collega ad un onere pregresso che le CM ereditano dalla precedente gestione provinciale.

Per quanto riguarda le riduzioni di risorse, si considera tra i criteri di riparto quello basato sulla dimensione dei tagli intervenuti con il dl 66/2014. L'utilizzo di questa variabile permette un utile avvicinamento al ristoro strutturale previsto a decorrere dal 2019. Si tiene così conto del recupero di risorse derivante dal venir meno del taglio del dl 66 che avverrà dal 2019, anche al fine di avviare già dal 2018 un percorso di stabilizzazione delle risorse assegnate a ciascun ente.

Appare inoltre opportuno combinare tale criterio con la dimensione degli oneri per restituzione di prestiti rilevati al 2016.

Si ritiene inoltre opportuno applicare una quota fissa per ciascuna città metropolitana in modo da garantire un ammontare minimo di risorse omogeneo, in particolare per le città metropolitane di dimensione media e minore.

La tabella seguente attribuisce, in primo luogo, una quota del 15% del contributo (per complessivi 16,65 milioni di euro) in parti uguali tra le 10 CM delle Regioni a statuto ordinario. Il restante 85% del fondo (per complessivi 94,35 mln. di euro) è ripartito sulla base di due variabili:

la riduzione di risorse complessiva intervenuta nel biennio 2014-2015 (così come successivamente modificata sulla base dei dati Siope e degli accordi intervenuti presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali) per effetto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ammontare degli oneri per il rimborso di prestiti risultanti a carico di ciascuna Città metropolitana sulla base del rendiconto 2016, nella proporzione rispettiva del 60% e del 40%.

Riparto del contributo alle Città metropolitane di cui al comma 838 della Legge di bilancio 2018 in base a: quota fissa equiripartita (15%), riduzioni ex dl 66 (51%) e restituzione prestiti (34%)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

NON AUTOSUFFICIENTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 201

Riparto del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017. (BUR n. 33 de31 9.2.18)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON I L MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CON I L MINISTRO DELLA SALUTE

E CON I L MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3 -septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 405, che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2014, con il quale è adottato il «Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016 concernente il «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che ha incrementato il Fondo per le non autosufficienze di 50 milioni di euro, portandolo ad un importo complessivo di 450 milioni di euro;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove dispone che in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2013, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul Programma di azione biennale e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/ C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, recante «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 febbraio 2017, sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017, con cui sono state stabilite le modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede, tra l'altro, che la dotazione del Fondo per le non autosufficienze è stata ridotta a 450 milioni di euro;

Vista la nota del 20 marzo 2017, del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, laddove si rappresenta che, a seguito del ridimensionamento delle risorse per le politiche sociali, e successivamente all'Intesa del 23 febbraio 2017, le Regioni hanno espresso la volontà di intervenire per integrare, con risorse proprie e per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, le risorse nazionali afferenti al Fondo per le non autosufficienze;

Visto il documento di conclusione positiva della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 4410 del 7 giugno 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze e all'istituto nazionale di previdenza sociale, comprensivo della certificazione INPS validata dalla medesima Conferenza, con cui è stato accertato l'importo delle risorse di cui sopra pari, per l'anno 2017, a 13.600.000,00 euro, in coerenza con quanto previsto dal comma 109, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012;

Acquisita in data 7 settembre 2017 l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto che, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 19 luglio 2017 dal Ministro pro tempore Enrico Costa, non risultano delegate a Ministri o Sottosegretari di Stato le funzioni in materia di politiche per la famiglia e che pertanto le stesse sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1. Risorse del Fondo per le non autosufficienze

1. Le risorse nazionali assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2017, pari complessivamente a 463,6 milioni di euro, sono:

a) le risorse di cui all'art. 1, comma 159, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le risorse di cui all'art. 1, comma 405, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrate dall'art. 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a complessivi 450 milioni di euro;

b) le risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari a 13,6 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, per una quota pari a 448,6 milioni di euro, alle regioni per le finalità di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 15 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui all'art. 3. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2017 è riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Nelle more degli esiti della rilevazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016, in ordine al numero delle persone con disabilità gravissima, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, nonché delle determinazioni del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del medesimo decreto, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 sono basati sugli indicatori stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le quote di riparto di cui al comma 3 sono riproporzionate, con riferimento alle sole regioni a statuto ordinario, come da colonna B della tabella 2, al fine di individuare il contributo delle medesime per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017 fissato in 50 milioni di euro in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015. Le regioni a statuto ordinario, a valere su risorse regionali, integrano del medesimo ammontare, indicato nella colonna C della tabella 2, la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze loro attribuita per le finalità di cui all'art. 2.

5. Sulla base di quanto previsto ai commi 3 e 4, il riparto alle regioni del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 avviene secondo le quote riportate nella colonna D della tabella 2. 6. A seguito dell'integrazione del Fondo per le non autosufficienze ai sensi del comma 4, le risorse complessivamente disponibili nelle Regioni per gli interventi di cui all'art. 2 è quello riportato nella colonna E della tabella 2. Le regioni programmano gli interventi sull'ammontare complessivo ivi riportato.

7. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni secondo le quote di cui alla colonna A della tabella 2 del presente decreto.

Art. 2. Finalità

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.

2 . Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 1, comma 4, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Art. 3. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente

1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 15 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi quindici milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse già destinate nelle passate annualità ai Progetti sperimentali in materia di vita indipendente sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.

Art. 4. Disposizioni finali

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto resta fermo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016. In ogni caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse all'esito della valutazione della destinazione, da parte delle regioni, delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, per le finalità del presente decreto.

2 . Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità gravissima sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono altresì indicate, ad integrazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 novembre 2016, le modalità di messa a disposizione delle informazioni relative agli interventi a valere sulle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, trova applicazione il decreto ministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze 2016.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri B OSCHI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI

Il Ministro della salute LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2428

Tabella 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017

Totale delle risorse finanziarie da ripartire:	€ 463.600.000,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 448.600.000,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali in materia di vita indipendente	€ 15.000.000,00

Allegato n. 1 Monitoraggio mediante il Casellario dell'assistenza

1. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con riferimento alle informazioni sulle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, in luogo di quanto previsto all'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del D.M. 26 settembre 2016, per le sole persone in condizione di disabilità gravissima sono compilati i campi "2.3.4 – Codice prestazione" e "2.3.5 - Denominazione prestazione" della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando le seguente voci:

Codice Denominazione Descrizione A9.01.01 FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare Articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016 A9.01.02 FNA-Disabilità gravissime: assistenza domiciliare indiretta Articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016 A9.01.03 FNA-Disabilità gravissime: interventi complementari all'assistenza domiciliare Articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 26 settembre 2016, di riparto del FNA 2016

2. Ai fini del miglioramento della programmazione, del monitoraggio e della rendicontazione, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'articolo 5, comma 4, del D.M. 23 novembre 2016, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), erogati a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n.112, in luogo di quanto previsto all'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, del D.M. 23 novembre 2016, sono compilati i campi "2.3.4 – Codice prestazione" e "2.3.5 - Denominazione prestazione" della sezione 3 della Tabella 2 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando le seguente voci:

Codice Denominazione Descrizione A9.02.01 Fondo PCD prive del sostegno familiare: percorsi di accompagnamento Articolo 5, comma 4, lettera a), del D.M. 23 novembre 2016 A9.02.02 Fondo PCD prive del sostegno familiare: supporto alla domiciliarità Articolo 5, comma 4, lettera b), del D.M. 23 novembre 2016 A9.02.03 Fondo PCD prive del sostegno familiare: sviluppo competenze Articolo 5, comma 4, lettera c), del D.M. 23 novembre 2016 A9.02.04 Fondo PCD prive del sostegno familiare: permanenza temporanea extra-familiare Articolo 5, comma 4, lettera e), del D.M. 23 novembre 2016

Tabella 2

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2017- Liquidazione coatta amministrativa della «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione», in Lauriano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 5.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale e si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 78.254,00 si riscontra una massa debitoria di € 232.406,00 ed un patrimonio netto negativo di € -134.328,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Imagine - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Lauriano (Torino) (codice fiscale 06402050014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (Cuneo) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O), e domiciliato in Torino, via Assietta n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

DECRETO 8 gennaio 2018- Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ali della Fenice - società cooperativa sociale», in Terracina e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 5.2.18)

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 ottobre 2017 n. 110/2017 del Tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Le Ali della Fenice - società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Ali della Fenice – società cooperativa sociale» con sede in Terracina (Latina) (codice fiscale 01752690592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Sandro Mento (codice fiscale MNTSDR78L27L719D) nato a Velletri (Roma) il 27 luglio 1978, domiciliato in Latina, viale dello Statuto n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018 D'Ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto S OMMA

DECRETO 9 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale - società cooperativa sociale in liquidazione», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 29 del 5.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 698.475,00 si riscontra una massa debitoria di € 899.628,00 ed un patrimonio netto negativo di € -212.950,00;

Considerato che in data 11 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.MI.SO. Cooperativa Misericordia Sociale società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Viareggio (LU) (codice fiscale 01657090468) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Michele Giorgetti (c.f. GRGMHL75S18E715U) nato a Lucca il 18 novembre 1975, ivi domiciliato, via Pisana n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2018 . Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni. (GU n. 30 del 6.2.18)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a) , c) , c -bis), d) , g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera i -quater), del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;

Visto l'art. 15, comma 1.1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede, tra l'altro, la deduzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore;

Visto, in particolare, l'art. 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo decreto nonché di quelle a favore degli altri enti del Terzo settore indicati al comma 6 alle condizioni ivi previste;

Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lettere e) , f) e g) , si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003;

Considerato che le erogazioni liberali richiamate sono tra gli oneri detraibili e deducibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le erogazioni liberali

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.

2. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, alle erogazioni eseguite nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale

iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applicano le disposizioni previste dall'art. 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano l'ammontare delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

5. Considerata la sperimentalità dell'adempimento, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5 -bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

6. Al termine del periodo di sperimentazione, verificati i risultati ottenuti, con successivo decreto saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Art. 2. Modalità di trasmissione telematica

1. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2018 Il Ministro: PADOAN

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Secomart società cooperativa sociale in liquidazione», in Corciano e nomina del commissario liquidatore.

(GU n. 30 del 6.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Secomart Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 314.695,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 522.545,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 174.995,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Secomart Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Corciano (PG), (codice fiscale 02043530548) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese nato a Perugia (PG) il 16 agosto 1969, (codice fiscale CLB FPP 69M16 G478I), ed ivi domiciliato in Via delle Prome n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 8 gennaio 2018 D'Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

DECRETO 9 gennaio 2018 -Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 31 del 7.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Sociale Aurora in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 35.062,00, si riscontra una massa debitoria di €. 246.045,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -210.983,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies, 2545 -septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Aurora in liquidazione», con sede in Certaldo (FI) (codice fiscale 05437110488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Parati (c.f. PRTSFN68L05A390F), nato ad Arezzo il 5 luglio 1968, ivi domiciliato, via Vittorio Veneto n. 180/3. Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

DECRETO 17 gennaio 2018 - Scioglimento della «Is Pintaderas società cooperativa sociale», in Monserrato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla C.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento con nomina per atto d'autorità, con contestuale nomina del commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545 -septiesdecies ;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Is Pintaderas società cooperativa sociale» con sede in Monserrato (Cagliari) (codice fiscale n. 03008680922), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 -septiesdecies del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Ghiani nato a Cagliari il 25 novembre 1965 (codice fiscale GHNMRA65S25B354B), domiciliato in Cagliari, via Riva Villasanta n. 171.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

DECRETO 17 gennaio 2018 - Liquidazione e coatta amministrativa della «L'Alambicco - società cooperativa sociale a r.l.», in Montiglio Monferrato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 34 del 10.2.,18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Alambicco - società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 283.540,00, si riscontra una massa debitoria di € 360.466,00 ed un patrimonio netto negativo di € -130.918,00;

Considerato che in data 8 maggio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento -a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Alambicco - società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Montiglio Monferrato (Asti) (codice fiscale n. 01404500058) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), e domiciliato in Torino, via Carlo Alberto n. 36.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente

Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2018 D'Ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto
S OMMA

DECRETO 18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Baby Junior's Club», in Abano Terme e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 34 del 10.2.,18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Baby Junior's Club»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.961,00, siriscontra una massa debitoria di € 16.988,00 ed un patrimonio netto negativo di € 13.953,00;

Considerato che in data 26 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Baby Junior's Club», con sede in Abano Terme (Padova), (codice fiscale n. 03939810283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Sarti, nato a Padova (Padova) il 16 ottobre 1974 (codice fiscale SRT SFN 74R16 G224Y), ed ivi domiciliato in via Longhin n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 18 gennaio 2018 Il Ministro: CALEND

DECRETO 18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Assistenza società cooperativa sociale», in Vacri e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 34 del 10.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 26 giugno 2017 n. 15/2017 del Tribunale di Chieti con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetto Assistenza società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Assistenza società cooperativa sociale», con sede in Vacri (CH) (codice fiscale n. 01810830693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Petta (c.f. PTTNCL67E18L253O) nato a Torrebruna (CH) il 18 maggio 1967, e domiciliato in Vasto (CH), via Casetta n. 3/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 18 gennaio 2018 Il Ministro: CALEND

DECRETO 18 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Euro Servizi società cooperativa sociale in liquidazione», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 36 del 13.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ex art. 2545- octiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Euro Servizi società cooperativa sociale in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 371.448,00 si riscontra una massa debitoria di €. 421.434,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -98.083,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro Servizi società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Francavilla al Mare (Chieti) (codice fiscale 01987330592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominata commissario liquidatore l'avv. Barbara Rosati (codice fiscale RSTBBR70C47E435A), nata a Lanciano (Chieti) il 7 marzo 1970, ivi domiciliata, via Cacciaguerra n. 1/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 18 gennaio 2018 Il Ministro: CALENDA

DECRETO 23 gennaio 2018 . Liquidazione coatta amministrativa della «Ambiente e Servizi Valdarno - soc. cooperativa sociale a resp. lim.», in Santa Maria a Monte e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 36 del 13.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Ambiente e servizi Valdarno - Soc. cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 256.871,00 si riscontra una massa debitoria di € 319.824,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 77.848,00;

Considerato che in data 27 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ambiente e Servizi Valdarno - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Santa Maria a Monte (PI) (codice fiscale 01770740502) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Dell'Innocenti (c.f. DLLFNC46A11A562M) nato a San Giuliano Terme (PI) l'11 gennaio 1946, domiciliato a Pisa, via Bonanno Pisano n. 85.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDRA

DECRETO 29 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sipariotv Società cooperativa sociale onlus», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 37 del 14.2.18)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Sipariotv Società cooperativa sociale onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 77.406,00 si riscontra una massa debitoria di € 107.866,00 ed un patrimonio netto negativo di € -32.428,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sipariotv Società cooperativa sociale onlus», con sede in Firenze (codice fiscale n. 06191260485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Gilberto Bargellini (codice fiscale BRGGBR71B09G420I) nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971, e domiciliato in Firenze, via Giosuè Carducci n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA

DECRETO 18 gennaio 2018 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Adhara società cooperativa edilizia - società in liquidazione», in Assago e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 37 del 14.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Adhara Società cooperativa edilizia - Società in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.365.034,00, si riscontra una massa debitoria di € 15.469.253,00 ed un patrimonio netto negativo di € -8.231.778,00;

Considerato che in data 23 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adhara Società cooperativa edilizia - Società in liquidazione», con sede in Assago (MI) (codice fiscale 04539130965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Zunarelli, nato a Bologna (BO) il 23 novembre 1955 (codice fiscale ZNRSFN55S23A944F), e domiciliato in Milano (MI), via U. Visconti di Modrone n.6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 18 gennaio 2018 Il Ministro: CALENDI Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDI

DECRETO 23 gennaio 2018 .-Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Salute - Società cooperativa sociale in liquidazione », in Casalmaggiore e nomina del commissario liquidatore . .(BUR n. 38 del 15.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetto Salute -Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.799,00, si riscontra una massadebitoria di € 64.648,00 ed un patrimonio netto negativo di € -60.849,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un

elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -*sexiesdecies* , 2545 -*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Salute - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Casalmaggiore (CR) (codice fiscale 01335110191) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Turco, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 6 marzo 1966 (codice fiscale TRCMRA66C06H926M), e domiciliato in Milano, largo F. Richini, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDRA

DECRETO 29 gennaio 2018 - Liquidazione coatta amministrativa della «Scuola Primaria Bilingue e dell'Infanzia Paritarie Mondo Azzurro – società cooperativa sociale», in Quartu S. Elena e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 38 del 15.2.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Scuola primaria bilingue e dell'infanzia paritarie Mondo Azzurro - Società cooperativa sociale » sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di €. 496.457,00, si riscontra una massa debitoria a breve di €. 1.171.423,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -233.919,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scuola primaria bilingue e dell'infanzia paritarie Mondo Azzurro - Società cooperativa sociale», con sede in Quartu S.Elena (CA) codice fiscale 03142470925 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Tamponi, (codice fiscale TMPPLA62L24E617N) nato a Lissone (MI) il 24/07/1962, e domiciliato in Cagliari (CA), via Sidney Sonnino, n. 177.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

SOMMA

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2017. Revoca dell'autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria. (GU n. 27 del 2.2.18)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea:

Visto l'art. 1, comma 10 -ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 convertito, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ai sensi del quale il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2002, n. 159, recante «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2002, n. 200, con il quale è stato integrato il predetto decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, aggiungendo agli Enti in esso citati anche la Regione Liguria;

Vista la nota prot. n. 335765 del 19 ottobre 2017, con la quale la Regione Liguria ha chiesto la revoca dell'autorizzazione disposta con il citato decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002; Ritenuto di accogliere la richiesta della summenzionata regione, riassumendo in carico al Ministero della salute

- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale
- i relativi oneri istruttori;

Decreta:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è revocata l'autorizzazione alla Regione Liguria a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, disposta con il decreto ministeriale 2 agosto 2002 citato in premessa. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2017 Il Ministro: LORENZIN

TUTELA DEI DIRITTI

LEGGE 11 gennaio 2018 , n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (GU n. 26 del 1.1.18)

Art. 1. Gratuito patrocinio

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4 -quater . I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2 . Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

Art. 2. Modifiche all'articolo 577 del codice penale

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
- b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Art. 3. Sequestro conservativo

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «1 -bis . Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».

Art. 4. Provvisoriale

1. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2 -bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoriale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1,

il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata».

2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 539».

Art. 5. Indegnità a succedere

1. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 463 -bis (Sospensione dalla successione). — Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 537 -bis (Indegnità a succedere). — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere». 3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537 -bis ».

Art. 6. Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Art. 7. Pensione di reversibilità

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti: «1 -bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1 -ter. 1 -ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1 -bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. 1 -quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1 -ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum. 1 -quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice

condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1 -ter , di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1 -bis ».

Art. 8. Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici
1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;
- b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
- c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;
- d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;
- e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d) , all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10. Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5 -quater sono inseriti i seguenti: «5 -quinquies . Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. 5 -sexies . Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5 -quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».

Art. 11. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 -sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per

crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».

Art. 12. Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente: «Art. 3 -bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). — 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609 bis, 609 -ter, 609 -quinqüies, 609 -sexies e 609 -octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione».

Art. 13. Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA G ENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3772): Presentato dall'on. Roberto CAPELLI altri il 21 aprile 2016. A ssegnato alla II commissione permanente (giustizia) in sede referente il 9 maggio 2016 con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), XI (lavoro), XII (affari sociali).

Esaminato dalla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, in data 23, 29, 30 giugno 2016; 27 luglio 2016; 22 settembre 2016; 3 novembre 2016; 6, 20 dicembre 2016; 19, 24, 25 gennaio 2017; 1°, 23 febbraio 2017. Esaminato in aula in data 27 febbraio 2017 ed approvato in data 1° marzo 2017. Senato della Repubblica (atto n. 2719): Assegnato alla 2ª commissione permanente (giustizia) in sede referente il 9 marzo 2017 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. Nuovamente assegnato alla 2ª commissione permanente (giustizia) in sede deliberante il 2 maggio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. E saminato dalla 2ª commissione permanente (giustizia) in sede deliberante, in data 28 giugno 2017; 4, 5 luglio 2017. Nuovamente assegnato alla 2ª commissione permanente (giustizia) in sede referente il 5 luglio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª (ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. Esaminato dalla 2ª commissione permanente (giustizia), in sede referente, in data 5, 12, 18 luglio 2017; 13, 14 settembre 2017; 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 ottobre 2017. Esaminato in aula in data 2 maggio 2017; 17 ottobre 2017; 5, 20 dicembre 2017 ed approvato definitivamente il 21 dicembre 2017.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge: «Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4 -bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 -bis del codice penale, 291 -quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente

decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4 -ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis , 609 -bis , 609 -quater , 609 -octies e 612 -bis , nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 -bis , 600 -ter , 600 -quinqües , 601, 602, 609 -quinqües e 609 -undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4 -quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 4- quater . I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. ».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. S i applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso: 1. contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente ; 2 . col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3. con premeditazione; 4 . col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61. L a pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata , il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'art. 316 del codice di procedura penale, così come modificato dalla presente legge: «Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento. 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 1 -bis . Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4 . Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.».

Note all'art. 4: — Si riporta il testo degli articoli 320 e 539 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati. 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316 comma 4 , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -bis dell'art. 539. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.» «Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisionale. 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. 2 . A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. 2 -bis . Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'art. 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.».

Note all'art. 5: — Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice

Note all'art. 9: — Si riporta il testo dell'art. 575 del codice penale: «Art. 575. Omicidio. C hiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.».

Note all'art. 10: — Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificato dalla presente legge: «Art. 4. — 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 5 -bis . Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. 5 -ter . Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento. 5 -quater . Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5 -bis e 5 -ter , tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento. 5 -quinquies . Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. 5 -sexies . Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5 -quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa. 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.».

Note all'art. 11: — Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie): «6 -sexies . A decorrere dal termine di proroga fissato dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'art. 1 -bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999,

n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.». — Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016): «Art. 14. Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime. 1 . Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. 4 . In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 5 . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.».

Note all'art. 13: — Si riporta il testo degli articoli 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127): «Art. 89. Modificazioni del nome o del cognome. 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3 . In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.» «Art. 90. Affissione. 1 . Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. 1 - bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.» «Art. 91. Opposizione. 1 . Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'art. 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.» «Art. 92. Decreto di concessione del prefetto. 1 . Trascorso il termine di cui all'art. 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3 . Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opposenti.» «Art. 94. Annotazioni ed altre formalità. 1 . I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. 2 . Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma 1. 3 . Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.».

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 FEBBRAIO 2018, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

DGR 29.12.17, n. 651- Relazione sulla performance anno 2016 – Riapprovazione. (BUR n. 12 del 29.1.18)

Note

Viene riapprovata la Relazione sulla performance anno 2016, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, composta da:

- Parte generale, contenente il quadro di lettura della relazione;
- Allegato 1 concernente i report di dettaglio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici;
- Allegato 2, concernente i report di dettaglio sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi,
- Allegato 2 bis, contenente i dati di consuntivo e la percentuale di realizzazione di ciascun indicatore/attività nonché l'analisi dei risultati conseguiti;
- Allegato 3, concernente le schede di rilevazione degli obiettivi individuali per l'anno 2016 dei Dirigenti Generali delle Strutture regionali.

MOLISE

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XI LEGISLATURA TESTO DI LEGGE DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE. Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n.10, recante "Statuto della Regione Molise". Pubblicazione ai fini della richiesta di referendum a norma dell'articolo 123, terzo comma, della costituzione e della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36. BUR n. 9 del 12.2.18)

ASSISTENZA PENITENZIARIA
LAZIO

DGR 16.1.18, n. 4 Approvazione dello schema di "Convenzione per l'adozione di una piattaforma di interoperabilità tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata "SANASP" della Regione, l'anagrafe amministrativa dei detenuti denominata "AFIS" del Ministero della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale(adulti e minorenni)" tra il Ministero della Giustizia, Federsanita' ANCI e Regione Lazio

Note

Viene approvato lo schema di "Convenzione per l'adozione di una piattaforma di interoperabilità tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata "SANASP" della Regione, l'anagrafe amministrativa dei detenuti denominata "AFIS" del Ministero della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale(adulti e minorenni) tra la Regione Lazio, il Ministero di Giustizia e Federsanita' ANCI parte integrante del presente atto,

Convenzione per l'adozione di una piattaforma di interoperabilità tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata "SANASP" della Regione Lazio, l'anagrafe amministrativa dei detenuti denominata "AFIS" del Ministero della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale (adulti e minorenni)

TRA

il Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma con Sede in Roma, via San Francesco di Sales n...., codice fiscale, ivi legalmente rappresentato da

e Federsanita' ANCI, con sede operativa in Roma, via degli Scialoja, 3 - 00196 e con sede legale in Roma, via dei Prefetti, 46 - 00187, in seguito denominato "Federsanita'", codice fiscale 97413840584, ivi rappresentato da

e

Regione Lazio rappresentata da

Premesso che

1. Con il DL 230/99 le Regioni hanno assunto la piena competenza della sanità in tutti gli istituti penitenziari per adulti e minori e negli Ospedali psichiatrici giudiziari

2. Il servizio sanitario garantito dalle Regioni negli Istituti penitenziari ha l'obiettivo di migliorare le prestazioni e garantire il diritto alla salute dei detenuti
3. Attraverso le diverse linee di intervento messe in atto dalle Regioni, il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito SSN) assicura ai detenuti azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute
4. Con il Decreto del 1° aprile 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante il trasferimento al SSN della sanità penitenziaria, fino a quel momento nella competenza del Ministero della Giustizia, si conclude un percorso iniziato circa dieci anni prima con il Decreto legislativo n. 230/99
5. L'ANCI è inclusa nel novero delle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 196/09 e s.m.i. (GU n. 210 del 10.09.2014), quale Ente a struttura associativa; Federsanità-ANCI è un'articolazione dell'ANCI, che associa 165 Aziende sanitarie (ASL e AO) e le rispettive Conferenze dei Sindaci, come da Art. 3 dello Statuto, e si pone come referente di una lettura integrata della legislazione sanitaria e sociale per garantire ai cittadini la garanzia del diritto costituzionale alla salute, quale Ente che soddisfa una funzione d'interesse generale, avente carattere non industriale e commerciale
6. In questa prospettiva una attività di medicina "in rete" nelle carceri, che preveda anche l'impiego della telemedicina per gli Istituti di Pena assume particolare rilevanza sia sul fronte associativo che su quello più generale del SSN
7. La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" autorizza la stipulazione di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del medesimo Ministero, le aziende sanitarie e i comuni (ANCIFedersanità), per l'integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute, finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile, sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
8. Compito istituzionale di Federsanità-ANCI è costruire un percorso condiviso per agevolare e standardizzare il rapporto tra Aziende Sanitarie ed Istituti di detenzione a favore di un miglior processo di prevenzione e cura della popolazione penitenziaria per garantire sia migliori servizi sia la sostenibilità complessiva del servizio sanitario nazionale
9. E' al contempo interesse della Amministrazione della Giustizia garantire il miglior servizio di salute ai detenuti, senza dover incorrere in un crescente uso di risorse umane e di costi per le traduzioni dagli istituti di pena nelle strutture sanitarie del territorio, in un contesto che vede da un lato la spending review che riduce i finanziamenti complessivi e dall'altro il blocco del turnover che aumenta i carichi di lavoro della Polizia Penitenziaria
10. La Conferenza Unificata, nella seduta del 22 gennaio 2015, ha approvato le "linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie nazionali. In questo contesto, le Regioni, le Province Autonome e le Aziende Sanitarie assicurano la promozione della salute, la diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all'interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le risorse sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l'erogazione di servizi a distanza
11. Federsanità riconosce nella Regione Lazio-Direzione regionale Salute e Politiche Sociali un indispensabile interlocutore per lo sviluppo del progetto del Diario Clinico del Detenuto, anche in relazione alle attività svolte da quest'ultima per la realizzazione di una propria Cartella clinica del detenuto.

Tutto ciò premesso

Il Ministero della Giustizia, Federsanità ANCI e Regione Lazio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si considerano riportate nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto)

La presente “Convenzione” ha lo scopo di adottare una piattaforma di interoperabilità tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata “SANASP” della Regione, l’anagrafe amministrativa dei detenuti denominata “AFIS” del Ministero della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale (adulti e minorenni)

Il Ministero della Giustizia, DG Sistemi Informativi Automatizzati, e Federsanità-ANCI hanno sviluppato una Cartella Clinica del Detenuto che, in connessione con il sistema AFIS del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, unica linea dati nazionale che interfaccia tutti gli Istituti Penitenziari nazionali, costituisce quindi il presupposto logico per la condivisione dei dati sanitari del singolo detenuto in qualsiasi sede di detenzione venga assegnato e pertanto in rapporto a qualsivoglia presidio sanitario del SSN che operi sul territorio in cui insiste l’istituto penitenziario.

La Regione Lazio, a sua volta, ha già adottato una cartella clinica digitalizzata del detenuto denominata SANASP in uso presso gli Istituti Penitenziari della Regione stessa.

Il progetto prevede pertanto lo svolgimento delle seguenti attività:

- approfondimento del contesto normativo di riferimento;
- analisi e disegno dei processi di dettaglio (in ragione di specifici scenari d’uso che saranno concordati tra gli attori interessati);
- definizione delle specifiche tecniche e funzionali della soluzione informatica (con riferimento ai Moduli identificati dal progetto del Ministero della Giustizia/Federsanità-ANCI: Piattaforma di interoperabilità, Dossier Clinico, Diario Clinico del Detenuto, in rapporto all’esistente cartella clinica digitalizzata della Regione Lazio, integrazione tra l’anagrafe amministrativa dei detenuti AFIS e la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario SANASP)
- sviluppo di un prototipo della soluzione informatica;
- sperimentazione sul campo (con riferimento a tutti i possibili scenari d’uso individuati in fase di analisi);
- analisi e realizzazione delle opportune integrazioni con i Sistemi informativi delle strutture sanitarie esterne;
- recepimento degli eventuali adeguamenti da apportare alla soluzione informatica;
- dimensionamento e messa a disposizione della necessaria infrastruttura tecnologica;
- avvio a regime con impegno a realizzare la piattaforma di interoperabilità tra la cartella clinica informatizzata in ambito penitenziario denominata “SANASP” della Regione Lazio, l’anagrafe amministrativa dei detenuti denominata “AFIS” del Ministero della Giustizia e il dossier clinico del detenuto in ambito nazionale (adulti e minorenni) in tutti gli istituti penitenziari della Regione entro 12 mesi dalla firma del presente accordo.

La relativa pianificazione di dettaglio sarà concordata all’avvio delle attività.

Articolo 3 (Durata)

La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, rinnovabile previo accordo delle parti.

Articolo 4 (Adempimenti delle parti)

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di cui sopra, assicurando la disponibilità delle risorse professionali necessarie alla piena attuazione della Convenzione. Allo scopo sarà costituito all’atto della stipula un Gruppo di Lavoro paritetico.

Le Parti si impegnano altresì a sviluppare una progettualità improntata alla protezione dei dati sensibili sanitari delle persone detenute, in funzione delle disposizioni individuate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 5 (Risorse finanziarie)

Il presente Accordo non prevede oneri per le parti, al netto di eventuali sviluppi necessari per l'adeguamento dei propri sistemi informativi alla cooperazione applicativa, ogni parte per proprio conto.

Articolo 6 (Conduzione del progetto)

La regolare programmazione ed esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è assicurata dal Capo Progetto designato dalla Regione Lazio, che dovrà rapportarsi al gruppo di lavoro previsto dall'art.4.

Art. 7

(Obblighi delle parti)

Il Ministero si obbliga: • a coinvolgere la Regione Lazio nei Tavoli di coordinamento tecnico del Progetto. Federsanità, si obbliga:

- a fornire alla Regione Lazio l'assistenza necessaria per realizzare l'interoperabilità tra la piattaforma operativa di Federsanità ANCI, quella della Cartella del Detenuto della Regione Lazio ed il Sistema informativo AFIS Minorile del Ministero della Giustizia.

La Regione Lazio si obbliga:

- a coinvolgere nel Progetto le Aziende sanitarie della Regione.

Art. 8

(Riservatezza dei dati)

notizie e i dati relativi alle strutture ed alle attività dell'Amministrazione, venuti a conoscenza in relazione all'esecuzione delle attività della presente Convenzione, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati dalle parti e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di riservatezza e tutela del dato, rimandando al gruppo di lavoro paritetico di cui all'art. 4 della presente convenzione la definizione delle misure da adottare.

Articolo 9

(Diritto di proprietà)

I prodotti risultanti dalle attività svolte nella presente Convenzione sono utilizzabili dalle Parti che ne possono disporre per finalità inerenti le proprie attività istituzionali citando l'altra parte. Eventuali prodotti software, precedentemente realizzati ed utilizzati in licenza d'uso nell'ambito del presente accordo, restano di proprietà delle strutture che li hanno realizzati.

Roma,

_____ per Ministero della Giustizia _____ per Federsanità – ANCI

_____ per Regione Lazio _____

BILANCIO

MOLISE

L.R. 30.1.18, n. 2 -Legge di stabilità regionale 2018. (BUR n. 7 del 7 del 1.2.18)

L.R. 1 2.18, n. 3 Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020. (BUR n. 8 del 5.2.18)

VENETO

DGR26.1.18, 51 .Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il Triennio 2018-2020.(BUR n. 15 del 13.2.18)

Note

Con il presente atto, ai sensi dell'art. 18 bis, D.Lgs. 118/2011, la Giunta regionale presenta il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio per il triennio 2018-2020.

TRENTO

L.P. 29.12.17, n. 17 - Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 29.12.17, n. 18 - Legge di stabilità provinciale 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 29.12.17, n. 19 - Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020. (BUR n. 52 del 29.12.17)

BOLZANO

L.P. 20.12.17, n. 22 - Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018. (BUR n. 52 del 29.12.17)

Art. 1

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1. Il comma 1-bis dell’articolo 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1-bis. Nei limiti della disponibilità delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nell’ambito socio sanitario per le esigenze di persone che devono assistere pazienti per l’intera degenza ospedaliera, nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla durata del ciclo di cura. I criteri per l’assegnazione di detti miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

2. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-quater. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.”

3. Nel comma 2 dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle parole: “, 2017 e 2018”.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 9

Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

1. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia autorizza l’utilizzo, anche mediante trasformazione d’uso, con o senza interventi edilizi, di edifici o di prefabbricati di proprietà provinciale come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica.

2. Nel caso in cui si renda necessaria la trasformazione d’uso senza interventi edilizi, l’autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio.

3. Nel caso in cui si rendano necessari interventi edilizi, accompagnati o meno da trasformazione d’uso, l’autorizzazione di cui al comma 1 accerta altresì l’intervenuta approvazione del progetto e sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio. L’approvazione del progetto rescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta e accerta la conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.

4. Dell’intervenuto rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è informato il comune interessato. La struttura organizzativa promotrice dell’autorizzazione inoltra al comune i documenti progettuali

degli eventuali interventi edilizi, i contratti di messa a disposizione, locazione o affitto e, nel caso di cui al comma 7, anche l'attestazione di avvenuto accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.”

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche edifici o prefabbricati pubblici o privati messi a disposizione o locati, per una durata massima di quattro anni, alla Provincia autonoma di Bolzano per gli scopi di cui al comma 1, ed è eventualmente rinnovabile. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto costituisce il titolo per la trasformazione d'uso e per gli interventi edilizi eventualmente necessari disposti con l'autorizzazione di cui al comma 1. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto regola il contenuto dell'obbligo di ripristino a carico della Provincia autonoma di Bolzano in caso di interventi edilizi. Alla scadenza del contratto si considera automaticamente ripristinata la destinazione d'uso originaria.

6. L'utilizzo di immobili o di prefabbricati pubblici o privati già messi a disposizione, mediante trasformazione d'uso, per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema nazionale di accoglienza, è autorizzato dal Presidente della Provincia, anche indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica, con efficacia retroattiva.

7. Qualora la messa a disposizione di cui al comma 6 sia stata accompagnata da interventi edilizi, l'autorizzazione retroattiva può essere emessa solo previo accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza statica.

8. Gli organi competenti per l'accertamento di conformità di cui al comma 7 sono gli stessi competenti per l'approvazione del progetto di cui al comma 3.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche ai Sindaci per l'utilizzo di edifici ed aree nell'ambito dei progetti previsti dal progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Art. 15

Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

1. Nel comma 8 dell'articolo 4-sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: “fino all'insediamento di un nuovo medico,” sono inserite le parole: “a decorrere al 1° gennaio 2017”.

“Art. 36-bis (*Mancata fruizione e fruizione differibile di prestazioni sanitarie*) –

. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste d'attesa da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, la persona che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale presso l'Azienda stessa e che non può o non intende presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, è obbligata ad avvisare l'Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario provinciale entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5.

2. Alla persona che non si presenta alla data e all'ora della prestazione prenotata e omette, senza idonea giustificazione, di avvisare ai sensi del comma 1, l'Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 35,00; la sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia dimostrata la fruizione differibile di una prestazione sanitaria.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3. Nell'irrogare e introitare le sanzioni amministrative, l'Azienda sanitaria applica le disposizioni provinciali in materia. I relativi proventi sono attribuiti all'Azienda sanitaria. La sanzione amministrativa non viene irrogata se ricorrono le circostanze stabilite dalla Giunta provinciale, che giustificano la mancata fruizione della prestazione specialistica ambulatoriale prenotata.

5. La Giunta provinciale fissa il termine per l'avviso di cui al comma 1, i criteri per una corretta applicazione del presente articolo, la decorrenza delle misure di cui ai commi 2 e 3, e prevede

eventuali esenzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista nonché misure per una più ampia informazione ai pazienti.”

L.P. 20.12.17, n. 23 -Legge di stabilità provinciale per l'anno2018.(BUR n. 52 del 29.12.17)

L.P. 20.12.17, n. 24 Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.(BUR n. 52 del 29.12.17)

DIFESA DELLO STATO

LOMBARDIA

DGR 29.1.18 - n. X/7826 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. (BUR n. 6 del 5.1.18)

Note

Viene approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (Allegato A) con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del documento: allegato 1) «Analisi dei rischi»; allegato 2) «Tabella responsabilità dirigenziali Giunta Regionale»; allegato 3) «Analisi di contesto interno ed estero»; allegato 4) Modelli di dichiarazione.

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

LOMBARDIA

DGR 29.1.18 - n. X/7826 Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. (BUR n. 6 del 5.1.18)

Note

Viene approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (Allegato A) con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del documento: allegato 1) «Analisi dei rischi»; allegato 2) «Tabella responsabilità dirigenziali Giunta Regionale»; allegato 3) «Analisi di contesto interno ed estero»; allegato 4) Modelli di dichiarazione.

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PIEMONTE

DGR 2812.17, n. 1-6311 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

Viene approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017–2019 della Regione Piemonte, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale(a cui si fa rinvio)

PUGLIA

DGR 12.1.18, n. 7 DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione Gruppo Tecnico Operativo per l'attuazione dei Sistemi di Sorveglianza.(BUR n. 23 del 12.2.18)

Note

Viene costituito un Gruppo Tecnico Operativo per l'attuazione e il coordinamento dei Sistemi di Sorveglianza, così composto:

Un coordinatore regionale con competenze tecnico scientifiche; Referenti dei Dipartimenti di Prevenzione (UO Epidemiologia, ovvero UO Promozione della Salute), uno per ciascuna ASL, con piena delega ad operare in seno all'ASL di appartenenza in materia di “Sorveglianza di Popolazione; Sarà compito del Gruppo Tecnico Operativo:

– creare un modello organizzativo per la realizzazione della sorveglianza di popolazione; – favorire l'integrazione dei risultati del sistema con le fonti informative esistenti; – promuovere la

comunicazione e l'utilizzo dei risultati sia delle sorveglianze già esistenti che quelle in divenire; – partecipare alle attività tecnico-organizzative a livello nazionale.

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia provvederà alla richiesta alle singole AA.SS.LL. di un referente del Dipartimento di Prevenzione (1 per ciascuna azienda) con piena delega ad operare in seno all'ASL di appartenenza in materia di "Sorveglianza di Popolazione". Provvederà, inoltre, ad individuare il coordinatore regionale con esperienza consolidata nella realizzazione di progetti regionali di indagini di popolazione e nella conduzione tecnico-scientifica di indagini nazionali.

VENETO

L.R. 26.1.18, n1 - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". (BUR n. 11 del 30.1.18)

Art. 1

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo le parole: "*raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale*" inserire le seguenti: "*, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati,*".

Art. 2

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. All'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge."

Art. 3

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20

della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

DGR 26.1.18, n. 51 - Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 /2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"..(BUR n. 15 del 13.2.18)

Note

PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", all'articolo 1, comma 8, prevede che:

“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...).”

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA), confermandolo nel PNA 2016, ha sottolineato che il processo di formazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) richiede la piena partecipazione degli organi di indirizzo (per le Regioni Giunta e Consiglio), attraverso la definizione degli obiettivi fondamentali della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione evidenziata nel Piano stesso.

Sulla base di tali indicazioni, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 17 gennaio 2017 n. 11 e con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (DUPCR) 18 gennaio 2017 N. 3 è stato approvato il "*Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto*", predisposto congiuntamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta (RPC) e dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio, secondo una procedura elaborata in modo condiviso dagli stessi Responsabili.

Al fine di renderlo quanto più aderente allo scenario giuridico – amministrativo, in continua evoluzione, relativo alla materia della prevenzione della corruzione, con D.G.R. n. 2142 del 29 dicembre 2017, è stato approvato l'Aggiornamento per l'anno 2018 al Documento di indirizzo citato, aggiornamento condiviso dai Responsabili di Giunta e Consiglio, da tenere in debita considerazione nella predisposizione del nuovo Piano triennale 2018-2020.

Il PTPC rappresenta uno degli strumenti fondamentali, di cui dispone ciascuna Amministrazione, per dare concreta e specifica attuazione alle disposizioni regolatorie, normative e amministrative, dettate in materia e per dare evidenza alla strategia di prevenzione della corruzione, individuata e definita quale efficace mezzo di prevenzione e contrasto dell'illegalità nell'ambito dell'ente.

Oltre a ciò, proprio per dare piena realizzazione all'indirizzo strategico individuato nell'Aggiornamento per l'anno 2018, consistente nel "*Coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto*", è stata data la possibilità ai soggetti esterni all'amministrazione, portatori di interessi, di formulare osservazioni o proposte, al fine di acquisire elementi utili ad una migliore formulazione del Piano relativo al triennio 2018-2020.

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e in conformità alle prescrizioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione e nell'Aggiornamento per l'anno 2018 al "*Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto*", il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale, ha predisposto e trasmesso all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico con nota n. prot. 0022896 del 19 gennaio 2018, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto 2018-2020, che viene ora presentato per la sua adozione alla Giunta regionale quale **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA DISPOSIZIONE

Si procede all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto 2018-2020, di cui all'**Allegato A**, così come predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale, dott. Lorianò Ceroni (a cui si fa rinvio).

DIPENDENZE

LAZIO

DGR 16.1.18, n. 9- Modifica della DGR 24 maggio 2016 n. 272, "Legge regionale del 5 agosto 2013, n. 5. Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo" e dell'incluso Allegato A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Viene stabilita la composizione dell'Osservatorio regionale nel numero complessivo di 21 membri, con incarico a titolo onorifico e senza oneri a carico della Regione;

Vengono fissati i criteri per la composizione, le modalità di funzionamento, i compiti e le principali attività dell'Osservatorio regionale, all'Allegato A della presente deliberazione, che modifica e sostituisce quanto precedentemente stabilito con la DGR 24 maggio 2016 n. 272 e relativo allegato.

ALLEGATO A

Art. 1

(Composizione)

1. L'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)", è composto da 21 persone, di cui di diritto:

- l'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza della Regione Lazio o da un suo delegato;
- Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e Salute o da un suo delegato;
- Il Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, con compiti di coordinamento amministrativo;
- Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Lazio);

nonché da 17 esperti esterni, operanti:

- nel campo dei servizi sociali, sanitari o scolastici pubblici;
- nelle università o in eminenti istituti di ricerca;
- in altri servizi pubblici interessati al fenomeno del gioco d'azzardo;
- in organismi di terzo settore specializzati nel contrasto e la prevenzione del Gioco d'azzardo Patologico, nel contrasto al sovraindebitamento ed all'usura, nella tutela dei consumatori e nell'associazionismo familiare.

Tra i componenti esterni selezionati viene nominato un Presidente, sulla base di una comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica nell'ambito del gioco d'azzardo patologico.

L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del supporto dei funzionari dell'Area Politiche per l'Inclusione, per le funzioni di segreteria.

Art. 2

(Finalità)

L'attività dell'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP) è finalizzata a fornire strumenti di analisi, conoscenza e verifica a supporto delle politiche di programmazione regionale, oltre a rappresentare uno strumento strategico e di aiuto per poter meglio coordinare e integrare gli interventi su tutto il territorio regionale.

Articolo 3

(Attività istituzionali)

L'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP), così come previsto dall'art.6 comma 2 della LR 5/2013 svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) studio e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;

b) predisposizione e formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

c) individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi, destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 10;

d) verifica dell'impatto delle politiche e redazione di un rapporto annuale.

Art. 4

(Organizzazione)

L'Osservatorio nell'ambito delle proprie competenze:

1. Stabilisce con proprio Regolamento le modalità di convocazione e di funzionamento, nonché ogni altra attività o attribuzione, nei limiti di competenza, atte a garantire l'efficacia e l'efficienza della propria azione, anche istituendo appositi sottogruppi di lavoro tematici e provvedendo alla nomina di un Segretario dell'Osservatorio;

2. Il Presidente dell'Osservatorio regionale ha facoltà di far partecipare alle riunioni anche soggetti esterni con specifiche competenze professionali, a supporto della missione istituzionale e dei compiti dell'Osservatorio;

3 Promuove la sottoscrizione di accordi e di protocolli di intesa con le Istituzioni e le Università per le finalità dell'Osservatorio Regionale ovvero per implementare misure ed interventi più efficaci nel contrasto al fenomeno della dipendenza grave da gioco d'azzardo.

Articolo 5

(Partecipazione e informazione)

1. L'Osservatorio garantisce la massima diffusione delle attività e dei propri risultati e individua forme di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti della società civile, impegnati sul fenomeno del gioco d'azzardo;

2. I resoconti delle attività svolte e i documenti predisposti sono resi disponibili con pubblicazione sul sito internet: www.socialelazio.it

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'Osservatorio è istituito senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, così come previsto dall'art. 6, comma 4, della LR 5/2013.

LAZIO

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G01081 Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione di ulteriori candidature di esperti, esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo - Legge regionale n. 5 del 5 agosto 2013. (BUR n. 12 dell'8.2.18)

Note

Viene confermata l'idoneità dei candidati alla composizione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, così come già determinato con atto n. G05431/2017.

Si procede all'acquisizione di ulteriori candidature di esperti, esterni all'amministrazione regionale, per la formazione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, nella prospettiva di ampliare il numero dei componenti dell'Osservatorio (da 15 a 21), in un'ottica di maggiore completezza delle professionalità ivi rappresentate, funzionali alla sua missione;

Viene approvato pertanto l'Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di ulteriori candidature per esperti, esterni all'amministrazione regionale, in materia di disturbo da gioco d'azzardo, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO

DI SELEZIONE PER L' ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE, DA PARTE DI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER LA FORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO LEGGE REGIONALE N 5 DEL 5 AGOSTO 2013

La Regione Lazio

VISTA la L.R. 5 agosto 2013 n. 5 – “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)” ed in particolare l'art. 6 ‘Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo’ che disciplina l'istituzione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 16 gennaio 2018, “Modifica della DGR n. 272 del 24 maggio 2016 Legge regionale del 5 agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo e dell'incluso Allegato A”; con cui si approvano le modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo ed in particolare l'art.1 dell'Allegato A della citata delibera, con cui viene delineata la composizione dell'Osservatorio, composto da 21 persone come di seguito riportate: - di diritto, dall'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza della Regione Lazio o un suo delegato; - di diritto, dal Presidente della Commissione Consiliare Politiche sociali e salute o un suo delegato; - dal Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, con compiti di coordinamento amministrativo; - da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Lazio); nonché da 17 esperti esterni operanti: - nel campo dei servizi sociali, sanitari o scolastici pubblici; - nelle università o in eminenti istituti di ricerca; - in altri servizi pubblici interessati al fenomeno del gioco d'azzardo; - in organismi di terzo settore specializzati nel contrasto e la prevenzione del Gioco d'azzardo Patologico, nel contrasto al sovraindebitamento ed all'usura, nella tutela dei consumatori e nell'associazionismo familiare.

Tra i componenti esterni selezionati viene nominato un Presidente, sulla base di una comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica nell'ambito del gioco d'azzardo patologico.

AVVISA

La Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali intende acquisire le candidature per la nomina di n. 17 esperti esterni all'amministrazione, al fine di fornire un supporto alle politiche di programmazione regionale e poter meglio coordinare e integrare gli interventi sul fenomeno del gioco d'azzardo in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche su tutto il territorio regionale.

Art. 1 – Descrizione dell'attività

L'incarico è conferito per la partecipazione alla composizione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, in qualità di esperto nei seguenti ambiti (come da allegato A art.1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 9 del 16 gennaio 2018):

1. presa in carico sanitaria e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo patologico;
2. prevenzione e contrasto al GAP;
3. ambito scientifico degli aspetti socio-economici del fenomeno del gioco d'azzardo;
4. sovraindebitamento, usura e rischio finanziario connessi al gioco d'azzardo;
5. associazionismo impegnato in interventi di prevenzione e contrasto al GAP;
6. associazionismo impegnato nella tutela dei consumatori;
7. associazionismo familiare.

La presentazione della candidatura e l'inserimento nell'elenco degli idonei a Componente dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, non comporta alcun diritto al conferimento di incarichi presso l'Amministrazione regionale. Le attività dei singoli componenti sono

attribuite a titolo onorifico e il loro espletamento non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese o gettone di presenza o altro.

Art. 2 –Requisiti generali di ammissione

Ai sensi degli articoli 371 e 366 del Regolamento Regionale n. 1/2002, per quanto compatibili, ed in considerazione delle specifiche finalità dell'Avviso e della stretta necessità di prevenire qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, possono presentare la propria candidatura le sole persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- 1) godere dei diritti civili e politici;
- 2) non essere stati interdetti dai pubblici uffici;
- 3) non aver riportato condanne in giudizi contabili e non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o per altri delitti non colposi;
- 4) non avere procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
- 5) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci, di imprese, società o enti privati, che abbiano rapporti contrattuali in corso con la Direzione Salute e politiche sociali o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi di competenza della medesima direzione regionale;
- 6) di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse; 7) non aver subito nell'ultimo triennio, per negligenza, ritardo o inadempimento, la formale revoca di precedenti incarichi conferiti dalla Regione Lazio; 8) non avere contenziosi in essere con la Regione Lazio.

Art. 3 – Requisiti specifici di ammissione

Titolo di studio: diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento; Titoli specifici aggiuntivi attinenti le materie dell'incarico: specializzazioni, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, aggiornamento professionale con partecipazione a master, corsi, seminari, eventuali pubblicazioni. Esperienza professionale di almeno tre anni, nella disciplina richiesta, un'esperienza inferiore ai tre anni può essere sostituita da particolari titoli formativi specifici che saranno valutati al massimo fino ad un anno. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. La Regione Lazio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di ammissione e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. Qualora emerga la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, oltre a doverne rispondere ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Art. 4 – Modalità di presentazione della candidatura

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato art. 2 e 3, possono presentare apposita candidatura, indicando l'ambito di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 1. I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione, corredata con le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

1. dichiarazione relativa alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. dichiarazione relativa all'assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico;
3. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli art. 53 del D.Lgs. 58/98, 13 e 14 del D.L. n. 58/98 e ss.mm.ii;
4. dichiarazione relativa all'assenza, ai sensi dell'art. 356, comma 6, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 di: i) interdizione dai pubblici uffici; ii) condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; iii) procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
5. dichiarazione di non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci, di imprese, società o enti privati, che abbiano rapporti contrattuali in corso con la Direzione

Salute e Politiche Sociali o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi di competenza della medesima Direzione regionale;

6. dichiarazione dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto d'interessi (art. 53 d. lgs. n. 163/2001, come modificato dalla legge 190/2012);

7. dichiarazione di non aver subito nell'ultimo triennio, per negligenza, ritardo o inadempimento, la formale revoca di precedenti incarichi conferiti dalla Regione Lazio e di non avere contenziosi in essere con la Regione Lazio;

. dichiarazione con la quale il candidato accetta i contenuti del presente avviso e le condizioni di svolgimento dell'incarico e comunica il proprio domicilio, nonché numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

Le candidature dovranno contenere in allegato, oltre la fotocopia del documento di identità (non è necessaria la fotocopia del documento di identità in caso di candidatura firmata digitalmente, art. 38 del DPR 445/2000), il curriculum (redatto in formato europeo) formativo e professionale aggiornato, datato e sottoscritto dal candidato.

Al curriculum deve essere allegata una scheda sintetica riepilogativa dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3: titolo di studio esperienza maturata e documentata di almeno 3 anni nel settore attinente titoli formativi aggiuntivi relativi alle materie dell'incarico

Nella candidatura l'interessato deve indicare una casella di posta elettronica ordinaria che verrà utilizzata dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, ad ogni effetto di legge, per qualsiasi comunicazione inerente la formazione dell'Osservatorio regionale in parola. È quindi onere di ogni istante garantire la funzionalità di tale casella, comunicando tempestivamente all'Area Politiche per l'Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali qualsiasi variazione o problema dovesse insorgere. La Direzione Salute e Politiche Sociali non risponde per problemi conseguenti alla mancata funzionalità di tale casella. Saranno considerate nulle le candidature: - trasmesse tardivamente o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le candidature dovranno essere proposte per iscritto e dovranno essere inoltrate, tramite: -posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it . I file allegati al messaggio di posta elettronica certificata dovranno essere in formato pdf.

Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; la PEC deve indicare nell'oggetto: "Candidatura per formazione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo". Il mancato rispetto del termine di scadenza sarà motivo di non ammissibilità alla selezione.

Art. 5 - Criteri di affidamento

La procedura di selezione avverrà attraverso l'esame dei curricula e sarà effettuata da apposita Commissione, costituita per un periodo di tre anni, che stilerà l'elenco degli esperti idonei a componente dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di conferire gli incarichi anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non conferire alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

L'esito delle valutazioni verrà approvato con atto della Direzione Salute e Politiche Sociali e pubblicato sul sito www.socialelazio.it. Saranno considerate inammissibili, le candidature che non dichiarano la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2

In caso di dimissioni di uno dei componenti dell'Osservatorio, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dal suddetto elenco di idonei. L'Amministrazione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/00, è tenuta ad effettuare idonei controlli a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 o 47 del succitato D.P.R. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità nel corso del procedimento di nomina, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.

L'istruttoria per l'ammissibilità dei candidati alla presente procedura è effettuata dagli uffici amministrativi sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. I soggetti interessati potranno prendere visione del presente avviso e del relativo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio all'indirizzo www.socialelazio.it

ulteriori informazioni, rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Concetta Bevilacqua, presso la Regione Lazio - Direzione Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per l'Inclusione - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- Stanza 231), tel. 06.5168.8373

Art. 6 - Revoca dell'incarico

Ferme restando le ulteriori ipotesi di revoca eventualmente previste dai singoli atti di conferimento e dalle norme vigenti per i singoli incarichi, l'Amministrazione, con atto motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento la revoca dell'incarico, nelle seguenti ipotesi: 1. dimissioni del soggetto interessato; 2. perdita o assenza dei presupposti previsti dall'articolo 2; 3. gravi o reiterati inadempimenti nell'esecuzione dell'incarico, ricorrenti, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi: a) ingiustificata o ripetuta assenza alle riunioni convocate; b) indisponibilità alla fissazione di riunioni secondo un calendario idoneo alla conclusione delle operazioni nei termini previsti; c) mancata segnalazione dell'insorgenza di ipotesi di conflitto di interesse o altre incompatibilità rispetto alle operazioni da compiere; d) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza connessi all'incarico; e) grave o ripetuta negligenza, imperizia, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico; 4. altre ipotesi che non consentano la prosecuzione dell'incarico.

Art. 7 - Codice etico di comportamento

La Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della D.P.R. n.62/2013 ha emanato un codice di comportamento che costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali la stessa Regione si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività. Con la presentazione della candidatura di cui al presente avviso, il candidato si impegna all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Generale di Comportamento di cui al citato D.P.R. 62/2013 e del Codice Regionale di Comportamento di cui alla D.G.R. 33/2014 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 30/01/2014, informando la propria attività e condotta a quanto ivi contenuto. L'eventuale inosservanza delle disposizioni previste nei suddetti codici comporta l'applicazione di sanzioni che possono giungere, ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze di legge, alla revoca dell'incarico in corso.

Art. 8 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, al procedimento di presentazione delle candidature e al conferimento dei singoli incarichi si applicano le disposizioni vigenti, anche qualora non espressamente richiamate nel presente Avviso. Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per motivate esigenze amministrative, secondo le ordinarie regole vigenti, senza che i candidati possano avanzare pretese.

Ai fini di cui alla legge 241/1990, la struttura responsabile del procedimento di ammissione delle candidature è l'Area "Politiche per l'Inclusione" della Direzione Salute e Politiche Sociali. La struttura responsabile del provvedimento di inserimento nell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo è la Direzione Salute e Politiche Sociali.

Art. 9 - Durata del mandato dei componenti l'Osservatorio

I componenti dell'Osservatorio restano in carica per tre anni. I membri non di diritto possono essere confermati una sola volta. Ogni triennio si procede ad indire un nuovo avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco degli esperti idonei. Contestualmente, viene verificata la persistenza dei requisiti degli idonei già iscritti.

Art. 10 - Trattamento dei dati – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si si informa che: - il trattamento dei dati personali dei soggetti candidati è finalizzato unicamente alla acquisizione di candidature per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico. - il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione Lazio nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico da affidare o affidato, o di terzi nei soli casi e limiti previsti dalle norme vigenti, nonché trasmessi ad altre amministrazioni per le verifiche eventualmente necessarie. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione della candidatura e per l'inserimento nell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo. Il rifiuto comporta l'inammissibilità della candidatura. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali". Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale. Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali.

MARCHE

DGR 8.1.18, n 4 - L.R. n. 3 del 07/02/2017 - "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network". Attuazione art. 11 Giornata dedicata alla lotta al GAP.". (BUR n. 7 del 26.1.18)

Note

Viene istituita la "Giornata dedicata alla lotta al Gioco d'Azzardo Patologico" della Regione Marche il giorno 26 febbraio; • che il programma della Giornata ed il coordinamento delle attività sono delegati al dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e sport.

TOSCANA

L.R. 23.1.18, n. 4 - Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.(BUR n. 5 del 31.1.18)

Art. 1 Modifiche al titolo della l.r. 57/2013

1. Nel titolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: "della ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "del gioco d'azzardo patologico".

Art. 2 Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

1. Al punto 1 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "La ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "Il gioco d'azzardo patologico".

2. Il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: "3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la potestà di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico;"

3. Dopo il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: " 3 bis. Tale potestà regionale è confermata dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;"

4. Al punto 5 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "da ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "da gioco d'azzardo patologico".

Art. 3 Definizioni.Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57/2013 la parola: "ludopatia" è sostituita dalla seguente: "gioco d'azzardo patologico".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: "d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931."

Art. 4 Distanze minime. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: "Art. 4 Distanze minime

1. È vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa

della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); b) luoghi di culto; c) centri socio-ricreativi e sportivi;

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; e) istituti di credito e sportelli bancomat; f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socioricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità; b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall'articolo 1, comma 943, della l. 208/2015.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.”.

Art. 5 Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 53/2013 è aggiunto il seguente: “1 bis. Nell'ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.”.

Art. 6 Obblighi dei gestori e del personale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “Obblighi dei gestori e del personale”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 le parole: “alla ludopatia” sono sostituite dalle seguenti: “al gioco d'azzardo patologico”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 è aggiunto il seguente: “3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e di assicurare l'iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi.”.

4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 è aggiunto il seguente: “3 ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto.”.

Art. 7 Formazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 7 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente: “Art. 7 Formazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l'Osservatorio, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.

2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati: a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; b) all'attivazione della rete di sostegno; c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.

Art. 8 Campagne di informazione e sensibilizzazione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 57/2013

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “b) a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;”

Art. 9 Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 53/2013

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 53/2013 è inserito il seguente: “Art. 8 bis Campagne di informazione nelle scuole

1. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco”.

Art. 10 Controllo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 57/2013, le parole: “dei divieti di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7”.

Art. 11 Sanzioni. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: “di cui all'articolo 4, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all' articolo 4”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: “1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente: “1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell'attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”.

5. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: “articoli 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 5 e 6, commi 1 e 2”.

Art. 12 Abrogazioni

1. L'articolo 16 della l.r. 57/2013 è abrogato.

RISOLUZIONE 16 gennaio 2018, n. 195 Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 16 gennaio 2018 collegata alla legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto che si concede all'industria del gioco d'azzardo di accedere ai luoghi primari di socialità, sia reale che virtuale, rompendo le barriere di confinamento logistico e temporale, quali bar, circoli ricreativi, ristoranti, senza nessun vincolo, né di luogo, né di orario, in strisciante contraddizione di fatto con i limiti previsti dal nostro ordinamento, secondo cui il gioco d'azzardo è un vulnus dei principi basilari del vivere sociale. Non a caso l'articolo 718 del Codice penale prevede che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta”, mentre l'articolo 720 del Codice penale prevede che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. La pena è aumentata: 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.”.

Valutato che esiste un “continuum” tra comportamento normale e comportamento conclamato in ordine al disturbo da gioco d’azzardo. È indispensabile comprendere questo concetto in chiave di prevenzione. È indispensabile comprenderlo, anche e soprattutto, in chiave di percezione del rischio: nessuno può considerarsi al sicuro, protetto a prescindere dal rischio del disturbo conclamato! La posta in gioco (per usare il gergo dei giocatori d’azzardo) è altissima sia sul piano individuale, sia familiare, che sociale, con costi enormi: - biologico-sanitari (per esempio comorbidità psichiatrica, fino al suicidio); - familiari (disgregazione, incompetenza genitoriale, sofferenza diffusa nel nucleo); - economici (rovina del patrimonio e accentuazione dei problemi familiari); - giudiziari (usura, riciclaggio, furti); - sociali (psicosomatosi sociale del disturbo).

Favorire e implementare la percezione del rischio diventa, in questo panorama, istituzionalmente doveroso. È chiaro che non è una questione meramente semantica introdurre un cambiamento di definizione, peraltro già accolto da autorevoli “bibbie” scientifiche come il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali (DSM V) e dallo stesso Ministero della salute. La trasformazione da gioco d’azzardo patologico (GAP) a disturbo da gioco d’azzardo (DGA) implica, suggerisce la capacità del sistema di non abbassare mai la guardia rispetto al rischio di sviluppo di problematiche correlate al gioco; suggerisce che la comunità diventi soggetto di attenzione solidale, proprio perché consapevole del rischio a cui è sottoposta, una comunità consapevole può esercitare in modo virtuoso una forma straordinaria di autocontrollo sociale e se davvero dotata di “empowerment” partecipativo, potrà tradurre la propria capacità solidale, da soggetto dapprima responsabile e in soggetto competente nell’affrontare problematiche che non possono che riguardare tutti.

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali competenti, al fine di sostituire, nella normativa nazionale e nelle fonti derivate, i termini “gioco d’azzardo patologico” e “ludopatia” con il termine “disturbo da gioco d’azzardo.”.

EDILIZIA SOCIALE

PIEMONTE

REG. REG.LE 19.1.18, n. 1/R. Regolamento regionale recante:”Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”.(BUR n. 4 del 25.1.18)

Art. 1 (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 12/R/2011)

1. All’articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera: “e bis) sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all’articolo 10, comma 5, della l.r. n. 3/2010, in scadenza, qualora il comune accerti l’impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa”.

DGR 22.12.17, n. 48-6240 -Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrispondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l’anno 2017. (BUR n. 5 del 1.1.18)

Note

Viene stabilito che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori per l’anno 2017, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all’articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all’articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00. Si specifica che il reddito sul quale

deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2016.

La quota deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 30 marzo 2018.

DGR 22.12.17, n. 49-6241 Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. DGR n. 21-5075 del 22 maggio 2017. Linee di indirizzo e programmazione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale". Ridefinizione termini degli obiettivi. (BUR n. 5 del 1.1.18)

Note

Viene modificato l'allegato A "Linee di indirizzo e programmazione alle Agenzie territoriali per la Casa del Piemonte" della deliberazione della Giunta regionale n. 21-5075 del 22 maggio 2017 differendo al 31 dicembre 2017 i termini previsti per il raggiungimento degli obiettivi annuali ed escludendo dall'obiettivo n. 5 gli interventi ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della preesistente ATC di Asti.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione si configurano quali atti di indirizzo e programmazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis e ai fini e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale" per le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, enti ausiliari della Regione, assegnati ai Presidenti delle Agenzie medesime; 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

ENTI LOCALI

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 102-6294- Linee di indirizzo per il processo di riconfigurazione organizzativa conseguente alla lr 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)". (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

PREMESSA

L'art. 12, comma 8 della LR 23/2015 prevede che la Giunta regionale a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alla province in attuazione della L 56/2014, con propria deliberazione, provveda alla configurazione degli uffici delle Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

In tal senso la Giunta regionale ha avviato un processo di riorganizzazione delle strutture maggiormente coinvolte dalla riforma (con l'istituzione di 5 strutture temporanee "Agricoltura del territorio" e il processo di revisione interno alla direzione Coesione sociale); tale processo, formalizzato anche attraverso l'individuazione di specifici obiettivi interdirezionali per l'anno in corso, si è articolato in analisi organizzative congiunte con le direzioni maggiormente coinvolte dal processo di riordino delle funzioni e in approfondimenti con le direzioni centrali competenti in materia di Risorse umane, Patrimonio e tecnico, Sistemi informativi, e in altre funzioni ascritte alla competenza del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale (Servizi Generali Operativi, uffici URP).

Il completamento del processo di convergenza dell'inquadramento del personale trasferito ex LR 23/2015, oggi inserito nel ruolo separato di durata transitoria, deve peraltro necessariamente attendere la stipulazione del nuovo CCNL, ma si rende ormai necessaria e non più rinviabile, ad oltre un anno e mezzo dalla decorrenza del trasferimento stesso (1 gennaio 2016), l'adozione di tutti i provvedimenti utili a massimizzare la coerenza della gestione dell'assetto organizzativo, ad assumere i possibili interventi a carattere ordinamentale e a perseguire l'obiettivo dell'efficienza gestionale.

Oltre alle risultanze delle suddette analisi, nell'elaborazione delle presenti linee di indirizzo si è altresì tenuto conto:

- della particolare complessità gestionale del personale ex provinciale distaccato presso le amministrazioni di provenienza per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate dalla LR 23/2015 alle province piemontesi che, di fatto, comporta nuove sfide organizzative che si aggiungono alle ordinarie problematiche nella gestione delle risorse umane e nel soddisfacimento del relativo fabbisogno per l'esercizio delle attività;
- dell'inevitabile ridisegno della dislocazione territoriale degli uffici regionali, dovuto sia all'acquisizione di 389 dipendenti con sede decentrata (pari al 76% del personale trasferito ed assegnato agli uffici regionali – 510 unità) che al necessario ripensamento per ogni funzione riacquisita del miglior livello di decentramento gestionale possibile tale da assicurare nei confronti del territorio l'erogazione di servizi e di informazioni, l'accesso all'Ente Regione espresso dalla collettività locali, la gestione locale delle funzioni. In tal senso occorre delineare strumenti organizzativi che consentano il contemperamento tra l'efficienza gestionale, frutto di un processo di accentramento verso le strutture regionali della sede centrale di Torino (attività di programmazione, utilizzo di procedure centrali, informatizzazione dei procedimenti e dei processi, ecc.), e l'efficacia nei confronti dell'utenza e del territorio. In tale quadro spetterà poi alle direzioni definire, per i diversi processi gestiti, quale livello di decentramento operativo sia necessario, ottimale e sostenibile (sportelli, rappresentanza, dialogo con il territorio, attività ispettive e di controllo, ecc.);
- delle considerazioni emerse nel quadro delle relazioni istituzionali fra Regione Piemonte, Province piemontesi e Città metropolitana di Torino, che hanno richiesto una continua interlocuzione e una valutazione delle diverse criticità che la complessa gestione delle funzioni comporta;
- del dialogo avviato, fin da subito, con i rappresentanti delle OO.SS. aziendali (ma anche con quelli provenienti dalle province) per quanto attiene le problematiche di pertinenza;
- della necessità di integrare i criteri di mobilità interna alle disposizioni dell'art 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi, alla luce dell'accresciuto decentramento operativo del personale regionale (su di un totale di 2900 dipendenti in servizio, 550 operano in sede decentrata, pari al 19% della forza lavoro). Oltre a puntuali interventi di natura spiccatamente organizzativa, occorre integrare alcuni degli ordinari strumenti e modalità gestionali al fine di perseguire una efficace gestione dell'attività amministrativa..

LA DISPOSIZIONE

Vengono stabilite le seguenti linee di indirizzo riferite a specifiche tematiche:

a) Superamento giuridico del ruolo separato di durata transitoria (ex art. 12, comma 3 della LR 23/2015).

– Si tratta di uno strumento di natura giuridico-economica per assolvere alle previsioni di legge (ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014 conservazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento); – dal punto di vista organizzativo, conseguentemente, il personale ivi iscritto può accedere agli ordinari istituti di mobilità interna ed esterna all'Ente, secondo le rispettive discipline, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014; – per quanto attiene all'attribuzione delle attività di lavoro al personale distaccato (ex art. 12, comma 4), occorre far riferimento al criterio della prevalenza dell'impiego sulle funzioni confermate, attribuite e delegate ai sensi della LR 23/2015, già utilizzato per l'individuazione dei contingenti di personale da trasferire presso la Regione Piemonte. Nel rispetto di tale principio, sono ammissibili da parte degli enti di distacco disposizioni di integrazione o modificazione di tali attività anche rispetto a materie e procedimenti connessi, anche nel contesto delle riorganizzazioni effettuate da ciascuna provincia o città metropolitana, rientrando tali disposizioni nelle ordinarie modalità di gestione organizzativa e del rapporto di lavoro del personale loro messo a disposizione attraverso il distacco; il suddetto principio di maggiore flessibilità viene ammesso in un contesto di reciprocità fra la Regione Piemonte e gli enti di distacco e attuato previa informazione alla Regione Piemonte; – le direzioni regionali di riferimento, nell'esercitare per quanto di competenza la responsabilità regionale verso le funzioni, materie o attività confermate, attribuite e delegate dalla LR 23/2015, collaborano

con gli enti delegati, anche attraverso l'impiego di proprio personale ove necessario, per il corretto svolgimento delle stesse; – ai fini della gestione dell'art. 12, comma 9, le esigenze di sostituzione considerate indispensabili nell'ambito del contingente del personale distaccato vengono soddisfatte prioritariamente attraverso gli strumenti dell'istituto della mobilità interna; – successivamente all'adozione di specifici provvedimenti di mobilità o di accordi, si provvederà ad aggiornare con determinazione dirigenziale gli allegati alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, con la quale la Regione Piemonte ha approvato l'accordo contenente gli elenchi nominativi del personale delle Province e della Città metropolitana da trasferire o di cui viene disposto l'avvalimento; – i soggetti competenti della Regione e degli enti di distacco devono procedere alla formale presa d'atto degli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità del personale trasferito ai sensi della LR 23/2015, nel rispetto dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del personale acquisito. In particolare, per il personale regionale distaccato, ciascuna Provincia/Città metropolitana formulerà a Regione una proposta ricognitiva in cui saranno enucleate, in una motivata relazione di continuità rispetto alle attività attualmente svolte, supportata dai provvedimenti formali correlati agli incarichi in esame; Regione procederà a conferire con proprio atto giuntale carattere costitutivo agli stessi con scadenza parificata agli altri incarichi regionali, fermo rimanendo, sul piano economico, l'osservanza dell'art. 1, comma 96, lett. a) della L. 56/2014. La suddetta procedura interesserà anche il personale parzialmente impiegato in utilizzo condiviso, per intervenuto accordo o convenzione con le province.

b) Configurazione delle articolazioni decentrate a livello provinciale e sub-provinciale delle strutture e degli uffici regionali.

Nell'attuale prospettiva di strutture organizzative territoriali a livello di quadrante, effettuato il riordino delle sedi fisiche atte ad ospitare gli uffici regionali, si definiscono le seguenti articolazioni territoriali:

b. 1) Strutture organizzative territoriali: Settori e strutture temporanee e di progetto (ex art. 6, comma 2 della LR 23/2008) per le quali il provvedimento organizzativo di istituzione ne definisce nel nome o nei contenuti il riferimento alla competenza territoriale di quadrante. La sede della struttura coincide con la sede di lavoro del dirigente responsabile e della sua unica segreteria.

b. 2) Unità territoriali Unità territoriale è l'articolazione, di norma a livello di capoluogo di provincia, di strutture organizzative territoriali di quadrante. Ove le peculiarità geografiche o del tessuto socioeconomico le rendano necessarie, è possibile individuare unità territoriali a livello subprovinciale.

b. 3) Presidi Presidio è una sede regionale decentrata, ordinariamente a livello di capoluogo di provincia, dove trovano sede di lavoro dipendenti regionali assegnati a strutture centrali. Il presidio assicura, una volta individuati, i servizi diretti al cittadino e al territorio e partecipa ordinariamente all'elaborazione di procedimenti, processi e attività tecnicoispettive definiti a livello centrale a prescindere dal riferimento territoriale delle pratiche. Il presidio può avere rilevanza anche interdirezionale e i dipendenti ivi allocati ottimizzano la collaborazione e l'interscambio anche a scavalco delle diverse strutture organizzative di riferimento e come gestione integrata con i servizi erogati dagli uffici URP attivati nei capoluoghi di provincia.

b. 4) Ubicazioni di telelavoro in uffici a gestione regionale

Ad integrazione del sistema delle sedi regionali sopra delineato, possono sussistere, infine, delle mere ubicazioni fisiche atte a ospitare postazioni di lavoro, ove i costi di gestione siano sostenibili e giustificabili, da intendersi quali sedi di telelavoro a carico della Regione Piemonte.

A completamento delle articolazioni territoriali sopra descritte, si citano gli uffici con sede specifica e precisamente: - l'Ufficio di Roma - l'Ufficio di Bruxelles - la sede di Cuneo del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera - il Settore Sismico con sede a Pinerolo

L'istituzione o la modificazione delle Unità territoriali e dei Presidi è effettuata dal Segretario generale sentite le direzioni interessate, previa istruttoria dei settori competenti in materia di organizzazione e del patrimonio regionale su proposta del direttore. Quest'ultimo è tenuto a motivarne la richiesta di formalizzazione. Detta articolazione integra e specifica i provvedimenti di

organizzazione di istituzione delle strutture organizzative. In sede di prima applicazione viene effettuata una ricognizione delle strutture organizzative aggiornate alle ultime modifiche, unitamente all'individuazione per ciascuna delle eventuali articolazioni territoriali

c) Indirizzi di gestione del personale.

La sede di lavoro del dipendente regionale viene definita nel contratto individuale di lavoro e con successivi eventuali provvedimenti di mobilità interna, nel contesto delle strutture organizzative e delle articolazioni su indicate, ove la sede di lavoro sia diversa dal capoluogo regionale. E' fatta salva la specifica disciplina del lavoro a distanza.

Ai fini del controllo dell'osservanza degli obblighi cui è tenuto ciascun dipendente, la/le Direzione/i responsabile/i del presidio e/o delle ubicazioni di telelavoro possono avvalersi, in ottemperanza all'obbligo di collaborazione nei confronti dell'Amministrazione che ciascun dirigente ha, della dirigenza regionale operante a livello decentrato o in missione, oltre che del ruolo di coordinamento del personale attribuibile ai funzionari nei limiti della regolamentazione regionale.

Il personale addetto ai servizi generali operativi (uscieri, autisti, centralinisti, ecc.) presente negli uffici decentrati viene assegnato funzionalmente ad un responsabile di struttura territoriale.

d) Adeguamento della disciplina della mobilità interna all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e smi.

I criteri di mobilità interna (di cui alla DGR n. 33-6812 del 2.12.2013) sono integrati, previo confronto sindacale, con la esplicita previsione dell'esercizio della facoltà datoriale della mobilità (in capo a ciascun direttore per la mobilità interna alla direzione, in capo al direttore competente in materia di Personale per la mobilità interdirezionale). La stessa viene attuata dopo aver esperito le ordinarie procedure di mobilità volontaria (ricerca di professionalità, mobilità concordata, utilizzo della BDP, ecc.). Tale strumento si rende necessario per sopperire ove del caso, con efficacia e celerità, alle maggiori esigenze di servizio che rendono critico l'assolvimento delle funzioni, incidendo sugli evidenti squilibri dell'attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative e dell'assegnazione dei carichi di lavoro.

In sede di Commissione bilaterale mobilità le linee guida della presente deliberazione sono state portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali aziendali, tenuto conto che le materie oggetto del presente provvedimento non rientrano tra quelle oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali, trattandosi di materie relative all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro che l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 riconduce in via esclusiva ai poteri datoriali di diritto privato, nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi dell'amministrazione di appartenenza. Il confronto si è concluso con l'incontro del 18 dicembre 2017.

In data 18/12/2017 in seduta plenaria delle rispettive delegazioni trattanti si è concluso con esito complessivamente positivo il confronto conseguente all'informativa resa sui punti a) b) e c) su esposti.

In data 4 dicembre 2017 le linee guida della presente deliberazione sono state portate a conoscenza delle Province/Città metropolitana durante apposito incontro tecnico di confronto.

FAMIGLIA

PIEMONTE

DGR 19.1.18, n. 12-6378- Approvazione dell'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per l'attuazione di un intervento di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità. POR FSE 2014/2020, Asse 1 "Occupazione", Priorità 8iv, Ob. Specifico 3, Azione 1, Misura regionale 3. Spesa complessiva di Euro 500.000,00. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

PREMESSA

Con riferimento al POR FSE 2014-2020 e in particolare all'Obiettivo tematico 8 in tema di occupazione: - la nuova programmazione del POR FSE riconosce al "lavoro" la funzione primaria di "politica attiva" per la promozione della persona in un contesto socio-economico caratterizzato, per la generalità della popolazione, da elevati livelli di disoccupazione, con fasce di marginalità sempre

più ampie e una rallentata ripresa del sistema produttivo locale, come ribadito dalla Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle Politiche Attive del Lavoro approvata con D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016.

In relazione alle persone occupate, soprattutto per il genere femminile, si osserva una tendenza a rientrare nell'inattività in concomitanza con determinate situazioni tipiche, quali la nascita di un figlio o di una figlia, e che occorre tenere nella dovuta considerazione anche i nuclei monoparentali. Sul fenomeno sopra descritto incide anche la distribuzione dei redditi all'interno dei nuclei familiari, tendenzialmente a vantaggio degli uomini, i quali, in generale, risultano quindi, anche a prescindere dai condizionamenti di ordine culturale tutt'ora esistenti, più restii ad impegnarsi direttamente nell'accudimento e che rispetto a tale problematica sia ipotizzabile un'azione integrativa, e per certi versi surrogatoria, della Regione attraverso la quale agire positivamente sulla corresponsabilizzazione degli uomini nella distribuzione dei compiti familiari e, per conseguenza, sull'equità di accesso nella partecipazione al mercato del lavoro.

L'IMPEGNO DELLE REGIONE

La Regione Piemonte, attraverso il presente Atto di indirizzo, intende favorire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla maternità, anche in riferimento ai nuclei monoparentali,
- stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 s.m.i., attuata dal D.Lgs 151/2001 s.m.i.,
- favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro,
- favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini come previsto dalla Legge regionale 18 marzo 2009 n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte".

L'AZIONE SVOLTA

La Regione Piemonte fin dal 2001, con risorse POR FSE e nazionali, agisce sulle tematiche della condivisione delle responsabilità di cura familiari e che la Misura promossa dall'allegato Atto di indirizzo intende proseguire nel percorso intrapreso

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di intervento di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità - periodo 2018/2020, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della seguente Misura regionale del POR FSE 2014/2020: □□ Misura 1.8iv.3.1.3: RIENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità.

L'ATTO DI INDIRIZZO

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

Il presente Atto di indirizzo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020"¹, ed in particolare dell'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Regione Piemonte ha declinato la Strategia Europa 2020 nell'ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("Fondi SIE") per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.

All'interno di questo quadro il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, di seguito POR FSE 2014-2020, della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014)9914 del 12 dicembre 2014², mira ad aumentare l'occupazione femminile, anche attraverso le iniziative di conciliazione previste dall'Azione 1.8iv.3.1 nell'ambito della quale trova codificazione la Misura oggetto del presente atto, che si configura come strumento di sostegno concreto alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

La menzionata Misura è, nello specifico, finalizzata ad incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla nascita di un figlio o di una figlia considerato l'alto numero di esse che rinunciano al lavoro in concomitanza con la maternità e ad incentivare la condivisione delle responsabilità di cura familiare tra i genitori, in particolare stimolando i padri alla fruizione del congedo parentale previsto dalla Legge 53/2000 e s.m.i. .

La Misura promossa dal presente atto contribuisce, per la sua stessa finalità intrinseca, al perseguimento dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e di parità tra uomini e donne così come specificati nella Sezione 11 del POR FSE 2014-2020. L'intervento, infatti, intende incentivare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 e s.m.i. e favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e strumenti che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari tra i generi come previsto dalla Legge regionale 18 marzo 2009 n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte". In particolare la condivisione delle responsabilità di cura, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le donne e per gli uomini, tende ad aumentare e migliorare la posizione relativa della componente femminile del mondo del lavoro ed è noto come una occupazione femminile di qualità contribuisca necessariamente a favorire la crescita economica dei territori.

1 Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020, "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva".
--

2 Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", C(2014)9914, recepito con D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014.

L'esigenza di interventi del tipo di quelli promossi dalla Misura emerge chiaramente da numerosi studi e ricerche, le cui principali evidenze sono in effetti alla base di iniziative che vanno realizzandosi a tutti i livelli.

In termini di evidenze, si rileva che, in Piemonte come in Italia, il problema della diminuzione dell'occupazione femminile per le donne che hanno bambini e bambine piccoli è dovuto, in buona parte, anche al radicamento culturale e alla persistenza dei tradizionali modelli di gestione familiare del lavoro e dell'attività di cura per cui, ancora oggi, la figura materna è considerata una presenza quasi esclusiva e imprescindibile nella cura parentale, nonché all'ancora inadeguata conoscenza delle possibilità offerte dalla normativa vigente ed è evidente che le donne che rinunciano al lavoro, specie se con figli e figlie piccoli, mettono a forte rischio il loro rientro nel mercato del lavoro ed il proprio futuro professionale. Inoltre Il POR FSE 2014-2020 evidenzia come sul fenomeno sopra descritto incida anche la distribuzione dei redditi all'interno dei nuclei familiari, tendenzialmente a vantaggio degli uomini, i quali, in generale, risultano quindi, anche a prescindere dai condizionamenti di ordine culturale tutt'ora esistenti, più restii ad impegnarsi direttamente nell'accudimento.

Sul fronte delle iniziative in corso, è opportuno porre l'attenzione su quelle intraprese dall'UE, le quali, per loro natura, orientano poi le azioni di competenza degli Stati membri e dei loro territori. Un importante punto fermo è, in proposito, rappresentato dalla recente Comunicazione inerente alla "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali"³, la quale, nell'affermare i principi generali cui devono ispirarsi le politiche per il lavoro e la protezione sociale, conferma l'esigenza di un equilibrio tra attività professionale e vita familiare da perseguire, tra l'altro, attraverso un più esteso ricorso ai congedi da parte degli uomini secondo una prospettiva di condivisione delle responsabilità. Tale documento richiama la roadmap "New start to address the challenges of worklife balance faced by working Families", presentata dalla Commissione europea nell'agosto 2015 con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dove attualmente sono sotto rappresentate a causa anche delle difficoltà di equilibrio tra lavoro e responsabilità familiari come testimoniato dalla fuoruscita precoce di molto di esse e dai rilevanti fenomeni di sottoccupazione involontaria. Esso evidenzia poi come l'attuale quadro politico e legislativo tenda a non incoraggiare gli uomini a prendere congedi familiari: così, le donne continuano ad interrompere le loro carriere

per lunghi periodi, rendendo più difficile il rientro lavorativo. Quindi, fintanto che le donne sono i principali utenti dei congedi familiari, ciò porta ad una loro posizione più debole sul mercato del lavoro per quanto riguarda l'occupabilità, la retribuzione e lo sviluppo della carriera, nonché le future pensioni.

La Comunicazione richiama altresì la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016 sulla Creazione di Condizioni del Mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, invitando, tra l'altro, gli stati membri ad elaborare politiche di trasformazione e a investire in campagne di sensibilizzazione per superare gli stereotipi di genere e promuovere una più equa condivisione del lavoro domestico e di cura, concentrandosi altresì sul diritto e sulla necessità che gli uomini si assumano responsabilità di assistenza senza essere stigmatizzati o penalizzati.

3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2017) 250 final del 26.04.2017 "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali", nonché uno dei documenti di lavoro della Commissione Europea che ne hanno accompagnato la messa a punto (SWD(2017) 201 final).

La Misura promossa dal presente Atto di indirizzo intende proseguire in un percorso già intrapreso con altre fonti di finanziamento, poiché gli interventi che richiedono cambiamenti culturali necessitano di tempi lunghi di realizzazione.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento, trovano applicazione le definizioni fornite di seguito:

- "congedo di maternità": astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 151/2001;
- "congedo parentale": astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 151/2001;
- "imprenditrice": titolare o socia di micro-imprese organizzate in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 385/1993;
- "socie lavoratrici di società cooperative": lavoratrici dipendenti.

3. OGGETTO DELLA POLITICA

Al fine del perseguimento delle finalità generali sopra enunciate vengono di seguito individuate le caratteristiche della Misura di cui si compone la policy regionale. Specificazioni di dettaglio saranno definite nell'ambito dei dispositivi attuativi.

3.1 DENOMINAZIONE MISURA 1.8IV.3.1.3: RIENT.R.O. RIMANERE ENTRAMBI RESPONSABILI E OCCUPATI - INCENTIVO PER IL RIENTRO AL LAVORO DOPO LA MATERNITÀ

Asse Priorità d'investimento

Obiettivo specifico

Azione Misura regionale

1 8iv 3 1 3

Occupazione

L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione di carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Aumentare l'occupazione femminile

Voucher ed altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità

La Regione Piemonte, attraverso il presente Atto di indirizzo, intende favorire il perseguimento dei seguenti obiettivi: - incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla maternità, anche in riferimento ai nuclei monoparentali; - stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 s.m.i., attuata dal D.Lgs 151/2001 s.m.i.; - favorire

la permanenza delle donne nel mercato del lavoro; - favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini.

3.2 ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Il campo di applicazione del presente intervento è quello contemplato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” e s.m.i. .

L'intervento si concretizza nell'erogazione alla madre lavoratrice di un incentivo una tantum finalizzato a “premiare” il suo rientro lavorativo dopo la maternità, anche in caso di adozione o di affidamento di minore, qualora il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisca del congedo parentale.

Nel caso di nuclei monoparentali composti dalla sola madre l'incentivo viene erogato a fronte del suo rientro lavorativo.

L'incentivo può essere erogato per il rientro lavorativo sia della madre lavoratrice dipendente del settore privato sia della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice.

Per quanto riguarda l'area del lavoro dipendente, come emerge dai dati forniti dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Torino del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2016 sono state oltre 700 le lavoratrici dipendenti che si sono presentate presso le Direzioni Territoriali del Lavoro per convalidare le dimissioni dal lavoro, rassegnate entro il primo anno dopo la maternità. Maggiore sensibilizzazione è sicuramente necessaria nell'ambito del settore privato a cui appartiene la maggioranza di queste lavoratrici. Occorre quindi incoraggiare le madri lavoratrici dipendenti del settore privato, alla condivisione delle responsabilità di cura familiare, ma soprattutto alla condivisione della fruizione dei congedi parentali con i padri lavoratori dipendenti del settore privato, al fine di favorirne il rientro lavorativo.

Per quanto riguarda l'area del lavoro indipendente si ritiene opportuno sostenere il rientro lavorativo delle madri lavoratrici autonome e imprenditrici che hanno scelto la forma autonoma per autoimpiegarsi e quindi per collocarsi nel mondo del lavoro, incoraggiando nel contempo la condivisione del lavoro di cura familiare e la fruizione del congedo parentale da parte dei padri lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare si ritiene di individuare come destinatarie dell'incentivo le lavoratrici potenziali beneficiarie del Microcredito, quale misura rivolta a soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico. Il Microcredito viene infatti definito come strumento che intende affrontare le difficoltà sempre crescenti che si presentano nel reperire fondi a chi vuole fare impresa e che sono un ostacolo insormontabile specialmente in una fase di crisi come quella attuale, ma soprattutto quale strumento volto a sostenere le persone e il loro lavoro, attraverso il quale ogni individuo possa riscattarsi e ritrovare dignità, quale strumento di emancipazione femminile e possibilità per le donne di attivare piccole imprese conciliando lavoro e famiglia e come strumento di inclusione lavorativa.

Per l'area del lavoro indipendente sono quindi destinatarie del presente intervento le madri lavoratrici autonome o imprenditrici appartenenti alle tipologie di soggetti di cui all'art. 111 “Microcredito” del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ossia le lavoratrici autonome o le imprenditrici così come definite al paragrafo 2.

L'incentivo una tantum si configura come un “premio aggiuntivo” per promuovere il rientro al lavoro della madre lavoratrice dopo la maternità, anche in caso di adozione o affidamento di minore, ad integrazione del premio alla nascita previsto dal comma 353 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” il quale dispone che: A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Il presente incentivo non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 del medesimo Testo Unico, come confermato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello presentato dalla Regione Piemonte in data 22/05/2017.

L'incentivo una tantum è erogato in una unica soluzione su domanda della madre a fronte del suo rientro lavorativo secondo le tipologie di intervento sotto indicate.

L'effettuazione dei pertinenti controlli finalizzati all'erogazione dell'incentivo verrà realizzata anche in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS. Un apposito Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte ed INPS garantirà un idoneo flusso di informazioni finalizzato alla verifica, per quanto di competenza dell'Istituto, della sussistenza delle condizioni richieste dal Bando che verrà emanato in attuazione del presente Atto di Indirizzo.

L'incentivo può essere erogato secondo le seguenti tipologie di intervento:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO REQUISITI MODALITÀ DI EROGAZIONE E IMPORTO

1) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, al termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa, se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo parentale.

L'incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti: - la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del congedo parentale per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). I mesi solari di congedo parentale del padre in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo* sono quelli fruiti entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. * es. a fronte di una richiesta all'INPS di congedo parentale da parte del padre dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo.

L'incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione del congedo parentale da parte del padre e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a: - € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale con la modalità giornaliera; € 200,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ad ore.

2) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, al termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

L'incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti: - la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). I mesi solari di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo* sono quelli fruiti entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. * es. a fronte di una richiesta all'INPS di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo.

L'incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e a seguito dell'esito positivo dei

pertinenti controlli ed è pari a € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

3) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o della fruizione del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa.

L'incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso del seguente requisito: - la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro per periodi corrispondenti a mesi solari. I mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo* sono: - per il rientro o la permanenza lavorativa dopo il congedo di maternità o dopo la fruizione del congedo parentale, quelli effettuati entro il 12° mese di vita del/la figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, - per il rientro o la permanenza lavorativa delle madri aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità, quelli fruiti fino al 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento, (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). * es. a fronte di rientro o permanenza lavorativa dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo.

L'incentivo è erogato una tantum al termine del periodo di rientro o permanenza lavorativa e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari ad € 500,00 per mese solare di rientro o permanenza lavorativa.

4) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, al termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo parentale.

L'incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti: - la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del congedo parentale per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). I mesi solari di congedo parentale del padre in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo* sono quelli fruiti entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. * es. a fronte di una richiesta all'INPS di congedo parentale dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo.

L'incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione del congedo parentale da parte del padre e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a: - € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale con la modalità giornaliera; € 200,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ad ore.

5) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, al termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

L'incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso dei seguenti requisiti: - la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). I mesi solari di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo* sono quelli fruiti entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore

in famiglia, in caso di adozione o affidamento. * es. a fronte di una richiesta all'INPS di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo. L'incentivo è erogato una tantum al termine della fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari a € 400,00 per mese solare di fruizione da parte del padre del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

6) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa. L'incentivo è erogato una tantum a fronte del possesso del seguente requisito: - la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa rientra o permane al lavoro per periodi corrispondenti a mesi solari (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.). I mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo* sono quelli effettuati entro il 12° mese di vita del/della figlio/a o il 12° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. Nel caso in cui tale figlio/a sia in situazione di grave disabilità, i mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l'incentivo sono quelli fruiti fino al 18° mese di vita del/la figlio/a o il 18° mese dall'ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento. * es. a fronte di rientro o permanenza lavorativa dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l'erogazione dell'incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo. L'incentivo è erogato una tantum al termine del periodo di rientro o permanenza lavorativa e a seguito dell'esito positivo dei pertinenti controlli ed è pari ad € 500,00 per mese solare di rientro o permanenza lavorativa.

4. PERSONE DESTINATARIE / PARTECIPANTI

Sono persone destinatarie dell'intervento le madri in rientro o permanenza lavorativa dopo la maternità, appartenenti alle seguenti tipologie:

- Lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese le socie lavoratrici di società cooperative.
- Persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma, di imprenditrice o di socia in una micro-impresa nell'accezione indicata al punto 2.

5. SOGGETTO BENEFICIARIO

Ai fini del presente atto sia Soggetto attuatore che Beneficiario è la Regione Piemonte, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

6.1 RISORSE STANZIATE

Le risorse stanziato dal presente atto ammontano complessivamente ad € 500.000,00, a valere sul POR FSE Piemonte 2014/2020: POR FSE Piemonte 2014/2020 Misura Asse/PdI/Ob. spec./Azione/Misura Euro RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità 1.8iv.3.1.3 500.000,00

6.2 FLUSSI FINANZIARI

L'incentivo è erogato direttamente dalla Regione Piemonte alle persone destinatarie, previo il positivo esito di tutti i pertinenti controlli. I flussi finanziari tra la Regione ed le persone destinatarie saranno regolati da specifiche disposizioni della Direzione regionale Coesione Sociale.

7. DISPOSITIVI ATTUATIVI

7.1 AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

L'attuazione delle Misure programmate nell'ambito del presente atto avviene a responsabilità della Direzione Regionale Coesione Sociale, a cui viene demandata l'emanazione dei pertinenti provvedimenti attuativi;

Nell'ambito dei dispositivi attuativi sono definite le specifiche modalità e procedure per la presentazione delle candidature.

7.2 INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEI DISPOSITIVI ATTUATIVI

I dispositivi attuativi saranno definiti secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione delle Misure definite dal presente atto.

Dei dispositivi attuativi, in linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità verrà data adeguata diffusione sul sito della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it/>, in particolare per tramite della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi e finanziamenti” e nell’area “Pari Opportunità”.

8. PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, il documento denominato “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” del Programma FSE in conformità alle disposizioni di cui all’art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013, del quale la Giunta Regionale ha preso atto il 29 giugno 2015 a mezzo di D.G.R. n. 15 – 1644.

I contenuti della Misura sono conformi al dettato del punto 3.2.4 Valutazione dei finanziamenti diretti alle persone (forme di finanziamento innovative).

Destinatario della presente Misura sono le madri in rientro lavorativo dopo la maternità aventi i requisiti di cui al punto 3.2.

Alle candidature che hanno superato le verifiche di ammissibilità, nel rispetto di quanto previsto dal citato documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni”, e in considerazione della tipologia e delle finalità dell’intervento che si intende realizzare (erogazione di incentivi per favorire il rientro lavorativo delle madri dopo la maternità) si applica un’unica classe di valutazione, la classe “A-Soggetto proponente”. Non sono infatti applicabili le ulteriori classi di valutazione: “B Caratteristiche della proposta progettuale (operazione)”, “C-Priorità”, “D-Sostenibilità”. Per quanto riguarda la classe di valutazione “E-Offerta economica” questa non viene ritenuta applicabile in quanto la definizione a preventivo e a consuntivo dell’incentivo viene calcolato sulla base di parametri predeterminati. Ulteriori specificazioni saranno definite nell’ambito dei dispositivi attuativi.

9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Misura viene realizzata mediante Bando a sportelli ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990. Tempi e modalità di attuazione dell’intervento verranno definiti nell’ambito dei successivi dispositivi attuativi.

L’intervento è attuato direttamente dalla Regione Piemonte attraverso l’erogazione degli incentivi sopra descritti per uno o più periodi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno. Verranno riconosciuti solo periodi pari a mesi solari interi e non a frazioni di essi. Un apposito Protocollo d’intesa sottoscritto con l’INPS garantirà un idoneo flusso di informazioni finalizzato alla verifica, per quanto di competenza dell’Istituto, della sussistenza delle condizioni richieste dal Bando che verrà emanato in attuazione del presente Atto di Indirizzo. La domanda, finalizzata ad ottenere il beneficio, dovrà essere presentata alla Regione Piemonte dalle persone destinatarie secondo le modalità che verranno definite nei dispositivi attuativi. Le persone destinatarie saranno edotte della circostanza che la veridicità dei dati autocertificati, sarà accertata anche in collaborazione con l’INPS, nell’ambito dei consueti controlli reciprocamente operanti fra soggetti istituzionali.

10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi nell’ambito della Misura prevista dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all’art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 e delle normative vigenti. L’incentivo viene corrisposto direttamente alle persone destinatarie a fronte della verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 3.2 e dell’esito positivo dei pertinenti controlli. L’incentivo verrà erogato sul conto corrente personale della madre lavoratrice.

Specificazioni di dettaglio saranno definite nell’ambito dei dispositivi attuativi e/o di documenti dedicati anche con riferimento agli ulteriori aspetti di natura gestionale.

11. AIUTI DI STATO

Gli interventi del presente provvedimento sono destinati alle madri lavoratrici sia dipendenti sia persone fisiche che rivestono il ruolo di imprenditrice o di socia in una micro-impresa nell'accezione di cui al punto 2 e non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE). In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015. Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei. Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione. Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm> L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo. Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile). I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono

estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata. Per quanto attiene i contenuti e le modalità di realizzazione dei controlli si rinvia a quanto definito nei dispositivi attuativi e/o nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione.

15. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione "Coesione sociale", in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La Direzione "Coesione sociale" garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte. Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1304/2013. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Il termine di conclusione del procedimento denominato "Ammissibilità delle domande a sportello di incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità – POR FSE 2014-2020" cui alla Misura 1.8iv.3.1.3, contenuta nel presente Atto di indirizzo, è definito dalla deliberazione di approvazione dello stesso, in 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, ai sensi del comma 5, art. 8 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". Il responsabile del predetto procedimento è individuato nella Responsabile pro tempore del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti.

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

16.1 RIFERIMENTI COMUNITARI

- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio";
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9914 del 15 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Piemonte - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia CCI2014IT05SFOP013.
- Commissione Europea – Roadmap "New start to address the challenges of work-life balance faced by working Families" – agosto 2015;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2017) 250 final del 26.04.2017 “Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali”, nonché uno dei documenti di lavoro della Commissione Europea che ne hanno accompagnato la messa a punto (SWD(2017) 201 final).

16.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. - Decreto legislativo 80 del 15/06/2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

16.3 RIFERIMENTI REGIONALI

- Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- Legge regionale 18 marzo 2009 n. 8 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte”;
- D.C.R. 262-6902 del 04 marzo 2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;

- D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014 “Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014”;
- D.G.R. n. 15-1644 del 29 giugno 2015 “POR F.S.E. "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020”;
- D.G.R. n. 25-4110 del 24 ottobre 2016 avente per oggetto “Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 123. Designazione della Direzione Coesione Sociale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la Programmazione 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP013”;
- D.D. n. 807 del 15 novembre 2016 “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013.

PUGLIA

DGR 21.12.17, n. 2280 P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 Asse IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7.a – Apertura anticipata della seconda finestra temporale per la presentazione da parte dei nuclei familiari delle domande di accesso ai Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici approvati con D.D. n. 865 del 15.09.2017. (BUR n. 19 del 5.2.18)

Note

Viene disposta per il giorno 12 gennaio 2018 la chiusura dell’istruttoria di Ambito delle domande abbinate nella prima finestra annuale.

Si procede con l’apertura, in via straordinaria, di una seconda finestra temporale infra-annuale consentendo ai soggetti interessati, nuclei familiari e unità di offerta iscritte al Catalogo, di presentare nuove domande per la fruizione dei Buoni servizio per minori di cui agli Avvisi Pubblici approvati con D. D. n. 865 del 15.09.2017 dalle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2018 alle ore 15,00 del giorno 16 febbraio 2018 e di procedere con gli abbinamenti fino alle ore 15,00 del giorno 2 marzo 2018, per il periodo gennaio – luglio 2018.

GIOVANI

LAZIO

DGR 30.1.18, n. 34 - Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29: "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" e ss.mm.ii., legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 art. 82: "Disposizioni in materia di comunita' giovanili" e ss.mm.ii. Perfezionamento linee di indirizzo e di intervento Programma "Lazio Creativo". E.F. 2018. (BUR n. 12 dell’8.2.18)

Note

Si procede alla rivisitazione del Piano Operativo approvato (D.D. n. G02046 del 7 marzo 2016) prevedendo il potenziamento di alcune azioni e iniziative rivolte alla rete dei “FabLab” e alla partecipazione a “Eventi e Manifestazioni” con tematiche concernenti la creatività rientranti nel Programma “Lazio Creativo” di cui alla DGR n. 552/2014, al fine di garantire lo sviluppo e la diffusione della creatività e talenti dei giovani assicurando contesti e sostegno, quali ambiti e strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-finanziario regionale e nazionale.

IMMIGRATI

PUGLIA

DGR 12.1.18, n. 6 Legge Regionale n. 32 del 4.12.2009 - Piano Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020. Approvazione. (BUR n. 23 del 12.2.18)

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente ad interim

Nota

PREMESSA

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA".

Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.

Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.

La Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:

per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati; per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;

per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori; per l'integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie; a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari relativi al POR Puglia 2015/2020.

Con DGR n. 468 del 19.04.2016, avente ad oggetto "POR Puglia 2014-2020. Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) per il "Rafforzamento della capacity building e del dialogo sociale nell'attuazione del POR Puglia 2014/2020" è stata approvata la collaborazione tra la Regione Puglia e l'Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) anche per le attività di supporto alla stesura del Piano Triennale per l'immigrazione.

La Regione Puglia, con il supporto dell'Ipres, ha predisposto il Piano Triennale dell'Immigrazione 2016/2018 le cui principali linee d'intervento sono:

– POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE – POLITICHE DELLA SALUTE – POLITICHE ABITATIVE – POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE

Il Piano riporta le politiche e le azioni programmate per l'intero triennio

La programmazione finanziaria delle annualità seguenti sarà definita con cadenza annuale e successivamente all'approvazione dei relativi bilanci della Regione Puglia.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il Piano Triennale dell'Immigrazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

PUGLIA

L.R. 7.2.18, n. 5 "Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale - A.Re.S.S.)". (BUR n. 22 del 9.2.18)

Art. 1 Modifiche all'articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29

1. All'articolo 3, titolo II, capo I, della legge regionale 24 luglio 2017 n. 29 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1,

lettera b), prima della parola: “programmazione”, sono aggiunte le seguenti: “proposta per la”; b) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “socio sanitario”, sono aggiunte le seguenti: “in coerenza con la programmazione ospedaliera;”.

Art. 2 Modifiche all’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017

1. All’articolo 9, titolo II, capo III, della l.r. 29/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, lettera a), punto 1), sono eliminate le parole: “, nonché per l’integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale”; b) al comma 4, dopo la parola: “sociale”, sono aggiunte le seguenti: “, fatti salvi comunque i vincoli di finanza pubblica”; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4 bis). L’A.Re.S.S. si dota di un sistema contabile che garantisca la rendicontazione separata delle funzioni in base alle fonti di finanziamento.”.

DGR 12.1.18, n. 19 DGR 2281/17 - Coordinamento Inter-agenziale Salute e Ambiente. Nomina Coordinatore per i modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari.(BUR n. 22 del 9.2.18)

Note

Viene nominata, nell’ambito del Coordinamento inter-agenziale, la dott.ssa Silvana Melli quale Direttore dell’area progettazione ed attuazione di modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari per la prevenzione e la sorveglianza degli effetti sanitari dell’inquinamento ambientale, in quanto in possesso dei suddetti requisiti professionali, fino a tutto il 01.03.2019.

Il modello organizzativo del Coordinamento Inter-Agenziale “Salute-Ambiente”, con caratteri di autonomia e operatività, le modalità di raccordo operativo tra il Direttore della Progettazione ed attuazione dei modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari e le due Agenzie A.R.e.S.S. ed ARPA, la dotazione organica e l’allocazione delle risorse finanziarie, saranno oggetto di apposita disciplina

INTERVENTI ASSISTENZIALI

LOMBARDIA

L.R 25.1.18 - n. 4- Modifiche alla l.r. 10/2004 – Interventi di sostegno alle vittime del dovere. (BUR n. 5 del 29.1.18)

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere, e delle vittime della strada) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere»; b) all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «1 bis. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, è volta altresì a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto, anche non economico, a favore delle vittime del dovere e ai loro familiari, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), anche promuovendo appositi accordi con i competenti organi statali.»; c) dopo l’articolo 2 bis, sono aggiunti i seguenti: «Art. 2 ter (Misure di sostegno a favore delle vittime del dovere) 1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 bis, residenti o prestanti servizio in Lombardia all’epoca dell’evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, le seguenti misure di sostegno, purchè conseguenti e connesse a tale evento: a) erogazione di contributi, a titolo assistenziale, per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, ivi comprese quelle per l’assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate; b) borse di studio e una riserva di posti nei tirocini e attività di ricerca presso la sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale a favore degli orfani di vittime del dovere.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono altresì sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e per i tre periodi di imposta successivi. Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

3. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina, anche per mezzo di apposito regolamento regionale, gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto dal comma 2, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 2 quater.

Art. 2 quater (Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione dell'articolo 2 ter è istituito alla missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 il «Fondo in favore delle vittime del dovere».

2. Alle spese di assistenza e aiuto di cui all'articolo 2 ter, comma 1, prevista in euro 60.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti».

3. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 2 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziata alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale.

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 ter, comma 2, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. Art. 2 quinquies (Norme finali) 1. Le disposizioni degli articoli 2 ter e 2 quater si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2018.».

NON AUTOSUFFICIENTI

ABRUZZO

DD 5.2.18, n. DRG/05 - Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 e in condizioni di disabilità gravissima. (BUR n. 19 del 9.2.18)

Note

Con la Legge regionale 15.12.2017, n. 63 recante “Modifiche alla L.r. 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità ed alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale” è stata autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 200.000,00 al fine di promuovere anche per l'annualità 2017 l'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici finalizzati al riconoscimento ed alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima;

Viene preso **atto** della graduatoria definitiva predisposta all'esito dell'istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro, come da allegati:

- Allegato 1: Ammessi
- Allegato 2: Esclusi

Vengono conseguentemente, la graduatoria definitiva allegata al presente provvedimento quale

PERSONE CON DISABILITA'

SICILIA

DECRETO 25 gennaio 2018. PO FSE 2014-2020, azione 9.2.1: Approvazione dell'Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità, approvato con D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017. Rettifica.

Art. 1 L'Avviso pubblico n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità approvato con D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020, obiettivo tematico 9, obiettivo specifico 9.2, azione 9.2.1 "Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità" è rettificato sulla Tabella di cui all'art. 9, paragrafo 9.3 Valutazione, comma 3, con riferimento al criterio A, descrizione A.1 e relativo punteggio, come di seguito riportato:

Art. 2 Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui all'Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità approvato con D.D.G. n. 3406 del 14 dicembre 2017 del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali".

TOSCANA

DGR 29.1.18, n. 76- Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale della Toscana. (BUR n. 6 del 7.2.18)

Note**INTRODUZIONE NORMATIVA**

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 14 in cui si dispone che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono un progetto individuale che comprenda interventi e servizi, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione social

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", in particolare: - l'art. 55, in cui "le politiche per le persone disabili consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuovere l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società", - l'art. 49 bis, in cui le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale e a promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro, - l'art. 58, in cui sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di esclusione sociale gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzato alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo;

Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 che individua nella Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) il soggetto preposto alla valutazione e alla definizione del piano di assistenza personalizzato (PAP);

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 5 novembre 2014, prorogato ai sensi dell'art. 29 comma 1, L.R. 1/2015 ed in particolare il paragrafo 2.3.6.5. e 2.3.6.6 relativamente agli interventi diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale; - il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n.

47 del 15 marzo 2017, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e dell'assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità.

L'AZIONE REGIONALE

Con decisione di Giunta Regionale n. 11 del 7 aprile 2015 è stato approvato il documento di sintesi sulle priorità da affrontare in tema di disabilità denominato "Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi sociosanitari nell'ambito delle politiche per la disabilità"; - della delibera n. 1449 del 19 dicembre 2017, recante il "Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita.

IL GRUPPO DI LAVORO

Allo scopo di attuare un progetto di intervento socio-terapeutico per l'inserimento di soggetti svantaggiati a rischio di integrazione sociale, con disabilità e con problemi di salute mentale, anche all'interno degli uffici di Regione Toscana; il Comitato di Direzione come specificato nella nota del 11 aprile 2017, ha proceduto, nella seduta del 6 aprile 2017, alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, e all'individuazione dei partecipanti afferenti:

- la Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale - la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
- la Direzione Difesa del suolo e protezione civile- Genio civile Toscana Sud
- la Direzione Organizzazione e sistemi informativi
- Servizio Prevenzione e protezione
- la Direzione Organizzazione e sistemi informativi

Organizzazione e sviluppo risorse umane - la Direzione Affari legislativi, giuridici e istituzionali;
Il gruppo di lavoro, riunitosi in data 16/05/2017 - 20/06/2017 - 7/12/2017, ha redatto e condiviso il testo del "Disciplinare per gli inserimenti socio-terapeutici negli uffici della Giunta Regionale di Regione Toscana", allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che gli inserimenti socio terapeutici sopra richiamati si configurano come esperienze di tipo educativo e riabilitativo e si realizzano mediante attività dirette a favorire l'integrazione sociale delle persone indicate nel disciplinare di cui al predetto allegato A;

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il "Disciplinare per gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta Regionale di Regione Toscana, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli inserimenti socio terapeutici di cui al presente atto si configurano come esperienze di tipo educativo e riabilitativo e si realizzano mediante attività dirette a favorire l'integrazione sociale delle persone indicate nel disciplinare di cui al predetto allegato A.

I sopra richiamati inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale non costituiscono in nessun caso e a nessun titolo rapporto di lavoro, né tirocinio curriculare e pertanto gli utenti inseriti non acquisiscono diritti di carattere economico rispetto alla Regione Toscana.

DISCIPLINARE PER GLI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI NEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Oggetto

Il presente disciplinare regola le modalità e le procedure per gli inserimenti socio terapeutici di persone negli uffici della Giunta regionale.

2. Definizione

Per inserimento socio terapeutico si intende qualunque esperienza di tipo educativo e riabilitativo che si realizza facendo attività di vario tipo dirette allo sviluppo delle potenzialità delle persone sia come competenze relazionali sia come competenze lavorative per favorire la loro integrazione sociale.

3. Destinatari

Destinatari degli interventi sono persone prese in carico dalle Unità salute mentale adulti, disabilità, servizi o servizi sociali del Comune e Asl di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per le quali sia stato definito un progetto terapeutico riabilitativo o di reinserimento sociale che preveda il ricorso all'inserimento socio terapeutico come definito dal punto 2.

4. Stato giuridico della persona inserita

Gli inserimenti socio terapeutici negli uffici della Giunta regionale non costituiscono in nessun caso e a nessun titolo rapporto di lavoro, né tirocinio curriculare e pertanto gli utenti inseriti non acquisiscono diritti di carattere economico rispetto alla Regione Toscana.

5. Procedura

A) Progetto di inserimento socio terapeutico

L'inserimento socio terapeutico di una persona negli uffici regionali è attivato sulla base di un progetto di inserimento socio terapeutico elaborato dal soggetto pubblico proponente. Il progetto di inserimento socio terapeutico deve essere strutturato in modo da essere compatibile con le caratteristiche della persona e dell'ambiente lavorativo di inserimento.

Le attività svolte devono essere concordate dal dirigente regionale responsabile del settore nel quale viene attivato l'inserimento con l'ente pubblico proponente.

B) Richiesta

La richiesta di inserimento socio terapeutico negli uffici della Giunta regionale è effettuata dall'ente pubblico che ha in carico la persona da inserire e trasmessa alla Direzione regionale in cui avverrà l'inserimento, che si fa carico di individuare il dirigente responsabile dell'inserimento stesso. La richiesta deve essere corredata dal progetto di inserimento socio terapeutico e dalla bozza di convenzione di cui alla lettera D).

La richiesta, corredata dal progetto, è comunicata, dal dirigente del settore in cui si prevede di attivare l'inserimento, al dirigente regionale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al dirigente regionale responsabile del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, e al direttore regionale della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale o loro delegati. Entro 15 giorni può essere richiesto dal dirigente del settore responsabile dell'inserimento o da ciascuno degli altri dirigenti sopra indicati l'attivazione di un iter istruttorio, al quale può essere invitato il responsabile della presa in carico della persona per il quale il progetto socio-terapeutico vuole essere attivato, nonché, se opportuno, la persona stessa. In questa sede viene valutata collegialmente la richiesta di inserimento sotto i diversi profili di interesse regionale dell'attività da espletare nell'ufficio regionale, della sicurezza del luogo di lavoro, degli aspetti assicurativi e degli aspetti logistico strumentali, al fine di analizzarne in modo più approfondito i bisogni specifici, eventuali limitazioni e modifiche al progetto presentato, nonché l'eventuale rifiuto dell'inserimento. Il procedimento può durare al massimo 30 giorni e deve concludersi con parere vincolante.

Se il procedimento istruttorio non viene attivato, superati i 15 giorni il dirigente responsabile, procede, in accordo con quanto previsto al punto 7, agli adempimenti successivi.

C) Approvazione

La richiesta di inserimento socio terapeutico corredata dal progetto e della convenzione è approvata con decreto dal dirigente responsabile del settore in cui verrà effettuato l'inserimento che darà atto dell'esito positivo, ove attivato, dell'iter istruttorio preliminare. Il decreto deve contenere l'indicazione dell'ufficio regionale in cui viene inserito il soggetto e dei termini iniziale e finale dell'inserimento socio-terapeutico. Il decreto dirigenziale deve dare atto espressamente di quanto disposto dall'articolo 6, 7, e 8.

D) Convenzione

I rapporti fra l'ufficio regionale nel quale è inserita la persona e l'ente pubblico inviante è regolata da una convenzione che disciplinerà le modalità di svolgimento dell'inserimento socio terapeutico e in particolare la tipologia di attività, il referente per l'attività nell'ufficio regionale, la durata, la presenza, le verifiche sull'andamento del progetto, e ogni altro elemento utile alla corretta realizzazione dell'intervento socio-terapeutico in conformità con quanto previsto dal progetto e dall'eventuale esito dell'iter istruttorio.

6. Strumentazione

Gli strumenti utilizzabili dalla persona soggetta all'inserimento socio terapeutico negli uffici regionali, ivi compresi eventuali ausili essenziali allo svolgimento delle attività, sono forniti o dalla Regione Toscana compatibilmente con le risorse disponibili o dal soggetto proponente.

7. Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le attività che vengono svolte dalla persona nell'ambito del progetto di inserimento socio terapeutico devono estrinsecarsi in mansioni che non prevedano rischi specifici e per le quali si utilizzino postazioni di lavoro organizzate idonee ai fini della salute e sicurezza.

Ai fini del rispetto degli adempimenti del datore di lavoro di cui al d.lgs 81/2008, l'attivazione dell'inserimento socio terapeutico di una persona negli uffici regionali è comunicata al Servizio prevenzione e protezione attraverso il sistema informativo dedicato (GERTIC), ai sensi di quanto previsto al punto 2 della delibera della Giunta n.1304 del 19/12/2016.

Il Servizio di prevenzione e protezione deve formulare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del dirigente del settore responsabile dell'inserimento di cui al Punto 5 lettera B, una valutazione della idoneità della postazione lavorativa e della sede di svolgimento in relazione al progetto di inserimento e alle eventuali limitazioni funzionali della persona da inserire. Tale valutazione della sicurezza è vincolante all'attivazione del progetto da parte del dirigente del settore responsabile dell'inserimento.

8. Copertura assicurativa

La copertura di tutti i rischi per la persona soggetta a inserimento socio terapeutico negli uffici regionali è assicurata direttamente dall'ente pubblico richiedente l'inserimento. A tal fine per qualsiasi evento infortunistico è stipulata da parte dell'ente pubblico richiedente una polizza assicurativa che è allegata alla convenzione di cui alla lettera D del punto 5.

UMBRIA

DGR 15.1.18, n. 31 - Attuazione DPCM 28 settembre 2017 “Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2017 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.” Criteri per il riparto. (BUR n. 5 del 31.1.18)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con DPCM 28 settembre 2017 “Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2017 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 283 del 4 dicembre 2017, è stata ripartita fra le Regioni la somma di € 75.000.000,00 per l’anno 2017 ed è stata assegnata alla Regione Umbria la somma complessiva di € 1.106.618,12, di cui € 869.348,43 per la provincia di Perugia e € 237.269,68 per la provincia di Terni.

In particolare l’articolo 1, comma 1, del citato DPCM, prevede che *“Il contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2017 di cui al Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, ripartito secondo i criteri di cui all’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane*

che esercitano effettivamente le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La L.R. n.28/2002, recante norme per l’attuazione del diritto allo studio, affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. In particolare l’art. 5 della L.R. n. 28/2002 nel rispetto dell’art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, attribuisce a Province e Comuni, senza entrare nella differenziazione delle competenze tra le due amministrazioni, gli specifici interventi (comma 1 lett a, numeri da 1 a 6) volti a facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali, in particolare, i sussidi ed i servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o di svantaggio (punto 1), ma tali interventi, prosegue il comma 2), sono a carico del Comune di residenza dell’alunno.

Pertanto per quanto previsto dalla L.R. 28/2002 e ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del DPCM che prevede che *“qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati”* la Regione provvederà al riparto dei fondi stanziati con il DPCM 28 settembre 2017 tra i Comuni umbri sulla base dei criteri già individuati dal decreto in oggetto per la ripartizione del contributo tra le Regioni di cui all'art.1 comma 1.

Nello specifico, in considerazione del fatto che nella tabella di riparto alle Regioni - allegata al DPCM - la somma destinata alla Regione Umbria è determinata solamente dal numero degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia, le risorse attribuite alla Regione Umbria saranno ripartite tra i Comuni del territorio regionale in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori residenti in ciascun comune nell'anno scolastico 2016-2017.

Con pec prot. n. 0265722 del 14 dicembre 2017 sono stati richiesti i dati ai Comuni riferiti al numero degli alunni disabili residenti nel territorio comunale iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2016/2017.

POLITICHE SOCIALI

CAMPANIA

DGR 6.2.18, n. 61 - Istituire il "tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali". (BUR n. 12 del 12.2.18)

Note

PREMESSA

L'articolo 1 comma 1 della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prescrive che «la Repubblica promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione».

Il comma 6 del medesimo articolo dispone che si promuova «la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali».

L'articolo 1 comma 2 della Legge Regionale n. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” stabilisce che si promuova ed assicuri «la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.

La succitata Legge Regionale nel Titolo II qualifica come attori del sistema integrato dei servizi i soggetti pubblici ed i soggetti del Terzo Settore.

L'articolo 46 della Legge Regionale n. 11/2007, così come novellato dalla Legge Regionale n. 15/2012, circa la valutazione ed il monitoraggio dispone che si individuino ed adottino «parametri e indicatori di misura, standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa, l'impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini nonché dei soggetti di cui all'articolo 4».

La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 26/2014 al fine di soddisfare il fabbisogno informativo del sistema integrato dei servizi sociali, ha disposto con le forme dell'inhouseproviding conformi ai principi comunitari, di realizzare il Sistema Informativo Sociale (SIS) della Campania

articolato in 6 applicativi web based, in grado di produrre la mappatura della domanda di servizi alla persona, potenziali e manifesti, di supportare la pianificazione e la programmazione della offerta da parte delle comunità locali, di favorire la decodifica e ricodifica della domanda espressa in funzione dell'offerta di servizi, individuando le prestazioni più appropriate, monitorando la loro erogazione e valutandone l'efficacia per promuovere i necessari adattamenti migliorativi.

Il Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 869/2015, ha auspicato il superamento della logica burocratica e gerarchica ancora prevalente per:

- governare i territori in modo integrato ;
- ridurre gli strumenti coercitivi e aumentare quelli che incentivano i comportamenti considerati virtuosi;
- costruire processi partecipativi basati sull'aumento delle informazioni e delle forme di comunicazione diretta dei cittadini;
- sostituire i controlli burocratici con la valutazione dei risultati prodotti dalle politiche locali in termini di benessere reale della popolazione.

Con deliberazione n. 346/2014 la Giunta Regionale della Campania ha istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania, con la finalità di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella società attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e della qualità dei servizi erogati a loro favore;
- rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità e analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
- formulazione di pareri e proposte agli organi e alle strutture regionali in materia di disabilità;
- collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili;
- studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della convenzione ONU e promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Con deliberazione n. 41/2016 la Giunta Regionale della Campania ha costituito l'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Regione Campania con finalità di:

- soddisfare l'esigenza di conoscere il panorama della condizione dei bambini e degli adolescenti sul territorio regionale;
- ottimizzare la promozione dei diritti e delle opportunità dei soggetti in età evolutiva;
- identificare le aree di rischio, rilevare i bisogni e verificare la rispondenza tra i bisogni e i servizi offerti.

Nel succitato Piano Sociale Regionale 2016-2018 la Giunta Regionale della Campania ha auspicato il rafforzamento dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni attraverso processi di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture e nelle linee guida per la presentazione dei Piani di Zona della II annualità del III Piano Sociale Regionale, approvate con decreto dirigenziale n. 169/2017, è stata prevista una premialità per tutti gli Ambiti Territoriali che avessero assunto forme associative più strutturate rispetto alla Convenzione ex articolo 30 del TUEL. Viene rilevata la necessità di dar seguito ad una attività sistematica di valutazione qualiquantitativa delle politiche sociali in Campania che veda attivamente coinvolti gli attori del sistema integrato dei servizi sociali, ottimizzando gli strumenti e gli organismi presenti.

LA DISPOSIZIONE

Viene istituito il “Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali”, le cui finalità, attività, composizione ed organizzazione sono dettagliate nell'allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La partecipazione al “Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali” è a titolo gratuito.

TAVOLO PER LA VALUTAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI.

1. Le finalità Il Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania (di qui in poi Tavolo), istituito presso l'Assessorato per le Politiche Sociali, ha la finalità di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti sul territorio regionale attraverso una sistematica attività di analisi e valutazione delle performances del welfare campano, l'individuazione e la promozione delle loro buone pratiche, ed il supporto ai processi decisionali della Giunta Regionale.

2. Le attività L'attività di analisi e di valutazione quali-quantitativa delle performances riguardano le seguenti aree tematiche:

- a. la governance a livello locale e regionale;
- b. il grado di tutela e di soddisfazione dell'utenza;
- c. le forme di coinvolgimento e di valorizzazione delle risorse umane.

Fonti informative della suddetta attività sono sia gli output del Sistema Informativo Sociale (SIS) della Regione Campania (attualmente in via di realizzazione), che i prodotti realizzati dai componenti del Tavolo nello svolgimento delle proprie attività.

L'attività di valutazione delle politiche realizzate, la descrizione delle best practice e la formulazione di proposte migliorative alla Giunta, sono raccolti in report periodici, resi disponibili e fruibili sul Portale Campaniasociale, anch'esso in via di realizzazione.

3. I componenti Fanno parte del Tavolo:

- A. l'Assessore regionale alle Politiche sociali, od un suo delegato;
- B. il Direttore Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie, od un suo delegato;
- C. un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- D. un rappresentante per ognuna delle province campane dei consorzi di servizi sociali operanti da più tempo;
- E. un rappresentante dell'ANCI;
- F. un rappresentante del Forum del Terzo Settore;
- G. un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la Disabilità;
- H. un rappresentante dell'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in regione Campania.

4. L'organizzazione Il Tavolo, per la prima volta convocato dall'Assessore, si dota di un proprio regolamento con il quale disciplina le proprie modalità operative. Presiede il Tavolo uno dei rappresentanti degli organismi di cui ai punti C – H dell'articolo 3, che svolge anche funzioni di segretario. Il Tavolo non necessita di risorse finanziarie, e per le proprie attività utilizza le strutture e gli strumenti in dotazione della Direzione generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie.

LAZIO

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00057 -IPAB Opera Pia Asilo Savoia di Roma. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Note

Viene nominato il dott. Luca Fornari quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Opera Pia Asilo Savoia di Roma, in sostituzione del dott. Antonio Talone dimissionario.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 febbraio 2018, n. T00058 IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma. Nomina componente Consiglio di Amministrazione.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Note

Viene nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Istituto Sacra Famiglia di Roma, il Sig. Antonio Stampete in sostituzione del consigliere dimissionario Dott. Luigi Trapazzo.

UMBRIA

DGR 22.1.18, n. 61 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 e ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB "Opere Pie Riunite" di Perugia in Fondazione. (BUR n. 6 del 7.2.18)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 "Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" e ss.mm.ii., la Regione ha provveduto, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 207/2001, attuativo dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendo la loro trasformazione in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile), oppure la loro estinzione, quale ipotesi residuale, laddove risulti accertata l'impossibilità di operare la trasformazione. Con la citata legge regionale vengono, inoltre, dettate disposizioni volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione. Principio cardine dell'intero percorso di riordino e trasformazione, previsto dalla L.R. 25/2014, è quello di garantire che ciò avvenga nel rispetto delle finalità stabilite negli statuti e/o nelle tavole di fondazione di questi Enti, come, fra l'altro, previsto dal D.Lgs. 207/2001. Dette finalità vanno, tuttavia, ragionevolmente rilette alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti e della evoluzione della normativa di settore che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (L. 328/2000, legge regionale n. 11/2015). Infatti, in coerenza allo scenario sopra descritto, le IPAB trasformate, operanti in ambito assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di servizi e interventi sociali (art. 1, co. 2, della L.R. 25/2014 e D.C.R. n. 156 del 7 marzo 2017 "Nuovo Piano Sociale Regionale"), concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, attuando il principio di sussidiarietà, ex art. 118 cost., favorendo il coinvolgimento della comunità locale e promuovendo il ruolo dei soggetti no profit. La L.R. 25/2014 dedica il Titolo II al percorso di trasformazione delle IPAB dettando modalità e termini del procedimento. La suddetta legge, pur essendo volta ad assicurare ampi margini di libertà di scelta alle IPAB, le quali possono optare, alternativamente, per la trasformazione in ASP, con il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ovvero in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni), all'art. 3 precisa che la trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui: a) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico; b) l'entità del patrimonio e il volume di bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione; c) sia verificata l'inattività da almeno due anni; d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione. Proprio in ragione di quanto sopra la Giunta regionale, con deliberazione n. 337 del 23 marzo 2015, ha provveduto a definire i criteri per tale trasformazione, dando, fra l'altro, attuazione al comma 1, art. 4 della suddetta legge regionale. Successivamente si è provveduto a richiedere alle IPAB aventi sede sul territorio regionale di formulare la proposta di trasformazione e di far pervenire la documentazione come indicata all'art. 4, comma 2 della L.R. 25/2015. I termini per la formulazione di dette proposte vanno rilette alla luce della modifica apportata alla L.R. 25/2014 dalla L.R. 22 luglio 2016, n. 7. Va, inoltre, ricordato che con la D.G.R. n. 1404 del 2 dicembre 2016 sono state adottate dalla Giunta regionale alcune determinazioni in merito alla procedura per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP o in persone giuridiche di diritto privato, eventualmente anche preceduta dalla fusione e/o da un piano di risanamento, nonché per la estinzione delle medesime Istituzioni, ai sensi della L.R. 25/2014 ss.mm.ii.. La trasformazione di cui al presente atto è relativa alle "Opere Pie Riunite di Perugia", aventi sede in via Campo di Marte n. 9 Perugia. questo Ente risale al terzo decennio del secolo scorso, quando il Commissario incaricato dell'amministrazione straordinaria dell'Ente comunale di assistenza di Perugia, con delibera n. 32 del 17 aprile 1939, fece istanza al Prefetto di Perugia per l'emanazione di un provvedimento legislativo ai fini del raggruppamento, sotto il profilo gestionale, degli Istituti di assistenza e beneficenza presenti nel territorio comunale. L'amministrazione raggruppata delle IPAB presistenti venne disposta con regio

decreto del 29 aprile 1940 ed affidata all'Ente di nuova creazione, denominato "Istituti Riuniti di Ricovero", il quale ha mantenuto tale configurazione fino al 2003. Con determinazione dirigenziale regionale n. 4539 del 23 maggio 2003, è stata disposta la fusione delle IPAB da esso amministrate (quali: l'Orfanotrofio Maschile di Anna, Casa dei Cappuccinelli, il Conservatorio Femminile che, a sua volta, raggruppava le Opere Pie Conservatorio delle derelitte, Conservatorio Benincasa, Conservatorio Graziani, Conservatorio della carità, Conservatorio degli Sciri), dando vita ad un nuovo ente, con il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, denominato "Opere Pie Riunite di Perugia", prevedendone la successione nella titolarità di tutti i diritti e di tutte le prerogative riconducibili alle singole Istituzioni nel medesimo incorporate. Lo Statuto del suddetto Ente, approvato con la citata determinazione, all'art 3 "Scopi", prevede che esso "persegue fini assistenziali e culturali collegati alla comunità cittadina. In questo quadro l'Ente si propone di mantenere e valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale che ha ereditato dalle IPAB dalla cui fusione l'Ente stesso è nato ed indirizza la sua attività al conseguimento dei fini", quali, principalmente, il ricovero, il mantenimento e l'educazione di bambini e fanciulli orfani o abbandonati, di fanciulli e giovani bisognosi e il ricovero, l'istruzione e l'educazione, di giovani poveri e orfane. Tutto ciò considerato ne deriva che anche questo Ente è assoggettato alla disciplina di cui alla citata L.R. 25/2014 e ss.mm.ii. A seguito del ricevimento della nota regionale, posta certificata prot. n. 156460-2015 del 30 ottobre 2015, il presidente, legale rappresentante delle "Opere Pie Riunite di Perugia", ha trasmesso la domanda per la trasformazione (posta certificata protocollo n.: 0158532-2016 - E del 27 luglio 2016, depositata presso il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria). Detta richiesta è stata integrata con nota protocollo n.: 0274783-2017 - E del 28 dicembre 2017, contenente l'approvazione dello Statuto con recepimento delle richieste formulate dell'Amministrazione regionale con nota prot n.: 0041704-2017 - U del 22 febbraio 2017. La domanda di trasformazione avanzata dalle "Opere Pie Riunite di Perugia" è composta dalla seguente documentazione: a) la richiesta di trasformazione "Opere Pie Riunite di Perugia" (All. 1 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), sottoscritta dal relativo presidente, in soggetto giuridico di diritto privato; nello specifico, nel rispetto delle origini statutarie e delle tavole di fondazione, tale ente si trasforma in fondazione di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, assumendo la denominazione "Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico", con sede legale in Perugia, via Campo di Marte n. 9. Tale richiesta si basa sulla deliberazione del Consiglio di amministrazione delle "Opere Pie Riunite di Perugia" n. 28 del 7 luglio 2016 (All. 2 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale); b) la proposta del nuovo Statuto della "Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia - Ente Filantropico" (All. 3, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), così come risultante, da ultimo, dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 38 del 18 dicembre 2017, nella quale nel rispetto dell'originario statuto/tavole di fondazione, vengono, in particolare, definiti le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi, gli organi della Fondazione, le modalità, i criteri di nomina, la durata in carica, la revoca, la decadenza, nonché il funzionamento degli organi dell'ente e le modalità organizzative e gestionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 25/2015. In particolare, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente, l'art. 6 del citato Statuto prevede che la Fondazione "persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale. La fondazione, in prosecuzione delle finalità perseguite dalle Istituzioni dalle quali deriva, si prefigge la tutela delle persone maggiormente svantaggiate... (omissis) indirizzandola specialmente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei giovani "svantaggiati" in vista dell'inserimento nel mercato del lavoro e dell'integrazione nel tessuto sociale". Nel perseguimento delle proprie finalità, l'art. 7 del proposto Statuto prevede che la Fondazione svolga, tra le altre, le attività di predisposizione ed erogazione di servizi di educazione, di istruzione e di formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale, la formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa, la erogazione di prestazione di servizi atti all'inserimento nel mercato del lavoro, le attività di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 legge 18 agosto 2015, n. 141 e ss.mm.ii.; c) la dichiarazione che le "Opere Pie Riunite di Perugia" è ente attivo e, come da finalità statutarie, interviene, oggi

prioritariamente, nell'area sociale prestando assistenza a bisognosi, erogando contributi; d) la indicazione dell'area territoriale in cui le "Opere Pie Riunite di Perugia" operano e la Fondazione opererà, come risultante dallo statuto proposto (citato All. 3), la quale è quella ricompresa all'interno del solo territorio della regione Umbria e, precisamente, dell'ambito territoriale dei comuni di Perugia, di Deruta, di Torgiano; e) l'elenco dettagliato dello stato di ricognizione: — dei beni immobili (fabbricati e terreni) come da All. 4 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

— dei beni mobili e titoli (All. 5 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale); — dei rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti a nome dell'Opera Pia (All. 6 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), i quali si conservano, ai sensi dell'art. 18, co. 1 della L.R. 25/2016, con la dichiarazione che in essi subentra la Fondazione che sorge dalla trasformazione; f) la dichiarazione di non avere rapporti di lavoro attivi (così come da comunicazione pervenuta con la citata nota prot. 0041704-2017 - U del 22 febbraio 2017); g) l'ultimo bilancio di previsione approvato, anno 2016 (All. 7 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) e il bilancio consuntivo approvato, anno 2015 (All. 8 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), nonché la dichiarazione che il suddetto stato patrimoniale e il volume del bilancio sono sufficienti ed adeguati al raggiungimento delle finalità e dei servizi/prestazioni/interventi stabiliti dallo statuto (cit. All. 1). La suddetta richiesta di trasformazione è stata trasmessa al Comune di Perugia (con nota posta certificata: protocollo n.: 0159377-2016 - U del 28 luglio 2016) per l'acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 4, co. 4 della L.R. 25/2015. La Giunta comunale di Perugia, con propria deliberazione n. 292 del 24 agosto 2016 (trasmessa con nota posta certificata, protocollo n. 0190063-2016 - E del 19 settembre 2016), ha espresso parere favorevole alla proposta di trasformazione, formulata dalle "Opere Pie Riunite di Perugia", in soggetto giuridico di diritto privato (fondazione). Con nota protocollo n. 0006722-2018 - U-del 12 gennaio 2018, si è provveduto ad inviare al Comune di Perugia la sopra citata deliberazione n. 38 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia con la quale è stato riapprovato il proposto Statuto della costituenda Fondazione. In base a quanto previsto dalla L.R. 25/2015, verificata la regolarità e la legittimità della richiesta di trasformazione delle "Opere Pie Riunite di Perugia" in soggetto giuridico di diritto privato e, precisamente, in fondazione di cui agli artt. 14 e ss del codice civile, nonché esaminata la proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico, la quale è ritenuta conforme alle tavole di fondazione e allo statuto originario, si propone alla Giunta regionale di approvare la trasformazione dell'ente in questione.

BOLZANO

DGP 19.12.17, n. 1407 - Linee guida per la redazione della carta della qualità dei servizi pubblici locali . (BUR n. 52 del 27.2.18)

Note

PREMESSA

La nozione di servizio pubblico trova compiuta definizione ai sensi di quanto affermato dall'art. 112, co.1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui trattasi di servizi: "che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", nonché dalla L.P. 16 novembre 2007, n. 12 in tema di "servizi pubblici" definiti come: «servizi assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate; [e] dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione» e dei "servizi di rilevanza economica" «che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione».

In ordine a quanto sopra esposto gli indici che permettono di individuare i servizi pubblici sono:

- il servizio pubblico nella sua essenza fondamentale consiste nella produzione di beni o attività;
- il servizio pubblico deve essere erogato nei confronti della collettività nel suo proprio interesse senza mediazione da parte di enti pubblici o privati;

- il servizio pubblico può manifestarsi attraverso atti e provvedimenti amministrativi, espressione di un potere pubblico, o attraverso atti materiali, ma anche mediante l'impiego di strumenti di diritto privato;

- non necessariamente il servizio pubblico deve essere erogato dall'ente pubblico, potendo questo conferire l'incarico, con gli strumenti della contrattualistica pubblica, a società partecipate o a società o gestori privati;

Tutto ciò premesso, si ritiene che i provvedimenti previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicati dagli enti di cui all'art. 1, comma 2, della L.P. 16.11.2007, n. 12 **nei soli contratti di servizio, qualora la gestione del servizio pubblico sia affidata a soggetti privati;**

L'ambito di applicazione deve pertanto essere circoscritto ai seguenti casi:

- si è in presenza di un servizio pubblico e non di un servizio strumentale;

- l'ente pubblico ha affidato la gestione del servizio pubblico ad un soggetto privato;

il servizio pubblico in questione viene affidato in maniera completa;

- il servizio pubblico in questione viene offerto ai cittadini rispettivamente interessati;

- il soggetto privato affidatario entra in contatto diretto con gli utenti, senza coinvolgimento dell'ente pubblico;

- il contratto stipulato tra l'ente pubblico e il gestore del servizio pubblico dovrà integrare un contratto di servizio attinente ad un servizio pubblico locale;

Lo sforzo della Giunta Provinciale è quello di garantire la migliore erogazione dei servizi e quindi la volontà di elaborare un quadro di riferimento sistemico e condiviso delle attività e iniziative sulla qualità dei servizi, in linea con i bisogni dei consumatori/utenti, al fine di proseguire con gli obiettivi. Risulta funzionale a quanto sopra espresso anche l'elaborazione di indirizzi di carattere generale per la redazione delle carte di qualità dei servizi;

La Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della normativa vigente può, dietro domanda, accreditare determinati servizi – i quali sono sottoposti ad una valutazione professionale, sistematica e periodica, funzionale a garantire l'appropriatezza e il miglioramento continuo degli stessi - non è necessario, nel caso di servizi accreditati, prevedere ulteriormente nei contratti di servizio i principi qualitativi né la predisposizione di una "carta della qualità dei servizi";

1. In ragione di quanto stabilito nelle premesse, di cui all'art. 1, comma 2, della L.P. 16.11.2007, n. 12: *“- La Provincia autonoma di Bolzano e enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;*

- Le comunità comprensoriali e i comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.” sono tenuti ad applicare dall'01.01.2018 le disposizioni di cui art. 2 comma 461 della Legge 24.12.2007, n. 244, nonché art. 37 della L.P. 20.12.2012, n. 22 *“Modifica della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15 ,nei soli contratti di servizio, escluso il sostegno di servizi con finanziamento ai sensi dell'art.56 della L.P. 16/2015, qualora:*

- si sia in presenza di un servizio pubblico e non di un servizio strumentale;

- l'ente pubblico abbia affidato la gestione del servizio pubblico ad un soggetto privato;

- il servizio pubblico in questione venga affidato in maniera completa;

- il servizio pubblico in questione venga offerto ai cittadini rispettivamente interessati;

- il soggetto privato affidatario entra in contatto diretto con gli utenti, senza coinvolgimento dell'ente pubblico;

- il contratto stipulato tra l'ente pubblico e il gestore del servizio pubblico integri un contratto di servizio attinente ad un servizio pubblico locale non già accreditato.

2. Nel caso di servizi accreditati non è necessario prevedere ulteriormente nei contratti di servizio principi qualitativi, né la predisposizione di una "carta della qualità dei servizi".

3. La necessità di disporre di una "carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dipende dalla soglia di cui alla L.P. n. 16/2015, rispettivamente all'art. 35 del D.lgs n. 50/2016 fissata nel contratto di servizio.

3.1. Per i contratti di servizio sotto soglia non è necessaria una carta della qualità dei servizi, ma nel contratto stesso dovranno essere sanciti i seguenti principi qualitativi fondamentali

1. L'eguaglianza dei diritti degli utenti
2. L'imparzialità
3. La continuità dell'erogazione del servizio
4. La partecipazione degli utenti alla prestazione del servizio e il diritto di accesso alle informazioni
5. L'efficienza e l'efficacia del servizio
6. La chiarezza e la trasparenza
7. Il bilinguismo

3.2. Per i contratti di servizio sopra soglia verrà adottata la carta della qualità dei servizi in conformità alle linee guida ed allo schema di cui all'allegato A, parte integrante della presente delibera.

4. In linea con le predette linee guida deve essere istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestore dei servizi e associazione dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché dei suggerimenti pervenuti da parte dei cittadini.

5. Il compenso per le attività previste dal art. 9, comma 2 della L.P. del 20 maggio 1992, n.15 per i soli contratti di servizio sopra soglia di cui al punto 2.2 è pari al 0,3% del corrispettivo previsto per la gestione del servizio affidato, mentre per quelli concernenti servizi già accreditati, per i soli contratti di servizio sopra soglia il compenso è pari al 0,2%.

6. La Giunta si impegna a inserire negli atti di accreditamento dei servizi la verifica di parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

PIEMONTE

DGR 22.12. 2017, n. 51-6243 - Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Costituzione e funzionamento del tavolo regionale. Modifica d.g.r. n. 57-2667 del 21.12.2015 e s.m.i.(BUR n. 5 del 1.1.18)

Note

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà all'art. 21, prevede la costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla Legge n. 328 del 2000, ed al comma 5 del medesimo articolo si prevede che, nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, tale Rete si articoli in tavoli regionali le cui modalità di costituzione e funzionamento devono essere stabilite dalle Regioni e comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tali modalità di costituzione e funzionamento devono essere individuate avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi ai principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali.

Con la D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015: "Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale" è stato istituito un Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, quale sede istituzionale stabile di raccordo tra la Regione e gli organismi pubblici e quelli del Terzo settore che a vario titolo si adoperano per contrastare sul territorio regionale il rischio di povertà e di esclusione sociale.

Con la D.G.R. n. 13-4730 del 6 marzo 2017 è stato previsto un ampliamento del Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

I componenti di tale Tavolo, nominati con D.D. n. 249 del 2 maggio 2016 e D.D. n. 279 del 13 aprile 2017, rappresentano i principali Enti e le principali Organizzazioni che, per loro ruolo o funzione, si trovano ad affrontare i problemi derivanti dalla diffusione della povertà nel territorio della Regione Piemonte.

Il ruolo di ANCI Piemonte quale Associazione che tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso, coordinando le attività delle amministrazioni associate, perseguendo al contempo gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nell'ambito del territorio regionale.

LA DISPOSIZIONE

Viene modificato il "Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale", di cui alla D.G.R. n. 57-2667 del 21 dicembre 2015 e successiva integrazione di cui alla D.G.R. n. 13-4730 del 6 marzo 2017, nella "Rete della protezione e dell'esclusione sociale – Tavolo regionale", confermandone i componenti ed includendo l'ANCI Piemonte quale membro effettivo della suddetta "Rete".

Per l'assolvimento dei suoi compiti, la "Rete della protezione e dell'esclusione sociale – Tavolo regionale" può dotarsi di proprie regole di funzionamento e costruire, laddove necessario, gruppi di lavoro per aree tematiche, invitando a partecipare anche altri Enti, organismi e servizi regionali competenti, in base agli argomenti di volta in volta trattati.

PUGLIA

DGR 21.12.17, n. 2272 - L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Presa d'atto del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS per l'integrazione della misura SIA e della Misura ReD mediante la cooperazione applicativa. (BUR n. 19 del 5.2.18)

Note

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 e s.m.i., ha disciplinato la misura "Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.)", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015;

La l.r. n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD)

L'AZIONE SVOLTA

Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l'inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;

Con Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità quale strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020;

Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell'Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA – Sostegno per l'Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS, in qualità di "soggetto attuatore" per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento delle procedure istruttorie al fine di assicurare l'efficiente svolgimento nell'interesse dei destinatari finali della misura.

Con Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare, tra l'altro, le modifiche all'Avviso pubblico per il catalogo delle manifestazioni di interesse ad ospitare percorsi di attivazione per destinatari RED, in particolare con l'introduzione della terza tipologia di percorso di attivazione, denominata "Lavoro di Comunità".

Con Del. G.R. n. 989/2017 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, provveduto a modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di

priorità allineandoli a quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali beneficiari.

LA SPECIFICITÀ DELL'INTERVENTO

Il beneficio economico RED-Reddito di Dignità riveste carattere di “misura attiva” corrispondente alla sottoscrizione di un progetto per l'inclusione sociale attiva o per l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei beneficiari, e come tale corrispondente ad una specifica attività di tirocinio ovvero di sussidiarietà ovvero di prossimità al servizio della comunità locale o all'interno di specifiche organizzazioni produttive e di servizio.

IL RUOLO STRATEGICO DEI COMUNI

I Comuni associati in Ambiti territoriali sociali ricoprono il ruolo di soggetti beneficiari, in quanto di fatto responsabili dell'avvio e della conclusione delle operazioni, nonché della selezione dei destinatari finali del ReD, della definizione dei percorsi di attivazione e dei progetti di inclusione sociale attiva, nonché del monitoraggio dei progetti e delle risorse assegnate e della rendicontazione delle stesse alla Regione in quanto Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 le cui Linee di Azione 9.1 e 9.4 concorrono al finanziamento del ReD.

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le modalità di erogazione delle somme ai destinatari finali sono già definite dalla l.r. n. 3/2016 e dal relativo regolamento attuativo (Reg. R. n.8/2016) e prevedono che il ReD segua il medesimo flusso finanziario e di erogazione monetaria definito a livello nazionale per il SIA – Sostegno per l'inclusione Sociale attiva, dovendo assicurare la Regione versamenti, infruttiferi di interessi, mediante bonifico bancario sul conto corrente infruttifero n. 25052, denominato “MEF DT FONDO L 133-08DI3-2-14”, in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille, n. 52, 00185 – Roma, al fine di integrare il cosiddetto “Fondo Carta Acquisti” cui fa riferimento il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) con il MEF per assicurare l'erogazione del SIA; dal citato conto corrente di tesoreria, le disponibilità regionali saranno trasferite sull'apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2006, dal quale saranno periodicamente prelevate le risorse necessarie per l'erogazione delle integrazioni ReD per i beneficiari “SIA+ReD” e delle erogazioni ReD per i beneficiari “soloReD”. Il MLPS comunica al MEF - Dipartimento del Tesoro, in tempo utile per l'erogazione del contributo bimestrale ReD, le somme da trasferire sul sopra citato conto corrente, acceso dal medesimo Dipartimento del Tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, che nello specifico è individuato in Poste Italiane SpA in raccordo operativo con INPS per i dispositivi SIA e con gli Ambiti territoriali sociali per i dispositivi ReD.

LE AZIONI SUCCESSIVE

In data 29 dicembre 2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Presidente della Regione Puglia hanno stipulato un Protocollo di intesa per l'attuazione del SIA e la sua integrazione con il Reddito di Dignità (Red);

– in data 11 aprile 2017 è intervenuta la stipula del Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, per la regolazione dei rapporti finanziari per l'integrazione, da parte della Regione Puglia, del Fondo Carta Acquisti per il finanziamento del Reddito di dignità, in raccordo con il Sostegno per l'Inclusione Attiva;

– in data 30 giugno 2017 è intervenuta la stipula del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane; il protocollo di intesa è stato sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, e dalla Direttrice regionale della Sede regionale di INPS;

- il suddetto protocollo è stato sottoscritto con urgenza nella data del 30.06.2017 allo scopo di consentire la attivazione entro il mese di luglio 2017 delle procedure di lavorazione dei dispositivi di pagamento dei Comuni per tutti i beneficiari di SIA e ReD già presi in carico dai Comuni stessi;
- il suddetto protocollo di intesa prevede che la Regione Puglia “A fronte del servizio fornito, la Regione riconoscerà all’INPS, il corrispettivo una tantum di Euro 73.339,53 per il ristoro delle attività amministrative e di sviluppo informatico delle procedure di cooperazione applicativa e di ricerca presso le proprie banche dati, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 633/1972”.

LA DISPOSIZIONE

Si provvede a:

- a) prendere atto della avvenuta sottoscrizione del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] – come da Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane, ratificandone i contenuti;
- b) approvare la sottoscrizione di un addendum per la prosecuzione della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici di INPS e i sistemi informatici di InnovaPuglia per la gestione integrata del ReD Reddito di Dignità anche a seguito della implementazione del nuovo ReI-Reddito di Inclusione, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Puglia.
- c) ratificare il Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio);

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00422 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "AGORA' Società Cooperativa Sociale Rieti" codice fiscale 01150600573, con sede in Rieti via delle Ortensie, 36 c.a.p. 02100 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l’iscrizione della “AGORA’ Società Cooperativa Sociale Rieti” codice fiscale 01150600573, con sede in Rieti via delle Ortensie, 36 c.a.p. 02100 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 4 gennaio 2018.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00423 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "GUNNY STORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 13843601009, con sede in Bracciano (Rm) via Santa Lucia, 1/B c.a.p. 00062 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l’iscrizione della "GUNNY STORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" codice fiscale 13843601009, con sede in Bracciano (Rm) via Santa Lucia, 1/B c.a.p. 00062 all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data del 14 dicembre 2017.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00425 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "LA SPERANZA Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 02498030606, con sede in Sora

(Fr) via Conte Canofari, 10 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A. (BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l'iscrizione della "LA SPERANZA Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 02498030606, con sede in Sora (Fr) via Conte Canofari, 10 c.a.p. 03039 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 2 gennaio 2018.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00426 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 - "PROXIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02966490605, con sede in Sora (Fr) via Agnone Maggiore, 21 c.a.p. 03039 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l'iscrizione della "PROXIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02966490605, con sede in Sora (Fr) via Agnone Maggiore, 21 c.a.p. 03039 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 27 dicembre 2017.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00427 LL.RR. 24/1996 e 30/1997 "COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "SPAZIO LIBERO" (O.N.L.U.S.)" codice fiscale 06276461008, con sede in Roma (Rm) largo Pannonia, 42 c.a.p. 00183 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l'iscrizione della "COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "SPAZIO LIBERO" (O.N.L.U.S.)" codice fiscale 06276461008, con sede in Roma (Rm) largo Pannonia, 42 c.a.p. 00183 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data del 28 luglio 2017. La presente determinazione verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00428 LL. RR. 24/1996 e 30/1997 "ABRUZZO – SANITA' E SOCIALE –Societa' Cooperativa sociale a responsabilita' limitata" codice fiscale 12559801001, con sede in Roma via Manfredi Azzarita, 19 c.a.p. 00189 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l'iscrizione della "ABRUZZO – SANITA' E SOCIALE –Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata" codice fiscale 12559801001, con sede in Roma via Manfredi Azzarita, 19 c.a.p. 00189 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 15 maggio 2017.

Determinazione 16 gennaio 2018, n. G00429 - LL. RR. 24/1996 e 30/1997 "WAYS Società cooperativa sociale" – O.N.L.U.S. codice fiscale 08407641003, con sede in Roma via Gaetano Filangeri, 4 c.a.p. 00123 - Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Si dispone l'iscrizione della "WAYS Società cooperativa sociale" – O.N.L.U.S. codice fiscale 08407641003, con sede in Roma via Gaetano Filangeri, 4 c.a.p. 00123 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione B a far data del 22 novembre 2016.

LIGURIA

DGR 28.12.17 n 1179 - Indirizzi per l'erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale. (BUR n. 5 del 31.1.18)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

- legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii, che prevede che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; art. 11 e 12;
- legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'articolo 1, comma 5, prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
- legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- legge 6 novembre 2012 n. 190 "190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari", con particolare riferimento all'articolo 17 che stabilisce che "i Comuni, attraverso gli Ambiti territoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concertazione per l'emanazione degli atti derivanti dalla presente legge. I soggetti di cui al comma 1, per realizzare le attività sociali e sociosanitarie stipulano contratti, convenzioni, accordi, protocolli d'intesa con i soggetti del Terzo settore e con le loro forme associative";
- legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'articolo 17 disciplina gli "Accordi con gli Interessati";
- legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore", con particolare riferimento all'articolo 30: (Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale), che prevede che tali azioni di sostegno si concretizzano con la messa a disposizione da parte della regione degli enti locali, degli enti del settore regionale, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno, da parte dei privati senza finalità di profitto, a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale prevedendo forme di compartecipazione, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione delle iniziative;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (approvato con DCR n. 18 del 6/8/2013 e prorogato ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.r. 12/06), che nella 1° parte "Azioni di Sistema", al punto 5 Rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti senza finalità di profitto, individua tra l'altro alla lettera a) "L'apporto del Terzo Settore nella realizzazione del Piano", i seguenti obiettivi:
 - valorizzare il ruolo del Terzo Settore quale soggetto co-protagonista nelle fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi;
 - promuovere cultura e competenze per un appropriato utilizzo degli strumenti amministrativi nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati senza finalità di profitto; - promuovere politiche regionali e locali di valorizzazione della libera iniziativa della società civile attraverso la costruzione di patti di sussidiarietà.

* l'articolo 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge 241/1990 nel quale è stabilito: - comma 1 "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi"; - comma 2 "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

- la determinazione 20.01.2016 dell'ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016 n. 30, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione;

ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

- la deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 15.11.2011 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di lucro;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 27.03.2015 con la quale sono state approvate le indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. 42/2012 nei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore.

L'APPORTO DEL TERZO SETTORE

Talune progettualità in materia sociale, poste in essere da associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sociale, garantendo, altresì, il suddetto processo di integrazione promosso dalla LR 12/2006 e dal suddetto Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015. La Regione Liguria, con legge regionale citata l.r. 42/2012 ha, tra l'altro:

- ribadito l'importanza del ricorso ad azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale tra Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali e l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle funzioni sociali;

In un'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", sostenere le suddette progettualità in materia sociale al fine di attivare sinergie operative con i soggetti del cd. "Terzo Settore" presenti sul territorio regionale nell'ambito della realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento dell'interesse generale.;

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il documento, composto dagli allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenente i criteri generali e le modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti ai fini sociali;

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di attività di interesse sociale ritenute utili e rilevanti per la collettività.

1. PREMESSA

Scopo del presente documento è la definizione di criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di attività di interesse sociale ritenute utili e rilevanti per la collettività laddove non trova applicazione l'istituto dei patti di sussidiarietà ai sensi dell'art. 28 e seguenti della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore" e delle successive indicazioni regionali per l'applicazione del medesimo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni Locali e soggetti del Terzo Settore, approvate con DGR n. 525/2015.

Si fa inoltre riferimento alla determinazione 20.01.2016 dell'ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016 n. 30, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di

contratti pubblici e di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione. La Regione deve garantire il rispetto dei principi di universalità, solidarietà, efficienza economicità ed adeguatezza, nonché i principi di imparzialità trasparenza e concorrenza. Il presente documento non riguarda le forniture di beni e servizi, materia disciplinata dal Codice degli Appalti.

2. AMBITI DI INTERVENTO/INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo iniziative di interesse sociale: x coerenti e rispondenti alla programmazione regionale ed in particolare ai contenuti del Piano Sociale Integrato Regionale; x ritenute utili e rilevanti per la collettività (non diversamente finanziabili ai sensi di norme specifiche); x svolte in Liguria con una ricaduta sul territorio ligure;

3. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE/FINALITA' DELLA PROGETTAZIONE

La Regione Liguria, in attuazione del principio di sussidiarietà, può finanziare progetti ed iniziative presentati da soggetti del Terzo Settore, singoli o associati. Principali caratteristiche delle iniziative: x capacità di produrre valore a favore dei soggetti destinatari degli interventi; x innovazione; x trasferibilità dei risultati del progetto (buone prassi);

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi regionali gli enti non profit del Terzo Settore, singoli o associati, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione nel Registro regionale di cui alla l.r. 42/2012;
- b) esperienza nel settore da almeno due anni;
- c) sede legale ed operativa nel territorio regionale ligure;
- d) svolgimento di attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, coerenti con le finalità istituzionali della Regione Liguria in materia sociale e funzionali agli obiettivi della programmazione regionale;
- e) aver approvato, con risultato d'esercizio positivo, almeno uno degli ultimi due bilanci i cui termini di approvazione risultino scaduti alla data di presentazione della richiesta di contributo;
- f) offrire serie garanzie di moralità professionale e la capacità tecnica professionale;
- g) avere la carta dei servizi;
- h) rispettare le norme in materia di anticorruzione;
- i) per le cooperative: o essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state sottoposte a revisione per l'anno 2016. Le cooperative non sottoposte a revisione per l'anno 2017, per essere considerate soggetti beneficiari, sono tenute a documentare l'avvenuta presentazione dell'istanza di revisione prima della presentazione della domanda. Le cooperative costituite a partire dal 1 gennaio 2017 sono ammesse anche in assenza di revisione; o rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa secondo quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014; o essere iscritte nel Registro delle imprese ed attive alla data di presentazione della domanda;

I soggetti beneficiari del contributo possono essere raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS). In questo caso, il requisito dell'iscrizione al registro regionale deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti partecipanti. Inoltre, in caso di ATS, il richiedente, ed eventualmente destinatario del contributo regionale, deve obbligatoriamente essere il capofila.

4.1 Esclusioni

Non possono quindi essere concessi contributi:

- a) per l'esercizio di attività commerciali;
- b) ad enti aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Liguria;
- c) ad enti non iscritti al registro regionale di cui alla l.r. 42/2012;
- d) alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei

prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

e) alle imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

f) alle imprese in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

g) alle imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ai sensi dell'Art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La Regione Liguria può pubblicare di propria iniziativa un Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative di interesse sociale.

Nel caso in cui un singolo soggetto presenti domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di interesse sociale, se l'iniziativa proposta viene ritenuta valida nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione Liguria, informa in merito l'Organismo Unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore ed è avviata una procedura ad evidenza pubblica (Avviso di manifestazione di interesse) al fine di verificare se altri soggetti sono in grado di svolgere la medesima attività. Tale procedura è avviata con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, ai sensi della deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati, aventi i requisiti di cui al punto 4, possono presentare la propria candidatura.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere inviate alla Struttura competente in materia di politiche sociali della Regione Liguria, unitamente agli eventuali allegati previsti, entro i termini e con le modalità stabilite dalla procedura ad evidenza pubblica. La presentazione delle domande non costituisce in alcun modo vincolo per il loro finanziamento.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura regionale competente per materia secondo quanto previsto dalla procedura ad evidenza pubblica adottata dalla Giunta regionale, ai sensi della deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

6.1 Procedura di valutazione delle domande: Le domande sono esaminate in due fasi: 1. Prima fase: verifica di ammissibilità formale della domanda - In questa prima fase l'istruttoria è tesa a verificare la documentazione trasmessa e la sua completezza, il possesso dei requisiti di cui al punto 4;

2. Seconda fase: valutazione di merito - Le domande formalmente ammissibili sono sottoposte alla valutazione da parte di una apposita Commissione individuata dal Direttore del Dipartimento competente ;

Degli esiti della valutazione viene preso atto con apposito provvedimento.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Criteri valutativi: La procedura ad evidenza pubblica deve contenere i seguenti criteri valutativi:

1. particolare rilevanza ed utilità dell'iniziativa in ordine al perseguimento degli obiettivi dello PSIR;
2. dimensione dell'iniziativa, anche in rapporto all'ambito territoriale di realizzazione (regionale, sovradistrettuale, distrettuale, per conferenza dei sindaci);
3. presenza di altri partners;
4. partecipazione ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale;
5. eventuale coinvolgimento attivo degli utenti;
6. piano economico finanziario del progetto con presenza del cofinanziamento;
7. idoneità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi;
8. congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

La Commissione determina preventivamente i punteggi massimi da attribuire a ciascun criterio.

La progettazione illustrativa delle attività dovrà prevedere gli specifici indicatori di risultato in grado di evidenziare i risultati raggiunti, la tipologia e il numero dei beneficiari diretti ed indiretti, la ricaduta dell'intervento finanziato a livello territoriale.

7. ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La quantificazione in percentuale del contributo regionale non può essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

Pertanto, per accedere al finanziamento regionale i soggetti del Terzo Settore, singoli o associati, devono prevedere una compartecipazione nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto. La compartecipazione dell'ente potrà riguardare: risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, ed eventualmente attraverso la valorizzazione del volontariato.

La concessione del contributo regionale è da intendersi unicamente a titolo di compensazione, volta a permettere l'equilibrio economico finanziario e l'adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Il contributo viene liquidato secondo le seguenti modalità:

- 50% a titolo di anticipazione, al momento della comunicazione da parte di Regione Liguria relativa alla concessione del contributo; - 50% ad ultimazione dell'intervento, previa trasmissione da parte del beneficiario alla Regione Liguria della rendicontazione finale delle spese sostenute unitamente alla relazione analitica dell'attività svolta. Le spese dovranno risultare congrue in relazione alle azioni progettuali e comprensive della compartecipazione da parte dei soggetti del terzo settore in risorse finanziarie, strumentali e valorizzazione del personale/volontariato. La relazione dell'attività dovrà mettere in evidenza il raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base degli indicatori di risultato stabiliti nella progettazione iniziale;

Il contributo assegnato è interamente liquidato nel caso in cui l'importo delle iniziative ammissibili, rendicontate e debitamente documentate è pari al preventivo; qualora dalla rendicontazione finale risulti una minor spesa, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario deve quindi presentare: 1. rendicontazione finale delle spese con l'indicazione di eventuali altri contributi ricevuti da Enti pubblici e/o privati corredato da idonea documentazione di spesa (fatture, ricevute, ecc., in copia conforme all'originale). Per quanto riguarda le spese ammissibili fare riferimento a quanto contenuto nell'allegato B; 2. relazione analitica dell'attività svolta; 3. dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari - Normativa Antimafia (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.); 4. modello inerente il monitoraggio inerente i rapporti tra l'Amministrazione e soggetti terzi (ai sensi della Legge 190/2012);

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo al beneficiario del contributo di:

- a) sottoscrivere dichiarazione di accettazione del finanziamento e di quanto previsto dalla procedura ad evidenza pubblica;
- b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da eventuali successive determinazioni;
- c) compartecipare nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto;
- d) avviare le attività previste dal progetto entro 4 mesi dalla data di concessione del contributo regionale conformemente alla proposta approvata. Nella comunicazione di avvio indicare il termine presunto di conclusione delle attività, salvo la concessione di una sola proroga motivata da cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda, e previa autorizzazione da parte della Regione Liguria;
- e) comunicare preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, pena la revoca del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le modifiche incompatibili con l'intervento proposto;

- f) dare immediata comunicazione a Regione Liguria qualora intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- g) conservare a disposizione di Regione Liguria per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo la documentazione originale di spesa, per eventuali controlli;
- h) dichiarare eventuali finanziamenti ottenuti per le medesime finalità, pena la revoca del contributo concesso. Tali finanziamenti possono essere utilizzati a copertura totale o parziale del cofinanziamento solo se proveniente da parte dei soggetti del Terzo Settore (come indicato al precedente punto 7 la concessione del contributo regionale è da intendersi unicamente a titolo di compensazione);
- i) comunicare l'avvenuta conclusione delle attività e presentare la relativa rendicontazione entro 3 mesi dalla conclusione, pena la revoca dell'intero contributo concesso;
- j) evidenziare che il progetto è stato cofinanziato da Regione Liguria;

9. REVOCHE

I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data della relativa restituzione, nei casi in cui:

- a) rinuncino in toto o parzialmente al contributo;
- b) abbiano sottoscritto dichiarazioni o abbiano prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) l'intervento non venga avviato e/o completato nei limiti temporali previsti dalla procedura ad evidenza pubblica o da eventuali proroghe o comunque nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- d) non abbiano eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da eventuali successive determinazioni;
- e) non abbiano comunicato preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato;
- f) non vengano dichiarati contributi percepiti per le medesime finalità da altri soggetti o enti o istituzioni pubbliche;

10. CONTROLLI

1. La Regione Liguria potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state avanzate.

2. La Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003 Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne abbia interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento;

Allegato B

Spese ammissibili Costi del personale

(distinguere il personale interno dal personale esterno).

Per il personale interno:

- x indicare nome, livello, CCNL applicato, n° di ore lavorate per il progetto, costo orario e costo totale;
- x produrre una lettera del responsabile dell'organizzazione in cui si attesti che l'operatore è stato incaricato di svolgere attività per il progetto e per quale periodo; x annullare il cedolino per la quota parte di competenza;

Per il personale esterno, a seconda del tipo di contratto:

- se assimilabile a lavoro dipendente: nome, lettera di incarico o contratto, numero di giornate, durata, obiettivi, corrispettivo, curriculum, report attività svolta, annullo cedolino;

- se consulenze, prestazioni d'opera o prestazioni dilettantistiche svolte all'interno di attività sportive dilettantistiche: sotto i 7.500 può essere affidamento diretto, fra i 7.500 e i 40.000 3 preventivi;

x Volontariato Per la valorizzazione dell'impegno volontario è necessario far riferimento alla seguente tabella, che riporta il costo lordo imputabile nel piano dei costi, quale quota a carico delle organizzazioni proponenti il progetto, già in uso per precedenti bandi. Tali costi non possono in alcun modo essere imputati alla quota di finanziamento richiesta a Regione Liguria. La presente tabella di valorizzazione del lavoro volontario è finalizzata esclusivamente a consentire la copertura di parte del co-finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato

Fasce Mansioni (le mansioni sotto illustrate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo)

Costo orario lordo

I fascia

Centralinista, addetto alla cucina, autista, addetto alla segreteria, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base

15€/h

II fascia

Educatore, impiegato di concetto, operatore dei servizi informativi e di orientamento, infermiere

19€/h

III fascia

Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico

25€/h

Resta fermo quanto disposto dalla L.266/91, o successive modificazioni o integrazioni, ai sensi della quale: 1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

x Costi di viaggio Produrre una lettera del responsabile che attesti che i viaggi di cui si presenta la documentazione di spesa si sono resi necessari per l'attuazione del progetto; (Se vengono utilizzati mezzi pubblici: biglietti annullati - Se viene utilizzato il mezzo proprio: indicare il chilometraggio)

Altre spese - Spesa per le attrezzature: allegare documento di acquisto (fattura o scontrino). Per importi singoli superiori a € 250,00 allegare anche una dichiarazione del responsabile dell'organizzazione rispetto alla necessità dell'attrezzatura e al suo utilizzo nell'ambito del progetto;

- Materiali di consumo o servizi generali: allegare dichiarazione del responsabile dell'organizzazione rispetto alla necessità dei materiali di consumo o dei servizi per le finalità del progetto;

- Immobile: Per locazioni produrre le ricevute dei pagamenti, intestate all'associazione, effettuati per il periodo di interesse del progetto. Per le utenze e le tasse, produrre i documenti che attestino tali spese e indicare la quota parte di competenza del progetto;

- Spese per i destinatari: qualora siano state effettuate spese per i destinatari del progetto allegare una breve relazione che ne indichi la necessità; In ogni caso il rappresentante legale dell'ente beneficiario dovrà, in fase di relazione finale, attestare la necessità delle spese sostenute per il raggiungimento delle finalità del progetto. Inoltre, tutto quanto indicato nelle rendicontazioni sarà autocertificato, in base al DPR 445/2000, dal legale rappresentante della singola associazione e i documenti giustificativi dovranno essere conservati nella sede della singola associazione capofila del progetto. Oltre all'autocertificazione, deve essere garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti relative al personale impiegato e alle singole spese superiori ad € 150,00.

Modello Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Misura: verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi).

Compilazione a cura del soggetto terzo Nominativo:

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell'Amministrazione regionale? SI NO In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la casella di interesse): x relazione di parentela o affinità entro il: I grado:(figlio/a, genitore, suocero/a, genero, nuora) II grado:(fratello, sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie, fratello/sorella del marito)

x rapporto di coniugio x rapporto di convivenza

Nominativo del dipendente regionale con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.

Data ____/____/____/

FIRMA _____

Modulo di rilevazione relazioni di parentela o affinità- Misura 8.1.13 del P.T.P.C.

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 95-6287 Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. . (BUR n. 4 del 25.1.18)

Note

PREMESSA

La legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", in particolare, all'articolo 72, comma 1, prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore-

L'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017 individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

IL FINANZIAMENTO

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017, sono state apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali necessarie al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Viene quantificato in euro 69.176.985,00, di cui euro 10 milioni imputati alla prima sezione di carattere rotativo, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno,

sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Viene quantificato in euro 21.960.000,00 l'ammontare complessivo delle altre risorse finanziarie disponibili per il corrente anno e destinate al sostegno degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato lo schema di Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Fornovo, 8 nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dr.ssa Elisabetta Patrizi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 13.12.2017 e la Regione Piemonte (codice fiscale 2843860012), con sede in Torino, Via Magenta 12, di seguito indicata per brevità come "Regione", rappresentata dal dr./Gianfranco Bordone, nella sua qualità di Direttore della direzione Coesione sociale;

PREMESSO CHE

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore" si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- l'art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
- l'articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative Direzione Generale del terzo settore e della

responsabilità sociale delle imprese e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- l'articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
- gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;

- la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2017, emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.1.2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 12.4.2017, foglio n.469, postula l'esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale;

- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 44.806.985,00); dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26.000.000,00), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;

- la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15.11.2017 ha espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma complessiva destinata alle iniziative e ai progetti di rilevanza locale nella percentuale del 30% in misura fissa tra tutte le Regioni e Province autonome, del 20% in misura variabile sulla base della popolazione residente, del restante 50% in misura variabile sulla base del numero degli enti del Terzo settore censiti;

- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento dell'ISTAT sul non profit/ terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 301.191 unità, operanti principalmente nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo più di 5 milioni di persone tra volontari e lavoratori; Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

- la risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- l'implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;
 - il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l'azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale;
 - la metodologia della programmazione sistemica favorisce l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;
 - nel corso di questi anni, le iniziative promosse dal Ministero, attraverso la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese risorse finanziarie destinate all'associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato;
- Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI

La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese massimizzazione dell'efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:

- 1) promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- 2) promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti ;
- 3) promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- 4) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- 5) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- 6) promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi generali indicati al precedente comma 1, gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell'atto di indirizzo in premessa citato o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatica.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

ARTICOLO 5

ATTUAZIONE

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di € 1.930.128,57.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due tranches, mediante versamento sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato IBAN IT27J0100003245114300031930 intestato alla Regione, presso la Banca d'Italia.

La prima rata, corrispondente all'80% del finanziamento totale, pari ad € 1.544.102,86 sarà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo citato al precedente articolo 5, comma 2.

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, pari ad € 386.025,71, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 7

RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero.

ARTICOLO 8

INADEMPIENZE E MANCATA

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del presente accordo, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 9

PUBBLICITA'

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

ARTICOLO 10

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto si compone di dieci facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

PER IL MINISTERO

Elisabetta Patrizi

PER LA REGIONE PIEMONTE

Gianfranco Bordone

DGR 22.12.17, n. 96-6288 - Sostegno per l'anno 2017 al progetto" Call Center ed accoglienza in emergenza di gestanti e madri con bambino e /o donne sole maltrattate" del Comune di Torino e dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano. Spesa complessiva di euro 130.000,00 (su capitoli vari del bilancio regionale 2017-2018). (BUR n. 4 del 25.1.18)

Note

PREMESSA

Con DGR n. 2-9099 del 7.7.2008 è stato approvato il “Piano Regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime”; ad integrazione del Piano di cui sopra, con D.G.R. n. 56-9881 del 20.10.2008, venivano approvati i criteri per l’assegnazione dei contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l’attivazione di interventi a sostegno delle gestanti in difficoltà, della maternità e delle donne vittime di violenza.

Con appositi finanziamenti, è stata assicurata la prosecuzione dei progetti di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali, alle madri sole con figli e alle donne vittime di violenza, avviati ai sensi della suddetta DGR n. 56-9881 del 20.10.2008.

Viene ravvisata l’esigenza di proseguire nella direzione di una sempre maggiore diffusione, sul territorio regionale, di interventi di rete a sostegno delle gestanti e madri in difficoltà, nonché delle donne, sole o con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, in una prospettiva di prevenzione di situazioni di rischio, anche in raccordo con gli interventi attivati a favore delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto, ai sensi della L.R. 16/06, in particolare alla luce delle recenti modiche normative in materia di accesso alle origini da parte di chi non era stato riconosciuto alla nascita.

IL PROGETTO DEL COMUNE DI TORINO CON IL GRUPPO VINCENZIANO

In tale contesto, il Comune di Torino ha approvato nel 2008 il Progetto “Interventi di accoglienza per le situazioni di fragilità ed esclusione sociale di genere: ulteriore qualificazione ed implementazione della rete” .

Tale progetto è stato reso possibile grazie all’attività ed alla collaborazione del “Coordinamento madre-bambino” operativo dal 1989 a Torino, facente capo all’Associazione Gruppi d Volontariato Vincenziano, con compiti di programmazione di interventi a favore di gestanti e madri con figli, e come sede di confronto tra i vari soggetti a diverso titolo coinvolti sulla materia.

Il “Coordinamento madre-bambino” è stato formalizzato attraverso specifico protocollo d’intesa del 16/11/1999, recentemente rinnovato in data 14/10/2014 con l’adesione della Regione Piemonte, e che, nel corso del tempo, si è esteso alle realtà che si occupano dell’accoglienza e della presa in carico dei nuclei madre-bambino in difficoltà su tutto il territorio regionale.

IL SERVIZIO CALL CENTER ED IL SOSTEGNO DELLA REGIONE

Tra le azioni previste dal citato progetto ed attuate in collaborazione con l’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, vi è stata la realizzazione di un servizio di Call Center, articolato in un

ufficio del Servizio Minori del Comune di Torino (Pronto Intervento Minori, operativo 24 ore su 24), ed in uno dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, istituito a seguito del protocollo d'intesa tra la città di Torino e le organizzazioni del Coordinamento madre-bambino per l'accoglienza delle situazioni di fragilità ed esclusione sociale di genere, sottoscritto nell'anno 2009; Tale servizio, risulta unico nella specificità su tutto il territorio regionale e si configura, come propria vocazione, come punto di riferimento per l'accesso e la raccolta delle richieste e delle segnalazioni di situazioni di emergenza provenienti sia dai servizi pubblici che dagli enti del privato sociale operanti sul territorio ed al conseguente reperimento delle strutture di accoglienza.

La Regione Piemonte è intervenuta a sostegno del progetto Call center a far data dal 2008 attraverso finanziamenti annuali.

LE FUNZIONI SPECIFICHE

Le funzioni svolte dal Comune di Torino e dall'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano si possono così sintetizzare:

Comune di Torino:

- messa a disposizione del personale addetto al servizio di pronto intervento minori, dei locali e di quanto necessario per il funzionamento del call center compreso il servizio di mediazione interculturale;
- accoglienza anche in pronto intervento, di donne sole maltrattate, presso strutture della rete di accoglienza della Città;

Associazione gruppi di Volontariato Vincenziano:

- messa a disposizione di personale dipendente o libero professionista, per lo svolgimento delle funzioni del call center;
- accoglienza delle utenti presso strutture alberghiere o strutture di Volontariato.

Alla luce dell'attività fino ad oggi svolta, rispettivamente dal Comune di Torino e dal dall'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, l'insieme delle prestazioni offerte dal servizio di Call Center risulta avere una ricaduta sull'intero territorio regionale, in considerazione del fatto che il coordinamento Madre - bambino comprende strutture presenti in tutto il Piemonte e che, come mostrano i dati raccolti, si rivolgono al Call Center anche servizi ubicati fuori Torino.

LO SVILUPPO SUCCESSIVO

Si provvede a destinare al sostegno del progetto Call Center: -a valere sul bilancio regionale 2017 la somma complessiva di €61.100 a titolo di acconto per l'anno 2017, suddividendola come segue:

- nella misura di € 25.000,00 a favore del Comune di Torino, a parziale copertura degli oneri riferiti alle attività di accoglienza di cui sopra;

- nella misura di € 36.100,00 a favore dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano Centro di Accoglienza San Vincenzo, via Saccarelli, 2 Torino (CF n. 97502440015), a parziale copertura degli oneri riferiti alle funzioni di cui sopra.

-a valere sul bilancio pluriennale, anno 2018, una somma pari ad euro 68.900,00, a titolo di saldo anno 2017, come di seguito specificato:

- nella misura di euro 25.000,00 a favore del Comune di Torino a parziale copertura delle attività in premessa elencate;
- nella misura di euro 43.900,00 a favore dell'Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano- Centro di Accoglienza San Vincenzo, via Saccarelli, 2 Torino (CF n. 97502440015) a parziale copertura delle attività in premessa elencate.

Destinatari delle iniziative sono:

- gestanti in difficoltà con particolare riferimento alle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto, ai sensi della L.R. 16/06 e della D.G.R. n. 22-4914 del 18.12.2006;
- donne vittime di violenza, sole o con figli;
- donne con figli in situazioni problematiche, con particolare riferimento ai nuclei monoparentali, comunque presenti sul territorio della regione, da considerare in situazione di svantaggio sociale.

PROGRAMMAZIONE SOCIALE

PUGLIA

DGR 28.12.17, n. 2324 - L.r. n. 19/2006, art. 9 e art. 18 – Piano regionale delle Politiche Sociali IV triennio (2017-2020) – Approvazione del documento tecnico di aggiornamento della programmazione sociale regionale per il quadriennio 2017/2020. (BUR n. 14 del 26.1.18)

Note

PREMESSA

L'art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006 prevede che la Regione approvi il Piano Regionale delle Politiche Sociali su base triennale e con questo provveda al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e del Fondo Globale Socioassistenziale, per le relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti territoriali pugliesi.

Il Piano Regionale delle Politiche sociali è chiamato ad individuare:

- a) i bisogni del territorio;
- b) le priorità degli interventi;
- c) il riparto delle risorse;
- d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, esplicitati in termini di obiettivi di servizio, nelle more della definizione con legge nazionale dei LEP di cui all'art. 117 Cost.;
- e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
- f) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei servizi offerti sul territorio regionale;
- g) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei Piani di zona;
- h) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
- i) il coordinamento per l'integrazione con le altre politiche settoriali regionali;
- j) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- k) gli interventi di sperimentazione e di innovazione a regia regionale;
- l) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;
- m) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
- n) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- o) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati con i Piani sociali di zona.

L'art. 22 dello Statuto Regionale della Puglia assegna al Consiglio Regionale, tra le altre attribuzioni di competenze, quella di "approvare con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44". Nell'ambito della programmazione sociale regionale i principi e gli indirizzi sono stati approvati con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, le modalità attuative sono disciplinate dal Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., e, pertanto, sono di competenza della Giunta tutti gli atti di programmazione adottati in attuazione dei principi e degli indirizzi generali in materia di politiche sociali.

1. La fase di transizione tra il terzo e il quarto triennio

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1696/2016 ha approvato la proroga di una annualità finanziaria (2016) e di attuazione (2017) del terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali, contestualmente disponendo che le strutture preposte dell'Assessorato al Welfare, per le rispettive competenze, provvedano al riparto delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali in continuità con i criteri e le priorità già adottati per le annualità precedenti. In particolare la citata deliberazione riconduceva al terzo periodo di programmazione sociale, avviato nel 2014 ed esteso fino al 2017, le seguenti risorse finanziarie, tutte già erogate agli ambiti territoriali, secondo i criteri di riparto definiti nel primo Piano Regionale Politiche Sociali: – FNPS-annualità 2013-2016 – FNA- annualità 2013-2016 – FGSA- annualità 2013-2016.

Con il 2017 la Regione Puglia dà avvio al quarto ciclo triennale di programmazione sociale e la presente proposta di deliberazione fornisce gli indirizzi generali per l'attivazione e l'articolazione del percorso, avendo attenzione per il sistema di governance, per l'integrazione tra politiche e tra risorse, per gli strumenti e i luoghi della programmazione partecipata e della concertazione.

In data 15 settembre 2017 l'Assessorato al Welfare ha presentato al partenariato istituzionale e socioeconomico, nell'ambito della settimana di iniziative regionali in Fiera del Levante, i tratti essenziali del percorso di aggiornamento della programmazione che sarebbe stato compiuto al fine di assicurare aggiornamento, continuità e stabilità nel documento regionale di riferimento per la stesura dei rispettivi nuovi Piani Sociali di Zona in ciascun Ambito territoriale. Successivamente a quella data si è tenuta una Cabina di Regia con gli aggiornamenti e il primo confronto con i Responsabili degli Uffici di Piano e una riunione in sede tecnica del tavolo di concertazione con le OOSS Confederali.

La formulazione del documento di programmazione di cui all'Allegato A è una formulazione tecnica che ha tenuto conto dei suggerimenti e dei rilievi che i componenti della Cabina di Regia degli Uffici di Piano di Zona hanno formulato nel trimestre dal 15 settembre 2017 in poi, nonché dei suggerimenti pervenuti da ANCI Puglia per quanto attiene alla gestione in continuità dei flussi finanziari tenendo conto degli obiettivi di pareggio di bilancio cui devono rispondere tutti i Comuni, nonché dei suggerimenti e dei rilievi che il tavolo di concertazione con le OOSS Confederali ci hanno fatto pervenire nelle diverse occasioni di incontro sul tema dell'aggiornamento della programmazione.

La formulazione tecnica è stata elaborata - pur in presenza di un sostanziale ritardo nella elaborazione degli indirizzi nazionali cogenti in materia di Piano Nazionale per il contrasto alla Povertà (di cui alla Legge delega n. 33/2017) e di Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (di cui al Decreto Interministeriale FNA 2016) - per non dover procedere ad una ulteriore proroga del III ciclo di programmazione e per assicurare a tutti gli Ambiti territoriali sociali pugliesi e ai rispettivi partenariati socioeconomici un aggiornamento degli obiettivi di programmazione che potesse tener conto degli importanti elementi di innovazione che nell'ultimo biennio sono intervenuti, con specifico riferimenti ai seguenti fattori:

- L'introduzione nel quadro regionale delle politiche sociali e di inclusione attiva e contrasto alla povertà della prima misura regionale universalistica di sostegno al reddito, denominata ReD, per effetto della l.r. n. 3/2016 e del Reg. R. n. 8/2016;
- l'introduzione nel panorama nazionale delle politiche di inclusione sociale e contrasto alla povertà del primo Livello Essenziale di Prestazione, coincidente con il ReI - Reddito di Inclusione che eredita gli esiti della sperimentazione SIA per la messa a regime di una misura unica nazionale di sostegno al reddito;
- l'avvio della fase attuativa del POR Puglia 2014-2020 con specifico riferimento alle azioni dell'Obiettivo Tematico IX che significativi investimenti, nella logica dell'addizionalità rispetto alla programmazione ordinaria, consentono ai comuni e alla rete degli enti del Terzo Settore per consolidare il sistema di welfare sia dal lato degli investimenti materiali sia dal lato degli investimenti immateriali per sostenere l'accessibilità dei servizi domiciliari, a ciclo diurno e di conciliazione, nonché obiettivi innovativi per l'autonomia e la qualità della vita delle persone non autosufficienti;
- l'avvio del Programma Puglia Sociale IN per la promozione dell'innovazione sociale e lo sviluppo dell'economia sociale;
- l'attuazione delle nuove norme in materia di "Dopo di Noi" per i disabili giovani e adulti senza il supporto familiare;
- l'attuazione delle nuove norme in materia di riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici e di attivazione di percorsi virtuosi per il recupero delle eccedenze e la redistribuzione attraverso la rete del pronto intervento sociale;
- la fase di transizione per la riorganizzazione della rete dei servizi sanitari e sociosanitari regionali connessa al vincolo degli adempimenti del Piano Operativo di Salute, con la conseguente limitazione della spesa a carico del SSR per i LEA di riferimento, nonché alla attuazione del nuovo quadro

normativo regionale in materia di accreditamento e di determinazione dei nuovi fabbisogni (lr. n. 9/2017 e s.m.i.).

2. La ricognizione delle fonti finanziarie

Per il nuovo periodo di programmazione, il quadro finanziario sarà composto dalle seguenti fonti di finanziamento, assumendo per ora con certezza solo la annualità 2017 per quanto attiene il FGSA, il FNPS e il FNA, attesa la necessità di confermare annualmente per tutti i fondi citati la dotazione finanziaria da Legge di Bilancio Regionale e da Legge di Bilancio nazionale con i conseguenti decreti di riparto e assegnazione: – quota parte del FNPS, annualità 2017 e annualità 2018-2020, nella misura in cui saranno stanziati con le successive Leggi di Stabilità annuali; – quota parte del FGSA, annualità 2017 e annualità 2018-2020, nella misura in cui saranno stanziati con i Bilanci regionali di Previsione annuali; – quota parte del FNA, annualità 2017 e annualità 2018-2020, nella misura in cui saranno stanziati con le successive Leggi di Stabilità annuali.

Alle suddette risorse devono aggiungersi le risorse straordinarie o aggiuntive di cui al secondo riparto del Piano di Azione e Coesione (PAC)-Servizi di cura, ivi incluse le eventuali assegnazioni di risorse aggiuntive derivanti dalle economie sul primo riparto, e le risorse del FSE di cui all'OT IX del POR Puglia 2014-2020, per gli specifici obiettivi di investimento.

Si conferma, in continuità con il precedente ciclo di programmazione, che il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali ha il mandato di ricongiungere le diverse fonti di finanziamento nazionali e regionali, ordinarie e aggiuntive, intorno a un quadro unico di priorità strategiche e di obiettivi di servizio, assicurando la continuità rispetto agli indirizzi del precedente triennio, il consolidamento dei servizi e degli interventi già avviati, ma anche ambiti di significativa sperimentazione di interventi di innovazione sociale e di sostegno della sostenibilità gestionale della maggiore offerta determinatasi a seguito degli investimenti pubblici e privati realizzati nel quadriennio 2014-2017 anche a valere sulle risorse di cui ai Fondi UE e Stato

3. I contenuti del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020

Il Piano Regionale Politiche Sociali per il triennio 2017-2020 della Puglia si propone come strumento di programmazione di continuità e di innovazione, per dare garanzie di consolidamento e, insieme, opportunità di sviluppo al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari integrati della Regione. L'obiettivo del quarto Piano Regionale delle Politiche Sociali è la costruzione di un sistema di servizi sociali e socio-sanitari proteso al miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e che privilegia la prossimità con i cittadini. Questo Piano, proprio in quanto fondato su un maggior livello complessivo di conoscenza del sistema di welfare, nelle sue articolazioni territoriali, propone il consolidamento degli obiettivi già fissati, in ottica di stabilità e continuità, ma anche il potenziamento degli obiettivi prioritari in relazione alle dinamiche di domanda della popolazione pugliese.

In attuazione dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 147/2017 di disciplina del nuovo Reddito di Inclusione in attuazione della l. n. 33/2017 "Legge delega per il contrasto alla povertà", la Regione Puglia adempie all'obbligo di redigere il proprio Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, impegnandosi a farlo entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore [13.10.2017] del D.Lgs. n. 147/2017, al fine di declinare anche le scelte programmatiche in merito agli interventi strategici e alle misure per la costruzione di una rete diffusa e capillare per il contrasto alla povertà e il pronto intervento sociale, ad integrazione di quanto sin qui disposto, delle progettualità già sviluppate, ad esempio per la partecipazione all'Avviso n. 4/2016 finanziato con le risorse FSE del PON Inclusione e del PON FEAD. Si definisce, inoltre, che i progetti personalizzati per i beneficiari di ReI e ReD che abbiano nuclei familiari con figli minori siano potenziati rispetto all'accesso ai servizi socioeducativi, di assistenza e di conciliazione a valere sulle risorse di cui all'Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 con la misura dei buoni servizio per l'accesso che integra economicamente il reddito di questi nuclei con un trasferimento condizionato al pagamento delle rette di accesso a asili nido e altri servizi per

l'infanzia, a centri diurni socioeducativi per minori e disabili, a prestazioni domiciliari per minori con disabilità.

Il documento di Piano, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, si articola in cinque parti:

- una prima parte dedicata alla descrizione del contesto regionale così come fotografato nel momento di transizione tra il secondo e il terzo ciclo di programmazione sociale regionale e alla illustrazione dei risultati raggiunti insieme alla criticità rilevate;

- una seconda parte dedicata alla definizione delle strategie per il triennio, rivolte a dare stabilità al sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari e, insieme, ad individuare elementi innovativi sia sul versante dell'assetto istituzionale che su quello dell'assetto operativo; il secondo capitolo del Piano reca, inoltre, le azioni e i risultati attesi per le priorità strategiche individuate e i connessi obiettivi di servizio da perseguire nel triennio, al fine di dare un tratto di omogeneità, di equità distributiva e di pari opportunità di accesso a tutti i welfare locali che compongono il welfare regionale;

- una terza parte riservata alla ricostruzione del quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della terza triennalità di programmazione sociale degli Ambiti territoriali sociali, che offre importanti indicazioni operative volte ad assicurare a ciascun Ambito territoriale la necessaria dotazione finanziaria per la programmazione a regime dei servizi che concorrono al perseguimento degli obiettivi di servizi assegnati;

- una quarta parte dedicata, infine, al consolidamento degli assetti istituzionali e organizzativo-gestionali per favorire una governance più matura e per raggiungere obiettivi di integrazione sociosanitaria ampiamente condivisi e a lungo inseguiti, la cui concretizzazione è ormai imprescindibile e inderogabile, insieme al superamento di tutti quegli elementi di criticità che hanno non di rado costituito un freno alle possibilità reali di costruzione dei sistemi di welfare locali in molti ambiti territoriali.

In allegato al Piano (V Piano) sono rese disponibili:

- le linee guida per la stesura dei nuovi Piani Sociali di Zona da parte degli Ambiti territoriali;

- le tavole dei riparti per Ambito territoriale relative a tutti i fondi (FNPS, FGSA, FNA) attribuiti al finanziamento dei Piani Sociali di Zona. Seguirà, successivamente alla approvazione del quarto Piano Regionale delle Politiche sociali 2017-2020, la pubblicazione dell'Atlante della rete delle strutture e dei servizi alla persona in Puglia, aggiornato al 31.12.2017, nonché la pubblicazione con la collaborazione di ANCI Puglia di validi e attuali strumenti metodologici e di approfondimento su specifiche questioni connesse alla dimensione attuativo-gestionale dei Piani Sociali di zona.

4. La dotazione finanziaria complessiva del Piano Regionale delle Politiche Sociali Il Piano è chiamato, nel rispetto delle competenze che la I. n. 328/2000 assegna alle Regioni, ad approvare il riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per le finalizzazioni di legge e comunque richieste per il perseguimento degli obiettivi strategici della programmazione sociale regionale, e, inoltre, a determinare tutte le altre risorse a valere su fonti diverse di finanziamento che concorrono alla disponibilità finanziaria complessiva del Piano medesimo.

La ricognizione complessiva delle risorse disponibili per la Regione Puglia per avviare il nuovo triennio di programmazione sociale regionale fornisce le seguenti evidenze: -il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) 2017 è stato assegnato alla Regione Puglia, per effetto del Decreto del MLPS, di concerto con il MEF, del 23.11.2017 ed è pari ad Euro 19.664.389,82; detta somma potrà essere oggetto di accertamento in entrata con apposito provvedimento e il corrispondente capitolo di spesa è il Cap. 784025 del Bilancio di Previsione 2018 della Regione Puglia; lo stanziamento in favore dei Piani Sociali di Zona per il relativo cofinanziamento è pari ad Euro 15.000.000,00 e il riparto dello stesso tra i 45 Ambiti territoriali è già stato comunicato, di intesa con ANCI Puglia, al fine di consentire agli Enti capofila i conseguenti adempimenti contabili;

- il Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA) 2017 è stato assegnato alla Regione Puglia, per effetto del Decreto del MLPS, di concerto con il MEF e il MinSalute, di novembre 2017 ed è pari ad Euro 28.997.880,00; detta somma potrà essere oggetto di accertamento in entrata con apposito

provvedimento e il corrispondente capitolo di spesa è il Cap. 785060 del Bilancio di Previsione 2018 della Regione Puglia;

- lo stanziamento in favore dei Piani Sociali di Zona per il relativo cofinanziamento è pari ad Euro 13.000.000,00 e il riparto dello stesso tra i 45 Ambiti territoriali è già stato comunicato, di intesa con ANCI Puglia, al fine di consentire agli Enti capofila i conseguenti adempimenti contabili;

-il Fondo Globale Socioassistenziale regionale (FGSA) 2017 assegnato al Cap. 784010 del Bilancio di Previsione 2017 della Regione Puglia è pari ad Euro 16.000.000,00; lo stanziamento in favore dei Piani Sociali di Zona per il relativo cofinanziamento è pari ad Euro 13.388.000,00 e il riparto dello stesso tra i 45 Ambiti territoriali è già stato impegnato, trasferito agli Ambiti che hanno dichiarato anche immediate esigenze di cassa non differibili, e comunicato, di intesa con ANCI Puglia; al fine di consentire agli Enti capofila i conseguenti adempimenti contabili.

Da quanto sopra riportato si evince che sono disponibili per i nuovi Piani sociali di Zona risorse complessive per un totale di 41.388.000,00 - in particolare per la prima annualità del IV triennio di programmazione sociale - che saranno immediatamente oggetto di programmazione da parte degli Ambiti territoriali, fermo restando che per le annualità successive occorrerà attendere i successivi documenti di bilancio nazionale e regionale. Invece le risorse regionali derivanti dalla Programmazione FSE 2014-2020 del POR Puglia sono già programmate con dotazioni finanziarie note fino al 2020, ovvero per tutto il sessennio di attuazione.

Si precisa che le finalizzazioni del FNPS, sia per il 2017 che per le annualità successive, trovano conferma anche nel IV Piano Regionale delle Politiche Sociali, in attuazione dei vincoli di legge regionale n. 19/2006 e s.m.i., sono le seguenti:

-il finanziamento delle Azioni di sistema “a supporto dell’avvio della Riforma”, con una finalizzazione operata nella misura del 3% del FNPS disponibile per ciascuna annualità, e destinata a finanziare attività di assistenza tecnica e supporto specialistico per le strutture regionali e gli Uffici di Piano, ma anche per finanziare iniziative di supporto formativo e informativo, e più in generale le azioni rivolte a migliorare i processi partecipativi, decisionali, gestionali e valutativi dei Piani Sociali di Zona;

- il finanziamento delle attività annualmente svolte dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e degli Osservatori Sociali Provinciali, con una finalizzazione operata nella misura del 3% del FNPS disponibile per ciascuna annualità;

- il finanziamento delle politiche familiari, ivi incluse le misure a sostegno dell’associazionismo familiare e le misure per l’articolare su scala provinciale di servizi innovativi per le famiglie, con una finalizzazione operata nella misura del 10% per ciascuna annualità;

- il finanziamento di azioni innovative e sperimentali, a regia regionale, con una finalizzazione operata nella misura dell’1,25 % del FNPS disponibile per ciascuna annualità; - il finanziamento di “altre finalizzazioni”, disposte per legge, con specifico riferimento al cofinanziamento degli interventi indifferibili di competenza dei Comuni più interessati dalla presenza di minori stranieri non accompagnati, con una finalizzazione operata nella misura del 5% del FNPS disponibile per ciascuna annualità.

E’ opportuno rilevare, inoltre, che come già deliberato per il terzo triennio, anche per questo Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 la Regione non opera prelievi sul Fondo Nazionale Politiche Sociali per le seguenti finalizzazioni:

- contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati;

-interventi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica dei ragazzi disabili nelle scuole di competenza dei Comuni (fino alla scuola media inferiore, inclusa);

- finanziamento degli interventi indifferibili per minori fuori famiglia (che non siano minori stranieri non accompagnati); dal momento che gli stessi interventi saranno programmati nell’ambito del rispettivo Piano Sociale di Zona da ciascun ambito territoriale, in relazione alle specifiche esigenze, consentendo in questo modo di accrescere la quota complessivamente assegnata ai Piani sociali di Zona e da programmare nel rispetto delle autonomie locali, e considerando preliminarmente le eventuali risorse trasferite da Fondi nazionali e regionali per le medesime finalità, onde evitare una

eccessiva riduzione della disponibilità di fondi per i servizi strutturati di assistenza e attivazione, conciliazione e autonomia.

Si precisa che le finalizzazioni del FNA, sia per il 2017 che per le annualità successive, trovano conferma anche nel IV Piano Regionale delle Politiche Sociali, in attuazione dei vincoli di legge regionale n. 19/2006 e s.m.i. e nel Decreto Interministeriale di riparto FNA, sono le seguenti: art. 2 lett. a) l'incremento dell'assistenza domiciliare, cofinanziamento ai Piani Sociali di Zona per ADI-SAD e altri interventi essenziali per le gravi disabilità a valere su FGSA art. 2 lett. b) trasferimenti monetari cofinanziamento per gli Assegni di cura per disabili gravissimi (FRA) art. 2 lett. c) interventi complementari all'assistenza domiciliare cofinanziamento per i buoni servizio per servizi domiciliari e a ciclo diurno e per l'accoglienza residenziale in una logica "dopo di noi" per disabili gravissimi. Con riferimento ai vincoli per la programmazione finanziaria complessiva dei Piani Sociali di Zona, incluse le risorse di titolarità comunale, cioè a valere sui bilanci autonomi, al fine di promuovere la maggiore integrazione possibile della spesa sociale totale dei Comuni, si conferma la prescrizione che la quota di risorse proprie comunali di competenza del bilancio di previsione 2018 e seguenti dei Comuni, apportata quale cofinanziamento per la realizzazione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, a valenza di Ambito, sia almeno pari al 100% dell'importo determinato dal trasferimento regionale per i Piani Sociali di Zona a valere su FNPS + FNA + FGSA per la prima annualità e per ciascuna annualità successiva.

Le risorse finanziarie assegnate al Piano Sociale di Zona (FNPS + FGSA + FNA + risorse comunali per il cofinanziamento obbligatorio del 100%) sono destinate prioritariamente per il conseguimento degli obiettivi di servizio a livello di Ambito territoriale con servizi e interventi a valenza di ambito territoriale, con riferimento al bacino di utenza potenziale, e a gestione associata unica, fatte salve specifiche esigenze organizzative e gestionali da esplicitare.

L'ammontare complessivo delle risorse proprie stanziato da ciascun Comune per il terzo Piano Sociale di Zona (AMB+COM), inoltre, dovrà essere non inferiore al livello di spesa sociale mediadichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2014-2016 e tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun Comune attraverso l'apposita scheda predisposta allegata al presente PRPS.

Occorre fare in modo, infine, che la spesa sociale pro capite di ciascun Comune, quando fosse risultata inferiore nel triennio precedente, sia almeno pari al livello medio pro-capite raggiunto dall'Ambito territoriale per il triennio 2014-2016; fanno eccezione quegli Enti Locali che siano sottoposti alle sanzioni connesse al mancato rispetto del patto di stabilità interno ovvero dichiarati "strutturalmente deficitari".

Per il triennio 2018-2020 sarà costituito un fondo premiale per gli Ambiti territoriali virtuosi, a valere in particolare sulle risorse del Fondo per le Azioni innovative e sperimentali, alimentato dal FNPS e dal Programma Puglia Sociale IN per l'innovazione sociale, che integrerà il quadro finanziario del presente Piano Regionale Politiche Sociali. Il fondo premiale in questo IV ciclo di programmazione premierà in particolare le gestioni associate virtuose (in termini organizzativi ed economico-gestionali), nonché il consolidamento delle gestioni associate (in termini di transizione dalla Associazione tra Comuni a Consorzi intercomunali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 lett. f) della l.n. 33 del 15 marzo 2017.

5. Tempi per la stesura, l'approvazione e il finanziamento dei Piani Sociali di Zona

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della presente deliberazione di Giunta Regionale con l'approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 decorrono i 60 giorni entro i quali l'Ambito territoriale sociale con il suo Ufficio di Piano elabora la proposta di Piano sociale di Zona per il quarto triennio (attuazione 2018-2020), avendo promosso ogni utile iniziativa per il coinvolgimento del partenariato istituzionale e sociale nel percorso di programmazione partecipata. Dopo la presa d'atto della proposta di Piano di Zona, a cura della Giunta Comunale del Comune Capofila ovvero dell'Ente gestore dell'Ambito territoriale, il responsabile unico del procedimento provvede a trasmettere l'intera documentazione alla Regione - Assessorato al Welfare - Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali - Struttura per l'Assistenza

alla Programmazione sociale, che ne esamina i contenuti rispetto alla coerenza con gli indirizzi regionali di programmazione per comunicare l'esito positivo anche condizionato da eventuali prescrizioni emendative, ovvero l'esito negativo in caso di difformità dagli indirizzi regionali e dal quadro normativo vigente, per richiedere la riformulazione dell'atto proposto. Successivamente a questa fase di preistruttoria da parte degli Uffici regionali, il responsabile unico del procedimento in seno al Comune capofila dell'Ambito territoriale indice la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona, trasmettendo la proposta di Piano agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi. Nei successivi 15 giorni (elevabili ad un massimo di 30 per provvedimenti di particolare complessità), dalla ricezione della richiesta di indizione da parte di tutti gli Enti che partecipano alla Conferenza dei Servizi, espletata la fase istruttoria, viene convocata la conferenza di servizi con la quale si procede all'approvazione del Piano sociale di Zona. Se entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 l'Ambito non ha indetto la Conferenza di Servizi, attivandone la fase istruttoria, la Giunta Regionale diffida l'Ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni dall'atto di diffida. Disattesa la diffida, la Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per la predisposizione del Piano sociale di Zona e la indizione della Conferenza di Servizi.

Si propone, inoltre, di accompagnare il percorso di approvazione e diffusione del IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 da un ciclo di 6 conferenze programmatiche provinciali e di città metropolitana, aperte alla partecipazione dei componenti dei Coordinamenti Istituzionali e dei Responsabili degli Uffici di Piano, finalizzate ad una piena illustrazione dei contenuti del Piano Regionale, in relazione alle principali criticità emerse nell'ultimo ciclo di programmazione dei diversi contesti di Ambito, allo scopo di definire in modo condiviso e partecipato le scelte più efficaci ed efficienti per la nuova programmazione. Alla luce di quanto sin qui sinteticamente riportato in merito alla illustrazione dei principali contenuti del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 e delle decisioni che reca con sé per la attuazione dei nuovi Piani sociali di Zona, si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di approvare il Piano Regionale delle Politiche Sociali IV ciclo (2014-2020) secondo quanto riportato in Allegato (All. 1) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Con specifico riferimento alla dotazione finanziaria del Piano Regionale delle Politiche Sociali si precisa che, a scopo meramente descrittivo il Piano riporta il quadro complessivo delle risorse che saranno assegnate al III triennio di programmazione sociale per la Regione e gli ambiti territoriali sociali. Per ciascuna annualità di programmazione la copertura finanziaria sarà prodotta con specifici provvedimenti a valere sulle fonti finanziarie già individuate a scopo ricognitorio e, limitatamente alla prima annualità, anche quantificate.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvata la presente proposta di Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020, di cui all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale. (a cui si fa rinvio)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 2.2.18.n. 13 - Presa d'atto ed approvazione dei Documenti tecnici "PDTA Malattie infiammatorie croniche dell'intestino (MICI)" e "Rete senologica - PDTA Carcinoma Mammella" ed ulteriori disposizioni. (BUR n. 13 del 2.2.18)

Note

Viene preso atto delle motivazioni tecniche sottese ai Documenti tecnici "PDTA Malattie infiammatorie Croniche Intestinali" (All.1) e "Rete senologica - PDTA Carcinoma Mammella" (All.2) e si procede alla loro approvazione;

DGR 2.2.18.n. 14 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". Approvazione delle prime disposizioni attuative..(BUR n. 13 del 2.2.18)

Note

Vengono le seguenti prime disposizioni attuative del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

DGR 7.2.18, n. 15 -Preso d'atto e approvazione del documento tecnico "Rete oncologica polmonare - PDTA del tumore del polmone" ed ulteriori disposizioni.(BUR n. 15 del 7.2.18)

Note

Viene preso atto ed approvato il Documento Tecnico "Rete oncologica polmonare - PDTA del tumore del polmone", che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (cfr., Allegato 1).

DGR 9.2.18, n. 18 - Accordo Rep. Atti n. 118/CSR del 27 luglio 2017 - Art. 1 comma 385 e ss. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: programmi di miglioramento dei L.E.A. Presa d'atto e approvazione del Documento Tecnico recante "Linee Guida Regionali - PDTA frattura collo del femore". (BUR n. 18 del 9.2.18)

Note

Viene preso atto ed approvato il Documento Tecnico "Linee Guida Regionali - PDTA frattura collo del femore", che si allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (cfr., Allegato "A");

BASILICATA

DGR 12.1.18, n.15 - Disposizioni in materia di strutture sociosanitarie.(BUR n. 6 del 1.1.18)

Note

Viene disposta, nelle more della determinazione del fabbisogno regionale per livello assistenziale sulla base della classificazione definita dalle Aziende Sanitarie Locali, c, comunque, fino alla data del 30.6.2018, la sospensione dei procedimenti avviati ai sensi della LR n.28/2000 e s.m.i., ex-novo e per i quali è in itinere l'istruttoria da parte della competente Azienda e della competente Commissione Tecnica Aziende, di autorizzazione per la realizzazione, per l'apertura e l'esercizio e di accreditamento delle strutture sociosanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.1218/2017

DGR 22.1.18, n.31 - Art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Consolidato preventivo del Servizio Sanitario Regionale anno 2018 - Approvazione. Trasmessa al Consiglio regionale..(BUR n. 6 del 1.1.18)

Note

Viene approvato ai sensi del comma 5, dell'art.32 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, il bilancio preventivo economico consolidato - ANNO 2018 - del Servizio Sanitario Regionale (SSR) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale unitamente ai seguenti documenti a corredo composti da:

- Conto Economico preventivo Consolidato e schema Modello CE preventivo consolidato (Allegato 1);
- Relazione sulla Gestione (Allegato 2);
- Prospetto degli investimenti (Allegato 3);
- Nota Illustrativa (Allegato 4).

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 30 gennaio 2018, n. U00029 Approvazione dell'Atto Aziendale della Fondazione Policlinico Tor Vergata.(BUR n. 9 del 30.1.18)

Note

Viene approvato l'Atto Aziendale della Fondazione PTV adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 25.01.2018, corredato dei relativi 4 allegati (Personale Universitario, Organico, Funzionigramma, Organigramma) (a cui si fa rinvio) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, preso atto dell'acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 517/99 e s.m.i. ed esperiti i passaggi istituzionali fissati dal punto 11 dell'Atto di Indirizzo approvato con il DCA n. U00259/17 e dall'articolo 11, comma 2, del Protocollo d'Intesa; 2. la copia dell'Atto Aziendale, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento.

Determinazione 19 gennaio 2018, n. G00572 Istituzione Gruppo di Lavoro per la reingegnerizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche erogate in Distribuzione Diretta e dei Consumi Ospedalieri. (BUR n. 10 del 1.1.18)

Note

Vengono individuati quali componenti del Gruppo di Lavoro i seguenti nominativi:

sa Lorella Lombardozzi Dirigente dell'Area Risorse Farmaceutiche Componente con qualifica di esperto in tema di monitoraggio e controlli di appropriatezza e spesa farmaceutica convenzionata, territoriale, ospedaliera

Gianluca Ferrara Dirigente dell'Area Servizio Informativo Socio Sanitario Componente con qualifica di esperto in Sistemi informativi

Dr.ssa Jessica Mantovani Dirigente dell'Area Risorse Farmaceutiche Componente esperto in tema di spesa farmaceutica

Emanuela Galati Direzione sistemi informativi Area Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità Componente per LAZIOcrea SpA, esperto in tema di monitoraggio e flussi informativi per la spesa farmaceutica e sistemi di governo della spesa

Dr.ssa Gabriella Martini Dirigente farmacista Azienda Sanitaria - AO S. Andrea

Dr.ssa Loredana Ubertazzo Dirigente farmacista Azienda Sanitaria - ASL ROMA 4

Dr.ssa Simona Galeassi Dirigente farmacista Azienda Sanitaria - ASL ROMA 2

Dr.ssa Roberta Lobello Dirigente farmacista Policlinico Umberto

Qualora si presentassero esigenze di particolare complessità in merito alla valutazione specifici aspetti il Gruppo di Lavoro potrà avvalersi di soggetti opportunamente individuati e utili per l'approfondimento dei temi da trattare.

Entro 40 giorni dalla formalizzazione del presente atto, il Gruppo di Lavoro dovrà ridefinire le specifiche tecniche ed organizzative per la realizzazione delle nuove procedure di raccolta telematica delle prestazioni effettuate in distribuzione diretta attualmente gestite nel sistema FarmED.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 gennaio 2018, n. T00046- Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Note

Viene nominato il dott. Giorgio Casati quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, per la durata di anni 3.

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00975 Rilascio dell'Anagrafica Unica Regionale dei Dispositivi Medici.(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Note

Viene istituita l'Anagrafica Unica Regionale dei Dispositivi Medici che deve essere obbligatoriamente utilizzata da tutti gli Enti del S.S.R. nelle attività amministrative, contabili e cliniche, incluse quelle di reporting e di coordinamento con la Regione stessa.

Determinazione 30 gennaio 2018, n. G00998 Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale "Percorsi assistenziali a favore delle persone affette da epilessia"(BUR n. 12 dell'8.2.18)

Note

Viene istituito un Gruppo di Lavoro regionale multidisciplinare e multiprofessionale per la definizione dei percorsi assistenziali a favore delle persone affette da epilessia così composto:

- 3 rappresentanti della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
- 4 rappresentanti di Aziende sanitarie: uno specialista neurologo, un infermiere, uno psicologo, un tecnico di neurodisiopatologia ;
- Medico di medicina generale
- Pediatra di libera scelta;

Il Gruppo di Lavoro avrà il compito di definire specifici percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per le persone affette da epilessia, in armonia con linee guida nazionali e internazionali adottate in materia e di supportare la Direzione Salute e Politiche Sociali in progetti e/o attività finalizzate all'assistenza, cura e integrazione sociale dei soggetti affetti da sindrome epilettica.

Il Gruppo di Lavoro Regionale rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2018, e si riunirà, di norma, con cadenza almeno bimestrale.

Qualora ritenuto opportuno, il Gruppo di Lavoro potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di ulteriori esperti in merito.

La costituzione e le attività del Gruppo di Lavoro regionale non comportano alcun impegno di spesa.

LIGURIA

DGR 28.12.17, n. 1184 - Indicazioni in merito alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.(BUR n. 5 del 31.1.18)

Note

Viene stabilito, fermo restando la conservazione dell'esenzione per gli ultrasessantacinquenni con codice E01, ai sensi della DGR 220/2016 e dei minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito inferiore a 36.151,98 euro (codice E01) ai sensi della DGR 1241/2016, in vista della scadenza delle autocertificazioni per l'esenzione dal pagamento del ticket al 31 dicembre 2017, la conferma dell'efficacia del diritto riconosciuto con le autocertificazioni in scadenza (E02, E03, E04, EPF) fino al 31 marzo 2018.

I cittadini anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute;

Viene dato mandato ad A.Li.Sa. (Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria) di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di rinnovare l'attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle autocertificazioni.

In adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e ad applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti

DGR 28.12.17 n. 1185 - Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie: Manuale e procedura per l'accreditamento istituzionale.(BUR n. 5 del 31.1.18)

Note

Vengono approvati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della l.r.9/2017 i seguenti documenti predisposti dall'Azienda Ligure sanitaria:

1. "Manuale per l'accreditamento istituzionale Regione Liguria",

2. “Procedura per l’accreditamento istituzionale” allegati quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento ai numeri sopra indicati.

NB

Si fa rinvio alla integrale del testo.

DGR 28.12.17 n. 1188 Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: elenco tipologie strutture; requisiti e procedure per l’autorizzazione. (BUR n. 5 del 31.1.18)

NB

Si fa rinvio alla integrale del testo.

LOMBARDIA

DGR 28.12.17 n. X/7629 . Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019. (BUR n. 5 del 30.1.18)

Note

Viene approvato il documento, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento «Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19 – Lombardia» /a cui si fa rinvio)..

MARCHE

DGR 8.1.18, n 1 - Modifica della DGR n. 185 del 7/3/2017 “DGR n. 276 del 10/03/2014 - Nuovo Piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri Modifiche ed integrazioni”. (BUR n. 7 del 26.1.18)

Note

Viene modificato l’Allegato A, contenuto nella DGR n. 185 del 07/03/2017 “DGR n. 276 del 10/03/2014 - Nuovo Piano di codifica delle strutture dei presidi ospedalieri - Modifiche ed integrazioni”, riguardante esclusivamente la parte pubblica, come riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione.

La modifica del regime di codifica sia da intendersi in vigore dal 1° gennaio 2018.

DGR 8.1.18, n 2-Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana.”. (BUR n. 7 del 26.1.18)

Note

Viene adottata la “Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana” come riportato nell’Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rinvio.

DGR 15.1.18, n 11 - Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XVII Edizione 1° aggiornamento 2018. (BUR n. 10 del 1.2.18)

Note

Viene aggiornato il Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) nella sua XVII Edizione, 1° aggiornamento 2018, di cui all’allegato A (a cui si fa rinvio).

MOLISE

DGR 23.1.18, n. 21 . - Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC molise 2007-2013 asse iv "inclusione e servizi sociali" linea di intervento IV.B "rete sociosanitaria regionale". riprogrammazione economie da finalizzare al servizio di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina. (BUR n. 7 del 1.2.18)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC Molise 2007-2013 – Asse IV “Inclusione e servizi sociali” Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”. Riprogrammazione economie da finalizzare al servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina.

VISTA la nota prot. n. 10756/2018 del 23 gennaio 2018, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con cui il Responsabile della Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”, Direttore del Servizio Programmazione rete dei soggetti deboli, dell’integrazione sociosanitaria e della riabilitazione della Direzione Generale per la Salute, chiede al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di predisporre atto di riprogrammazione delle economie disponibili maturate dall’intervento “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina” attivato nell’ambito del PAR FSC Molise 2007-2013, per il finanziamento di un nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina della durata di 10 mesi al fine di riattivare detto servizio in favore di anziani fragili e/o arruolati in ADI e/o assistiti;

RICHIAMATI

- la delibera del CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 di presa d’atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;
 - la delibera del CIPE n. 68 del 6 agosto 2015 di presa d’atto della riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012;
 - il verbale in data 15 gennaio 2016 del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PAR FSC Molise 2007-2013, a chiusura della procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento interno, di approvazione della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” del Programma, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 700 del 14 dicembre 2015;
 - il verbale in data 15 giugno 2016 del CdS del PAR FSC Molise 2007-2013, a chiusura della procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento interno, di approvazione dell’aggiornamento finanziario e programmatico del PAR relativo alla riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e imprenditorialità” e della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” del Programma, all’applicazione del punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 e agli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 680 e 682 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) riferiti all’Intesa sancita l’11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 155 dell’11 aprile e n. 242 del 24 maggio 2016;
 - il verbale in data 4 agosto 2016 del CdS del PAR FSC Molise 2007-2013, a chiusura della procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento interno, di approvazione della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” e della Linea di intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” dell’Asse III “Ambiente e territorio” del Programma, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 337 del 30 giugno 2016;
 - il verbale in data 3 aprile 2017 del CdS del PAR FSC Molise 2007-2013, a chiusura della procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento interno, di approvazione della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del Programma, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 624 del 28 dicembre 2016; VISTO il PAR FSC Molise 2007-2013 oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la suddetta delibera del CIPE n. 68/2015 e delle successive su richiamate riprogrammazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 15 gennaio 2016, 15 giugno 2016, 4 agosto 2016 e 3 aprile 2017;
- DATO ATTO che nel PAR FSC Molise 2007-2013 è prevista, nell’ambito dell’Asse IV “Inclusione e servizi sociali, la Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”, che concorre alla

realizzazione della strategia del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio e prevede azioni finalizzate a rafforzare e qualificare l'offerta di servizi socioassistenziali per gli anziani;

DATO ATTO, inoltre, che la predetta Linea di Intervento del PAR FSC Molise 2007-2013 non è stata interessata dai suddetti aggiornamenti programmatici e finanziari del Programma e la stessa è attuata attraverso Strumento di Attuazione Diretta (SAD), pertanto la Regione Molise provvede, ai fini dell'attuazione, in esecuzione dei propri atti deliberativi;

DATO ATTO, infine, che, nell'ambito della richiamata Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale", è stato attivato con deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 15 gennaio 2013 e realizzato per il triennio 2015-2017, il Servizio di Teleassistenza/Telesoccorso e il programma sperimentale di Telemedicina rivolto ad un target specifico di pazienti anziani affetti da una specifica patologia, con l'obiettivo di rafforzare e qualificare l'offerta di servizi socio-assistenziali per gli anziani;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 30 ottobre 2014, con cui nel riprogrammare parte delle economie del FSC 2007-2013 generate dall'intervento cod.SGP MO4B01 "Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina", pari a euro 57.464,22, è stato disposto il rinvio, a successivo atto, della riprogrammazione delle restanti economie pari ad euro 254.980,00, evidenziate, queste ultime, dal Responsabile regionale della Linea di intervento IV.B "Rete socio-sanitaria regionale" nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2017 e precedente (dati verificati e consolidati nella BDU-IGRUE del MEF);

RITENUTO, per quanto sopra, che, sulla base della richiamata richiesta prot. n. 10756/2018, il nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10 mesi, possa trovare copertura a carico delle economie del FSC 2007-2013 non ancora riprogrammate, generate dall'intervento cod. SGP MO4B01 "Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina", pari a euro 254.980,00;

VISTA la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 recante "Fondo per lo sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013";

RICHIAMATO il provvedimento del 20 gennaio 2012 del Direttore Generale della Direzione per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di messa a disposizione della Regione Molise delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2007-2013, assegnate per la copertura finanziaria del Programma Attuativo Regionale (PAR), trasmesso con nota prot. n. 4550-U del 05 aprile 2012, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento autorizza la Regione ad utilizzare direttamente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione degli interventi del Programma attuati mediante strumenti di attuazione diretta (SAD);

RICHIAMATE

- la delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

- la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente "Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013";

DATO ATTO che:

- la delibera del CIPE n. 166/2007 dispone, al punto 7.3, "le riprogrammazioni relative ai Programmi attuativi FAS (oggi FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) sono approvate dal Comitato di sorveglianza o dall'organismo assimilato e trasmesse al MISE-DPS. La riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto delle risorse (ad es. tra le Priorità e/o Assi e/o linee di intervento in cui si articola il programma stesso) viene portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di competenza, del CIPE, prima dell'approvazione

della riprogrammazione stessa, per l'esame della sua rilevanza in termini di impatto sull'attuazione della strategia del QSN”;

- la delibera del CIPE n. 41/2012 dispone, al punto 2. Programmazione 2007-2013, “in applicazione del punto 7.3 della delibera n. 166/2007, dopo l'approvazione del Comitato/organismo di sorveglianza, sono sottoposte al CIPE, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all'interno dei Programmi attuativi delle Regioni e delle Province autonome, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate”;

DATO ATTO, altresì, che la riprogrammazione delle economie FSC 2007-2013, pari a euro 254.980,00, 4/7DGR N. 21 DEL 23-01-2018

1.02.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 7 - PARTE PRIMA 1458

generate dall'intervento cod. SGP MO4B01 “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina” inserito nella Linea di Intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale” dell'Asse IV “Inclusione e servizi sociali” del PAR Molise, da destinare al finanziamento di un nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10 mesi, non determina una modifica del riparto delle risorse fra priorità e/o Assi del PAR in quanto è prevista nell'ambito del medesimo Asse IV e nell'ambito della medesima Linea di intervento IV.B, lasciando immutata la dotazione finanziaria degli stessi e, quindi, non dovrà essere sottoposta al CIPE né all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013 ai sensi del punto 7.3 della delibera del CIPE n. 166/2007 e del punto 2 della delibera del CIPE n.41/2012, ma costituirà informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma in occasione della prima riunione utile;

RICHIAMATE, infine,

- la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”

- la delibera del CIPE 1 dicembre 2016, n. 57, recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 – delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate”;

RITENUTO, pertanto, di sottoporre alla presa d'atto e alla successiva approvazione della Giunta regionale:

- la richiesta, con nota prot. n. 10756/2018 del 23 gennaio 2018 del Responsabile della Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”, Direttore del Servizio Programmazione rete dei soggetti deboli, dell'integrazione sociosanitaria e della riabilitazione della Direzione Generale per la Salute, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, di richiesta di riprogrammazione delle economie disponibili maturate dall'intervento “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina” attivato nell'ambito del PAR FSC Molise 2007-2013, per il finanziamento di un nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10 mesi, al fine di riattivare detto servizio in favore di anziani fragili e/o arruolati in ADI e/o assistiti;

- delle economie non ancora riprogrammate, pari a euro 254.980,00, generate dall'intervento cod. SGP MO4B01 “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina”, finanziato con le risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale” dell'Asse IV “Inclusione e servizi sociali” del PAR Molise ed evidenziate dal Responsabile regionale della stessa Linea nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2017 (dati verificati e consolidati nella BDU-IGRUE del MEF) e precedente;

- la riprogrammazione delle predette economie FSC 2007-2013 per l'importo di euro 254.980,00 generate dall'intervento cod. SGP MO4B01 “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina” inserito nella Linea IV.B “Rete socio-sanitaria regionale” dell'Asse IV “Inclusione e

servizi sociali” del PAR Molise ed evidenziate dal Responsabile regionale della stessa Linea nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2017 e precedente (dati verificati e consolidati nella BDU-IGRUE del MEF), per il finanziamento del nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10 mesi, al fine di riattivare detto servizio in favore di anziani fragili e/o arruolati in ADI e/o assistiti;

- la predisposizione, da parte del competente Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Direzione Generale per la Salute, del nuovo progetto esecutivo del servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina;

- la predisposizione, da parte del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, dell’informativa relativa alla riprogrammazione delle suddette risorse da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013 in occasione della prima riunione utile;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di prendere atto della richiesta con nota prot. n. 10756/2018 del 23 gennaio 2018 del 5/7DGR Responsabile della Linea di intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale”, Direttore del Servizio Programmazione rete dei soggetti deboli, dell’integrazione sociosanitaria e della riabilitazione della Direzione Generale per la Salute, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, di richiesta di riprogrammazione delle economie disponibili maturate dall’intervento “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina” attivato nell’ambito del PAR FSC Molise 2007-2013, per il finanziamento di un nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10 mesi, al fine di riattivare detto servizio in favore di anziani fragili e/o arruolati in ADI e/o assistiti;

2. di prendere atto, inoltre, delle economie non ancora riprogrammate, pari a euro 254.980,00, generate dall’intervento cod. SGP MO4B01 “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina”, finanziato con le risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento IV.B “Rete sociosanitaria regionale” dell’Asse IV “Inclusione e servizi sociali” del PAR Molise ed evidenziate dal Responsabile regionale della stessa Linea nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2017 e precedente (dati verificati e consolidati nella BDU-IGRUE del MEF);

3. di approvare la riprogrammazione delle predette economie FSC 2007-2013 per l’importo di euro 254.980,00 generate dall’intervento cod. SGP MO4B01 “Servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina” inserito nella Linea IV.B “Rete socio-sanitaria regionale” dell’Asse IV “Inclusione e servizi sociali” del PAR Molise ed evidenziate dal Responsabile regionale della stessa Linea nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nella sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2017 e precedente (dati verificati e consolidati nella BDU-IGRUE del MEF), per il finanziamento del nuovo progetto di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, della durata di 10 mesi, al fine di riattivare detto servizio in favore di anziani fragili e/o arruolati in ADI e/o assistiti;

4. di incaricare il competente Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Direzione Generale per la Salute di predisporre il nuovo progetto esecutivo del servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina;

5. di incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale di predisporre l’informativa relativa alla riprogrammazione delle suddette risorse da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013 in occasione della prima riunione utile;

6. di demandare al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale l'invio del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio all'Agenzia per la Coesione Territoriale;

7. di demandare, altresì, allo stesso Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, l'invio del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio ai Direttori dei Servizi Programmazione delle Politiche Sociali e Programmazione rete dei soggetti deboli, dell'integrazione sociosanitaria e della riabilitazione della Direzione Generale per la Salute;

8. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

PIEMONTE

DGR 22.12.17, n. 114-6306- Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali in materia di assunzioni di personale per l'anno 2018. (BUR n. 5 del 1.1.18)

Note

PREMESSA

In attuazione alle normative nazionali vigenti, si è resa necessaria la prosecuzione dell'azione di controllo della spesa sanitaria, intrapresa con il Piano di riqualificazione del SSR e di riequilibrio economico (Piano di rientro) 2010-2012, sottoscritto il 29/07/2010 (D.G.R. n. 1 - 415 del 02/08/2010) e integrato da un successivo Addendum (D.G.R. n. 44 - 1615 del 28/02/2011 e n. 49 - 1985 del 29/04/2011), al fine di non compromettere l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione del Piano di rientro stesso.

Con D.G.R. n. 25 - 699 del 30/12/2013 si è provveduto all'approvazione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 con l'obiettivo di proseguire e rafforzare l'azione di controllo della spesa sanitaria, continuando a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Tra le azioni previste da detto Programma operativo alcune riguardavano il contenimento dei costi delle risorse umane impiegate nelle aziende sanitarie.

LA DISPOSIZIONE

Si dispone per l'anno 2018 quanto segue:

TETTI DI SPESA

- permanendo anche per il 2018, come disposto dall'art. 1, comma 584 della legge n. 190 del 23/12/2014, il vincolo stabilito dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 23/12/2009, che definisce l'obiettivo di riduzione del costo del personale dell'1,4% rispetto ai valori dell'anno 2004, l'assunzione di personale, secondo le modalità di cui al successivo punto, è autorizzata per ciascuna Azienda del SSR nei limiti del tetto di spesa ad essa assegnato. I tetti di spesa per il personale ai quali le Aziende sanitarie regionali dovranno attenersi sono quelli indicati nel già richiamato Allegato C - tabella C.1 della D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017,

- per quanto riguarda l' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il tetto di spesa è costituito dai valori individuati nel Piano di efficientamento triennale approvato ai sensi dell'art. 1, comma 528 della legge di stabilità 2016.

ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nei limiti dei suddetti tetti di spesa e dell'equilibrio di bilancio, nella programmazione delle assunzioni le Aziende del SSR dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

le Aziende del SSR sono autorizzate ad assumere, compreso il personale convenzionato specialista ambulatoriale: a. personale del ruolo sanitario b. personale del profilo professionale di operatore socio - sanitario c. personale del profilo professionale di assistente sociale d. personale per il Servizio NUE 112 e. personale appartenente ad altri profili professionali nel limite del 30% del turn - over verificatosi negli stessi profili a partire dal 01/01/2017;

□□ l' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è tenuta a programmare il fabbisogno di personale in coerenza con le azioni previste dal Piano di efficientamento triennale approvato ai sensi dell'art. 1, comma 528 della legge di stabilità 2016;

□□ per quanto attiene il personale della Croce Rossa transitato, ai sensi dell'art. 1, comma 397 lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'interno del SSR, si conferma che la spesa per il medesimo non deve essere computata nei tetti di spesa assegnati a ciascuna Azienda;

□□ le Aziende del SSR, come già nell'anno 2017, dovranno verificare la coerenza delle assunzioni alla luce della nuova configurazione del SSR, con particolare riferimento al riordino della rete ospedaliera di cui alla D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 e s.m.i., nonché al riordino della rete territoriale di cui alla D.G.R. n. 26 – 1653 del 29/06/2016. Le nuove assunzioni dovranno, inoltre, tener conto, di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3 – 4287 del 29/11/2016 con la quale sono stati individuati gli interventi regionali e le linee di indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute, nonché dalla D.G.R. n. 25 – 1513 del 03/06/2015 (Piano Regionale della Prevenzione) e n. 31 – 1747 del 13/07/2015 (Piano Regionale Integrato per la Sicurezza alimentare - 2015-2018). Infine, le assunzioni dovranno contribuire al miglioramento dei tempi d'attesa;

□□ le Aziende del SSR dovranno, altresì, verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;

□□ le Aziende del SSR dovranno privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche, applicando le disposizioni di cui al D.P.C.M. 06/03/2015 recante "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per le assunzioni di personale precario del comparto sanità", operando in coerenza con quanto disposto all'art. 1, commi 541, 542 e 543 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 21 – 4874 del 10/04/2017 con la quale è stato recepito l'accordo sottoscritto il 10/03/2017 tra la regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali del Comparto sanità aventi titolo, dal D.lgs. n. 75/2017 nonché dalla successiva Circolare esplicativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";

□□ le Aziende del SSR dovranno programmare le assunzioni finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro:

□□ le Aziende del SSR, per quanto attiene i piani triennali di fabbisogno di personale, dovranno operare nel rispetto di quanto indicato dall'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come novellato dall'art. 4 del d.lgs. n. 75 del 25/05/2017: in particolare, dovranno adeguare la predisposizione dei citati piani di fabbisogno agli emanandi decreti da parte del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione di cui all'art. 6-ter del già citato dlgs n. 165/2001 e s.m.i.

Si dispone altresì che.

- le Aziende Sanitarie, per favorire il contenimento dei costi e la celerità dell'azione amministrativa operano al fine di consentire l'utilizzazione delle graduatorie dei propri concorsi ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013;

- la mobilità volontaria del personale di tutti i ruoli è consentita tra le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte nel rispetto dei tetti di spesa assegnati;

- la mobilità intercompartimentale e quella tra Aziende Sanitarie piemontesi ed Aziende Sanitarie di altre Regioni si configura come nuova assunzione e, pertanto, è soggetta ai limiti di cui ai punti precedenti;

- è consentita la mobilità di compensazione per il personale di tutti i ruoli;

- per quanto attiene le assunzioni obbligatorie delle c.d. categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, trova applicazione l'art. 7, comma 6 del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013; le assunzioni ad essa riferite non soggiacciono ai limiti assuntivi di cui alla presente deliberazione;

- il trattenimento in servizio di personale non rientra nelle limitazioni di cui sopra qualora la vigente normativa non consenta valutazioni discrezionali da parte dell'Azienda;
- per quanto attiene la spesa per studi ed incarichi di consulenza, continua trovare applicazione l'art. 6, commi 7 e 20 del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che la medesima non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- per quanto attiene il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., si precisa che:
 - fino ad avvenuta completa realizzazione nella Regione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti strutture complesse, in applicazione dell'art. 15, comma 13, lett. c) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, le Aziende Sanitarie non possono procedere al conferimento o al rinnovo di qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012, per il conferimento di incarichi di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - tutte le disposizioni che precedono si applicano anche alle strutture a direzione universitaria nonché al personale universitario convenzionato.

DGR 22.12.17, n. 116-6308 Aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti affetti da asma. (BUR n. 5 del 1.1.18)

Viene approvato il Protocollo di Studio predisposto dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università di Torino, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

DGR 22.12.17, n. 118-6310 Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Indicazioni operative. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

Viene stabilito quanto segue:

- di dare attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 – Supplemento Ordinario n. 15, fornendo indicazioni operative in merito;
- di disporre che - nelle more dell'approvazione degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento - l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie sul territorio regionale, in ogni setting assistenziale, sia mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, con le precisazioni di cui ai punti successivi del presente dispositivo;
- di stabilire che, per le Patologie Croniche ed Invalidanti, le ASL garantiscano, nella fase transitoria, il diritto all'esenzione per le prestazioni di cui all'allegato 8bis, nelle more dell'adeguamento del sistema informatico-informativo regionale;
- di ribadire che, per le Patologie Rare, dal termine del 15 settembre 2017, sono adeguati i sistemi informatico-informativo regionale e aziendali, nonché poste in essere tutte le azioni volte a dare applicazione al DPCM garantendo la continuità della presa in carico del paziente;
- di disporre, per quanto riguarda l'Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (IICB), di mantenere la tutela dei pazienti affetti da tale patologia, all'interno dell'ambito della Rete delle Malattie Rare, identificando lo specifico codice di esenzione attualmente in uso RIG021.

- di stabilire che le Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Laboratorio saranno erogate senza soluzione di continuità, con riferimento all'attuale nomenclatore vigente in Regione ed approvato con D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013, rinviando a successivo proprio atto l'adozione delle nuove disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli artt. 15 e 16 del DPCM succitato, che saranno deliberate sulla base del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni specialistiche, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come stabilito al comma 2 dell'articolo 64 del DPCM citato;

- a dettaglio del punto precedente che:

nelle more dell'approvazione degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento, per quanto riguarda le Prestazioni di Adroterapia, la Regione Piemonte continuerà a formalizzare un percorso autorizzativo ad hoc, per tutti i pazienti residenti che ne abbiano necessità, secondo i protocolli condivisi nell'ambito del Dipartimento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta ed in ottemperanza alle "condizioni di erogabilità", di cui alla nota 97 dell'Allegato 4D del DPCM in parola nei modi stabiliti dalla Direzione Sanità;

nelle more dell'approvazione degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento, le Prestazioni di PMA sul territorio regionale saranno erogate nei termini di cui alla normativa regionale di riferimento ed in premessa dettagliate;

nelle more dell'approvazione degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento, l'erogazione delle Prestazioni riabilitative a favore del cieco o dell'ipovedente sul territorio regionale saranno mantenute secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento dettagliata in premessa;

nelle more dell'approvazione degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento, l'erogazione delle Cure Palliative sul territorio regionale, in ogni setting assistenziale, sia mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento ed in premessa dettagliato;

nelle more dell'approvazione degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento, l'erogazione delle Prestazioni di Dietetica e Nutrizione Clinica sul territorio regionale, in ogni setting assistenziale, sia mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento ed in premessa dettagliate;

- di mantenere lo Screening per l'iperplasia surrenalica congenita (sindrome adreno-genitale) all'interno di quelli assicurati dalla Regione Piemonte, per le motivazioni illustrate in premessa;

- di dare atto che, per gli Screening della sordità congenita e della cataratta già effettuati in Regione Piemonte, la Direzione Sanità provvederà a formalizzare i percorsi diagnostico-assistenziali di secondo livello cui indirizzare gli assistiti risultati positivi ai test, per le motivazioni illustrate in premessa;

- di rimandare alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 29-4667 del 13.02.2017, per lo Screening delle malattie metaboliche ereditarie e di dare mandato alla Direzione Sanità di provvedere alla revisione dell'Allegato A della citata DGR al fine di adeguarlo alla normativa nazionale vigente;

- relativamente alle Procedure Analgesiche nel corso del travaglio e del parto, garantite dal SSN (art. 38, comma 3, del DPCM 12 gennaio 2017) siano definite le strutture individuate a garantire tali procedure con successivo provvedimento di Giunta regionale;
- le nuove disposizioni in materia di Assistenza Socio-sanitaria Semiresidenziale e Residenziale ai Minori con Disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo entreranno in vigore in seguito a specifici accordi tra la Direzione Sanità e la Direzione Coesione Sociale, in sostituzione delle attuali disposizioni in materia, in ottemperanza al disposto dell'art. 32 del DPCM, che definisce i trattamenti garantiti dal SSN all'interno delle diverse fasce di intensità terapeutico-riabilitativa;
- di confermare il codice di esenzione VG1 per le persone vittime di violenza di genere e sessuale, secondo il disposto della L.R. 4 del 24.02.2016 e della D.G.R. n. 23-4739 del 07.03.2017 di definizione del percorso sanitario delle persone vittime di violenza;
- di garantire, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, di cui all'elenco 1, art. 17 comma 3 lett. a) del DPCM 12.01.17, nelle more dell'approvazione degli appositi accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato Regioni e Province Autonome;
- di garantire, con riferimento agli elenchi 2A e 2B di cui all'art. 17 comma 3 lett. b) e c) del DPCM 12.01.17, e all'art. 10 "assistenza integrativa", l'erogazione dei dispositivi già individuati dalla normativa nazionale e regionale, con le modalità ad oggi in essere fino a nuova determinazione;
- che i prodotti ricompresi nei suddetti allegati ed attualmente non erogati dalle strutture delle SSR, potranno essere erogati direttamente dalle Aziende Sanitarie, sulla base di prescrizione specialistica del medico specialista della struttura pubblica, a far data dall'adozione del presente atto e fino a nuova disposizione;
- di confermare quanto definito dalle Circolari Assessorili prot. n. 1577/U.C./SAN del 11.10.2005 e 1253/UC/SAN del 03.06.2007 ed, in specifico che, fino ad ulteriore provvedimento in materia, tenute in considerazione le peculiarità e le atipicità dei trattamenti terapeutici per le patologie rare, sia riconosciuta ai pazienti l'erogazione gratuita dei farmaci in fascia C. L'erogazione del farmaco è vincolata alla stesura del piano terapeutico (PT), di validità massima di 12 mesi ed è collegato alla scheda di segnalazione di malattia al Registro interregionale malattie rare e può avvenire esclusivamente presso le farmacie ospedaliere delle ASR;
- per quanto riguarda l'Area "Patologia delle Dipendenze", in specifico per la "Dipendenza da gioco d'azzardo" e per gli "Interventi di Riduzione del Danno", che le prestazioni in materia, sul territorio regionale, siano erogate nei termini di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- di precisare che, in linea con gli esiti della Commissione Salute del 26 Luglio 2017, il passaggio dal vecchio al nuovo nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale - che avverrà alla data di entrata in vigore degli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione di criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni e della definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle disposizioni del DPCM in argomento - richiede un aggiornamento dei software e della gestione amministrativa nel sistema di prescrizione delle prestazioni e che la data di prescrizione sarà assunta a riferimento univoco per l'applicazione del "vecchio" piuttosto che del "nuovo" nomenclatore, tale per cui le prestazioni prescritte precedentemente all'entrata in vigore del nuovo tariffario saranno prenotate ed erogate secondo le regole ad oggi vigenti. Pertanto, le attività di adeguamento e/o aggiornamento dei sistemi informativi/informatici di prenotazione (es. CUP e Agende), erogazione e rendicontazione delle prestazioni - da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private - dovranno assicurare nel periodo transitorio una gestione "in doppio", parallela, delle normative applicabili (due nomenclatori, due cataloghi regionali delle prestazioni, ecc);
- di precisare che la Direzione Sanità, a seguito delle attività di aggiornamento del nomenclatore e del relativo catalogo regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio e delle necessarie regole tecnico-operative, che saranno definite a livello centrale dai Ministeri competenti, provvederà a comunicare con mezzi propri le specifiche informative-informatiche, la durata del

periodo transitorio per la gestione in "doppio", e ogni altra indicazione tecnico-operativa ritenuta necessaria per agevolare un'uniforme ed omogenea attuazione del DPCM in oggetto su tutto il territorio regionale.

- di ribadire che le cartelle cliniche dei medici prescrittori dovranno assicurare tra l'altro l'integrazione, fruibile in modalità web services, con l'anagrafe regionale (AURA);
- di precisare che gli oneri necessari all'attuazione del presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse assegnate annualmente con provvedimento di Giunta regionale alle Aziende sanitarie, rientranti nel perimetro di consolidamento del SSR, in sede di riparto del fondo sanitario regionale indistinto;
- di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare, contestualmente alle iniziative poste in capo alla Direzione Sanità ed in conformità a queste, idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del DPCM citato, nonché della presente deliberazione e di adottare al contempo le misure necessarie per il monitoraggio puntuale dei livelli essenziali di assistenza erogati, e dei relativi costi.

DGR 26.1.18, n. 26-6421- Art. 3 bis, commi 5 e ss. d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Assegnazione obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2018. Approvazione criteri e modalità di valutazione. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

PREMESSA

Il d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che le Regioni definiscano gli obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001, il trattamento economico attribuito al direttore generale può essere integrato da una quota, fino al venti per cento dello stesso, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati annualmente dalla Regione.

I contratti stipulati con i direttori generali delle aziende sanitarie prevedono anch'essi che annualmente vengano stabiliti degli obiettivi aziendali di interesse regionale, il cui raggiungimento, accertato dalla Regione anche mediante appositi indicatori, determini la corresponsione, a titolo integrativo, di un compenso aggiuntivo, nella misura massima del venti per cento del trattamento economico annuo del direttore generale.

Gli stessi contratti fanno in ogni caso salve le previsioni, in materia di decadenza automatica del direttore generale, di cui all'art. 52, comma 4 lett. d) della legge n. 289/2002 e s.m.i., per il caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda (da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005), nonché l'ulteriore ipotesi di decadenza automatica introdotta dall'art. 1, comma 567 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), la quale ha disposto l'inserimento, nell'art. 3 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del comma 7 bis, a mente del quale "l'accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta decadenza automatica dello stesso".

Con DGR n. 101-5530 del 03.08.2017 sono stati a suo tempo assegnati ai direttori generali delle ASR gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2017.

LA DISPOSIZIONE

Vengono assegnati ai direttori generali/commissari delle ASR gli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi finalizzati, ai sensi delle disposizioni richiamate,

all'attribuzione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2018, nei limiti percentuali di cui al suddetto art. 1, comma 5, DPCM n. 502/1995 e s.m.i..

Gli obiettivi in parola sono dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, titolato "Obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi dei direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per il riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2018".

Il riconoscimento, da parte delle aziende sanitarie regionali, della quota integrativa al trattamento economico, dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

I singoli obiettivi individuati concorreranno al riconoscimento della quota economica integrativa nei diversi pesi specificati nel predetto allegato A, per un punteggio complessivamente pari a 100 punti, equivalente al riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico nella sua misura massima (20 per cento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 e s.m.i.) – fatta naturalmente salva l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni ostative sopra richiamate.

Il punteggio complessivamente conseguito sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione al raggiungimento di ciascun obiettivo.

Ai sensi del richiamato art. 3 bis, comma 7 bis, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso: per le finalità legate all'applicazione della disposizione in esame, si dispone che la positiva valutazione, da parte della Regione, in ordine all'avvenuto conseguimento degli obiettivi, ne presupponga il complessivo raggiungimento nel rispetto della soglia minima del 60%.

L'assegnazione degli obiettivi ai direttori sanitari ed amministrativi, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione e di corresponsione della quota integrativa in favore degli stessi, dovrà armonizzarsi con il presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni che saranno adottate dalla Giunta regionale, comunque condizionando l'attribuzione, pro quota, del trattamento integrativo al conseguimento di una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi non inferiore al 60 per cento.

Il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico - nell'osservanza dei criteri e delle condizioni richiamate - sarà, come di consueto, dovuto ai direttori generali/commissari in misura proporzionale alla durata dell'incarico.

DGR 22.2.17, n. 110-6302 - Fornitura di immunoterapie specifiche a parziale carico del Servizio sanitario regionale. Integrazioni alla DGR n. 34 - 6237 del 2/08/2013. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

Viene disposto che il "Listino" regionale delle immunoterapie specifiche erogabili a carico del Servizio sanitario regionale per il 50% del loro costo sia costituito dalle sole immunoterapie relative agli allergeni indicati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento (a cui si fa rinvio), nelle vie di somministrazione sublinguale e sottocutanea, per trattamenti iniziali e di mantenimento;

DGR 22.12.17, n. 73-6265 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa triennale tra Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono salute" per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e definizione delle relative "Linee guida" 2017/2020. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

PREMESSA

La Regione Piemonte promuove da tempo, per il tramite degli Assessorati Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, l'adozione di stili di vita corretti tra gli studenti delle Istituzioni scolastiche piemontesi, realizzando a tal fine numerose iniziative in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; - per tale

finalità, la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale fin dal 2011 hanno stipulato uno specifico Protocollo d'intesa per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, approvato con D.G.R. n.6 - 2497 del 3 agosto 2011, volto alla realizzazione di attività volte all'ampliamento dell'offerta formativa integrativa nelle scuole, finalizzate alla promozione e all'educazione alla salute; - tale Protocollo d'Intesa è stato rinnovato con D.G.R. n. 18-1216 del 23/3/2015 per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

La Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ottica di una programmazione integrata dell'offerta formativa rivolta a studenti e docenti, hanno interesse a proseguire il rapporto di collaborazione già instaurato, per consolidare e portare a sistema l'impegno congiunto per la promozione della salute nella scuola, favorendo e sostenendo lo svolgimento a livello scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della promozione e dell'educazione alla salute; - la strategia di promozione della salute che la Regione Piemonte intende perseguire è diretta, infatti, a favorire un coordinamento interno ed interistituzionale finalizzato alla realizzazione di azioni condivise per obiettivi comuni volti al raggiungimento di un migliore stato di salute e di qualità della vita, rafforzando nella comunità il valore "salute" come vero e proprio investimento, secondo gli orientamenti sanciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'azione della Regione Piemonte si svolge, anche a livello nazionale, attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti destinati, in particolar modo, alla popolazione giovanile, circostanza che rende opportuno potenziare gli interventi che ricadono sui rispettivi sistemi di riferimento sociosanitario e scolastico e mirano ad assicurare ai destinatari un maggior controllo sulla propria salute, anche mediante la promozione di stili di vita positivi e responsabili e la creazione di ambienti favorevoli.

IL PROTOCOLLO D'INTESA

Viene ritenuto opportuno approvare lo schema di Protocollo d'Intesa triennale tra Regione Piemonte (Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria) e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono salute" per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e definizione delle relative "Linee guida" 2017/2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Il suddetto schema di Protocollo d'Intesa:

- è basato sui principi fondamentali di equità, inclusione, partecipazione e sostenibilità e mira così a garantire la qualità delle azioni di promozione di educazione alla salute, riconducendole ad un quadro unitario coordinato sia con la programmazione sanitaria nazionale e regionale, sia con i programmi ministeriali dell'istruzione;
- definisce e integra le "Linee guida" 2017/2010 relative alle "Scuole che promuovono salute", che rappresenteranno un orientamento per la redazione di Piani di lavoro, dei Piani dell'Offerta formativa delle Scuole e della Programmazione socio sanitaria locale per i referenti delle Aziende Sanitarie Locali.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa triennale tra Regione Piemonte (Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria) e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte "Scuole che promuovono salute" per la realizzazione congiunta di attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e definizione delle relative "Linee guida" 2017/2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Allegato

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE RELATIVO

ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE LINEE GUIDA 2017- 2020

PREMESSA

La presente Intesa Regione Piemonte - Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria e Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in continuità con il rapporto di collaborazione interistituzionale avviato nell'anno scolastico 2004-2005 e successivamente rinnovato fino all'a.s. 2016-2017, intende confermare l'impegno congiunto per la promozione della salute e del benessere nella scuola. Tale Intesa si intende finalizzata a ridefinire, in sinergia, le politiche scolastiche per la salute ponendo attenzione all'ambiente fisico e relazionale, allo sviluppo delle competenze individuali di tutti i soggetti, al rafforzamento dei legami con la comunità e alla collaborazione con i servizi sanitari, nel campo della Promozione ed Educazione alla Salute. Sono pertanto regolate dal presente documento le azioni che, svolte in collaborazione tra le Amministrazioni firmatarie, ricadono sui rispettivi sistemi di riferimento socio-sanitario e scolastico e mirano, secondo la definizione della Organizzazione Mondiale per la Sanità (O.M.S.) ad assicurare ai destinatari degli interventi di Promozione e di Educazione alla Salute un maggior controllo sulla propria salute mediante la promozione di stili di vita positivi e responsabili e la creazione di ambienti favorevoli.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA

- La Regione Piemonte - Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, con sede in Torino, C.so Regina Margherita, 153 Bis, rappresentato dall'Assessore Antonino SAITTA;
- Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale, con sede in Torino, Via Magenta, 12, rappresentato dall'Assessore Gianna PENTENERO
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Direzione Generale, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 70, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio MANCA

VISTO

- Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; □ La Legge 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, con riferimento in particolare al comma 7 relativo alla formulazione degli obiettivi prioritari (7.g e 7.m)
- Il Protocollo d'intesa MIUR – Ministero della Sanità del 2 aprile 2015 che, richiamando il Programma “Guadagnare in salute”, afferma: il Programma ha avviato un processo “intersettoriale” in primo luogo attraverso una stabile alleanza con il mondo della scuola, per favorire l’adozione di corretti stili di vita secondo l’approccio di “salute in tutte le politiche”
- Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola di infanzia e del primo ciclo di istruzione del 16/11/2012, in cui si richiama che “L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente”;
- Le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”
- Le Linee Guida per l’Educazione Alimentare del 31 ottobre 2015
- La Nota MIUR 4273 del 4 agosto 2009 e allegati Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado.
- Il Piano regionale di Prevenzione 2014 -18, in particolare il Programma 1 “Guadagnare salute Piemonte - Scuole che promuovono salute”

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Intesa si colloca nell'ambito dei progetti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, in particolare rivolti all’educazione alla salute e alla promozione di stili di vita responsabili, nonché ai documenti internazionali, nazionali e regionali inerenti la programmazione delle attività di promozione ed educazione alla salute e si basa sui seguenti principi fondamentali:

Equità. La “Scuola che promuove salute” offre a tutti/e l’accesso equo a un’ampia gamma di opportunità educative e di salute, favorendo la crescita emozionale e sociale di ogni individuo e ottenendo nel lungo termine un impatto significativo rispetto alla riduzione delle disuguaglianze di salute e al miglioramento della qualità dell’apprendimento lungo tutto il ciclo di studi, grazie anche alle potenzialità offerte dall’educazione fisica e dallo sport scolastico, nella prospettiva trasversale della cittadinanza attiva e partecipata.

Inclusione. La “Scuola che promuove salute” riconosce e valorizza le diversità e si preoccupa di costruire una comunità di apprendimento in cui tutti possano godere della fiducia e del rispetto reciproco. Per questo motivo s’impegna a favorire buone relazioni degli alunni fra di loro, con il personale scolastico e tra scuola, genitori e comunità locale.

Partecipazione. La “Scuola che promuove salute” mira al coinvolgimento attivo ed all’empowerment dei diversi soggetti della comunità scolastica (bambini, ragazzi, personale, genitori) nella definizione degli obiettivi di salute e nelle azioni da realizzare e si preoccupa di sviluppare motivazione e impegno nell’azione.

Sostenibilità. La “Scuola che promuove salute” riconosce che benessere, formazione e apprendimento sono strettamente legati e investe risorse con una prospettiva di medio - lungo termine in questa direzione. Sistematicità e costanza nell’impegno per almeno 5-7 anni sono requisiti indispensabile per ottenere buoni risultati.

Art. 2

Le finalità della presente Intesa sono:

- garantire la qualità delle azioni di Promozione e Educazione alla Salute attraverso la diffusione di modalità accreditate relative a progettazione, gestione, valutazione degli interventi nonché alla disseminazione delle buone pratiche;
- ricondurre le iniziative ad un quadro unitario compatibile sia con la programmazione socio-sanitaria nazionale e regionale, sia con i programmi nazionali e regionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Art. 3

Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si riconoscono reciprocamente come interlocutori istituzionali privilegiati, con particolare riferimento allo svolgimento concordato di tutte le azioni di comune interesse che saranno programmate nel corso della vigenza della presente Intesa.

Art. 4

Al fine di realizzare le finalità di cui alla presente Intesa, è istituito il Gruppo Tecnico Regionale paritetico "La scuola che promuove salute", quale strumento tecnico operativo e progettuale. Il Gruppo è formato da cinque rappresentanti della Regione e cinque dell'Ufficio Scolastico Regionale individuati dalle rispettive amministrazioni.

Qualora il Gruppo Tecnico Regionale ne ravvisi la necessità, in relazione a specifiche esigenze, potrà prevedere il coinvolgimento di ulteriori figure professionali.

Il Gruppo Tecnico Regionale potrà avvalersi della collaborazione dei Gruppi Tecnici Provinciali istituiti presso gli Ambiti Territoriali dell’USR Piemonte e composti da:

- Dirigente, o suo delegato,
- Referente di Educazione alla Salute dell'Ambito territoriale,
- Dirigente scolastico della Scuola capofila della rete di scopo per la promozione della salute,
- Referente di Educazione Fisica assegnato alla provincia,
- Referente per la Promozione della Salute ed Educazione Sanitaria (RePES) ASL.

Qualora il Gruppo Tecnico Provinciale ne ravvisi la necessità, in relazione a specifiche esigenze, potrà prevedere il coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Art. 5

Nell'ambito dell'Azione 1.1.1 del Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018 (DGR 25-1513 del 3/06/2015) “Consolidamento dell'alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute”, si approvano in allegato alla presente Intesa le linee guida relative alla programmazione congiunta per gli anni scolastici della vigenza del protocollo redatte dal Gruppo Tecnico Regionale Salute. Dette Linee Guida dovranno costituire orientamento per la redazione dei Piani di lavoro locali, dei Piani dell'Offerta Formativa e della Programmazione socio sanitaria locale per i referenti alla salute delle Aziende Sanitarie Locali e del Piano Piemonte per l'Educazione fisica e lo Sport a Scuola.

Art. 6

La Regione Piemonte, si impegna a:

Partecipare con propri rappresentanti al Gruppo Tecnico Regionale di cui all'art. 4. Promuovere il supporto, il monitoraggio, la valutazione e la diffusione delle azioni programmate nelle allegate Linee Guida, anche tramite i propri siti ed i propri canali di comunicazione.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si impegna a:

Partecipare con propri rappresentanti al Gruppo Tecnico Regionale di cui all'art. 4. Coprogettare iniziative congiunte per giungere alla costituzione di un sistema interistituzionale volto al perseguimento degli scopi sopra descritti. Fornire un supporto logistico/amministrativo, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole polo, per la sensibilizzazione del personale della scuola (dirigenti, docenti, personale ATA) e degli operatori coinvolti, e per la realizzazione delle azioni di promozione ed educazione alla salute al fine di favorirne l'inserimento nell'ordinaria offerta formativa. Contribuire alla diffusione delle azioni nelle scuole, sia con apposite circolari, sia tramite i propri siti. Promuovere il supporto, il monitoraggio, la valutazione e la diffusione delle azioni programmate nelle allegate Linee Guida, anche tramite i propri siti ed i propri canali di comunicazione.

L'Ufficio Scolastico Regionale riconoscerà le iniziative di formazione, informazione e ricerca-azione nell'ambito dell'educazione alla salute e dell'educazione fisica e sportiva, declinate anche per competenze trasversali sui temi della sicurezza, della legalità e dell'ambiente, ove queste siano realizzate in accordo con gli obiettivi prioritari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, indicati dal Piano Nazionale della Formazione dei Docenti, e posseggano i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 7

Per il perseguimento degli obiettivi della presente Intesa e in relazione alle risorse disponibili la parti convengono di avvalersi, ove necessario, di soggetti pubblici e privati di provata e riconosciuta competenza, la cui scelta dovrà essere adeguatamente motivata e avvenire secondo modalità che garantiscano il rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti dall'ordinamento (art 1 L.241/90 e successive modificazioni).

Art. 8

Le parti convengono di attivare la presente Intesa per gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 -2019/20.
Torino,

Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Il Direttore Generale Fabrizio MANCA

Regione Piemonte – Assessorato Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria

L'Assessore Antonino SAITTA

Regione Piemonte – Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale

L'Assessore Giovanna PENTENERO

PREMESSA

Il Protocollo d'Intesa è la cornice normativa entro cui interagiscono in sinergia le Amministrazioni firmatarie (Assessorato alla Sanità e Assessorato all'Istruzione, Lavoro Formazione professionale

della Regione Piemonte – Ufficio Scolastico Regionale) per la messa a punto di interventi di Promozione e di Educazione alla Salute, che mirano ad assicurare ai destinatari un maggior controllo sulla propria salute attraverso la promozione di stili di vita positivi e responsabili e la costruzione di ambienti favorevoli alla partecipazione attiva e all'inclusione di tutti e di ciascuno. La rinnovata intesa ha confermato e consolidato il rapporto di collaborazione necessario a portare a sistema l'impegno congiunto delle due Amministrazioni per la Promozione della Salute nella Scuola piemontese.

Le presenti linee guida raccolgono i risultati del triennio precedente e tengono conto delle criticità emerse o emergenti, per progettare e, se necessario, riorientare le azioni del triennio successivo.

Analisi di contesto

Nel corso degli ultimi anni, grazie a una proficua collaborazione, i principi dell'Health Promoting School (HPS) dell'OMS sono diventati patrimonio condiviso all'interno delle culture istituzionali e professionali della Regione Piemonte, facilitando così la declinazione del paradigma della salute in ambito scolastico attraverso la promozione delle competenze per la vita (life skills, empowerment), delle metodologie partecipative (co-progettazione, lavoro in team, work discussion, peer education) per la progettazione e la formazione congiunta e la valorizzazione delle differenze in base al principio dell'equità e del rispetto della persona.

Si è consolidato così un processo di sinergia, tuttora in atto, fra operatori del mondo della Sanità e personale della Scuola che ha tessuto la trama di un approccio globale alla salute maturato progressivamente, traendo vantaggio dal concorso delle differenti prospettive e professionalità: la ricerca di un linguaggio comune insieme alla condivisione di una concezione di salute come condizione di equilibrio dinamico tra il soggetto e l'ambiente (umano, fisico, biologico, sociale) che lo circonda e quindi risultante dell'interazione di fattori bio-psico-sociali, (OMS 2001) ha diretto gli sforzi verso la co-progettazione e la co-costruzione di ambienti educativi sfidanti, accoglienti e innovativi e la realizzazione di pratiche finalizzate alla promozione della salute. Tale ottica ha permesso di rimettere in discussione i bisogni di salute, i modelli di consumo e di spreco, ha attivato consapevolezza critica per riflettere sulla cultura dello "star bene" e non solo su quella del rischio. In questo modo, ragionare e progettare in tema di alimentazione, attività fisica, prevenzione degli incidenti, dell'obesità, del tabagismo e di altre dipendenze, salute mentale ha significato anche parlare della promozione di una nuova "economia", parlare della appropriatezza della domanda di salute, parlare di partecipazione e di ricerca delle corresponsabilità per la salute.

Inoltre la stretta collaborazione fra mondo della Scuola e mondo della Sanità ha permesso di condividere la riflessione sulle disuguaglianze sociali, spesso all'origine di disuguaglianze di salute e di insuccesso scolastico, di confrontarsi sulle possibili azioni da intraprendere insieme per contribuire a realizzare interventi efficaci per colmare le distanze e per distribuire in modo equo le risorse esistenti. In tale contesto si sono inserite le azioni intraprese a diversi livelli (normativo, economico, sociale, educativo e scolastico) per trasformare la politica dell'inclusione da mera affermazione di principio a prassi didattica quotidiana: si combattono le disuguaglianze infatti attivando contesti di apprendimento significativi in grado di valorizzare le differenze e consentire a ciascuno di realizzare le sue potenzialità, qualsiasi sia il punto di partenza. La Scuola quindi, in sinergia con il territorio, ha iniziato ad andare in tale direzione, pensandosi e progettandosi come organizzazione che promuove Salute, attraverso policy per l'inclusione, indispensabili per favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno, componente essenziale per stare bene a scuola. Contesti educativi comunitari e collaborativi per sviluppare e migliorare la propensione ad apprendere di ciascuno sono componenti essenziali di una Scuola che promuove salute: si impara e si insegna meglio laddove i diversi attori della comunità educativa concorrono a promuovere lo stare bene emotivo, cognitivo, relazionale e organizzativo e la qualità degli ambienti formativi e della relazione educativa diventa uno dei fattori determinanti per promuovere la scelta di stili di vita positivi.

Sistema di raccolta dati e sorveglianze di salute

Un modello che trae la sua forza dall'interazione di amministrazioni diverse e dall'operare in rete ha la necessità di avvalersi di un efficace e sostenibile sistema di raccolta dati e di documentazione. In particolare, è determinante mirare alla sistematizzazione di un impianto di documentazione uniforme,

accessibile a tutti gli attori e condiviso, atto a raccogliere e valorizzare le esperienze e gli strumenti, a sostenere il senso di appartenenza degli operatori e a diventare filo conduttore per un costante “fare insieme”. Con l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione (DM 80/2013 e Direttiva 11/2014), si è messo in moto un processo dalle enormi potenzialità positive per la riflessione metacognitiva nelle Istituzioni scolastiche. L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e del conseguente Piano di Miglioramento richiedono che si rendano sistematiche e condivise le azioni di analisi di contesto, di progettazione a partire dai propri punti di forza e di debolezza, promuovendo in questo modo la capacità delle scuole di riflettere su se stesse. E’ quindi importante poter contare su sistemi di sorveglianze di salute, indispensabili per il monitoraggio e la valutazione di progetti e programmi congiunti, che mirano a raggiungere risultati di comunità e vantaggi per il benessere della popolazione scolastica. A tale proposito è possibile disporre di dati che riportano informazioni sugli stili di vita che hanno influenza sulla salute (alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, salute mentale, ecc.) di tutti i soggetti della comunità scolastica, riferiti a specifiche fasce di età in relazione ai sistemi di sorveglianza che li esplorano (Okkio alla salute, HBSC, PASSI, vedi box 1). Le informazioni derivate da questi sistemi non sono riferite direttamente alla singola popolazione scolastica, ma possono servire come riferimento attendibile o anche come confronto in caso ci siano indagini ad hoc in singole scuole. Allo stesso tempo, per effetto di questa interazione tra sistemi, è possibile per il settore sanitario acquisire e ragionare su dati forniti dal sistema scolastico: è il caso, ad esempio, dei dati riferiti all’autovalutazione, presenti nel RAV, o di quelli riportati nei Piani di Attività per l’Inclusione (PAI), in relazione ai bisogni educativi speciali (BES) o su problemi specifici emergenti nella scuola (es bullismo, dipendenza da gioco, infortuni occorsi negli ambienti scolastici, consumo della prima colazione, ecc.) o, ancora, dati frutto di indagini qualitative/quantitative, realizzate tramite utilizzo di questionari e/o altre metodologie (interviste, focus group, etc), che analizzano per esempio il livello di benessere organizzativo.

Box 1 sorveglianze di salute

Okkio alla Salute è un sistema nazionale di sorveglianza sulle abitudini alimentari e sull’attività fisica dei bambini delle scuole primarie (9 anni). L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Ministero della Salute e quello dell’Istruzione, è realizzata dalle Regioni con il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità. Fa parte del più ampio piano nazionale “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni” ed è collegata al programma europeo “Guadagnare salute” e al Piano nazionale di prevenzione. L’obiettivo è quello di avviare e consolidare un sistema omogeneo di raccolta dati e informazioni scientificamente affidabili sullo stato nutrizionale dei bambini e sui progressi dell’ambiente scolastico in termini di caratteristiche favorevoli la sana nutrizione e l’attività fisica. Vengono esplorati lo stato ponderale dei bambini, le loro abitudini alimentari, l’uso del tempo (attività fisica e attività sedentarie), la percezione delle famiglie sulla situazione nutrizionale e sull’attività fisica dei bambini, l’ambiente scolastico e il suo ruolo nella promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica. Le prime raccolte dati sono state realizzate nel 2008 e nel 2010. La terza indagine, svolta nel 2012, ha interessato in Piemonte quasi 5000 bambini appartenenti a 283 classi terze della scuola primaria.

PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è un sistema di sorveglianza che pone il sistema sanitario “in ascolto” del cittadino, interrogandolo direttamente sulle percezioni della popolazione adulta (18-69 anni) riguardo agli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di prevenzione. I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di frutta e verdura, ma anche il controllo del rischio cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici e l’adozione di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro, la copertura vaccinale antinfluenzale e lo stato di benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspetti inerenti la qualità della vita connessa alla salute. Operatori delle ASL specificamente formati effettuano durante l’anno interviste telefoniche ad adulti tra i 18 e 69 anni estratti in maniera casuale dalle anagrafi sanitarie. L’attività viene svolta in tutte le ASL del Piemonte e sono oltre 26.000 le interviste realizzate da giugno 2007 a dicembre 2013. L’obiettivo

principale è ottenere informazioni utili ad impostare e valutare gli interventi di prevenzione anche a livello locale. I risultati regionali e quelli locali della sorveglianza vengono raccolti in report annuali e in sintetiche schede tematiche per favorire l'utilizzo delle informazioni negli atti programmatori, ma anche per restituire le informazioni ai cittadini e aumentare la loro consapevolezza sulle tematiche attinenti la prevenzione.

Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), è uno studio internazionale (www.hbsc.org) iniziato nel 1992 e svolto ogni 4 anni, in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa; oggi conta 43 paesi partecipanti. L'Italia è entrata a far parte di questo studio nel 2000, partecipando all'indagine 2001/2002. Il coordinamento è affidato al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino, insieme a ricercatori delle università di Padova e Siena. La ricerca vuole aumentare la comprensione sui fattori e sui processi che possono influire sulla salute degli adolescenti. L'indagine si svolge sulla base di un protocollo multidisciplinare comune sviluppato ed aggiornato dal gruppo di ricerca internazionale con la partecipazione di ricercatori da ognuno degli stati membri. L'ultima indagine 2010 è stata effettuata su un campione rappresentativo nazionale, per un totale di 77.113 ragazzi/e. La popolazione target dello studio HBSC sono i ragazzi e ragazze in età scolare (11, 13 e 15 anni). Questa fascia di età rappresenta l'inizio dell'adolescenza, una fase di forti cambiamenti sia a livello fisico che emozionale, ma anche il periodo della vita in cui vengono prese importanti decisioni riguardanti la salute e la carriera futura (scolastica e lavorativa). L'indagine avviene mediante la somministrazione di un questionario che esplora sei aree tematiche: Salute e benessere; Contesto familiare; Ambiente scolastico; Attività fisica e tempo libero; Alimentazione e stato nutrizionale; Comportamenti a rischio; considerando le dimensioni positive della salute, come la scuola, la famiglia e i pari, così come eventuali comportamenti o fattori di rischio conosciuti ed esplorando anche il contesto. I paesi possono introdurre anche altre domande che rispecchiano l'esigenza di rispondere a particolari interessi conoscitivi presenti a livello nazionale. Il questionario viene distribuito nelle classi prime e terze delle scuole secondarie di primo grado e nelle classi seconde delle superiori in istituti campionati sul territorio nazionale. Il formato distribuito varia a seconda dell'età dei ragazzi e ragazze ai quali è rivolto (11, 13 e 15 anni). Alcune tematiche non vengono proposte ai soggetti intervistati più giovani (come quelle relative ai rapporti sessuali o l'uso di sostanze stupefacenti). Le risposte alle domande vengono fornite autonomamente da ragazzi/e e nel totale anonimato.

Cornice normativa

Da quanto detto fin qui, risulta evidente come la sinergia attivata sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dai mandati specifici delle Istituzioni coinvolte. Può quindi essere utile richiamare i documenti di carattere normativo indispensabili per la conoscenza reciproca e l'interazione tra sistema Scuola e sistema Sanità (box 2)

BOX n°2 Riferimenti normativi

Per la Scuola

Legge 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. si citano a titolo esemplificativo gli articoli 1-2-3-4, 7g 7m (obiettivi formativi prioritari);

Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 Protocollo d'intesa MIUR – Ministero della sanità del 2 aprile 2015 che richiamando il Programma “Guadagnare in salute” afferma: <il Programma ha avviato un processo “intersettoriale” in primo luogo attraverso una stabile alleanza con il mondo della scuola, per favorire l'adozione di corretti stili di vita secondo l'approccio di “salute in tutte le politiche” > . In evidenza art.1. Nota MIUR 4273 del 4 agosto 2009 e allegati Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado. fornisce indicazioni sulla riorganizzazione delle attività di educazione motoria, fisica e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 'Scuola e Sport' – anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 – prot. MIUR n.55 del 29.11.2016 Linee guida per l'Educazione Alimentare – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – 2015 Nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008 , di cui al DPR 235/2007 Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria con riferimento al Patto educativo di corresponsabilità.

Per la Sanità

Piano regionale di Prevenzione 2014 -18, in particolare il Programma 1 “Guadagnare salute Piemonte- Scuole che promuovono salute” Piano Regionale Dipendenze Piano nazionale Salute mentale Si ricordano inoltre, con riferimento alle buone pratiche per l'inclusione e di conseguenza indirizzate alla creazione di un ambiente educativo accogliente e favorevole al benessere e all'apprendimento:

Si ricordano inoltre, con riferimento alle buone pratiche per l'inclusione e di conseguenza indirizzate alla creazione di un ambiente educativo accogliente e favorevole al benessere e all'apprendimento:

- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (18 dicembre 2014)
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)
- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (allegate al DM 12 luglio 2011)
- LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- Direttiva del 27 dicembre 2012 – Circolare MIUR n. 6 dell'8 marzo 2013 “ Strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica territoriale per l'Inclusione” - Decreto Legislativo 66/2017 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art. 1 commi 180,181 lettera C della Legge 13 luglio 2015 n. 107
- Linee Guida MIUR
 - Le scuole unite contro il bullismo Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e cyber-bullismo a scuola A. S. 2016/17
 - Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei Licei a norma dell'art.3, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 n.89 Linee programmatiche Liceo Scientifico Sezione ad indirizzo sportivo (LiSS) art.4 DPR n.52/2013
 - Protocollo di intesa Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Union of Professionals Ki Life aisbl (UPKL) 'Giovani per l'Europa: educati al benessere dalla Buona Scuola'
 - Progetto di Educazione in ambito Physical Activity nella Scuola - 2016
 - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 'Carta Internazionale per l'Educazione fisica, l'Attività fisica e lo Sport' 2015 (parità di genere, non discriminazione e inclusione sociale nello sport, attraverso lo sport)

Connessioni di sistema

La condivisione delle politiche per il diritto alla salute e al benessere, con quelle per l'Educazione fisica e lo Sport, per la sicurezza, per la prevenzione e la relazione con l'ambiente naturale e tecnologico, sta contribuendo, in Piemonte, alla nascita di un modello 'ecologico' di rete, basato sulla corresponsabilità delle parti coinvolte e mirato a garantire continuità - 'verticale' (tra i cicli di istruzione); - 'orizzontale' (tra competenze trasversali); - 'circolare' tra le strategie istituzionali per il benessere e gli stili di vita attivi e salutari, i piani dell'offerta formativa delle scuole, i rinforzi positivi delle famiglie e la coerenza con le proposte del mondo sportivo.

A supporto dello sviluppo di tale modello è in via di adozione la governance degli Stati Generali dello Sport e del Benessere del Consiglio Regionale del Piemonte, che sta mettendo in relazione le già consolidate modalità operative tra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Amministrazione regionale con la governance per lo Sport a Scuola - USB Conferenza regionale EFS – CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - CIP (Comitato Italiano Paralimpico), e l'Università agli Studi di Torino - Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM). In risposta al contesto in divenire legato all'attuazione della L.107/15, questa tipologia di governance,

partendo da una ‘visione’ condivisa, è in grado di rispondere in modo dinamico alle esigenze grazie a: .modelli organizzativi, variabilità dell’organizzazione e azioni chiave che permettono di distinguere gli interventi dei singoli partner e di legarli in un processo orientato costantemente ai risultati attesi (co-progettazione, condivisione di finanziamenti, piani di ricerca-sperimentazione, formazione, comunicazione, monitoraggi e valutazioni); . strumenti di supporto (linee guida, piani di lavoro, cataloghi attività e formazione, materiali didattici).

Ne consegue la nascita di un ‘sistema aperto’ in cui le risposte ai bisogni delle scuole, la valorizzazione delle pratiche promettenti e i percorsi co-progettati delle Istituzioni, trovano continuità nella sperimentazione di modelli replicabili come prototipi per lo sviluppo del sistema. Tale approccio, garantito dall’azione dei gruppi di lavoro paritetici, di cui sono esempio il Gruppo Tecnico regionale "La scuola che promuove salute" e le sue articolazioni territoriali, troverà una sua realizzazione con il piano di formazione integrato per il mondo della Scuola, della Sanità e dello Sport, finalizzato allo sviluppo professionale di quanti coinvolti nel processo educativo, e caratterizzato da contenuti coerenti con le esigenze delle Istituzioni scolastiche e la ricaduta negli ambienti familiari e sportivi. In sostanza, risulta evidente quanto la sinergia attivata sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dei mandati specifici delle Istituzioni coinvolte.

ORGANIZZARE LA SALUTE: IL MODELLO PIEMONTESE

Articolazioni e organizzazione

PROTOCOLLO D’INTESA

Individua gli obiettivi generali all’interno delle priorità d’intervento definite a livello nazionale, secondo i principi di “Salute in tutte le politiche” del Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2014-2018: Regola attraverso il GTR i rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni, con articolazioni che propongono ai diversi livelli di intervento la stessa composizione multi professionale e con competenze multiple. Definisce l’utilizzo condiviso di strumenti e servizi per la programmazione, la documentazione e la valorizzazione delle buone pratiche.

STRUMENTI E Referenti Salute presso le istituzioni scolastiche

Gruppo Tecnico Provinciale (GTP)

Linee guida Documento operativo per orientare l’azione coordinata dei diversi soggetti nel periodo di vigenza del protocollo, con possibilità di aggiornamenti in itinere.

Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) Servizio a supporto della documentazione, progettazione e valorizzazione delle buone pratiche regionali, nazionali, internazionali.

Raccolta dati e sorveglianze di popolazione Strumenti e servizi per comunicare efficacemente i diversi temi di salute, monitorare e valutare e per connettere soggetti fisicamente distanti

Referenti per la promozione della Salute presso le ASL territoriali (REPES)

Gruppi di lavoro Costituzione di gruppi di lavoro tematici e di una eventuale rete di soggetti da consultare sul territorio per bisogni specifici

Gruppo Tecnico Regionale

Referenti Salute presso gli ambiti territoriali

USR – Ufficio IV Servizio a supporto logistico-amministrativo e di raccordo tra le scuole e tra gli ambiti territoriali

Rete SHE Piemonte (Rete Regionale delle scuole che promuovono salute)

Il Protocollo d’Intesa ripropone e rilancia il modello organizzativo, qui rappresentato, già sperimentato negli scorsi anni e denominato: “La scuola che promuove salute”.

Il modello dunque conferma la sua composizione con le seguenti articolazioni, strumenti e servizi:

Il Gruppo Tecnico Regionale paritetico "La scuola che promuove salute" (GTR) Il GTR è formato da cinque rappresentanti della Regione e cinque dell'Ufficio Scolastico Regionale, individuati dalle rispettive amministrazioni, avendo cura di favorire il coinvolgimento di competenze rappresentative dell’intera realtà territoriale. Svolge un ruolo di raccordo interistituzionale e di strumento tecnico-operativo e progettuale. Il GTR assicura in particolare lo svolgimento concordato dei compiti definiti dal Protocollo di Intesa relativamente ai seguenti ambiti di azione: . Progettazione di interventi

sperimentali e/o di strumenti operativi e di ricerca: particolare rilevanza deve essere attribuita alla promozione di progetti innovativi che rispondano ai criteri di efficacia e sostenibilità, nonché al sostegno allo sviluppo di metodi e strumenti, in grado di promuovere l'accesso alle opportunità formative ed educative e la collaborazione in rete anche a livello internazionale. . Implementazione delle competenze: particolare rilevanza deve essere attribuita agli interventi formativi di elevata qualità metodologica, in termini di continuità con le priorità congiuntamente individuate, in coerenza con le indicazioni di programma e di indirizzo prioritari delle rispettive amministrazioni.

I Gruppi Tecnici Provinciali (GTP)

Sono composti dai Referenti per l'Educazione alla Salute e dai Referenti territoriali di Educazione Fisica e Sportiva degli Ambiti Territoriali (UST), dai Referenti per la Promozione ed Educazione alla Salute delle ASL (RePES) del territorio provinciale (o loro rappresentanti), dal Dirigente della Scuola capofila della rete di scopo per la promozione della salute dell'ambito territoriale. Possono essere eventualmente affiancati da una consulta, composta da rappresentanti di altri portatori di interesse del territorio e da rappresentanti delle Amministrazioni locali. Il GTP assicura in particolare lo svolgimento concordato dei compiti definiti dal Protocollo di Intesa relativamente ai seguenti Ambiti di azione: Attivazione della governance: definizione formale di obiettivi condivisi con le Amministrazioni locali e i gestori delle politiche sociali, orientati alla governance delle diverse pianificazioni di attività che attualmente coinvolgono la scuola, per definire i criteri di qualità delle azioni, tra cui l'implementazione all'interno dei Profili di Salute dell'offerta legata all'attività fisica e sportiva. Attivazione di percorsi di formazione per competenze specifiche e trasversali.

Referenti per l'Educazione alla Salute degli Ambiti territoriali

Gli Uffici Scolastici Territoriali hanno il compito di coordinare i Gruppi Tecnici Provinciali attraverso i Referenti per l'Educazione alla Salute, che svolgono attività di supporto, coordinamento del lavoro della Rete e collegamento tra scuole e stakeholder. I Referenti alla Salute degli Ambiti Territoriali svolgono la funzione di promuovere, coordinare e supportare le Scuole nell'ambito della Promozione della Salute, favorendo le relazioni fra le Istituzioni scolastiche e il territorio. Coordinano e sostengono inoltre le Scuole aderenti alla Rete SHE.

I Referenti per la Promozione della Salute presso le ASL territoriali (RePES)

Rappresentano uno snodo fondamentale del modello, in quanto hanno una visione di sistema, data dalla conoscenza degli obiettivi di salute dei Piani Nazionale e Regionale della Prevenzione, unita ad una altrettanto buona conoscenza del territorio. La condizione di prossimità consente loro di intercettare meglio di chiunque altro i bisogni formativi delle scuole e di supportarle nelle fasi di progettazione e valutazione. Inoltre possono fornire al GTR un feedback prezioso per calibrare ed eventualmente riorientare l'azione.

I Docenti Referenti alla Salute

Nominati in ogni Istituto Scolastico a seguito del TU DPR 309 del 9/10/90, a livello di sistema rappresentano i promotori e coordinatori - con il sostegno fattivo del proprio Dirigente Scolastico e in sinergia con le altre figure di sistema - di tutte le attività di Promozione della Salute della propria Scuola a favore del singolo e della comunità. Il Referente alla salute di un'Istituzione Scolastica svolge la funzione di favorire la cultura legata alla promozione della salute attraverso azioni tese ad informare, sensibilizzare e formare la comunità scolastica sui temi legati al ben-essere a scuola, anche attraverso l'innovazione didattica. A tal fine il Referente alla salute ha il diritto/dovere di aggiornare le proprie competenze in merito e svolge anche, in collaborazione con altri, una funzione di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio all'interno dell'Istituzione Scolastica in cui opera. Agisce inoltre da fulcro tra l'interno e l'esterno della scuola: si mantiene informato sulle principali iniziative di promozione alla salute proposte dalle relative Amministrazioni (Ministero Istruzione e Ministero Salute) e sulle attività a livello regionale e territoriale; tiene i contatti con i Gruppi Tecnici Provinciali per le iniziative sulla salute dell'ambito territoriale e/o dell'USR, con le ASL, gli Enti locali, gli Istituti di ricerca e le Associazioni in tema di educazione alla salute.

Rete SHE Piemonte (Rete Regionale delle scuole che promuovono salute)

La Rete Piemontese delle Scuole che Promuovono Salute, che si è costituita formalmente nel maggio 2014 e da tale data appartiene alla rete europea delle Schools for Health in Europe (network SHE), ha ereditato e rielaborato la precedente organizzazione de “La scuola che promuove salute” avviata già nel 2006. Concretamente la Rete assicura: - applicazione e diffusione dei progetti di Buona Pratica: particolare rilevanza deve essere attribuita alla diffusione, valorizzazione e sostenibilità di progetti di Buona Pratica nei diversi istituti scolastici del territorio - sostegno nell’implementazione delle Scuole che Promuovono Salute: lavoro di rete e spazio di confronto per tutte le istituzioni scolastiche che vogliono, attraverso un intervento di sistema, assicurare il successo formativo e l’inclusione di tutti e di ciascuno attraverso la salute. - Formazione metodologica che accompagna il progetto di ricerca per costruire il profilo di salute e la policy di istituto Il percorso intrapreso ha le caratteristiche di un work in progress, che ha il duplice obiettivo di “allargare” la rete stessa, ma soprattutto di consolidare le basi di un cambiamento culturale. A tale scopo sono previsti due percorsi di ricerca-azione paralleli: il primo vede le scuole che hanno partecipato alle prime annualità impegnate nell’elaborazione di almeno una policy per la promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica, mentre le scuole di nuova adesione saranno impegnate nella costruzione del Profilo di Salute della Scuola. Queste ultime potranno avvalersi degli strumenti e delle risorse prodotte dalla Rete durante il primo ciclo di attività, primo fra tutti il fascicolo “Esperienze e strumenti per la costruzione dei profili di salute nella scuola”, pubblicato a conclusione delle prime due annualità. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Raccolta di Documenti ufficiali per una Scuola che Promuove Salute¹

http://www.dors.it/alleg/newcms/201411/DocumentiScuolaSalute_completo.pdf

Strumenti e servizi

Il Gruppo Tecnico Regionale (GTR) per gli anni scolastici 2017/2020 programma e realizza attività intorno a quattro azioni-cardine: l’offerta di “livelli minimi” di attività di promozione della salute; l’offerta di iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca/azione; la partecipazione al Network Europeo delle “Scuole che promuovono salute; la partecipazione al Network MIUR – CONI – CIP ‘Educazione fisica, attività fisica e Sport a Scuola’

1 (http://www.dors.it/alleg/newcms/201411/DocumentiScuolaSalute_completo.pdf) tradotti con il coordinamento di DoRS, Regione Piemonte e con le relative autorizzazioni della School for Health in Europe (SHE) - www.schoolsforhealth.eu e della International Union for Health Promotion and Education (IUHPE). Documenti tradotti e revisionati anche con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e della Lombardia in un’ottica di intersectorialità e stretto lavoro di alleanze

1. l’offerta di “livelli minimi” di attività di promozione della salute, intesi come opportunità fruibili in tutte le scuole, da inserire in curriculum, realizzate in collaborazione con le ASL, sulle tematiche prioritarie del Programma 1 del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018 “Guadagnare Salute Piemonte – Scuole che promuovono salute” (alimentazione e attività fisica, fumo, alcol e dipendenze) e degli obiettivi ricompresi nell’insegnamento di “Cittadinanza e costituzione”, in particolare per quanto riguarda le competenze trasversali per la salute (life skills).

Buone Pratiche e progetti promettenti

Le ASL del Piemonte, con la rete dei referenti per la promozione della salute, da anni lavorano per proporre alle scuole progetti omogenei di interventi su tematiche di salute considerate prioritarie, garantendo prodotti validati a livello nazionale e in alcuni casi internazionale, sui quali gli operatori hanno anche ricevuto una formazione accreditata. L’avvio e lo sviluppo di un processo omogeneo di offerta di interventi di “buone pratiche” da parte delle ASL su tutto il territorio regionale con un catalogo di azioni e offerte formative per le scuole, ispirate ai principi stabiliti dalla cornice dell’accordo regionale e sulle tematiche prioritarie del Programma 1 dei Piani Regionale e Locale della Prevenzione 2015-2018 “Guadagnare Salute Piemonte – Scuole che promuovono salute” e degli obiettivi ricompresi nell’insegnamento di “Cittadinanza e costituzione”, in particolare per quanto riguarda le competenze trasversali per la salute (life skills), è da considerarsi un elemento positivo e

consolidato. Una delle Azioni del Programma 1 del PRP impegna tutte le ASL a dotarsi di un “Catalogo dell’offerta formativa”. Tale strumento rafforza la collaborazione tra l’organizzazione scolastica e quella sanitaria e si pone come obiettivo la Promozione della Salute a Scuola. Questa alleanza è strategica nella misura in cui crea sinergia tra il Luogo delle Conoscenze sui problemi di salute e sulle Priorità (la Sanità) ed il Luogo dello sviluppo di Conoscenze, Competenze ed abilità (la Scuola).

Le organizzazioni internazionali per la salute identificano infatti la scuola come l’istituzione in grado di svolgere un ruolo determinante nel promuovere il benessere, gli stili di vita e i comportamenti salutari nella popolazione giovanile. A scuola i ragazzi trascorrono gran parte della loro vita e, se adeguatamente guidati, possono acquisire le conoscenze e le competenze per scegliere stili di vita sani.

Si arriva dunque ad una più compiuta definizione di “pratiche promettenti” (rispetto a criteri condivisi) quando si favorisce una progettualità comune che permette di coniugare le Evidenze di Efficacia sui modelli educativi alla base dei progetti, ovvero l’attenzione “alle cose che funzionano”, con le Buone Pratiche degli interventi, ovvero “come fare bene le cose che funzionano”.

Buone pratiche sono, nella loro definizione concettuale, “... quegli insiemi di processi ed attività che, in armonia con i principi/valori/credenze e le prove di efficacia e ben integrati con il contesto ambientale, sono tali da poter raggiungere il miglior risultato possibile in una determinata situazione”.² Buona pratica è perciò tutto ciò che, all’interno di un determinato contesto, consente il raggiungimento di un risultato atteso, misurato nella sua efficienza e nella sua efficacia e può quindi essere assunto come modello, può essere generalizzato o applicato ad altri contesti.

Si rimanda dunque per una presa visione delle buone pratiche al sito <http://www.retepromozionesalute.it> nel quale è possibile, attraverso la ricerca guidata, selezionare i progetti valutati e definiti come Buona pratica, la maggior parte dei quali sono relativi al setting scolastico. La rassegna delle buone pratiche messe a disposizione è intesa in senso incrementale ed evolutivo e potrà essere alimentata anche dalle stesse esperienze costruite nella rete piemontese delle Scuole che promuovono salute, oltre che dalle proposte nazionali ed internazionali.

2 Kahan B., M. Goodstadt, *Health Promotion Practice*, 2001, Vol. 2, No. 1, pp. 43-67

2. l’offerta di iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca/azione finalizzate: al raggiungimento effettivo e documentato dei “livelli minimi” di cui al precedente paragrafo, prevalentemente attraverso iniziative locali; all’elaborazione condivisa e partecipata di percorsi educativi a valenza regionale su tematiche individuate come prioritarie, ad esempio: interventi di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo; sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; sensibilizzazione al ruolo della scuola nel contrasto delle disuguaglianze nell’accesso alla salute, anche in collegamento con le politiche per l’inclusione; all’approfondimento dell’utilizzo di strumenti innovativi, quali i linguaggi audiovisivi e new media, per la promozione di stili di vita sani.

3. Partecipazione al Network Europeo delle “Scuole che promuovono salute”, (<http://www.schoolsforhealth.eu/>) attraverso l’implementazione e sviluppo della rete SHE Piemonte - Scuole che promuovono salute (<http://www.reteshepiemonte.it/>). In un contesto regionale che vede tutte le scuole attente ai temi della salute, l’adesione alla rete rappresenta la volontà di alcuni Istituti di fare un salto di qualità e di passare ad un approccio globale ed integrato rispetto alla promozione della salute nella scuola. La rete, come si è detto, ha come obiettivo di strutturare (costruzione del Profilo di Salute, policy tematiche,...), supportare (supervisione e formazione) e collegare (spazi web, incontri, news, ...) le attività per la salute promosse e realizzate all’interno delle Scuole della Regione Piemonte.

4. Partecipazione al Network MIUR – CONI – CIP ‘Educazione fisica, attività fisica e Sport a Scuola’ Percorsi per il benessere a scuola, l’inclusione, lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita attivo e salutare, l’orientamento, il diritto allo studio, l’alternanza scuola-lavoro, il contrasto alla

dispersione Nel contesto in divenire legato all'attuazione della L.107/15, il MIUR - Ufficio V Politiche sportive scolastiche ha avviato i lavori per l'aggiornamento delle Linee guida per l'Educazione fisica e lo Sport del 2009, finalizzati anche al confronto con le strategie attuate in ambiti internazionali, attraverso cooperazioni Erasmus+ Sport, insieme all'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte. Grazie alla governance per lo Sport a Scuola USR-CONI-CIP, e alla 'visione' condivisa con gli altri componenti degli Stati Generali dello Sport e del Benessere, dall'a.s. 2016/2017 ha preso vita il 'Piano Piemonte per l'Educazione fisica e lo Sport a Scuola' con cui è stata superata la logica degli interventi spot, per raggiungere la dimensione dei percorsi co-progettati, in linea con il modello 'ecologico' di rete descritto in premessa e con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali ministeriali: Educazione fisica di qualità, inclusiva, che realizza il curriculum verticale per competenze trasversali. Focus prioritario del Piano è quello di incrementare il numero di persone che, scegliendo uno stile di vita attivo e salutare, attraverso la gioia di muoversi e la pratica sportiva, sviluppino le proprie potenzialità in tutti i domini (motorio, cognitivo, creativo, affettivo, sociale) nella prospettiva trasversale della cittadinanza attiva e partecipata. I percorsi del Piano Piemonte EFS intendono rispondere in modo dinamico alle esigenze delle scuole, attraverso la governance degli Organismi regionale e provinciali per lo Sport a Scuola USR-CONI-CIP, all'interno dei quali si sviluppa l'azione della Conferenza regionale dei Referenti per l'Educazione fisica e sportiva, rappresentata nei Gruppi Tecnici 'La Scuola che promuove salute'. Anche per questa azione cardine è prevista la complementarietà tra la realizzazione delle attività, la ricerca e la sperimentazione di modelli replicabili, in coerenza con l'impegno dei partner per implementare il 'sistema aperto', in base alle specifiche priorità di intervento 2017-2020: . infanzia e primaria approccio specifico (corpo e movimento - educazione fisica - multi-sport) trasversale (inclusione- promozione della salute e degli stili di vita attivi - rete SHE) valutazione scientifica della replicabilità e generalizzabilità del modello Joy of Moving (*) inserire a piè di pagina (*) Sperimentato nelle scuole dell'infanzia e primarie di Alba (Cuneo) dall'USR Piemonte, dal CONI e dalla Regione Piemonte, grazie ad un progetto di ricerca curato dall'Università di Roma 'Foro Italico' e sostenuto dalla Soremartec Società di Ricerca e Sviluppo della Ferrero, nell'ambito della sua opera sociale d'impresa. . secondaria di I e II grado approccio specifico (educazione fisica - attività fisica - Sport) trasversale (inclusione- promozione della salute e degli stili di vita attivi - rete SHE) Centri Sportivi Scolastici - partecipazione studentesca - scuole aperte - reti Campionati Studenteschi - percorsi valoriali. . I e II ciclo di istruzione promozione della sicurezza a 360° - focus sull'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sicura e sostenibile, approccio specifico e trasversale rispetto alla legalità e alle tematiche ambientali. . secondarie orientamento, diritto allo studio degli studenti agonisti, doppia carriera, alternanza scuola-lavoro nel mondo dello Sport e delle aziende dell'indotto sportivo. http://www.dors.it/alleg/bp/201406/best_practice_webversion_def.pdf[http://www.usrpiemonte.it/salute/Documenti condivisi/](http://www.usrpiemonte.it/salute/Documenti%20condivisi/)

SCUOLA E CIBO

/Scuola e Cibo MIUR

programma2010.pdfhttp://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/filestorage/download/agenda21/pdf/mobilita_scuola/09Feb10_pres_dispenza.pdf<http://www.fruttanelle.scuole.gov.it/http://www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/index.php>http://www.istruzioneepiemonte.it/?page_id=471<http://www.retepromozionesalute.it/>

Servizi a supporto

Il GTR si avvale di servizi costituiti da strutture tecniche del SSR di formazione e assistenza alla progettazione quali il Centro Regionale di Documentazione per la promozione della Salute (DoRS) dell'ASL TO3 e il Centro di documentazione e ricerca audiovisiva dell'ASL CN2 Steadycam che in Piemonte e a livello nazionale costituiscono un concreto punto di riferimento e di stimolo per la cultura e la pratica della promozione della salute.

DORS Servizio a supporto della documentazione, progettazione e valorizzazione delle buone pratiche regionali, nazionali, internazionali, in particolare garantisce il necessario sostegno allo sviluppo delle funzioni di promozione della salute con documenti originali, dossier di documentazione, traduzioni, schede di sintesi, e valorizzazione delle attività sul campo che sono raccolte attraverso la Banca dati ProSa e le Aree focus del proprio sito (www.dors.it) e cura una newsletter mensile

STEADYCAM Servizio per la progettazione di interventi in ambito formativo, educativo e didattico fondati sulla media education con ricerca e valorizzazione di audiovisivi, monitoraggio e archiviazione di materiali. Il Centro di documentazione audiovisiva Steadycam ha da anni elaborato un modello d'intervento che si fonda sia sull'utilizzo di nuovi linguaggi e nuovi strumenti (immagini audiovisive, internet, social network, ecc.), ma anche su contenuti orientati ad introdurre una maggiore consapevolezza e criticità in merito ai modelli di consumo contemporanei e ai meccanismi che ne regolano i flussi, i meccanismi induttivi e le rappresentazioni personali e collettive. (www.progettosteadycam.it)

La piattaforma. La rete piemontese delle scuole che promuovono salute si avvale di una piattaforma on line che permette di comprendere il significato della filosofia di una scuola che promuove salute e di avere a disposizione uno strumento di lavoro che sostenga il percorso di ricerca azione anche a "distanza". Inoltre, attraverso la visualizzazione su una mappa di tutte le scuole coinvolte agevola i contatti e valorizza i processi di costruzione partecipata.

USR – Ufficio IV Come previsto dal Protocollo d'Intesa, il GTR può contare inoltre sul supporto informativo, logistico e progettuale fornito dall'Ufficio Scolastico Regionale attraverso l'Ufficio per lo Studente, la Partecipazione e l'Inclusione. Per la funzione attribuitagli all'interno della struttura organizzativa dell'USR, l'Ufficio per lo Studente, la Partecipazione e l'Inclusione rappresenta uno snodo cruciale per l'implementazione delle azioni previste dalle presenti Linee Guida. Svolge funzione di raccordo tra i diversi ambiti territoriali, al fine di favorire la circolarità della comunicazione ed evitare che le esperienze di buone pratiche emergenti dai territori restino circoscritte alla scala locale. Oltre a mettere a disposizione le proprie strutture e il proprio personale esperto per la coprogettazione di azioni congiunte, trattandosi dell'ufficio a cui afferiscono tutti i progetti riferiti alla popolazione studentesca, può favorire il raccordo tra progettualità affini o riconducibili alle politiche di promozione della salute. Inoltre fornisce un supporto logistico/amministrativo, anche attraverso le scuole polo, per la sensibilizzazione del personale della scuola (dirigenti, docenti, personale ATA) e per la realizzazione delle azioni di promozione ed educazione alla salute al fine di favorirne l'inserimento nell'ordinaria offerta formativa e contribuire alla diffusione delle azioni nelle scuole, sia con apposite circolari, sia tramite i propri siti.

Gruppi di lavoro specifici

Il Protocollo prevede, inoltre, la costituzione di specifici sotto-gruppi di lavoro con l'intento di approfondire alcune macro tematiche e le relative azioni didattico-formative che dovranno essere condivise dal Gruppo Tecnico Regionale e per le quali si prevede di ampliare la collaborazione con soggetti anche esterni allo stesso GTR, dei quali sia riconosciuta la competenza.

Temi prioritari

I temi prioritari, cui le attività di promozione della salute delle comunità scolastiche si devono ispirare, saranno: gli stili di vita sani con particolare attenzione all'alimentazione e all'attività fisica, le life skill, soprattutto finalizzate all'esercizio della cittadinanza attiva in tema di salute e alla promozione del benessere relazionale, la prevenzione delle dipendenze dal gioco d'azzardo e da sostanze, l'educazione all'affettività, l'educazione ai media e l'educazione ambientale, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente e salute.

Le ASL dovranno, secondo le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione, trasformare tali temi in azioni coerenti con quanto già presente sul proprio territorio; prevedere il sostegno e il consolidamento delle azioni formative locali o la partecipazione a iniziative regionali in particolare rispetto a:

- il percorso dei profili di salute della scuola,

- la costruzione di policy integrate, da parte di operatori sanitari, dirigenti scolastici ed insegnanti in particolare rispetto a temi complessi che esigono un approccio multicomponente quali i nuovi media ed il benessere scolastico, in coerenza con le recenti normative in tema di bullismo. Il Catalogo è lo strumento che consente di indirizzare le azioni verso programmi di promozione della salute che riconoscano la centralità del soggetto, piuttosto che concentrarsi sugli aspetti cognitivi dei messaggi salutari che si vogliono trasmettere: la centralità della persona rappresenta il passaggio dalla Educazione sanitaria alla promozione della Salute Il Catalogo deve essere basato sulle migliori prove di efficacia disponibili, essere periodicamente revisionato sulla base di nuovi input regionali o specifiche richieste delle scuole, reso facilmente accessibile on line a tutte le scuole del territorio nel rispetto del criterio di equità (e con una attenzione alle diseguaglianze sul territorio), essere presentato in incontri specifici. In particolare i programmi proposti dovranno seguire criteri di buona pratica/pratica promettente ed essere per quanto possibile co-progettati. Annualmente, in concomitanza con la programmazione delle Azioni del Piano Locale della Prevenzione, i temi prioritari saranno, se necessario, aggiornati con l'inserimento, il consolidamento o la sospensione di alcune attività, in coerenza con una più ampia cornice di programmi attivi sul territorio. Tali scelte saranno condivise e motivate sulla base di nuove problematiche emergenti o della valutazione dell'efficacia delle attività proposte, avvalendosi anche dei dati ricavati dalle sorveglianze.

Formazione docenti

Il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, pur con tutte le difficoltà che comporta l'implementazione di un nuovo modello, rappresenta un'importante opportunità per dare adeguata strutturazione e conseguente valorizzazione ai percorsi formativi e di ricerca-azione che sono un momento fondamentale ed imprescindibile del Piano per la promozione della salute a scuola e per legare l'azione formativa agli obiettivi di miglioramento della comunità scolastica e del singolo docente. L'Ufficio Scolastico Regionale riconoscerà le iniziative di formazione, informazione e ricerca-azione nell'ambito dell'educazione alla salute e dell'educazione fisica e sportiva, declinate anche per competenze trasversali sui temi della sicurezza, della legalità e dell'ambiente, ove queste siano realizzate in accordo con gli obiettivi prioritari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, indicati nel Piano Nazionale della Formazione dei Docenti e posseggano i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Nello specifico, si cercherà di favorire lo sviluppo professionale integrato di quanti coinvolti nel processo educativo e l'acquisizione di strumenti per orientare alla scelta dei progetti funzionali all'integrazione dei Piani dell'Offerta Formativa, in base a criteri di qualità condivisi e nell'ottica di porre fine alla sovrapposizione di proposte e l'eliminazione di quelle non coerenti con le finalità dell'Educazione fisica e sportiva scolastica.

Il piano per la formazione sarà articolato su più livelli: 1 – formazione trasversale 2 – approfondimenti tematici 3 – modelli laboratoriali con erogazione relativa a: percorsi trasversali concordati all'interno dei Gruppi Tecnici 'La scuola che promuove salute' e rete SHE percorsi specifici del network USR-CONI-CIP collegamento a proposte degli stakeholder.

PUGLIA

DGR 21.12.17, n. 2276 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Puglia. Formalizzazione costituzione Gruppo di lavoro. Approvazione Linee di Indirizzo e Manuale di Gestione. (BUR n. 19 del 5.2.18)

Note

Viene approvata la proposta progettuale relativa all'implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Puglia.

DGR 21.12.17, n. 2279 DGR 885/2017 "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia. Modifica e introduzione del "Calendario operativo per le vaccinazioni dell'adulto". (BUR n. 19 del 5.2.18)

Note

Viene modificata la DGR n. 885/2017 e approvato il Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione Puglia, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; – di adottare il “Calendario operativo per le Vaccinazioni dell’adulto”, Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (a cui si fa rinvio).

Note

Viene modificata la DGR n. 885/2017 e approvato il Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione Puglia, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; – di adottare il “Calendario operativo per le Vaccinazioni dell’adulto”, Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (a cui si fa rinvio).

DGR 28.12.17, n. 2304 Modifica DGR n. 911/2017 - Trattamento economico Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. (BUR n. 20 del 6.2.18)

Note

PREMESSA

Con la Deliberazione n. 911 del 13/06/2017 - ad oggetto “Trattamento economico Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. Rideterminazione” - la Giunta Regionale, ai sensi del combinato disposto della L. 122/2010 e della L.R. n. 1/2011 e per le motivazioni ampiamente esplicitate in istruttoria al medesimo atto deliberativo:

– Ha rideterminato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., modificando quanto disposto con precedente D.G.R. n. 30 del 20/1/2015 ed eliminando la decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008, fermo restando il rispetto del limite massimo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 502/1995 (pari ad €154.937,00=) nonché ferma restando la decurtazione del 10% prevista dalla L. 122/2010 e confermata dalla L.R. n. 1/2011;

– Ha previsto, a tal fine, l’inserimento delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in due distinte fasce di complessità, alle quali corrispondono trattamenti economici diversificati, strutturate sulla base del livello di complessità della gestione aziendale nonché dei parametri previsti dal DPCM n. 502/1995 ed in particolare che la prima fascia ricomprende le Aziende ed Enti con un volume di entrate di parte corrente di almeno 150.000.000 €, un numero di almeno 300 posti letto ed un numero di almeno 1.000 dipendenti, mentre la seconda fascia ricomprende le Aziende ed Enti non rientranti nella prima fascia;

– Ha stabilito che la prima fascia – cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € 139.443,00 – include le seguenti Aziende del S.S.R.: ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU “Policlinico” di Bari; AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia mentre la seconda fascia – cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € 125.000,00 – include le seguenti Aziende ed Enti del S.S.R.: IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari; IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte; Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB); – Ha dato atto che anche il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende ed Enti del S.S.R. va conseguentemente rideterminato, ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995, nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore generale.

Successivamente è stata approvata la Legge Regionale n. 50 dell’1/12/2017, pubblicata sul BURP n. 136 del 4/12/2017 (e dunque in vigore dal 19/12/2017), che ha modificato l’art. 7, comma 2 della citata L.R. 1/2011 prevedendo, all’art. 2-bis, che la decurtazione del 10% di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 “non operi nei confronti dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”.

LA DISPOSIZIONE

Si procede, in applicazione della L.R. n. 50/2017, all’aggiornamento della predetta D.G.R. n. 911/2017 con esclusivo riferimento alla rideterminazione degli importi del trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, eliminando la decurtazione del 10% di cui alla L. 122/2010 ma sempre nel rispetto delle fasce di complessità introdotte dalla Giunta Regionale con il predetto atto deliberativo.

DGR 12.1.18, n. 7 - DGR n. 302 del 22/03/2016 Piano Regionale della Prevenzione. Costituzione Gruppo Tecnico Operativo per l'attuazione dei Sistemi di Sorveglianza. (BUR n. 23 del 12.2.18)

Note

Viene costituito un Gruppo Tecnico Operativo per l'attuazione e il coordinamento dei Sistemi di Sorveglianza, così composto:

Un coordinatore regionale con competenze tecnico scientifiche; Referenti dei Dipartimenti di Prevenzione (UO Epidemiologia, ovvero UO Promozione della Salute), uno per ciascuna ASL, con piena delega ad operare in seno all'ASL di appartenenza in materia di "Sorveglianza di Popolazione. Sarà compito del Gruppo Tecnico Operativo:

- creare un modello organizzativo per la realizzazione della sorveglianza di popolazione; - favorire l'integrazione dei risultati del sistema con le fonti informative esistenti;
- promuovere la comunicazione e l'utilizzo dei risultati sia delle sorveglianze già esistenti che quelle in divenire;
- partecipare alle attività tecnico-organizzative a livello nazionale.

La Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia provvederà alla richiesta alle singole AA.SS.LL. di un referente del Dipartimento di Prevenzione (1 per ciascuna azienda) con piena delega ad operare in seno all'ASL di appartenenza in materia di "Sorveglianza di Popolazione". Provvederà, inoltre, ad individuare il coordinatore regionale con esperienza consolidata nella realizzazione di progetti regionali di indagini di popolazione e nella conduzione tecnico-scientifica di indagini nazionali.

La partecipazione alle attività dell'istituendo Gruppo Operativo è da intendersi ratione officii e pertanto a titolo gratuito.

DGR 12.1.18, n. 8 Piano Nazionale della Prevenzione. Attività dei Network nazionali a supporto del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018. Approvazione Progetto.(BUR n. 23 del 12.2.18)

Note

Viene approvato il progetto: "Attività dei Network Nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio)

DGR 12.1.18, n. 22 Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale — remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. (BUR n. 22 del 9.2.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 12.1.18, n. 23 Art. 3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. — Avvio del procedimento di verifica dei primi diciotto mesi dell'incarico per i Direttori Generali delle ASL FG e ASL LE. (BUR n. 22 del 9.2.18)

Note

Viene disposto quanto segue:

Di avviare – ai sensi dell'art. 3-bis, co. 5 e 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. – il procedimento di verifica di metà mandato dei Direttori Generali di seguito elencati per i quali ricorrono le condizioni normativamente prescritte: – ASL FG - dott. Vito Piazzolla, nominato Direttore Generale con D.G.R. n. 2088 del 30/11/2015 per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di insediamento, avvenuto il 22/12/2015; – ASL LE - dott.ssa Silvana Melli, nominato Direttore Generale con D.G.R. n. 162 del 29/2/2016 per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di insediamento, avvenuto il 16/3/2016.

Di stabilire che, ai fini della predetta valutazione di metà mandato, per le ragioni illustrate in premessa la Regione Puglia procederà con le seguenti modalità procedurali:

– La valutazione viene effettuata da una Commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, appositamente nominata dalla Giunta Regionale.

– Ai componenti della Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi l'incarico a titolo completamente gratuito

. E' fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.

– La valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore generale (elencati nella rispettiva D.G.R. di nomina), previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui all'Allegato 1 del relativo contratto.

– La valutazione viene effettuata sulla base degli atti e documenti in possesso dei competenti Servizi e Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, nonché dell'Agenzia Regionale per la salute ed il sociale (ARESS), delle relazioni eventualmente pervenute dal Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), dei pareri rilasciati dagli organi che – ai sensi della vigente normativa – hanno titolo a provvedere ovvero, per le Aziende Sanitarie, le rispettive Conferenze dei Sindaci.

– L'esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni:

1) Obiettivo raggiunto;

2) Obiettivo non raggiunto.

-La valutazione complessiva s'intende negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.

– La valutazione può tenere conto – limitatamente all'arco temporale di riferimento della verifica – delle relazioni di accompagnamento ai rendiconti trimestrali ed al Bilancio Consuntivo aziendale redatte dai Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie interessate, messe a disposizione dalla competente Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, nonché del report sull'attività dei Collegi Sindacali e sulle criticità gestionali da questi ultimi rilevate nelle ASL i cui Direttori generali sono interessati dalla verifica, messo a disposizione dalla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale.

Di richiedere alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL di riferimento l'espressione, in relazione alla verifica in oggetto, del parere previsto dall'art. 3-bis, co. 6 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.

Di disporre per l'espletamento del procedimento in oggetto la costituzione di una Commissione, composta da tre esperti in materia di programmazione sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, designandone i componenti come di seguito:

1. Dott. GIOVANNI GORGONI; Ente di appartenenza: ARESS Ruolo ricoperto: Commissario Straordinario, Direttore Generale;

2. Dott.ssa LUCIA BISCEGLIA; Ente di appartenenza: ARESS Ruolo ricoperto: Dirigente Servizio Analisi della domanda e dell'offerta di salute e sistemi informativi;

3. Dott. ETTORE ATTOLINI; Ente di appartenenza: ARESS Ruolo ricoperto: Direttore Area Programmazione Sanitaria.

Di rinviare a successivo atto della Giunta Regionale la nomina della predetta Commissione ad avvenuta verifica, a norma della D.G.R. n. 24/2017, dell'insussistenza di cause di incompatibilità di diritto e di fatto e dell'assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990, nonché ad avvenuta acquisizione – in ossequio alle previsioni dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. – del curriculum di ciascuno dei componenti designati, ai fini dell'attestazione della relativa professionalità specifica, e dell'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza.

Di stabilire altresì che ai componenti della Commissione di esperti non spetti alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.

DGR 12.1.18, n. 25 Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio 2017, n. 736: Aggiornamento DGR 1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali ai laboratori di patologia clinica privati accreditati da parte della ASL - Elenco delle prestazioni correlate ad ogni singolo settore specializzato di un laboratorio di base.(BUR n. 22 del 9.2.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 12.1.18, n. 34 Processo di riorganizzazione dei laboratori di patologia clinica privati accreditati - Nuovo modello organizzativo - Integrazione schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del d.l.vo 502/92 e ss.mm.ii. - branca di patologia clinica.(BUR n. 23 del 12.2.18)

Note

Viene confermato lo schema tipo di accordo contrattuale recepito con DGR n. 482 del 28/3/2017

DGR 23.1.18, n. 50 - Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca. (BUR n. 23 del 12.2.18)

Note

Viene approvato lo schema del "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca". Allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte Integrante e sostanziale, ed i relativi seguenti sub-allegati: 1-A) "Carta dei Principi"; 1-B1) "Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli studi di Bari e Servizio Sanitario Regionale"; 1-B2) "Sedi decentrate della collaborazione fra Università degli Studi di Foggia e Servizio Sanitario regionale"; 1-C1) "Unità operative complesse con e senza posti letto A.O.U. Policlinico di Bari"; 1-C2) "Unità operative complesse con e senza posti letto A.O. U. "Ospedali Riuniti" di Foggia"; 1- D) "Soglie operative delle Unità operative complesse"; 1-E1) "Beni dell'Università di Bari destinati all'attività assistenziale dell'A.O.U. Policlinico di Bari"; 1-E2) "Beni dell'Università di Foggia destinati all'attività assistenziale dell'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia", secondo quanto condiviso dalle Commissioni paritetiche Regione-Università degli Studi di Bari e Regione-Università degli Studi di Foggia nonché dai Ministeri affiancanti.

Il "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari ed Università degli Studi di Foggia recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca" ed i relativi allegati, secondo lo schema approvato con il presente provvedimento, verranno sottoscritti nelle forme di rito da parte del Presidente della Giunta regionale e dei Rettori delle due Università di Bari e di Foggia.

SICILIA

DASS 5 ottobre 2017. Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - biennio 2017-2018. (GURS n. 7 del 9.1.2.18)

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

TOSCANA

RISOLUZIONE 17 gennaio 2018, n. 196 - Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 gennaio 2018 collegata l'informativa della Giunta regionale n. 11 (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto)..(BUR n. 5 del 31.1.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Preso atto del dibattito, svolto nella seduta del Consiglio regionale del 17 gennaio 2018, in merito all'informativa della Giunta regionale n. 11 (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020", ai sensi dell'art. 48 dello Statuto);

Premesso che:

- il quadro conoscitivo delineato dall'informativa n. 11 denota, con riferimento alla popolazione toscana, il dato relativo al suo invecchiamento, correlato al calo delle nascite, da un lato, e dall'altro, alla longevità degli abitanti della Regione, che risulta tra quelle con la mortalità più bassa in Italia;
- tra i fattori rilevanti con riferimento alla salute dei cittadini toscani, risalta il fatto che risulta migliorato lo stato di salute e, di conseguenza, anche l'aspettativa di vita a sessantacinque anni ma, con il dato dell'invecchiamento della popolazione e la presenza di nuclei unipersonali, sono aumentati i bisogni sanitari e sociali;
- risultano nella media i tumori e le malattie croniche diagnosticate in Toscana, ma tale numero è destinato ad aumentare in conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione;
- con riferimento all'accesso ai servizi ed alle azioni di prevenzione primaria, le nuove classificazioni hanno individuato le cd. "aree fragili" ovvero: aree interne con processi di spopolamento, presenza elevata di anziani, patrimonio immobiliare di basso valore, limitate presenze turistiche, basso reddito e scarse attività produttive, e che le predette aree risultano svantaggiate sul versante dell'equità dell'accesso ai servizi e con situazioni di peculiarità di salute con rilevazione di maggior mortalità maschile dovuta, in gran parte, a cause evitabili riconducibili ad azioni di prevenzione primaria.

Rilevato che:

- con riferimento ai risultati della programmazione 2012 - 2016, la Regione Toscana ha registrato performance positive e miglioramenti costanti, come emerge anche dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) adottata dal Ministero della salute per valutare il rispetto dei livelli LEA nelle diverse regioni;
- nell'ottica di implementare e migliorare il sistema regionale, le parole chiave a cui si ispira l'impianto progettuale delle iniziative previste per il 2018 - 2020 sono:

- 1) rete, intesa quale modello organizzativo che prevede il coordinamento tra più istituzioni e tra più professionisti;
- 2) responsabilità, come necessità di rendere conto delle proprie scelte e del proprio operato in relazione ai risultati ottenuti ed alla cooperazione dei diversi attori; e
- 3) sostenibilità, non solo nel senso di utilizzo efficiente delle risorse nei vincoli previsti, ma, altresì, come capacità di rispondere in modo durevole, efficace ed efficiente ai bisogni degli utenti.

Riscontrato che:

- tra gli obiettivi espressi sono individuate quali politiche per lo sviluppo della rete:
 - a) da una parte, lo sviluppo di interventi per consentire alle persone di rimanere nel loro ambiente di origine, da perseguire mediante il rafforzamento della rete di emergenza socio-sanitaria, attraverso un sistema in rete più capillare e attraverso percorsi assistenziali di continuità integrati tra ospedale e territorio, oltre al rafforzamento dell'offerta di prossimità per la persona con bisogni speciali;
 - b) dall'altra, il miglioramento della salute dei gruppi vulnerabili e isolati, prevedendo a tal fine la definizione di politiche per il benessere della comunità locale (reti di promozione sociale, promozione di opportunità rivolte alle giovani generazioni, costruzione e potenziamento delle economie solidali, promozione della comunità del benessere e della felicità); il rafforzamento dell'articolazione dell'offerta di prossimità per le persone disabili attraverso lo sviluppo di piani assistenziali e di cura attraverso gli interventi legati ai progetti "Dopo di noi" e "Vita indipendente"; lo sviluppo di politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri; il contrasto alle dipendenze, con particolare riferimento al disturbo da gioco d'azzardo.
- per quel che riguarda il passaggio da responsabilità a partnership di sistema, gli obiettivi riguardano:
 - a) da un lato, la formazione delle persone, dei loro caregiver e delle famiglie alla propria cura, in modo da sviluppare la capacità di autogestione delle patologie croniche ed intraprendere un corretto percorso di prevenzione volto alla riduzione dei fattori rischio, nonché attraverso il sostegno della genitorialità e delle politiche vaccinali;
 - b) dall'altro, il sostegno della co-produzione e il coinvolgimento sistematico della comunità attraverso la promozione della pratica sportiva, nonché attraverso lo sviluppo di percorsi integrati di accompagnamento ed inserimento socio-lavorativo per persone vulnerabili.

- per garantire la sostenibilità del sistema e sviluppare la valutazione del valore prodotto in termini di benefici, si punta a:

a) migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria, combattendo le disuguaglianze nello stato di salute e garantendo un approccio integrato e di rete al paziente;

b) correlativamente si propone di garantire l'accesso a cure appropriate su tutto il territorio, riducendo variabilità di prestazioni e liste d'attesa, nonché sviluppando nuovi strumenti di gestione del rischio clinico, nuovi modelli organizzativi per il coordinamento e l'integrazione dei percorsi di cura, la cultura della donazione.

- oltre alle predette scelte strategiche, nel piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018 - 2020 saranno individuati i sistemi di governance mirati a supportare i soggetti del sistema (aziende sanitarie, enti locali, professionisti e cittadini) nel perseguimento degli obiettivi e promuovere lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che promuovano un modello di governance integrante ed inclusivo, anche attraverso il rafforzamento delle reti cliniche;

- a tal fine è richiamata, inoltre, l'esigenza di concentrarsi sulla infrastruttura strategica di supporto, con particolare riguardo allo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico (FSE); sul sostegno all'eccellenza, attraverso la conferma del modello delle tecnologie e degli investimenti; sullo sviluppo della formazione con attenzione all'introduzione delle innovazioni e allo sviluppo della collaborazione interprofessionale; sulla valorizzazione della ricerca e della sperimentazione clinica; sulla valutazione della performance per la responsabilizzazione di aziende sanitarie, enti locali, professionisti e cittadini.

Richiamato

il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario regionale, iniziato con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), che ha previsto la riduzione delle aziende sanitarie locali da dodici a tre, e proseguito con le leggi regionali 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005), e 25 luglio 2017, n. 36 (Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009), il quale ha perseguito l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso una programmazione multilivello ed integrata che, da un lato, vede rafforzata la programmazione di area vasta e, dall'altro, valorizza la zona distretto come ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni.

Preso atto che:

- la riorganizzazione dell'attività del governo clinico regionale punta a garantire la piena coerenza delle attività svolte, razionalizzando ed eliminando inutili duplicazioni, fornendo una gestione univoca sul piano tecnico;

- in questa ottica di gestione integrata e multilivello, risulta di centrale importanza il rapporto ospedaleterritorio e, in particolare, il modello di governance finalizzato a rafforzare i percorsi di continuità assistenziale e l'aumento dell'offerta di prossimità, con particolare riguardo alle cure intermedie.

Richiamate altresì

le neonate reti sanitarie: la rete pediatrica regionale, di cui all'articolo 33 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), che punta a garantire a tutti i bambini la medesima qualità delle cure, con specifica attenzione a pronto soccorso e presa in carico della cronicità e mediante il coordinamento affidato all'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze; e la struttura a rete relativa all'organizzazione oncologica, disciplinata con la legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica "ISPRO"). Il nuovo istituto ISPRO, nato dalla fusione tra l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) e l'Istituto toscano tumori (ITT), avrà la funzione di coordinamento operativo della rete oncologica toscana, in modo da avere un'organizzazione più strutturata e garantire omogeneità di cure e percorsi assistenziali, oltre che prossimità dell'accesso nei percorsi terapeutici.

Considerato che:

-la creazione e lo sviluppo delle reti sanitarie è un obiettivo strettamente connesso con la dimensione territoriale e con l'obiettivo di potenziare le cure primarie ed i servizi sanitari e socio sanitari, con la finalità di intercettare i bisogni della popolazione per creare percorsi assistenziali personalizzati rivolti, in particolare, alle fasce più fragili e vulnerabili: anziani, minori e adolescenti, soggetti con patologie croniche, famiglie multiproblematiche ed immigrati;

- la sostenibilità del sistema sanitario, correlata al miglioramento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, è uno dei temi principali che dovrà essere perseguito nei prossimi anni, soprattutto con riferimento al contenimento della spesa farmaceutica, e al ruolo centrale dell'appropriatezza delle prescrizioni, che deve mirare ad evitare l'eccesso di trattamenti sanitari inutili e focalizzarsi sulla qualità di cure e servizi resi; - a tal fine risulta, inoltre, di fondamentale importanza proseguire e potenziare le politiche di prevenzione, prevedendo tra le altre attività: la promozione di corretti stili di vita, una maggiore attenzione ed un investimento sulla salute mentale, nonché l'attività di sensibilizzazione nelle scuole, lo sport e l'attività fisica adattata, le case della salute, il benessere psicologico relazionale per prevenire il disagio sociale, le dipendenze, i disturbi alimentari, le campagne vaccinali, il miglioramento dell'accesso ai servizi e iniziative per favorire la donazione di organi e sangue;

- in coerenza con la recente legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), che ha dettato le disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità, è altresì necessario proseguire le politiche intraprese, puntando a rafforzare l'attenzione sulle disabilità, prevedendo misure volte a rafforzare l'offerta di prossimità e lo sviluppo di piani di cura, anche sviluppando gli interventi legati ai progetti "Dopo di noi" e "Vita indipendente";

- anche la formazione dei professionisti del sistema sanitario e l'investimento negli strumenti a servizio degli stessi, con una forte spinta all'informatizzazione ed alle nuove tecnologie, vanno nella medesima direzione, anche con l'obiettivo di sviluppare al massimo il concetto di medicina di precisione specificamente nel campo oncologico;

- con riferimento alle esperienze maturate in ambito regionale, le richiamate reti cliniche hanno creato un'organizzazione strutturata, che risulta in tal modo più rispondente e vicina alle esigenze dei cittadini; in particolare le reti cliniche pediatrica ed oncologica hanno attuato modelli di sviluppo atti a garantire l'integrazione tra professionisti e tra poli di cura; hanno inoltre stabilito percorsi assistenziali ed ottimizzato il raccordo tra l'ospedale e territorio;

- a tal fine sarebbe opportuno prendere a modello le suddette reti sanitarie per lo sviluppo delle altre reti cliniche regionali, con particolare attenzione al tema della diagnosi precoce;

- tra le azioni mirate a fronteggiare le nuove dinamiche demografiche e sociali in atto, risulta inoltre opportuno mettere a punto percorsi finalizzati a contrastare il calo delle nascite, mediante la presa in carico dei pazienti e delle coppie con problemi di fertilità, anche attraverso la promozione dei trattamenti e delle tecniche connesse alla procreazione medicalmente assistita (PMA).

- risulta parimenti necessario sostenere, con ogni iniziativa possibile, le fasce più deboli della popolazione, attraverso il rafforzamento dei servizi domiciliari, garantendo l'accesso universale alle cure, una forte attenzione alle terapie del dolore e ai temi del fine vita.

Ritenuto che,

a tal fine, sia pertanto opportuno proseguire ed implementare le misure finalizzate a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale, ad assicurare l'appropriatezza delle cure e percorsi personalizzati, a sostenere le reti cliniche regionali quale sistema integrato di cure, a rafforzare l'attività di prevenzione delle patologie.

CONDIVIDE

il contenuto dell'informativa n. 11, con riferimento agli obiettivi ivi previsti ed agli interventi intrapresi per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a considerare nella stesura definitiva del PSSIR 2018 - 2020, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'informativa n. 11, anche mediante un confronto periodico con la commissione consiliare competente in materia, i seguenti punti:

- continuare a perseguire, quale finalità prioritaria dell'azione regionale in materia e nel solco delle riforme già attuate e richiamate in narrativa, la sostenibilità del sistema sanitario regionale, operando mediante scelte strategiche che consentano la migliore allocazione delle risorse, accompagnata alla massima efficienza nell'impiego delle stesse, anche con riferimento all'assistenza farmaceutica, all'appropriatezza delle prescrizioni e alla qualità delle cure, oltre che dall'eliminazione degli sprechi e da strumenti finalizzati a valutare attentamente le prestazioni rese in termini di benefici;
- nel predetto contesto, valorizzare ed implementare le reti cliniche regionali continuando a perseguire l'obiettivo di standardizzare i protocolli terapeutici su tutto il territorio regionale in maniera omogenea, favorendo in tal modo l'integrazione e la condivisione delle conoscenze, prendendo come riferimento le reti pediatriche ed oncologiche richiamate in narrativa, con particolare attenzione al tema della diagnosi precoce;
- proseguire nel percorso intrapreso per dare concreta attuazione alla riduzione dei tempi di attesa e alla responsabilizzazione dei professionisti;
- sostenere l'attività di prevenzione, contemplando il più ampio spettro di interventi, tra cui la promozione di corretti stili di vita ed una particolare attenzione alle azioni mirate alla diagnosi precoce;
- rafforzare in maniera omogenea l'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle aree c.d. "fragili", anche mediante l'implementazione del ruolo delle cure primarie e della presa in carico dei pazienti, in particolare dei pazienti con patologie croniche;
- mantenere alta l'attenzione sulle politiche rivolte alla disabilità, prevedendo misure finalizzate a rafforzare l'offerta di prossimità e lo sviluppo di piani di cura, anche sviluppando gli interventi legati ai progetti "Dopo di noi" e "Vita indipendente";
- portare avanti la formazione dei professionisti del sistema sanitario e l'investimento negli strumenti a servizio degli stessi, con una forte spinta all'informatizzazione ed alle nuove tecnologie, anche con l'obiettivo di sviluppare al massimo il concetto di medicina di precisione specificamente nel campo oncologico;
- prevedere politiche tese a sostenere attivamente la genitorialità con azioni mirate a fronteggiare le nuove dinamiche demografiche e sociali in atto, mettendo a punto percorsi finalizzati a contrastare il calo delle nascite, anche mediante la presa in carico dei pazienti e delle coppie con problemi di fertilità.

DGR 22.1.18, n. 46 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT (BUR n. 6 dell'8.1.18)

DECRETO 30 gennaio 2018, n. 16 Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico. Costituzione. (BUR n. 6 dell'8.1.18)

Note

Viene costituito il Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico, della quale fanno parte di diritto: d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 49 quinquies, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i).

Vengono nominati quali componenti del suddetto Comitato: ai sensi della lettera a) dell'articolo 49 sexies LR n. 40/2005:

Dr. BIASCI Paolo

Dr. BIGAZZI Roberto

Dr.ssa BONGIORNI Maria Grazia

Dr. BOSCHERINI Vittorio

Dr. BUCCIANI Piero

Dr. GABBANI Luciano

Dr. GRECHI Morando

Dr. LILLO Luca
 Dr. MALACARNE Paolo
 Dr. MICHELAGNOLI Stefano
 Dr. MONACO Roberto
 Dr. PALUMBO Pasquale
 Dr.ssa PANIGADA Grazia
 Dr.ssa TONI Sonia
 Dr. VERDIANI Valerio

UMBRIA

DGR 15.1.18, n. 28 - Piano regionale di prevenzione 2014-2018 - Rimodulazione progetto 2.1 “Lo screening per il rischio cardiovascolare:dallo studio di fattibilità alla sperimentazione”.(BUR n. 5 del 31.1.18)

Note

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con la D.G.R. 1799/14 è stato recepito dalla Regione Umbria il Piano nazionale della prevenzione ed è stato approvato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 (analisi di contesto e programmazione strategica); con la D.G.R. 746/2015 sono stati approvati i progetti inseriti nel PRP 2014-2018 e il Piano di monitoraggio e valutazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. Inoltre è stato affidato il coordinamento delle attività previste nei progetti del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 al dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, della Direzione regionale Salute.

Nel programma 2 “Un invito da non rifiutare” il PRP prevedeva la realizzazione del progetto 2.1 “Lo screening per il rischio cardiovascolare: dallo studio di fattibilità alla sperimentazione” con il quale si intendeva mettere a punto una proposta di attivazione dello screening per la prevenzione del rischio cardiovascolare, da sperimentare entro l’arco del triennio in almeno due distretti con un parziale coinvolgimento delle farmacie.

Alla luce di alcune riflessioni maturate al rinnovo dell’Accordo con le farmacie (D.G.R. 705/2016), si è valutata l’ipotesi di avviare il suddetto progetto sin dall’inizio con un’estensione all’intero territorio regionale per garantire equità di accesso e per sincronizzare l’azione delle farmacie aderenti. In questo modo, tra l’altro, si facilita anche il coinvolgimento delle stesse nell’attività di supporto al programma di screening per la prevenzione del tumore del colon retto, prevista nell’Accordo e che consisterà nella raccolta dei test per la ricerca del sangue occulto effettuati dai cittadini e nella successiva consegna al Laboratorio Unico di Screening entro i tempi previsti da programma.

ALLEGATO 1

Progetto 2.1 Lo screening per il rischio cardiovascolare in Umbria

Descrizione Le malattie cardiovascolari comprendono diverse patologie gravi e diffuse (le più frequenti sono infarto miocardico e ictus cerebrale), rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale e hanno anche un notevole impatto in termini di disabilità.

I fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari sono numerosi: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, fumo di tabacco, sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta (scarso consumo di frutta, verdura e pesce, eccessivo contenuto di sale e grassi saturi nei cibi).

Tali fattori di rischio interagiscono tra loro, per esempio il controllo del peso corporeo mediante l’alimentazione e l’attività fisica, oltre ad essere fondamentale per la riduzione del rischio cardiovascolare, costituisce il cardine della prevenzione primaria del diabete; inoltre quando essi coesistono, la loro azione diventa moltiplicativa o sinergica nel determinare il rischio di malattia.

Nel periodo 2012-2015 il sistema di sorveglianza Passi rileva che su 10 intervistati umbri tra i 18 e i 69 anni, 2 riferiscono una diagnosi di ipertensione, 2 di ipercolesterolemia, 3 sono fumatori, 2 sedentari, 4 risultano in eccesso ponderale (IMC>25), quasi tutti, 9 persone su 10, dichiarano di

consumare meno di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (come invece raccomandato – five a day). Inoltre, circa il 4% degli intervistati riferisce una diagnosi di diabete.

Complessivamente circa 4 persone su 10 hanno almeno tre dei fattori di rischio cardiovascolare menzionati sopra, e solo una piccolissima quota (2%) risulta del tutto libera dall'esposizione ai fattori di rischio cardiovascolare noti.

La strategia di prevenzione delle MCV a livello di popolazione è fondamentale ai fini di una riduzione dell'incidenza globale delle MCV, in quanto mira a ridurre i fattori di rischio a livello di popolazione /mediante modifiche dello stile di vita che riguardano l'intera popolazione, senza la necessità di sottoporre i singoli individui a visita medica.

Secondo le più recenti “Linee guida europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica” tra gli obiettivi generali della prevenzione cardiovascolare c'è quello di assistere le persone con rischio assoluto basso affinché, mediante l'adozione di uno stile di vita sano, permangano in tale situazione.

I vantaggi della strategia di popolazione sono i seguenti:

- l'intervento è radicale, cerca di rimuovere le cause che rendono la malattia più frequente; offre grandi potenzialità per la popolazione;

- è appropriata da un punto di vista comportamentale: quando la società accetta una norma comportamentale, mantenere un'abitudine sana non richiede un grosso sforzo da parte degli individui.

I punti deboli della strategia di popolazione sono:

- offre solo un piccolo beneficio ai singoli individui: molte persone resteranno sane nel corso della vita indipendentemente dalle modificazioni dello stile di vita. Per prevenire un solo evento cardiovascolare, infatti, occorre intervenire su una molteplicità di soggetti senza che questi ne traggano alcun apparente beneficio (il paradosso della prevenzione);

- scarsa motivazione del medico e dell'assistito; I pazienti e i medici gratificati dalla medicina preventiva sono pochi in quanto il successo è contrassegnato da un “non □ evento”;

- rapporto beneficio/rischio sconveniente a breve termine, importante a lungo termine.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 □ 2018, accanto alla promozione della salute, individua come strategia da perseguire l'identificazione precoce e la valutazione integrata dei soggetti in condizioni di aumentato rischio per MCNT, da indirizzare verso un'adeguata presa in carico, in grado di potenziare le risorse personali, al fine dell'adozione consapevole di uno stile di vita corretto, o quando necessario, verso idonei percorsi terapeutico □ assistenziali multidisciplinari.

Sulla scorta delle indicazioni internazionali, nazionali e le esperienze già realizzate in Italia (Progetto CARIVERONA della Regione Veneto, Progetto CCM 2009 “Attivazione di un progetto di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei programmi di screening oncologico (IV screening)” e Progetto CCM 2013 “Cardio 50”), la nostra regione, con il Progetto 2.1 del PRP 2014 □ 2018 propone una valutazione degli stili di vita sulla popolazione sana tra i 45 e i 59 anni, al fine soprattutto di indirizzare soggetti selezionati a percorsi di prevenzione e diagnostico □ terapeutici appropriati.

La popolazione bersaglio dello screening è, quindi, rappresentata dai cittadini residenti in Umbria con una età compresa tra 45 e 59 anni.

Le fasi del percorso sono le seguenti:

1. Individuazione della popolazione eleggibile, ovvero la popolazione bersaglio meno gli esclusi dall'invito per le condizioni che determinano l'esclusione dall'invito a sottoporsi allo screening (cardiopatia o cerebropatia ischemica □ ictus cerebrale, TIA, infarto miocardico, intervento dby □ pass/angioplastica, angina pectoris, arteriopatia periferica, scompenso cardiaco □, patologie neoplastiche maligne, patologia neurologica progressiva, situazioni di deterioramento cognitivo o patologia psichiatrica, insufficienza renale cronica, ipercolesterolemia familiare, malattia ipertensiva, diabete mellito).

2. Chiamata attiva della popolazione eleggibile (circa 170.000 soggetti) da parte del Centro Screening aziendale tramite lettera di invito.

3. Valutazione del rischio cardiovascolare e dei fattori di rischio comportamentali presso una delle farmacie che partecipano al programma di screening; tale valutazione viene effettuata dal personale della farmacia appositamente individuato e adeguatamente formato e comprende:

- a. misurazione del peso e dell'altezza per calcolo Indice di Massa Corporea (IMC),
- b. misurazione della pressione arteriosa,
- c. dosaggio della colesterolemia e della glicemia attraverso stick,
- d. somministrazione di un questionario per raccogliere le informazioni sugli stili di vita, abitudine al fumo, attività fisica, abitudini alimentari). In questa occasione, in particolare nel caso in cui si rilevi l'abitudine al fumo, il personale della farmacia può svolgere un breve counseling per favorire la disassuefazione dal fumo;

4. Stratificazione dei soggetti in gruppi di rischio e conseguente proposta di percorsi specifici per gruppi di rischio:

- a. senza stili di vita alterati e parametri clinici nella norma sono invitati ad effettuare una nuova valutazione del RCV a 3 anni (Gruppo A);
- b. i soggetti con parametri clinici nella norma e stili di vita alterati (Gruppo B), sono inviati al Centro di Salute per la presa in carico consistente nell'intervento di counseling breve e nella proposta di offerte preventive riguardanti attività fisica, disassuefazione dal fumo di sigaretta, alimentazione corretta. Inoltre è previsto un follow-up a 1 anno attraverso una nuova valutazione del rischio cardiovascolare;
- c. i soggetti con parametri clinici alterati (glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dL e/o pressione arteriosa $\geq 140/90$ mmHg e/o colesterolo totale >290 mg/dL) e/o rischio SCORE $\geq 2\%$ (rischio CUORE $\geq 10\%$) (Gruppo C) sono inviati al MMG per la presa in carico, che proporrà la normalizzazione dei valori alterati privilegiando l'intervento sugli stili di vita o instaurando la terapia adeguata.

I dati rilevati vengono inseriti nel software Demetra, che già attualmente gestisce gli screening oncologici, e l'intero percorso è gestito dai Centri Screening aziendali.

Obiettivo del progetto è contribuire al contrasto della patologia cardiovascolare e alla riduzione della mortalità per eventi cardiovascolari attraverso il cambiamento degli stili di vita e l'individuazione e il trattamento di soggetti ipertesi, iperglicemici e ipercolesterolemici che non sono consapevoli della loro situazione di rischio.

Gli obiettivi specifici del presente progetto sono quindi:

2.1.1 Mettere a punto il percorso per l'attivazione dello screening per la valutazione del rischio cardiovascolare nella popolazione sana di età compresa tra 45 e i 59 anni residente in Umbria.

2.1.2 Avviare lo screening per il rischio cardiovascolare nella popolazione sana di età compresa tra 45 e i 59 anni residente in Umbria.

Gruppo prioritario

Popolazione residente in Umbria di età compresa tra i 45 e i 59 anni

Setting Farmacie, Centri di Salute, MMG

Gruppi di interesse

Popolazione residente in Umbria di età compresa tra i 45 e i 59 anni; Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane. Aziende USL dell'Umbria. Associazioni rappresentanti delle farmacie pubbliche e private. MMG

Prove di efficacia

- Linee guida europee sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica (versione 2012). Quinta Task Force congiunta della Società Europea di Cardiologia e di altre Società sulla Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari nella Pratica Clinica (costituita da rappresentanti di nove società e da esperti invitati) redatte con il contributo straordinario dell'Associazione Europea per la Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare (EACPR) □ *G ItalCardiol* 2013;14(5):328-392

- Linee Guida europee per il trattamento delle dislipidemie 2016 ESC/EAS (Guidelines for the management of Dyslipidaemias Alberico L. Catapano Ian Graham Guy De Backer Olov Wiklund M. John Chapman Heinz Drexel Arno W. Hoes Catriona S. Jennings Ulf Landmesser Terje

R.Pedersen. European Heart Journal, Volume 37, Issue 39, 14 October 2016, Pages 2999–3058, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw272> Published: 28 August 2016

- Linee guida 2013 ESH/ESC per la diagnosi ed il trattamento dell'ipertensione arteriosa. TaskForce per la Diagnosi ed il Trattamento dell'Ipertensione Arteriosa della Società Europeadell'Ipertensione Arteriosa (ESH) e della Società Europea di Cardiologia (ESC). Ipertensione ePrevenzione Cardiovascolare, aprile – settembre 2013. Vol.20, n. 2 □ 3

Misure per ledisuguaglianze

La chiamata attiva allo screening, come per gli altri programmi già attivi, garantisce di per sé equità di accesso.

Trasversalità L'organizzazione dello screening è basata su modalità di assistenza integrata tra diversi livelli assistenziali (Distretto, MMG) per il contrasto dei fattori di rischio modificabili in raccordo alle Retiper la Promozione della salute e alle farmacie.

Attività principali

Accanto alla stipula dell'accordo con le farmacie pubbliche e private si dovrà provvedere a:

- Acquisire le esclusioni dalle esenzioni ticket per la fase preparatoria di pulizia delle liste el'individuazione della popolazione eleggibile (regione).
- Individuare e mappare le farmacie che partecipano allo screening (farmacie).
- Mappare le proposte strutturate di contrasto ai fattori di rischio comportamentali nelle Aziende sanitarie e individuare le strutture di riferimento per organizzare le attività di II livello (AziendeUSL e regione).
- Produrre materiali a supporto (lettera d'invito, lettera di comunicazione dell'esito della valutazione per il cittadino e il MMG, materiale informativo, questionario per la raccolta delle formazioni sugli stili di vita, elenco procedure standardizzate per la misurazione della pressione arteriosa, del peso e dell'altezza) (gruppo di lavoro regionale).
- Adeguare il software Demetra rispetto alla valutazione del rischio cardiovascolare e renderlo interoperabile con le farmacie (gruppo di lavoro regionale).
- Pianificare e realizzare la campagna informativa (gruppo di lavoro regionale).e realizzare la campagna informativa (gruppo di lavoro regionale).
- Formare tutti gli operatori coinvolti rispetto al counseling breve (farmacisti, operatori centri disalute), alle procedure per la valutazione di 1° livello (farmacisti), e all'utilizzo dello strumentoinformatico (farmacisti, operatori centri screening) (regione).
- Avviare gli inviti alla popolazione eleggibile.

Rischi emanagement

Sostenibilità I costi sono legati all'adeguamento del software, all'estensione dell'accordo con le farmacie e con Poste, alla realizzazione della campagna informativa

Tabella degli indicatori

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

VENETO

DGR 19.1.18, n.48 -linee di indirizzo per la formulazione di piani terapeutici riabilitativi nelle cure integrate per i pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA). (BUR n. 11 del 30.1.18)

Note

PREMESSA

L'atrofia muscolare spinale - SMA è una malattia neuromuscolare genetica rara autosomica recessiva che interessa prevalentemente l'età pediatrica. E' causata dalla degenerazione e dalla perdita dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale e dei nuclei del tronco con conseguente grave atrofia e debolezza muscolare.

L'atrofia muscolare spinale pur essendo una malattia rara, rappresenta una delle principali cause genetiche di mortalità infantile. La storia naturale della SMA è caratterizzata da declino costante delle funzioni motorie acquisite in tutti i sottotipi clinici.

Alla luce dei recenti trattamenti farmacologici in grado di modificare il decorso della malattia, il cui esito risulta ancora enormemente impattante sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, si rende ancor più evidente la necessità di definire percorsi terapeutici riabilitativi specifici ed integrati i cui esiti vanno monitorati nel tempo.

La specificità dei percorsi terapeutici riabilitativi deve tuttavia essere necessariamente accompagnata dalla semplificazione e facilitazione dell'iter sotteso alla loro formulazione ed attuazione.

Con l'odierno provvedimento si propone quindi di delineare un modello di percorso riabilitativo unico integrato finalizzato anche all'identificazione del soggetto responsabile e garante dell'integrazione organizzativa delle attività degli specialisti coinvolti, unitamente alla garanzia dell'effettiva erogazione delle prestazioni nel setting assistenziale individuato nel piano riabilitativo.

L'attuale frammentazione dell'iter volto alla definizione del percorso terapeutico in capo a diversi soggetti - determinato dall'esigenza di predisporre risposte efficaci a bisogni riabilitativi complessi - rende difficoltosa l'effettiva presa in carico degli utenti considerati. Il necessario approccio multiprofessionale, caratterizzato dal coinvolgimento di specifiche figure sanitarie e sociali - medici specialisti, medici di assistenza primaria, infermieri, terapisti, assistenti sociali e familiari - di fondamentale importanza ai fini dell'individuazione del miglior setting assistenziale - unitamente ai connessi servizi di protesica e mobilità assistita - si presta tuttavia a generare una frammentazione delle responsabilità fra gli attori a vario titolo coinvolti e quindi a rendere arduo il raggiungimento di una sintesi in termini di responsabilità di esito complessivo.

La problematica rappresentata, acuita dall'articolazione delle cure all'interno dei punti di snodo della filiera dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, richiede necessariamente l'individuazione di una figura di "integrazione" con specifica responsabilità di ricomposizione della frammentazione del percorso riabilitativo.

Partendo dalla descrizione epidemiologica e della patogenesi della SMA, nell'**Allegato A** al presente provvedimento, sono quindi riportate le linee di indirizzo per la predisposizione di Piani di trattamento Riabilitativi integrati e di accesso ai servizi per i pazienti SMA, secondo i principi di efficienza ed appropriatezza, volti a superare i problemi evidenziati.

In tale ambito, nell'**Allegato A** al presente provvedimento, viene individuato strategico il ruolo del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione Ospedale -Territorio ex DGR n. 2634 del 30 dicembre 2013, in ragione della sua specifica *mission*, orientata all'ottimizzazione della funzione riabilitativa e di tutela della continuità assistenziale.

Lo snodo reale del governo clinico del percorso riabilitativo assunto dal Dipartimento, ottenuto raccordando le attività ambulatoriali e residenziali delle strutture pubbliche, private accreditate, ospedaliere e territoriali, consente anche importanti sinergie con il Centro Regionale per le Malattie Rare ed il Servizio di Cure Palliative Pediatriche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova nella definizione dei percorsi clinico-assistenziali, e nella valutazione funzionale e terapeutica dei pazienti, nell'erogazione di prestazioni in un'ottica di integrazione gestionale e assistenziale.

Per quanto rappresentato, nell'**Allegato A** al presente provvedimento, il Direttore del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione Ospedale -Territorio è individuato quale figura di riferimento a garanzia di una formulazione integrata del Piano di Riabilitazione personalizzato e dell'effettiva sua attuazione nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate territoriali ospedaliere e ambulatoriali.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvate le linee di indirizzo per la formulazione di Piani Terapeutici Riabilitativi nelle cure integrate per i pazienti con atrofia muscolare spinale (SMA), contenute nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, in quanto finalizzate ad un miglioramento dell'assistenza degli utenti affetti da SMA.

TUTELA DEI DIRITTI

DGR 22.12.17, n. 37-6229- Art. 23 LR 4/2016. Approvazione del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019. (BUR n. 5 del 1.2.18)

Note

PREMESSA

La legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 prevede all'art. 23 comma 1, che la Giunta regionale, "sentiti gli enti e le istituzioni locali, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale, adotta il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, sentita la competente commissione consiliare ed il tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 5.

Secondo quanto previsto all'art. 23 comma 2 della LR 4/2016, "il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione, con particolare attenzione alla istituzione ed alle attività delle case rifugio, alla promozione, implementazione e cura delle reti territoriali interistituzionali facenti capo ai centri antiviolenza, di cui all'articolo 6, comma 8 della medesima legge;

Ai fini della stesura della proposta di Piano triennale, nell'ambito del Tavolo di coordinamento permanente regionale dei Centri Antiviolenza, la Direzione Coesione Sociale ha coordinato una serie di incontri con alcuni soggetti referenti dei 14 Centri Antiviolenza (7 a titolarità pubblica e 7 a titolarità privata) e delle 9 Case Rifugio presenti sul territorio, al fine di garantire una riflessione congiunta ed un confronto sistematico sui temi oggetto della proposta di Piano, anche avvalendosi della qualificata esperienza maturata in questi anni dai Centri antiviolenza e delle Case Rifugio.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il Piano Triennale degli Interventi per Contrastare la Violenza di Genere 2017-2019, in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Allegato

PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE 2017-2019

in attuazione dell'art. 23 L.R. 4/2016

1. Premessa

La violenza contro le donne rappresenta un fenomeno ampio e complesso e, dunque difficile da studiare, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarla in tutte le sue dimensioni.

La conferenza mondiale delle Nazioni Unite di Vienna nel 1993 già definiva la violenza contro le donne come: "... qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica".

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Il trattato si propone di prevenire la violenza, caratterizzata come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, nonché favorire la protezione delle persone offese ed impedire l'impunità dei colpevoli.

Tale Convenzione è "il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza" ed è volta sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le persone offese e perseguire i trasgressori.

La Convenzione di Istanbul ha il merito di aver centrato l'attenzione sulla nozione ampia di violenza, che comprende anche quella psicologica ed economica, e, soprattutto, l'attenzione verso la forma di violenza più diffusa: quella domestica. Inoltre ha posto in rilievo il legame dichiarato fra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza. Questo aspetto è chiaro alla luce di numeri,

statistiche e situazioni, ma fatica, anche in Italia, ad essere percepito come uno dei nodi centrali della problematica.

Tutte le politiche antidiscriminatorie e che contribuiscono al diffondersi della parità fra i sessi servono al tempo stesso come prevenzione e, in prospettiva, limitazione della violenza contro le donne.

A partire dalla constatazione che la realtà piemontese, anche grazie all'impegno di molti enti locali, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro, si presenti come particolarmente articolata e attiva sul tema della contrasto alla violenza nei confronti delle donne, si ravvede, la necessità di consolidare un intervento di strategia regionale che, per contrastare efficacemente il fenomeno, sia in grado di promuovere e sostenere l'integrazione di interventi repressivi con politiche ed azioni puntuali e coordinate in ambito sociale, sanitario, educativo e informativo.

I Centri antiviolenza e le Case-rifugio, infatti, operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

In tal senso, il presente Piano rappresenta un contributo utile al consolidamento del processo di programmazione concertata di interventi ed azioni con i principali soggetti istituzionali e non attivi nel territorio regionale in materia di contrasto alla violenza di genere, ribadendo che il contrasto alla violenza non è una meta da raggiungere ma un punto di partenza per lo sviluppo e la sempre maggior diffusione di interventi efficaci di protezione e tutela delle donne e dei loro figli e delle loro figlie e per la realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nella vita sociale.

2. Analisi del contesto

Sulla base dei dati pubblicati da ISTAT1 in occasione della giornata del 25 novembre 2017, ben 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale. L'11% delle donne ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni. 3.466.000 donne sono state vittime di stalking.

Nel 2016, sono stati commessi 149 omicidi di donne, di cui 59 commessi dal partner e 33 da un familiare.

Entrando nello specifico del territorio regionale piemontese, in base ai dati in nostro possesso relativi all'albo regionale istituito con LR 4/2016, i Centri antiviolenza esistenti e iscritti sono 14 di cui 7 dislocati sul territorio metropolitano di Torino e 7 sugli altri ambiti provinciali; per quanto concerne le Case rifugio, esistenti ed iscritte all'albo, risultano essere 9 (aggiornamento al 30.9.2017).

Complessivamente, nel 2016 presso i Centri antiviolenza del territorio regionale hanno avuto accesso 1921 donne (più 16% rispetto ai dati del 2015), mentre sono state 77 le donne ospitate nelle Case rifugio (più 50% rispetto ai dati 2015), di cui 30 con figli o figlie minorenni.

Per quanto riguarda l'accesso di donne con la presenza di figli e figlie nel territorio cittadino e metropolitano la percentuale si assesta al 73% e negli altri ambiti territoriali è al 72%.

Nel territorio cittadino e metropolitano la fascia d'età delle donne maggiormente rappresentata è compresa tra i 40 ed i 49 anni, seguita da quella compresa tra i 30 ed i 39 anni, mentre nei restanti ambiti territoriali le fasce d'età maggiormente rappresentate sono tra i 40 ed i 49 anni e 30 ed i 39 anni.

Rispetto alle Case Rifugio, la fascia d'età delle donne accolte maggiormente rappresentata, è quella compresa tra i 30 ed i 39 anni.

Per quanto riguarda la situazione lavorativa, 873 donne rispetto al totale delle 1.921 che hanno avuto accesso ai CAV risultano occupate (45% del totale).

Infine, risulta che la maggioranza delle donne seguite dai Centri ed accolte dalla Case Rifugio, è in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

A partire dalla lettura dei dati regionali, la Regione Piemonte intende promuovere, attraverso un approccio di rete, un'attività di coordinamento degli interventi già messi in campo e un lavoro sistematico per incrementare la qualità, la quantità e la capillarità dei servizi sul territorio.

1 Fonte dati: Giornata contro la violenza sulle donne Infografica diffusa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre 2017. Sito www.istat.it.

Se a volte l'incompletezza dei dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne non consente di quantificarne la portata, il lavoro di molti enti locali, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro ci dà un quadro delle problematiche sottese al fenomeno che permette di comprendere quali siano le aree sulle quali è necessario intervenire con un piano d'azione a carattere triennale:

□□□ il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è ancora per la maggior parte sommerso non consentendo di dare risposte ai bisogni, molto spesso inespressi, delle donne offese che ne sono vittime; - i dati rilevati dai diversi servizi (forze dell'ordine, ospedali, organizzazioni senza scopo di lucro, enti locali, ecc..) non sono omogenei e non consentono di circoscrivere e contestualizzare trasversalmente e adeguatamente il fenomeno; - è necessario consolidare il lavoro di rete fra i diversi soggetti coinvolti su tutto il territorio regionale attraverso pratiche minime condivise (per esempio, la rilevazione dei dati fondamentali);

□□□ è necessario uniformare i percorsi di formazione specifica per il personale che opera in campo sociale e sanitario per un corretto riconoscimento dei segnali e per tutelare le persone offese (attraverso pratiche che consentano di intercettare almeno parte del sommerso, ponendosi come interlocutori efficaci, sicuri ed efficienti);

□□□ le donne hanno difficoltà a riconoscere la violenza subita come elemento estraneo al rapporto di coppia e come violazione dei propri diritti e dalla propria libertà personale: occorre pertanto una modalità di disseminazione delle informazioni ancora più capillare;

□□□ le donne offese dalla violenza familiare provano vergogna e un senso di fallimento che talvolta impedisce loro di denunciare;

□□□ sono ancora poco conosciute le potenziali conseguenze sui bambini e sulle bambine che assistono alla violenza intrafamiliare né ancora consolidati sistemi integrati di interventi e azioni in favore dei minori e delle minori vittime di violenza assistita.

3. Quadro normativo regionale

La realtà piemontese si presenta particolarmente articolata e attiva sul tema del contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Una delle principali attività nelle quali si è impegnata la Regione Piemonte per promuovere un efficace contrasto alla violenza alle donne è stata l'approvazione legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli".

Tale legge rappresenta la prima legge regionale adeguata alle norme del Parlamento previste dalla Legge di Stabilità 2016, che prevede all'interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere un "percorso di tutela delle vittime di violenza" e la formazione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giuridica, sanitaria e sociale.

Inoltre, è stata ideata e strutturata nel pieno rispetto del linguaggio di genere previsto nella Carta d'Intenti "Io parlo e non discrimino" pubblicamente sottoscritta dalle principali istituzioni pubbliche piemontesi nel marzo del 2016.

Inoltre, la legge, tra le molte innovazioni, introduce per ogni donna offesa dalla violenza di genere, su sua richiesta la predisposizione di un percorso anche psicologico, condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento finalizzato a favorire l'uscita dalla situazione di difficoltà, compreso il raggiungimento dell'autonomia economica. Tale percorso è formulato nell'ambito di un progetto i cui principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali.

Inoltre oltre alla legge sopracitata, il quadro normativo regionale comprende un'intensa e articolata produzione di norme e provvedimenti amministrativi che da molti anni consentono ai diversi Enti, istituzioni sanitarie e organizzazioni senza scopo di lucro ed altri organismi piemontesi di realizzare interventi strutturati di accoglienza e supporto alle donne che sono drammaticamente persone offese dalla violenza di genere.

Tra queste alcune norme di rilievo: - Legge regionale 16 maggio 2006 n. 16 “Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1”; - Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”; - Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 ” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”; - Regolamento attuativo dell’art 25 della legge regionale 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4”; -Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”; - Regolamento attuativo dell’art. 22 della legge regionale 4/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2017 n.3/R recante ”Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti”; - Regolamento attuativo dell’art. 16 della legge regionale 5/2016 di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 13 febbraio 2017 n.4/R recante ”Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle donne vittime di discriminazioni”; - D.G.R. n.14-12159 del 21 settembre 2009, approvazione della rete regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime; - D.G.R. n. 23-4739 del 6 marzo 2017, disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 – definizione rete sanitaria (istituzione del codice rosa e del codice di esenzione).

4. Finalità

Il presente Piano triennale, in attuazione dell’art. 23 della legge regionale 4/2016, è lo strumento di indirizzo che offre alle istituzioni e all’associazionismo piemontese un quadro di riferimento per le proprie attività. Allo scopo, il Piano non si configura come una sommatoria di azioni ma si pone l’obiettivo di consolidare l’utilizzo del metodo della programmazione concertata con tutti i soggetti istituzionali e non, già attivi e coinvolti nella prevenzione e negli interventi/azioni di contrasto al drammatico fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale. Non ultimo per importanza, attraverso questo Piano si intende monitorare, prevenire, contrastare la violenza di genere e sostenere le donne nonché tutte le altre persone offese da atti di violenza.

Attraverso il Piano, nel contesto della programmazione regionale complessiva, vengono esplicitati gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, i criteri di realizzazione nonché i risultati attesi, per contrastare con fermezza la violenza di genere. In specifico:

consolidare il sistema di accoglienza espressa dai Centri e dalle Case e l’appropriatezza delle risposte offerte; - potenziare il ventaglio delle competenze degli operatori e delle operatrici del sistema pubblico e privato;

- promuovere e sostenere l’indipendenza socio- economica delle donne offese dalla violenza di violenza verso percorsi di reale autonomia;

- ampliare il quadro degli interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita;

- ampliare gli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù delle persone;

- favorire la conoscenza e la corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili per la prevenzione e la diffusione di tali pratiche;

- sostegno e promozione alla sperimentazione di percorsi in favore di autori della violenza

5. Obiettivi e Azioni

In coerenza con quanto previsto dal quadro normativo di cui in precedenza, il presente Piano prevede otto macro obiettivi da conseguire nel triennio di riferimento 2017-2019, di seguito in elenco:

Obiettivo 1: Consolidamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio nel territorio regionale e potenziamento e appropriatezza delle risposte di accoglienza dall’emergenza, alla casa rifugio, verso i percorsi di autonomia,

Obiettivo 2: Sperimentazione di percorsi di sostegno all’inserimento/reinserimento socio-lavorativo,

Obiettivo 3: Potenziamento e messa a sistema degli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù e degli interventi per la prevenzione e la diffusione di una corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato,

Obiettivo 4: Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi anti violenza,

Obiettivo 5: Sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi per gli autori della violenza,

Obiettivo 6: Interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita,

Obiettivo 7: Promozione e diffusione dell'uso del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti"

Obiettivo 8: Realizzazione del Piano di comunicazione per l'attuazione della legge regionale 4/2016 Entrando nello specifico, di seguito la descrizione dei singoli obiettivi unitamente alle specifiche azioni e modalità di intervento:

Obiettivo 1 Consolidamento della rete dei centri e degli sportelli anti violenza e delle case rifugio nel territorio regionale e potenziamento e appropriatezza delle risposte di accoglienza dall'emergenza, alla casa rifugio, verso i percorsi di autonomia

Descrizione Nel territorio regionale occorre procedere con la promozione dell'equilibrio territoriale della distribuzione di Centri anti violenza, sportelli, Case rifugio e altre strutture di prima accoglienza residenziale per favorire una presenza omogenea e capillare di tali servizi.

La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 25/11/2016 di ripartizione tra regioni del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all'art. 5bis, comma 1, del decreto legge n.93 del 14/8/2013 e convertito nella legge 15/10/2013 n. 119, ha disposto specifici bandi per l'accesso ai finanziamenti. In specifico, con questa attività si è inteso sostenere ulteriormente:

- la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività svolte in favore delle donne vittime di violenza dai Centri anti violenza e dalle Case rifugio del territorio regionale,

- la realizzazione di nuovi Centri anti violenza e di soluzioni per l'accoglienza di I e II livello delle donne vittime di violenza per garantire maggiori servizi nel territorio regionale; Infatti, l'attuale articolazione delle strutture di accoglienza residenziale, si presenta differenziata e non omogenea, ed interessa 5 ambiti provinciali su 8, perché spesso, per motivi di urgenza e sicurezza, l'accoglienza avviene in luoghi non specificatamente dedicati e quindi non in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle donne che subiscono violenza. Come noto, l'approccio e le metodologie di lavoro delle Case Rifugio non prevedono attività di valutazione delle competenze genitoriali mentre prendono maggiormente in considerazione una possibile fragilità transitoria sotto questo aspetto, quale esito di traumi subiti dalla donna nel contesto della violenza domestica.

Il lavoro dell'operatrice nella Casa Rifugio non è sostitutivo della madre bensì è volto a recuperare e rafforzare la relazione mamma bambino che spesso – per quanto riguarda il riconoscimento dell'autorevolezza genitoriale – risulta offuscata dalla violenza subita in genere di fronte ai figli e alle figlie. Nei confronti dei e delle minori, il lavoro è orientato ad aumentare la fiducia nella madre e nel ricalibrare il rapporto genitoriale finalizzandolo a riportare in equilibrio la relazione, aumentando la fiducia nelle scelte della madre e nel valorizzare la figura genitoriale che per molto tempo è stata invece offuscata dalla violenza subita.

Pertanto, nel lavoro educativo svolto in casa rifugio l'approccio deve essere rivolto al mantenimento e al recupero dell'autonomia della donna in contrasto con l'intervento che concepisce la donna come madre non autonoma o non capace. Questa metodologia di lavoro promuove l'autodeterminazione della donna, la sua resilienza, strategie di autoprotezione, l'autonomia economica anche attraverso il supporto nella gestione dei figli e delle figlie.

Quando si parla di accoglienza in Casa Rifugio, si fa riferimento a inserimenti programmati e non ad attività di accoglienza in emergenza, al fine di salvaguardare la protezione, la sicurezza e la serenità delle ospiti già presenti in struttura. Per gli inserimenti in emergenza i Centri Anti violenza devono

prevedere strutture protettive (anche non espressamente dedicate) dove sia possibile una permanenza per periodi brevi, ma sufficienti ad una prima valutazione e dove si riconosca alla donna la possibilità di scegliere se iniziare o no un progetto di emancipazione dalla violenza. Per i progetti di autonomia, i Centri Antiviolenza devono prevedere strutture di secondo livello finalizzate a consentire alla donna il graduale raggiungimento dell'autonomia (professionale e abitativa)

Nel territorio regionale occorre procedere con la promozione dell'equilibrio territoriale della distribuzione di Centri antiviolenza, sportelli, Case rifugio e altre strutture di prima accoglienza per favorire una presenza omogenea e capillare di tali servizi. Utile, se e quando possibile, una integrazione con le Case Rifugio e con i Centri Antiviolenza già operativi, anche al fine di disseminare pratiche efficaci, sostenendo nel contempo le attività dei nuovi Centri e Case, al fine di renderli operativi nel minor tempo possibile, con percorsi formativi già attuati e con supporti e integrazioni in reti consolidate.

Il sistema di accoglienza attuale prevede un'articolazione di strutture in grado di rispondere alla richiesta di protezione ed ospitalità.

In particolare:

- strutture residenziali temporanee di prima accoglienza in emergenza: spesso hanno caratteristiche non specifiche rispetto alla tematica della violenza essendo rivolte a donne con o senza figli minori, portatrici di differenti problematiche sociali,
- case rifugio come previste dalla normativa regionale: attualmente in numero insufficiente per rispondere alla domanda,
- alloggi che favoriscono i percorsi di autonomia attraverso l'affiancamento di un tutor/operatrice sociale. Tali progetti prevedono obiettivi rivolti al reperimento di soluzioni abitative e occupazionali,

A questo proposito per compensare la carenza di posti, in alcune situazioni, si ricorre all'inserimento in strutture operanti di norma per finalità differenti (es. comunità mamma/bambino), le quali tuttavia garantiscono la sicurezza delle donne accolte e l'affiancamento nei percorsi di affrancamento. In alcuni casi i minori vittime di violenza assistita sono tutelati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Azioni specifiche

1. aggiornamento della mappatura dei servizi di Centri antiviolenza e Case rifugio esistenti ed effettuare una ricognizione su sportelli antiviolenza attivati nel territorio regionale;
2. sostegno alle attività rese dai servizi esistenti di Centri antiviolenza e Case rifugio del territorio regionale, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 14-5548 del 29.08.2017;
3. applicazione integrale della disciplina dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio attraverso l'iscrizione dei servizi in possesso dei requisiti, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 8-4622 del 6.02.2017;
4. individuazione degli elementi minimi per l'efficacia degli strumenti di promozione e consolidamento delle reti locali (accordi, protocolli, convenzioni);
5. promozione di tavoli locali di concertazione e confronto a livello zonale formalizzati e rinnovati periodicamente, con l'obiettivo di calibrare e mettere a sistema le azioni di contrasto alla violenza;
6. sostegno alle sperimentazioni locali dei Centri Antiviolenza finalizzate all'autonomia abitativa, ed ai percorsi di autonomia di II livello, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 14-5548 del 29.08.2017;
7. avvio tavolo di lavoro con il Settore regionale delle politiche di welfare abitativo per favorire l'accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica in favore di donne vittime di violenza già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;
8. sostegno e implementazione dei servizi dei Centri Antiviolenza finalizzati all'accoglienza residenziale in emergenza di I e II livello, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 145548 del 29.08.2017;

9. implementazione del numero di Case Rifugio per la messa in protezione di donne sole e con figli e figlie minori, quali risposte appropriate al problema, già conseguita per l'anno 2017 con DGR n. 13-5623 del 18.09.2017

10. individuazione criticità ricorrenti durante il percorso di uscita della donna dalla violenza e promozione di azioni ed interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli;

11. avvio tavolo di lavoro con i soggetti titolari delle Case rifugio per la definizione delle voci di spesa che compongono le tariffe per l'inserimento in casa rifugio e i conseguenti valori tariffari di riferimento a livello regionale;

12. avvio di un tavolo di lavoro con le Autorità Giudiziarie ed i Centri antiviolenza e le Case rifugio per il confronto sugli strumenti di intervento nei percorsi di sostegno e di progressiva autonomia delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie, ai fini di interventi sempre più efficaci e tempestivi.

Obiettivo 2 Sperimentazione di percorsi di sostegno all'inserimento/reinserimento sociolavorativo
Descrizione La l.r. 4/2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" all'art. 3, comma 1 lett. o) attribuisce alla Regione la competenza di promuovere e realizzare, in collaborazione con gli enti locali, con gli Enti e i soggetti del privato sociale specifiche iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle persone offese dalla violenza. Nel percorso di sostegno alle donne offese di violenza una fase molto importante, dopo quella del recupero fisico e psichico, è quella della costruzione o ri-costruzione di un progetto di vita autonomo, che deve comprendere un'adeguata opportunità di lavoro, che consideri anche le eventuali necessità di conciliazione e aiuto per le funzioni di cura familiari.

E' fondamentale per le donne poter beneficiare di interventi finalizzati a migliorare la capacità di ricerca attiva del lavoro, con progetti integrati e personalizzati che, facendo leva su specifiche misure di accompagnamento e sostegno per il rafforzamento delle competenze, favoriscano il recupero della loro fiducia nelle capacità personali e lo sviluppo di abilità socio-lavorative funzionali all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Questo in quanto il lavoro assume una valenza particolarmente pregnante, non solo quale strumento per accedere alle risorse e ai diritti di base per partecipare pienamente alla vita sociale, ma soprattutto mezzo per recuperare la stima di sé e la coscienza del proprio valore come persona.

Attraverso le reti territoriali di soggetti qualificati (Centri Antiviolenza, Istituzioni, Fondazioni, Organizzazioni Sindacali e di Categoria, Servizi per il lavoro, Servizi Socio-assistenziali e di welfare) occorre consolidare e diffondere le opportunità per le donne di seguire percorsi integrati e personalizzati, che coniugano azioni di motivazione ed empowerment con servizi di formazione orientativa, tirocini di inserimento lavorativo, apprendistato, auto-imprenditoria con il sostegno del microcredito, considerando la persona con il suo bagaglio, a volte molto pesante, di fragilità per la violenza subita e la dignità negata, per consentirle di riprendersi la vita nel suo insieme personale e sociale, con una vera e sostenibile svolta verso il recupero dell'autonomia personale.

Per le donne immigrate e più vulnerabili, che spesso incontrano maggiori difficoltà nel sottrarsi alle situazioni di violenza, non potendo contare su una rete efficace di contatti e legami sociali, questa offerta deve essere integrata, quando necessario, dalla possibilità di frequentare corsi di alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana, con l'accompagnamento costante di operatrici qualificate che le possano guidare nel non facile percorso per diventare consapevoli delle proprie capacità e dei propri diritti.

L'empowerment professionale finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo assume notevole rilevanza nel percorso di uscita dalla violenza, in quanto rappresenta uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo finale: la reale autonomia economica per sé e i figli e figlie.

La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 25/11/2016 di ripartizione tra regioni del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto legge n.93 del 14/8/2013, sta predisponendo uno specifico Bando con il quale si intende sostenere

ulteriormente la realizzazione di progetti presentati dai Centri antiviolenza per la realizzazione di attività articolate su una o più delle 4 linee d'azione indicate dal Piano d'Azione (formazione, inserimento lavorativo, autonomia abitativa, implementazione dei sistemi informativi).

L'obiettivo è di promuovere progressivamente lo sviluppo e la realizzazione di uno o più modelli di intervento per la realizzazione di attività di accoglienza, ascolto, accompagnamento e dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo. La diffusione di tali pratiche sull'intero territorio regionale, anche a partire dalla valutazione di quanto già avviato, consentirà alle donne di poterne utilmente beneficiare.

Azioni specifiche

1. sostegno ed attuazione di progetti specifici, accordi e intese per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento e i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore di donne vittime di violenza per promuoverne l'inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo; già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;

2. Diffusione e condivisione dell'informazione sugli strumenti di politica attiva del lavoro e sulle azioni regionali in materia, anche a valere sul POR FSE 2014/2020, favorendo l'utilizzo delle misure del FSE.

3. Diffusione dell'informazione sulle misure di congedo lavorativo previste dall'INPS per donne inserite in percorsi di protezione e di affrancamento dalla violenza

Obiettivo 3 Potenziamento e messa a sistema degli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù e degli interventi per la prevenzione e la diffusione di una corretta informazione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato

Descrizione In Italia, ancor oggi, anche di fronte alle violenze di donne da parte di uomini legati al contesto familiare e affettivo, si fatica a mettere in luce l'aspetto patologico di alcuni rapporti, rimanendo ancora il timore che non si possa entrare nelle dinamiche della famiglia, concepita come valore in sé, con regole proprie e autonome dallo Stato. La Regione, anche sulla base di quanto disposto dalla legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) intende promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione in collaborazione con organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie e con le principali comunità di migranti appartenenti a Stati dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili.

Si rivela fondamentale collaborare con i servizi sanitari coinvolti e condividere le iniziative programmate con le comunità straniere locali con i quali avviare confronti sulla cultura e informazione sulla normativa italiana, consolidamento della collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per la sensibilizzazione al tema, anche con l'ausilio di figure riconosciute nel campo della mediazione interculturale. Occorre tener presenti le differenti tipologia di violenza non rischiando di confondere gli interventi rivolti a donne vittime di violenza domestica e vittime di tratta, anche a queste ultime i centri antiviolenza possono offrire consulenza e sostegno a colloquio, ma la protezione richiede la strutturazione di un lavoro molto diverso.

Un'attenzione particolare deve essere assegnata al tema delle truffe affettive, che per la parte più in evidenza, colpiscono soprattutto donne di età compresa tra i 30 e i 60 anni. La diffusione di tali truffe va di pari passo con la diffusione delle nuove tecnologie e dei social in tutti gli strati sociali. Due le direzioni per le quali lavorare:

iniziative di sensibilizzazione e prevenzione di queste truffe e sull'utilizzo delle nuove tecnologie
 iniziative di formazione e informazione rivolte alle operatrici dei centri contro la violenza al fine di organizzare attività di accoglienza ed assistenza alle persone offese.

Azioni specifiche

1. sviluppo dell'integrazione socio-culturale delle donne e delle bambine, attraverso la prevenzione delle mutilazioni genitali, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana

2. attuazione del monitoraggio dei casi rilevati presso le strutture sanitarie e i servizi sociali;

3. realizzazione di corsi di informazione del personale socio-sanitario ed il corpo insegnante per diffondere la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine
4. messa a sistema del modello di presa in carico delle donne offese dalla violenza e/o a rischio di tratta di esseri umani, in collaborazione con la Direzione Regionale Sanità,
5. attuazione progetti mirati anche a regia regionale per la prevenzione e la presa in carico delle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, già conseguita per l'anno 2016 e 2017 con DGR n. 19-4190 del 16.12.2016;
6. avvio di iniziative di raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale per la diffusione e la messa in rete degli interventi di informazione/sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del matrimonio forzato.

Obiettivo 4 Sostegno alla formazione delle operatrici e degli operatori del sistema dei servizi anti violenza

Descrizione La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei centri anti violenza e delle case rifugio. L'intendimento della Regione è di promuovere e coordinare le diverse attività di formazione degli operatori e delle operatrici di tutti i nodi della rete anti violenza istituzionale e del privato sociale.

Il personale dei centri anti violenza e delle case rifugio, oltre alla formazione di base in ambito educativo o psicosociale, possiede una specifica formazione sulla violenza di genere, conoscenza delle dinamiche della violenza e dei traumi ad esse conseguenti su donne e minori.

I centri anti violenza e le case rifugio del territorio regionale, ai fini della qualità dei loro interventi sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della LR 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei centri anti violenza e nelle case rifugio, con la finalità di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale.

Per l'operatrice dei servizi anti violenza, la Regione garantisce la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Il percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi anti violenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, è gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri anti violenza e le case rifugio ed è strutturato in due moduli specifici:

- a) modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta;
- b) modulo 2: promozione e animazione di reti.

La Regione intende assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarietà di collaborazione tra gli sportelli, i centri anti violenza, case rifugio e agenzie formative. Pertanto: a. gli sportelli che intendono essere inclusi nella specifica mappatura dovranno avvalersi di almeno un'operatrice con le competenze validate e certificate di cui ai precedenti punti a) e b)

b. Nel territorio regionale, i Centri anti violenza e le Case rifugio iscritti all'Albo regionale validano le esperienze e competenze maturate dalle operatrici in servizio da almeno 2 anni e, successivamente, le agenzie formative, in collaborazione con i centri anti violenza e le case rifugio, in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse e ad organizzare corsi di formazione previsti nel repertorio standard.

Azioni specifiche

1. Promozione di percorsi di formazione e/o aggiornamento per operatrici di Centri e servizi antiviolenza e formazione di base per operatrici di sportello ed agli operatori/operatrici degli altri servizi della rete antiviolenza;
2. Promozione di percorsi di formazione e aggiornamento per personale sanitario e socio-sanitario in servizio presso DEA e i pronto soccorso ospedalieri già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;
3. promozione delle sinergie e delle azioni di ampia informazione con il personale personale sanitario e socio-sanitario in servizio presso DEA e i pronto soccorso ospedalieri in tutto il territorio regionale, anche alla luce della DGR n. 23-4739 del 6 marzo 2017 (codice rosa);
4. Promozione di percorsi di formazione e aggiornamento in favore dei soggetti della rete regionale di contrasto alla violenza di genere (es. avvocate ed avvocati, assistenti sociali, forze di polizia, personale volontario, amministratori locali, organismi di parità, insegnanti, farmacisti, personale medico, personale sanitario in servizio di emergenza), nonché un' informazione corretta con conoscenza di procedure specifiche per operatrici ed operatori del nuovo numero unico 112. I percorsi formativi e di aggiornamento dovranno coinvolgere sia per il personale dipendente sia per quello volontario già programmata per il periodo 2017-2018 ed approvata con DGR n. 39-5908 del 10.11.2017;
5. avvio di un tavolo di lavoro per la definizione e implementazione di percorsi formativi specifici per operatrici di Centri antiviolenza e case Rifugio ed operatrici di sportelli.

Obiettivo 5 Sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi per gli autori della violenza
Descrizione La Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”, che prevede, all’art. 20 il sostegno della Regione alla realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

Si ravvede, pertanto, la volontà di integrare le azioni promosse dai DPCM del 25/11/2016, prevedendo uno specifico Bando a regia regionale finanziato attraverso l’impiego di risorse regionali dedicate, in favore del sostegno ad interventi ed azioni, anche di carattere sperimentale, attivate a favore degli autori di violenza di genere, e promosse e realizzate anche su iniziativa di organismi del privato sociale, con comprovata esperienza sul tema.

In particolare le sperimentazioni si propongono l’obiettivo di monitorare l’utenza sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di raccogliere le richieste degli uomini, ne valuti la spontaneità (per quegli uomini senza percorsi giudiziari) e individui i risultati ottenuti in merito al cambiamento dell’utente con particolare riferimento alla presa di consapevolezza delle dinamiche poste in essere nell’agire violenza e del danno arrecato.

Azioni specifiche

1. ricognizione e analisi delle procedure attuate dai centri (pubblici e/o privati, associazioni, agenzie del privato sociale,) che promuovono tra le loro azioni interventi specifici per gli autori di violenza, già programmata ed approvata per l’anno 2017 2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
2. supervisione dei percorsi di cambiamento degli autori di violenza realizzati nel territorio regionale, sviluppando un confronto e un’analisi critica delle diverse metodologie adottate dalle pratiche, già programmata ed approvata per l’anno 2017-2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
3. approfondimento e confronto su sperimentazioni in atto e sui risultati della supervisione dei percorsi per la definizione di linee di intervento condivise (obiettivi, modalità metodologia), anche mediante il confronto con i centri antiviolenza; anche ai fini di acquisire indicazioni per il monitoraggio e la valutazione, l’implementazione delle azioni stesse nonché per intervenire sulle cause della violenza e ridurre l’incidenza ed impatto già programmata ed approvata per l’anno 2017-2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;
4. attivazione di percorsi formativi specifici per operatori ed operatrici: aspetti culturali di costruzione del maschile, la complessità delle relazioni, i vissuti personali degli autori e degli operatori e delle operatrici, la gestione di sentimenti ed emozioni a cominciare dalla rabbia, la gestione della

conflittualità, la motivazione al cambiamento già programmata ed approvata per l'anno 2017-2018 con DGR n. 38-5908 del 10.11.2017;

5. promozione della realizzazione, a completamento dell'attività formativa specifica, di periodi stage, tirocini, affiancamenti e azioni di monitoraggio, supervisione compresa per far acquisire esperienza nel lavoro con gli autori.

Obiettivo 6 Interventi a sostegno dei figli e delle figlie di vittime di femminicidio ed interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita

Descrizione L'intensità e la qualità degli esiti dannosi su minorenni vittime di violenza assistita e, nei casi gravi, figli di vittime di femminicidio derivano dal bilancio tra i fattori di rischio e di protezione:

- condizioni personali e ambientali precedenti; caratteristiche delle violenze a cui i bambini e le bambine assistono (frequenza, precocità, durata, gravità degli atti
- modalità di coping più o meno sviluppate ed efficaci sia da parte della madre che da parte dei bambini e delle bambine;
- livello di coinvolgimento diretto di bambini e di adolescenti nel maltrattamento (come oggetto di minacce a scopo di ricatto, intimidazione, pressione psicologica nei confronti della partner, come ostaggi, come coautori delle violenze, ecc);
- fattori socio-culturali, tra cui le norme e i modelli di genere maschili e femminili, la presenza o meno di reti informali e formali supportive e la qualità degli interventi.

Altri aspetti importanti sono le caratteristiche del minore stesso: età, genere, presenza di ulteriori traumi, resilienza.

E' pertanto necessario rafforzare la collaborazione con i diversi organismi di rappresentanza e con la rete dei servizi per la presa in carico precoce di minori vittime di violenza assistita, tenendo conto di quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul che in specifico sostiene:

- a) all'art. 26 la necessità di prendere in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle persone offese, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza, adottando di conseguenza misure che comprendano le consulenze psico-sociali adattate all'età,
- b) all'art. 31 afferma che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e sia garantito che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli e delle figlie non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini e delle bambine

Gli orfani e le orfane speciali, sono vittime che devono fare i conti con il trauma della violenza e del dolore associato con la perdita di entrambi i genitori contemporaneamente, poiché uno ha deliberatamente ucciso l'altro, con la destabilizzazione e l'insicurezza di dove e con chi vivranno, e spesso con enormi conflitti interiori che si prolungano anche nella vita adulta. Queste persone sono ad alto rischio di disturbo da stress post-traumatico cronico, di suicidio, condotte penalmente rilevanti, abuso di sostanze, depressione. In tali casi, l'aiuto non deve essere limitata al momento dell'omicidio e ai tempi immediatamente successivi. Rispetto a minori che si trovano in queste particolari condizioni, va ribadita e sostenuta espressamente la specifica competenza dei servizi socio-sanitari per una presa in carico dei minori e della rete familiare che si prende cura di questi minori, attraverso interventi immediati, a carattere multidisciplinare e multiprofessionale, in grado di fronteggiare efficacemente la complessità del trauma che hanno vissuto e vivono.

Un capitolo significativo si realizza nel rapporto con le Scuole attraverso la strutturazione congiunta di piani formativi mirati rivolti sia al personale insegnante in ottica di prevenzione, riconoscimento e gestione dei segnali e delle richieste di aiuto, sia rivolto alle allieve che agli allievi in ottica di prevenzione e diffusione della cultura di parità e del rispetto del genere.

In attesa di una legge che tuteli e uniformi le azioni da mettere in campo per gestire il drammatico trauma subito dalle figlie e dai figli dell'assassinio della madre spesso perpetrato dallo stesso padre, è necessario definire una prassi unitaria d'intervento a livello regionale per tutti i soggetti coinvolti nel sostegno a tali vittime, che consenta una rapida presa in carico anche da parte dei servizi sanitari.

Azioni specifiche

1. elaborazione di documenti di indirizzo e raccomandazioni sul sostegno ai minori vittime di violenza assistita anche all'interno di altre pubblicazioni in tema di contrasto al maltrattamento ed abuso di minori e revisione della DGR n. 42-29997 del 2/5/2000 “Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio assistenziali e sanitari;
2. verificare la possibilità di procedere con efficacia - anche senza l'autorizzazione del padre autore di violenza - nell'erogazione di servizi di aiuto per i minori vittime di violenza assistita, anche inseriti in casa rifugio o con madre in carico presso Centro antiviolenza;
3. promuovere una maggior sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno della violenza assistita e del sostegno ai figli e delle figlie di vittime di femminicidio ai fini di favorire un progressivo mutamento culturale realmente di prevenzione e protezione delle vittime;
4. elaborazione di un documento di indirizzo e di specifiche raccomandazioni sul sostegno di vittime consequenziali di femminicidio, e alle figure adulte, parentali o esterne al nucleo familiare di nascita, che se ne prenderanno cura, al fine di individuare le reali necessità e bisogni, anche in termini di sostegno psicologico, sociale e legale, non solo nel momento emergenziale, ma anche nel lungo periodo, e di sviluppare linee guida per i Servizi sociali, sanitari, educativi e le Forze dell'Ordine.
5. formazione specifica per gli operatori e le operatrici, affinché acquisiscano una preparazione e un'esperienza adeguate, che - al fine di evitare il verificarsi di un processo di vittimizzazione secondaria - tengano conto, della specificità del lutto traumatico, determinato dalla morte della madre ad opera del padre;
6. realizzazione di uno studio di fattibilità per la proposta di costituzione di un fondo dedicato in favore di minori vittime di femminicidio e per la proposta di costituzione di un'equipe specialistica multiprofessionale a carattere regionale, in collaborazione con il Centro esperto sanitario e con la rete dei Centri antiviolenza da attivarsi sui singoli casi, in grado di garantire una presa in carico integrata e adeguate modalità di raccordo con le autorità giudiziarie, che comprenda anche indicazioni merito all'adozione di un codice di esenzione per le prestazioni sanitarie;
7. avvio di iniziative di raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale per la diffusione e la messa in rete degli interventi di informazione/sensibilizzazione sulle attività dei Centri antiviolenza e sulla prevenzione del fenomeno della violenza assistita, del maltrattamento, dell'abuso sui minori e del bullismo, anche nelle sue forme virtuali o con utilizzo delle nuove tecnologie).
8. Previsione della possibilità di assicurare, anche attraverso un sostegno economico equiparato al contributo previsto per gli affidamenti eterofamiliari, l'affidamento parentale agli orfani di femminicidio.

Obiettivo 7 Promozione e diffusione dell'utilizzo del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne offese da violenza e maltrattamenti”

Descrizione Una delle difficoltà maggiori riscontrate dalle donne offese da violenza e maltrattamenti è quella di poter accedere allo strumento giudiziario utile per uscire dalla situazione in cui si trovano, sia per motivi economici che per motivi di comprensione effettiva della situazione vissuta da parte di avvocate e avvocati patrocinanti, della magistratura inquirente e giudicante e delle forze dell'ordine. L'obiettivo della Legge regionale era quello di sostenere le donne in questa scelta favorendo in questo modo l'emersione del problema. Da tempo la Regione agisce su questo terreno, soprattutto sulla base della Legge regionale n. 11/2008, ed ha organizzato azioni di sensibilizzazione e informazione (a volte di vera e propria formazione) rivolti ai diversi soggetti interessati.

L'articolo 22 della Legge regionale 4/16 riforma quanto previsto dalla Legge regionale n. 11/2008 e istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti ampliando i criteri per poter accedere al Fondo e riformando il rapporto con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte, anche a seguito dell'esperienza sviluppata con l'applicazione della norma precedente ed al rapporto con gli avvocati e le avvocate più attive nel settore. A questo si deve aggiungere che la Regione ha deciso di occuparsi direttamente delle istruttorie relative alle domande di accesso al Fondo ed alle richieste di liquidazione delle parcelle, che a partire dal 1 dicembre 2017 saranno in carico al Settore competente.

E' bene specificare che in questa iniziative la Regione Piemonte è unica nel suo genere in Italia, e prevede l'accesso al Fondo non solo per i reati connessi alla violenza ed al maltrattamento ma anche ai procedimenti civili che sono connessi a fatti di violenza.

E' necessario quindi prevedere un Piano specifico di comunicazione relativo al Fondo che, sfruttando tutti i canali esistenti (formativi, informativi, di sensibilizzazione) o creando iniziative ad hoc, raggiunga tutti i soggetti interessati e li informi sull'esistenza del Fondo così come riformato e che illustri l'accesso allo stesso.

Azioni specifiche

1. approvazione del regolamento applicativo dell'art. 22 della Legge regionale n.4/16 e sottoscrizione delle specifiche Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, già conseguita con DPGR n. 3/R del 30.1.2017;

2. informazione e sensibilizzazione degli avvocati e delle avvocate sul Fondo e sulla modalità di accesso allo stesso attraverso: corsi di formazione con gli Ordini degli Avvocati (necessari per l'accesso agli Elenchi delle avvocate ed avvocati abilitati all'accesso al Fondo), pubblicazione da parte degli stessi sulla home page del sito web di tutte le modalità di accesso al Fondo, della Convenzione e degli elenchi delle avvocate ed avvocati presenti negli elenchi, pubblicazione sui bollettini degli Ordini e su altri organi di stampa del settore della informazione, iniziative specifiche rivolte a tutti gli avvocati e le avvocate iscritte;

3. iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte ai Centri antiviolenza, soprattutto per le persone addette alle informazioni giuridiche ed informative in generale;

4. iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla magistratura inquirente e giudicante ed alle forze di polizia;

5. iniziative di promozione organizzate e gestite direttamente dalla Regione Piemonte (le prime due individuate sono: riforma della sezione del sito web dedicata ed accesso diretto agli Elenchi delle avvocate e avvocati).

Obiettivo 8 Realizzazione del Piano di Comunicazione per l'attuazione della legge regionale 4/2016

Descrizione La Giunta regionale del Piemonte sin dal suo insediamento a fine giugno del 2014, ha avviato un percorso per ampliare la propria comunicazione istituzionale anche sul fronte del contrasto alla violenza di genere e alla lotta a ogni forma di discriminazione. In seguito all'approvazione della Legge regionale 4/2016 sono stati individuati alcuni criteri strategici con il fine di sviluppare un'azione comunicativa utile a informare la popolazione sui contenuti del testo di legge. In una prima fase, è stato individuato il contesto generale all'interno del quale la Regione intendeva muoversi stabilendo come priorità la sistematizzazione delle azioni di sensibilizzazione attraverso la realizzazione di un percorso pluriennale in grado di operare in ambito culturale e divulgativo. Gli obiettivi generali sono:

- far emergere la Regione quale elemento propulsore e coordinatore di un sistema interattivo
- sottolineare l'elevata sensibilità e la continua attenzione in ambito sociale per i problemi dei diritti
- sensibilizzare l'opinione pubblica
- attirare l'attenzione degli operatori sulle innovazioni apportate dalla legge
- diffondere capillarmente sul territorio supporti informativi mirati
- rafforzare le reti regionali contro la violenza di genere e renderla nota alla popolazione

È stata studiata un'immagine coordinata utile per comunicare in modo organico le azioni messe in atto dalla Regione Piemonte a un target specifico e selezionato. Gli strumenti adottati sono stati: workshop, convegni, seminari, kit didattici, concorsi, annunci, spot, radio, card, coinvolgimento di testimonial e operazioni sul web, oltre ad un massiccio piano di comunicazione a giornaliste e giornalisti.

Il concetto portante che si è voluto trasmettere è che “Il Piemonte è la Casa dei diritti”.

Attualmente, si intende affiancare al Piano di Comunicazione sopra descritto, due nuove azioni:

- una campagna di informazione per tutto l'anno 2018 sotto forma di road show itinerante, sui temi del contrasto alla violenza di genere. In tal senso, è stato presentato uno specifico progetto in partenariato con i Centri antiviolenza e con le Case rifugio iscritti all'Albo regionale in risposta

all'Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul. -l'ideazione di un'Applicazione mobile in grado di sfruttare la versatilità di dispositivi mobili come tablet e smartphone, ormai di uso comune.

Lo scopo che si vuole raggiungere attraverso il rilascio di questa applicazione, è quello di fornire alle donne piemontesi uno strumento interattivo e veloce che possa prima di tutto consentire loro, in caso di necessità, di mettersi in contatto con il pronto intervento e di individuare in tempi brevissimi il luogo più vicino dentro il quale rifugiarsi. Inoltre l'applicazione dovrà contenere al suo interno tutte le informazioni utili per conoscere i soggetti che operano nel settore sul territorio piemontese, le opportunità che vengono fornite alle persone offese e le normative in materia.

L'applicazione dovrà rispondere alle caratteristiche di interattività, celerità e geolocalizzazione. Queste funzioni sono necessarie per renderla veramente utile, anche in considerazione del fatto che femminicidi e violenza sessuale nella maggioranza dei casi sono crimini che non lasciano spazio alla vittima per chiedere aiuto e, dove, i casi di cronaca ci dicono che la vittima viene intercettata in luoghi appartati o all'interno delle mura domestiche.

Azioni specifiche

1. Attuazione della campagna di comunicazione pubblica sotto forma di road show itinerante, comprendente anche l'organizzazione di momenti di informazione e confronto con la cittadinanza e il personale che opera nel settore, nonché realizzazione di materiale divulgativo per studenti e corpo insegnante;
2. riorganizzazione della presenza sul web della Regione Piemonte in materia di contrasto alla violenza di genere
3. realizzazione di mappe multimediali per la segnalazione sul territorio regionale dei centri antiviolenza e degli sportelli ad essi collegati
4. massiccia comunicazione agli organi di informazione delle iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte nel suo insieme, compresi la Commissione Regionale Pari Opportunità, la Consulta Femminile, la Consulta delle Elette e la Consigliera di Parità Regionale, in materia di contrasto alla violenza di genere
5. ideazione di un'Applicazione mobile contro la violenza sulle donne.
6. Sistema di governance

Il presente Piano è stato predisposto attraverso un percorso partecipato con i soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e l'associazionismo piemontese componenti il tavolo di coordinamento regionale che, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 della legge regionale 4/2016, è stato istituito al fine di creare uno strumento condiviso di coordinamento a livello regionale in grado di garantire la maggiore condivisione possibile di obiettivi e strumenti tra tutti i soggetti istituzionali e non interessati ai differenti livelli di intervento.

La maggior parte delle azioni contenute nel presente Piano, seppur nella loro specificità risultano fortemente intersecate e integrabili anche al fine di garantire un reale coordinamento tra le diverse azioni attivate sul territorio, promuovere la circolarità delle informazioni, l'individuazione e lo scambio di buone pratiche, ed in ultimo ma non per ultimo, anche nella prospettiva di colmare le differenze esistenti nel sistema dell'offerta presenti nel territorio regionale.

In specifico tra le azioni di sistema messe in atto all'interno del territorio regionale, sarà data particolare rilevanza a:

- azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile in tutte le sue diverse forme;
- progressiva integrazione e coordinamento tra i servizi sanitari e i servizi antiviolenza, nonché diffusione e messa in rete degli interventi di informazione e prevenzione in collaborazione con la rete degli organismi del terzo settore, espressione della società civile, delle Fondazioni ed anche degli organismi profit;
- promozione delle attività di accoglienza, compresa quella abitativa, e di assistenza anche per l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone offese da violenza e dei loro eventuali figli e figlie.

Nel sistema di governance pluriattori e plurilivelli, promosso e realizzato dalla Regione, oltre al tavolo di coordinamento regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio disposto dalla LR 4/2016, assumono in questo ambito particolare rilievo: - la cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, - il centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

La Regione partecipa, inoltre, a tavoli nazionali quali l'osservatorio nazionale sulla violenza di genere e la relativa cabina di regia, cabina di regia contro il fenomeno della tratta nonché al gruppo tecnico interregionale sul tema del contrasto alla violenza di genere.

7. Cronoprogramma

Le azioni riferite agli obiettivi descritti nel presente documento avranno complessivamente una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano. Nelle more dell'approvazione del presente Piano, sono già stati approvati a stralci, alcuni obiettivi e azioni con specifici provvedimenti deliberativi della Giunta regionale. Successivamente, saranno rinviati ad ulteriori provvedimenti deliberativi l'approvazione dei programmi annuali per la realizzazione di obiettivi e azioni che richiedano stanziamenti di risorse economiche. Alcune azioni contenute nel Piano, per garantire continuità ed efficacia degli interventi, dovranno trovare continuità negli anni successivi al triennio di programmazione oggetto del Piano.

8. Quadro delle risorse

Al finanziamento delle azioni specifiche mirate alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti del presente Piano, concorrono le risorse sia provenienti dal livello nazionale che dal livello regionale e dal partenariato locale. Inoltre, verranno prese in considerazione tutte le opportunità offerte in ambito comunitario verificando la possibilità di accedere a fondi strutturali della programmazione POR FSE 2014-2020.

In specifico, per il triennio oggetto di programmazione saranno utilizzate le risorse provenienti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anni 2015-2016 e seguenti nonché le risorse relative al Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Ai finanziamenti statali si affiancano sia le quote di cofinanziamento regionale per l'attuazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché l'utilizzo di specifiche risorse regionali a valere sul bilancio regionale per gli esercizi 2017, 2018, 2019.

Tuttavia, risulta evidente l'assoluta necessità di sottolineare, riconoscendo l'imprescindibilità del cofinanziamento già espresso in questi anni dalla rete dei soggetti del privato sociale per la messa in rete delle risorse e per l'efficacia delle misure e degli interventi realizzati. In tal senso, la Regione può, in collaborazione con la rete dei diversi soggetti pubblici e privati, promuovere e attivare partnership progettuali con istituzioni e organizzazioni internazionali, europee, nazionali e interregionali, pubbliche e private.

9. Monitoraggio e Valutazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l) della l.r. 4/2016, la Regione promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi anche attraverso l'integrazione delle diverse rilevazioni esistenti ed assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte da associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza. Il presente Piano promuove, con il concorso di tutti i soggetti facenti parte della rete dei servizi antiviolenza esistente a livello regionale, un monitoraggio operativo delle azioni intraprese in una prospettiva di valutazione dell'efficacia ed ottimizzazione delle risorse.

I centri antiviolenza ai sensi dell'articolo 7 dell'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014), svolgono attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 24 della l.r. 4/2016 e nelle more dell'istituzione di un sistema di monitoraggio omogeneo a livello nazionale, previsto dal Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere approvato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – del 2015, sono valorizzati gli strumenti di rilevazione dati, già in uso da parte dei diversi centri e delle case rifugio, con l'individuazione di un set minimo di dati qualiquantitativi comuni che può essere implementato e rivisto in considerazione ed in esito all'avvio del sistema di monitoraggio nazionale.

Ai fini del monitoraggio della realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano, tutti i centri e le case rifugio nonché i soggetti a vario titolo coinvolti nelle azioni stesse e facenti parte della rete regionale e delle reti locali, contribuiscono a fornire i dati alla Direzione regionale competente.

Il settore regionale predisporrà la strumentazione idonea a realizzare la raccolta dati di tipo qualiquantitativo necessaria per una valutazione in chiave di genere dei risultati raggiunti oltre che ai fini riprogrammatori del triennio successivo, anche in termini di analisi di coerenza/adequatezza degli strumenti e del sistema degli interventi in uso (es. valutazione su esiti percorsi formativi standard). Per effettuare un costante monitoraggio della realizzazione delle diverse Azioni previste dal presente Piano, ad un anno e mezzo dall'approvazione del Piano stesso si stabilisce di realizzare, in sede di tavolo di coordinamento regionale, uno o più specifici momenti di verifica intermedia del grado di realizzazione e degli eventuali scostamenti.

Per favorire un adeguato flusso informativo e per condividere gli esiti di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione delle azioni del presente Piano, saranno organizzati gli opportuni eventi di approfondimento sul territorio regionale.

Gli esiti di questa fase intermedia di monitoraggio, saranno tenuti in considerazione ai fini della nuova riprogrammazione delle azioni regionali a favore del sistema dei servizi antiviolenza.

L.R. 5.2.18, n. 2. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. (BUR n. 6 dell'8.2.18)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto, promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di: a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili; b) valorizzare il benessere tra pari; c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza; d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.

Art. 2. (Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo) 1.

La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.

3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il

cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.

4. Il piano, in particolare, prevede:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;

c) l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;

d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;

e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);

f) l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d);

g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;

h) la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network.;

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture. 5. Il piano è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. (Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network)

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui al comma 1, che definiscono, in particolare: a) i destinatari; b) le modalità di realizzazione; c) le modalità di accesso.

Art. 4. (Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo)

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e).

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono avvalersi di equipe multidisciplinari.

Art. 5. (Bando annuale)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all'articolo 2.

2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1:

- a) i comuni, singoli e associati;
 - b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
 - c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
 - d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;
 - e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale.;
 - f) gli enti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2002, n. 26 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio);
3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata, nonché in collaborazione con altri enti. 4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 2.

Art. 6. (Tavolo tecnico regionale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1. 3. Il tavolo tecnico, in particolare:

- a) collabora alla predisposizione del piano di cui all'articolo 2 e ne monitora l'attuazione;
- b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;
- c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

4. Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:

- a) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
- b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);
- c) dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte;
- d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile.;
- e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d'intesa sulla tematica.

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 7. (Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.

Art. 8. (Modifica alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è inserito il seguente: "Art. 14 bis (Competenze in materia di cyberbullismo) 1. Il CO.RE.COM. esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il CO.RE.COM. acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attività di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo.

3. Il CO.RE.COM. segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.

Art. 9. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all'articolo 2, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2; b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell'articolo 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e);

c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;

d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;

e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 10.

Art. 10. (Norma finanziaria)

1. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 11, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

TOSCANA

DCR 17.1.18, n. 3 Nomina del Difensore civico regionale. (BUR n. 5 del 31.1.18)

Viene nominato il signor Vannini Sandro quale Difensore civico regionale, il quale ha ottenuto il voto dei due terzi/ della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale alla prima votazione (28 voti), ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 19/2009